

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Percorsi di rieducazione: l'approccio individualizzato nel trattamento dei
detenuti *sex offender*

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Laura Cesaris

Tesi di laurea di
Elisa Rastelli
Matr. 448368

Anno accademico 2023/2024

Indice

| | |
|---|-----------|
| Introduzione | 1 |
| Capitolo I: Il principio rieducativo: storia di una scelta consapevole e di un'esecuzione incerta | 3 |
| 1. La formulazione dell'articolo 27 comma 3° in Assemblea Costituente: il dibattito sulla funzione della pena e la scelta rieducativa | 3 |
| 1.1 L'evoluzione dell'interpretazione dottrinale | 6 |
| 1.2 La finalità rieducativa nell'interpretazione della Corte costituzionale | 13 |
| 1.3 Legge 26 luglio 1975 n.354: l'iter travagliato e le proposte innovative di una rivoluzione inascoltata..... | 17 |
| 1.4 La legge 10 ottobre 1986: il sostegno alle alternative e il carcere della speranza | 34 |
| 1.5 Gli anni '90 e gli anni 2000: la normativa restrittiva e il nuovo regolamento di esecuzione | 40 |
| 1.6 L'intervento della Corte Europea: la sentenza c.d. Torreggiani e la reazione italiana | 47 |
| 1.7 Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale | 51 |
| 1.8 La legge delega 23 giugno 2017: esiti ed interventi successivi | 64 |
| 1.9 Gli interventi successivi alla delega inattuata: nuova vita alle pene sostitutive. Accenni alle modifiche intervenute sull'art. 4-bis ord. penit..... | 72 |
| 1.10 Conclusioni..... | 80 |
| Capitolo II: Il <i>sex offender</i>: analisi del soggetto e del detenuto..... | 82 |
| 2. Chi sono i <i>sex offenders</i> ? Evoluzione della normativa in tema di reati a sfondo sessuale e incidenza del fenomeno nella popolazione detenuta..... | 82 |
| 2.1 Classificazione dei detenuti <i>sex offenders</i> e caratteristiche comuni | 89 |
| 2.2 La gestione del detenuto <i>sex offender</i> : la necessità delle sezioni protette e lo stigma | 100 |
| 2.3 Il trattamento rieducativo <i>ex artt. 1 e 15 ord. penit.</i> e la necessaria individualizzazione <i>ex art. 13</i> | 104 |
| 2.3.1. Le preclusioni per l'accesso ai benefici e alle misure alternative <i>ex artt 4-bis e 13-bis ord. penit.</i> | 110 |
| 2.3.2 Il trattamento rieducativo <i>intra moenia</i> e la necessaria personalizzazione, difficoltà attuative: la valutazione del rischio di recidiva..... | 128 |
| 2.3.3 Il trattamento rieducativo <i>intra moenia</i> e la necessaria personalizzazione, difficoltà attuative: i limiti derivanti dai fenomeni di negazione, minimizzazione e deresponsabilizzazione | 139 |
| 2.4 La strategia trattamentale potenzialmente adatta a questi soggetti | 145 |

| | |
|---|------------|
| 2.5 Conclusioni..... | 150 |
| Capitolo III: Le esperienze trattamentali in Italia | 153 |
| 3. Le radici del trattamento per i sex offender: USA un “laboratorio normativo” ... | 153 |
| 3.1 L’implementazione di programmi trattamentali in Italia: una doverosa premessa | 157 |
| 3.1.1 I vincoli europei, le Convenzioni internazionali e i progetti W.O.L.F. e For W.O.L.F. | 158 |
| 3.1.2 Il “progetto Azzurro” alla casa circondariale di Biella..... | 161 |
| 3.1.3 “Integrare e proteggere” nella casa circondariale di Chieti | 163 |
| 3.1.4 L’unità di trattamento intensificato presso la casa di reclusione di Milano-Bollate..... | 165 |
| 3.1.5 Progetto CONSCIOUS presso la casa circondariale di Cassino | 170 |
| 3.1.6 I progetti trattamentali presso la casa di reclusione di Frosinone..... | 173 |
| 3.1.7 “Argonauti: tra emozioni e sentimenti. Dalla relazione di cura alla cura delle relazioni” presso la casa circondariale Giuseppe Panzera di Reggio Calabria..... | 174 |
| 3.2 Conclusioni..... | 176 |
| Conclusione | 178 |
| Bibliografia..... | 181 |
| Sitografia | 195 |

Introduzione

Nei recenti episodi di cronaca il tema degli abusi e delle violenze sessuali rappresenta uno dei *leitmotiv* al centro della narrazione mediatica. Spesso, i crimini sessuali che giungono all'onore delle cronache sono i più atroci ed efferati e il loro racconto condiviso risuona negli animi e nella profondità della comunità suscitando reazioni forti e irrazionali. Di conseguenza, gli autori di questi reati subiscono un processo di disumanizzazione venendo spesso classificati come “mostri” o “orchi”, individui dalle peggiori caratteristiche morali cui destinare le più spregevoli considerazioni.

Il giudizio sui fatti e sulle responsabilità rimane prerogativa della magistratura. Tuttavia, ciò che preme evidenziare con questo elaborato è che, nonostante il giudizio, la condanna ed il disprezzo che possa suscitare, il *sex offender* rimane sempre e comunque un individuo, che, al pari di tutti gli altri, quando è destinatario di una pena, ha il diritto a ricevere un trattamento che tenda alla sua rieducazione e al conseguente reinserimento in società.

L'art. 27 comma 3 della Costituzione e le sue applicazioni nella normativa penitenziaria (art. 1 e art. 13) garantiscono, infatti, anche al *sex offender* un trattamento individualizzato e costruito sulle sue specifiche necessità ed esigenze.

Partendo da un'analisi della letteratura psico-criminologica in tema, il contributo vuole delineare le caratteristiche tipiche della categoria, che, nonostante risulti eterogenea, presenta elementi comuni. Integrando successivamente tali caratteristiche con gli esiti dell'applicazione della teoria cognitivo comportamentale e con la valutazione del rischio di recidiva come già operativi in Nord America, verranno tracciate le modalità trattamentali che potrebbero essere inserite ed ampliate nel nostro sistema per la gestione e il trattamento di questo tipo di criminali.

Affinché il programma trattamentale risulti idoneo ed applicabile nel contesto italiano, dovrà garantire un approccio individualizzato, che, partendo dall'analisi delle specifiche necessità e dei fattori di rischio, tenda alla rieducazione attraverso l'utilizzo di strategie terapeutiche mirate. Risulta parimenti fondamentale che il programma non si limiti a sporadiche iniziative dei singoli istituti, ma che si inserisca in una politica più ampia adottata dalla Amministrazione penitenziaria di concerto con altre realtà statali e/o private. La predisposizione di questa rete intersistemica non solo faciliterebbe il coordinamento a livello nazionale dei percorsi ma contribuirebbe a promuovere

l'educazione e la sensibilizzazione della comunità supportando un generale clima di sicurezza e di fiducia dato dalla credibilità dei programmi trattamentali per *sex offenders*.

Capitolo I

Il principio rieducativo: storia di una scelta consapevole e di un'esecuzione incerta

1. La formulazione dell'articolo 27 comma 3° in Assemblea Costituente: il dibattito sulla funzione della pena e la scelta rieducativa

L'intervento sanzionatorio dello Stato a fronte della violazione di precetti posti a salvaguardia dell'ordinamento, si qualifica come funzione essenziale per il mantenimento della pace sociale. La sanzione penale, nello specifico, mira a garantire quello che è stato definito "diritto alla sicurezza", condizione prima e imprescindibile per la garanzia di tutti gli altri diritti fondamentali¹, e a favorire il mantenimento di un clima di ordine e sicurezza che permetta alla società di svilupparsi.

Posta l'imprescindibilità dell'intervento statale in ambito penale, la valutazione successiva attiene alla finalità da attribuire alla pena come conseguenza del reato e all'individuazione degli strumenti idonei a perseguirla.

Il medesimo interrogativo si pose in sede costituente dando vita ad un acceso dibattito conclusosi con una scelta di compromesso. L'art. 27 Cost. enuncia alcuni principi cardine in ambito penale tra i quali, nel comma terzo, la necessaria tendenza alla rieducazione delle sanzioni penali. La discussione che ne precedette l'introduzione fu accesa ed evidenziò le diverse opinioni circa la funzione da attribuire alla pena e i timori collegati ad una possibile presa di posizione enunciata nella carta fondamentale. Il dibattito² su quello che diverrà l'art. 27 ebbe inizio nella prima sottocommissione alla Commissione per la Costituzione presieduta dall'on. Umberto Tupini³: durante la seduta del 19 settembre 1946⁴ l'attenzione si concentrò sull'art. 5 comma 3° della proposta dei relatori Giorgio La Pira e Lelio Basso⁵, che, nella sua prima parte, suggeriva già la tendenza alla rieducazione ("le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del reo")⁶. Un primo

¹ M. TRAPANI, *La rieducazione del condannato tra "ideologia correzionalistica" del trattamento e "garanzie" costituzionali di legalità e sicurezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2018, p. 1712.

² Cfr., R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, vol.I, UTET giuridica, Torino, p.564.

³ Umberto Tupini, esponente della Democrazia Cristiana, guidò i lavori della prima sottocommissione competente per la discussione in tema di diritti e doveri dei cittadini.

⁴ I testi dei lavori della Assemblea Costituente, della Commissione e delle Sottocommissioni sono reperibili presso il sito <https://legislatureprecedenti.camera.it/>.

⁵ Giorgio La Pira era esponente della Democrazia Cristiana mentre Lelio Basso apparteneva al partito socialista.

⁶ Cfr. il "Resoconto sommario della seduta di giovedì 19 settembre 1946" p.73, in (http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed009/sed009nc.pdf).

motivo di discussione riguardò la nozione con la quale identificare il soggetto destinatario della pena; tra le file del partito comunista italiano, Concetto Marchesi, evidenziò come la formulazione proposta con la dicitura “reo” fosse da preferirsi alla prima versione che si riferiva al “colpevole”, ma, allo stesso tempo, che avrebbe potuto portare ad incertezze; fu l’anima latinista di Marchesi a sottolineare come il termine latino “*reus*” avesse subito un mutamento di significato nel corso della storia, passando dall’indicare il soggetto sottoposto a giudizio, all’assumere il significato di giudicato nel diritto moderno e che per questo fosse da preferire l’espressione “condannato”⁷. L’onorevole Aldo Moro⁸ mise in evidenza la coerenza lessicale del termine “reo” con le scelte che erano già state fatte nei codici e come questo risultasse più adatto poiché capace di riassumere sia la componente oggettiva che la componente soggettiva del reato. Un’ulteriore proposta arrivò da Marchesi per il termine “colpevole” ritenuto più adatto in quanto ricollegabile al senso di rieducazione che è possibile solo quando vi sia una colpa da poter attribuire al soggetto⁹, ma la scelta finale ricadde poi su “condannato”¹⁰.

Se l’individuazione del termine più corretto per descrivere il destinatario della rieducazione determinò lo scambio di qualche battuta tra i Costituenti, di ben altra caratura fu il dibattito circa la funzione rieducativa della pena che, nato in sottocommissione a seguito dell’intervento di Mastrojanni¹¹, si animò in Commissione e si amplificò in sede assembleare. Il timore veniva ricondotto alle possibili conseguenze che una presa di posizione forte in Costituzione avrebbe potuto generare: la contrapposizione tra le due opposte correnti di pensiero, la scuola classica e la scuola

⁷ Cfr. il “Resoconto sommario della seduta di giovedì 19 settembre 1946” p. 73-74 (http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed009/sed009nc.pdf).

⁸ Rappresentante della Democrazia Cristiana.

⁹ Il medesimo principio del ragionamento di Marchesi, che lega la rieducazione alla colpa del soggetto, verrà ripreso negli anni ‘80 dalla Corte costituzionale in tema di responsabilità penale personale. Nella sentenza 23-24 marzo 1988 n. 364 la Corte afferma nel punto 11 del considerato in diritto: “Collegando il primo al terzo comma dell’art. 27 Cost. agevolmente si scorge che, comunque s’intenda la funzione rieducativa di quest’ultima, essa postula almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Non avrebbe senso la “rieducazione” di chi, non essendo almeno “in colpa” (rispetto al fatto) non ha, certo, “bisogno” di essere “rieducato”.

¹⁰ In “Resoconto sommario della seduta di giovedì 19 settembre 1946” p. 74 (http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed009/sed009nc.pdf).

¹¹ L’onorevole, in questa sede, sottolineò come non fosse possibile parlare genericamente di rieducazione poiché vi erano alcune situazioni in cui la sanzione penale veniva irrogata ma non fatta scontare a seguito dell’applicazione dei benefici di legge. Il Presidente Tupini chiarì immediatamente il senso dell’articolo in discussione e come fosse proprio il principio rieducativo a permettere e giustificare l’applicazione di benefici. Intervento di Mastrojanni e risposta di Tupini in “Resoconto sommario della seduta di giovedì 19 settembre 1946” p.74 (http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed009/sed009nc.pdf).

positiva¹², in relazione alla finalità della pena era molto chiara, la prima sosteneva un'impostazione retribuzionistica per la quale la pena mira a ripristinare l'ordinamento giuridico violato, per la seconda la pena ha finalità specialpreventiva ed è volta alla rieducazione del condannato¹³. All'esito dei lavori della sottocommissione il testo approvato fu: "Le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato".

In Commissione, nella seduta del 25 gennaio 1947, un intervento dell'on. Mario Cevolotto¹⁴ chiarì la scelta linguistica della sottocommissione di inserire il verbo "tendere" in relazione alla finalità rieducativa: "Ecco perché si è usata la parola: «tendere»; perché si è voluto dire, in un senso altamente sociale e umano, che una delle finalità della pena in tutti i casi deve essere la rieducazione del condannato"¹⁵. Il timore condiviso da alcuni¹⁶ fu che una scelta in favore della rieducazione potesse sancire una condivisione, da parte della Costituzione, dei valori della scuola positiva e determinare successivamente scontri e interpretazioni divisive. Illuminante in merito l'intervento dell'On. Tupini in Assemblea durante la seduta del 15 aprile 1947: "Fo osservare agli onorevoli proponenti degli emendamenti che, in fondo, se noi siamo convinti, come chi vi parla è convinto, che effettivamente la società non deve rinunciare ad ogni sforzo, ad ogni mezzo affinché colui che è caduto nelle maglie della giustizia, che deve essere

¹² La scuola liberale classica nasce tra la fine del 1700 e l'inizio del nuovo secolo, si caratterizza per uno scarso interesse per la figura del delinquente, di questi non si valuta ciò che è o ciò che sarà, e nemmeno le sue condizioni personali o le cause del crimine ma si prende in considerazione solo il fatto di reato. Nei vuoti lasciati dalla scuola classica si inserisce la scuola positiva che si focalizza sul reo, sulle sue caratteristiche e su una sua eventuale possibile rieducazione.

¹³ R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, vol. I, cit., p.572; C. RAGUSA, *L'articolo 27 della Costituzione nel quadro dei lavori preparatori: una lettura del primo e del terzo comma*, in *Norma quotidiano di informazione giuridica*, 2013, p.20.

¹⁴ Mario Cevolotto fu esponente della Democrazia del lavoro.

¹⁵ In "Resoconto sommario della seduta di sabato 25 gennaio 1947" p. 181 (http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Commissione/sed019/sed019nc.pdf). L'On. Cevolotto introduce la riflessione sul verbo tendere con una valutazione circa le diverse finalità della pena: "La pena ha- secondo alcuni- un fine di intimidazione; secondo altri, un fine di prevenzione; secondo altri ancora, deve avere soltanto il fine della rieducazione del colpevole. Si è voluto evitare di accettare nella Costituzione una di queste teorie, trattandosi di materia di Codice penale. Ecco perché si è usata la parola tendere (...)".

¹⁶ Intervento dell'onorevole M. Trimarchi in Assemblea Costituente durante la seduta del 27 marzo 1947 da "Seduta pomeridiana di giovedì 27 marzo 1947" p. 2573 (http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed078/sed078nc_2567.pdf): "Io non vorrei che dalla dizione, quale risulta attualmente dell'articolo 21, si possa trarre un'interpretazione restrittiva di tale articolo. Infatti, tale articolo, dice semplicemente che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. A noi sembra che questa dizione, in questa forma, possa domani prestarsi ad un'interpretazione restrittiva, che potrebbe portare come conseguenza l'applicazione nel nostro sistema penale della cosiddetta teoria positivista della pena, che è una teoria rispettabilissima, ma per la scienza giuridica non risponde completamente alle vere esigenze, alle vere finalità della pena. Sì, noi ammettiamo che la pena ha, tra i suoi fini, l'emenda, ma vi sono altri fini".

giudicato, che deve essere anche condannato, dopo la condanna possa offrire delle possibilità di rieducazione, perché ci dobbiamo rinunciare? Non importa a me che questo possa rispondere ad un postulato scientifico di una determinata scuola”¹⁷. Durante la discussione in sede assembleare gli onorevoli Giovanni Leone e Giuseppe Bettiol proposero un emendamento che, a detta degli stessi, avrebbe condiviso la medesima posizione spirituale della Commissione sul problema della finalità della pena¹⁸: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità o che ostacolano il processo di rieducazione morale del condannato”¹⁹. L’emendamento non venne approvato e la formulazione finale, anche a seguito della revisione da parte del comitato di redazione, fu molto più simile alla proposta di La Pira e Basso: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

1.1 L’evoluzione dell’interpretazione dottrinale

Le ampie discussioni in Assemblea costituente sulla finalità della pena e sul senso da attribuire al comma terzo si amplificano, negli anni successivi all’approvazione della Carta, nel dibattito dottrinale e nelle interpretazioni della giurisprudenza costituzionale. La prima interpretazione del principio rieducativo è nel senso di norma meramente programmatica e priva di ogni effetto vincolante per il legislatore. Il momento storico che assiste alla nascita della Costituzione e ne accoglie i primi timidi passi verso il riconoscimento come Carta fondamentale del nuovo Stato repubblicano, non è privo di difficoltà: le necessità di ricostruzione, non solo strutturale, ma soprattutto sociale ed economica oscurano l’attuazione dei nuovi principi democratici. La realtà quotidiana si rapporta, da un lato, ad un’ingente quantità di soggetti in stato di povertà che si avvicinano alla criminalità per rispondere ai più basilari bisogni primari, dall’altro, ad altra parte della

¹⁷ In “Seduta antimeridiana di martedì 15 aprile 1947” p.2881 (http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed089/sed089nc_2879.pdf).

¹⁸ In “Seduta antimeridiana di martedì 15 aprile 1947” p. 2879 (http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed089/sed089nc_2879.pdf) l’onorevole Leone nello svolgere l’emendamento: “L’emendamento proposto da me e dall’onorevole collega Bettiol si pone nella stessa posizione spirituale in cui, a mio avviso, si è posta la Commissione nei confronti del secolare problema della funzione della pena. La Commissione, è chiaro, non ha voluto prendere posizione su questo problema. Esso è un problema che tormenta da secoli le menti dei pensatori e dei filosofi e che agita le legislazioni di tutto il mondo; non sarebbe stata quindi questa la sede opportuna per tentare di risolverlo”.

¹⁹ In “Seduta antimeridiana di martedì 15 aprile 1947” p. 2878 (http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed089/sed089nc_2863.pdf).

società e del potere politico che vede nella pena lo strumento intimidatorio capace di dare una “parvenza di aggregazione ad una compagine sociale polverizzata”²⁰. I governi democristiani che si susseguono negli anni richiamano un’idea di pena legata alla morale, permane un’influenza tomistica per la quale la pena deriva da delega di Dio agli uomini²¹ ed ha una finalità prettamente retributiva. Nonostante il lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari²², evidenziando le gravi carenze degli stabilimenti e le difficoltà dei detenuti²³, promuovesse iniziative a favore dell’umanizzazione della pena e della risocializzazione del condannato, il substrato socio-culturale del tempo non poteva qualificarsi come *habitat* idoneo ad accogliere una riforma organica del sistema penitenziario: l’auspicata riforma del Codice penale avviata prima dell’approvazione della Costituzione²⁴ era naufragata con la nascita della Carta imponendo “invalicabili confini” in materia penitenziaria²⁵. Gli anni ‘50 del secolo scorso, nonostante il permanere delle teorie di impronta cattolica, assistono ad un mutamento sociale ed economico legato allo sviluppo del capitalismo che determina un’evoluzione nella percezione della pena divenuta strumento, sganciato dall’etica, utile per orientare la comunità verso ideali condivisi e per il conseguimento del consenso al progetto di sviluppo. La funzione rieducativa però, fino alla seconda metà degli anni ‘50, rimane in secondo piano in adesione all’interpretazione prettamente programmatica di alcune norme della Costituzione²⁶; posta l’equivalenza tra pena e detenzione, l’art. 27 Cost. limita la finalità costituzionale ad una tendenza perseguibile

²⁰ E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980, p.75.

²¹ E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 77.

²² La Commissione venne istituita il 10 dicembre 1948 a seguito della proposta dell’onorevole Calamandrei con lo scopo di valutare le condizioni dei detenuti e degli stabilimenti carcerari e riferirne al Parlamento.

²³ C. DE VITO, *La Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri (1949-1950)*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2002, pp. 143-152, analizza accuratamente il lavoro svolto dalla Commissione attraverso un’analisi dei documenti a disposizione della stessa tra i quali testimonianze dirette dei detenuti pervenute mediante lettera, testimonianze di senatori che avevano vissuto le carceri nel periodo fascista, valutazioni successive a visite dei singoli appartenenti alla Commissione in carceri estere.

²⁴ Ne *I lavori preparatori dei codici italiani- una bibliografia*, in Ministero della giustizia dipartimento per gli affari di giustizia Biblioteca centrale giuridica, 2013 (<https://www.giustizia.it/giustizia/protected/1303127/0/def/ref/BAR951284/>), p.34-35, si ricostruisce l’*iter* che, dalla Commissione per la revisione del codice penale istituita da Umberto Tupini il 2 ottobre 1945, portò al fallimento del CP 55.

²⁵ C. DE VITO, *La Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri (1949-1950)*, cit., p. 140.

²⁶ E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 88 riferisce della tendenza ad interpretare la Costituzione come un libro dei sogni cui viene attribuito un valore solo quando le disposizioni della Carta siano compatibili con la realtà esistente e non, come dovrebbe essere, capace di dare una legittimità a ciò che sia compatibile con essa.

solo quando si sia già risposto alle esigenze preponderanti di custodia e segregazione²⁷. Sul finire degli anni '50 le nuove scoperte psicoanalitiche e sociologiche portano ad una progressione sul tema²⁸: sostenendo l'influenza di fattori esterni alla sola scelta individuale, come le condizioni economiche, sociali e culturali in cui il soggetto è cresciuto²⁹, le teorie della devianza spostano il *focus* in tema di funzione della pena sulla finalità preventiva. Un'ulteriore spinta verso la prevenzione proviene dall'ambito internazionale che restituisce, all'esito di svariati congressi, l'idea di una pena costruita sul soggetto a seguito di un processo di osservazione della personalità che abbia carattere scientifico e che miri alla creazione di un trattamento rieducativo³⁰. Il carcere in questi anni è un "carcere clinica"³¹, all'interno del quale un'opera di studio e valutazione dei singoli detenuti restituisce gli elementi fondamentali per la gestione di un trattamento individualizzato idoneo alla rieducazione; la finalità costituzionale viene reinterpretata in chiave clinica, il soggetto perde la sua umanità e diviene mero oggetto di studio da parte degli esperti³². Le realtà delle "carceri clinica" si sviluppano in alcune aree della

²⁷ *Ivi*, cit., p. 89.

²⁸ G. BETTIOL, *Il mito della rieducazione* in AA. VV., *Sul problema della rieducazione del condannato*, Atti del II convegno di diritto penale, CEDAM, Padova, 1964 p.6: "Il problema della rieducazione del condannato forma oggetto di euforiche considerazioni nel campo dei giuristi e in quello dei sociologi. Idea pedagogica è entrata nel campo penale cercando di rovesciare posizioni tradizionali legate al criterio retributivo repressivo e vi è entrata di forza spinta da una molla euforica circa la possibilità di un successo pratico completo".

²⁹ G. PONTI, *Compendio di criminologia*, R. Cortina, Milano, IV ed., 1999, p.159: le teorie sottoculturali, appartenenti al filone della criminologia del conflitto nata al termine della seconda guerra mondiale, come quelle elaborate da A. K. Cohen (teoria delle bande criminali) o da R. Cloward e L. Ohlin (teoria delle bande giovanili), evidenziano come la nascita di una sottocultura delinquenziale sia determinata anche da fattori culturali e sociali; i soggetti appartenenti alle classi meno agiate attuano dei comportamenti al di fuori delle norme condivise, allo scopo di raggiungere le finalità che la società indeterminatamente pone a tutti i suoi componenti dando però solo ad alcuni i mezzi leciti per raggiungerli. Le teorie sottoculturali della fine degli anni '50 hanno le loro radici nella teoria della tensione formulata da R. Merton (p.118-119) negli anni '30 del Novecento: la concezione del sociologo statunitense ruota intorno al concetto di anomia, concetto ripreso dalla produzione del teorico É. Durkheim, che comporta, appunto, una dissociazione tra le mete proposte e i mezzi concessi per raggiungerle. Sulla teoria mertoniana anche F. LUCCHINI, *La teoria anomica della devianza. Riflessioni sull'attualità del pensiero di Robert K. Merton*, in *Studi di sociologia*, 2018, p. 295: "Merton mira così a dimostrare come sia la stessa struttura sociale a creare la devianza a tutti i livelli".

³⁰ E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 89 menziona il Congresso internazionale di diritto penale dell'Aja (1950) che nella mozione finale evidenzia la necessaria valutazione della personalità del soggetto delinquente per la creazione di percorsi differenziati e idonei al reinserimento; il Congresso di Anversa (1954) che sottolinea la fondamentale osservazione della personalità e l'inderogabile scientificità della stessa; il Congresso di Ginevra (1955) che riafferma l'orientamento rieducativo della pena. Nel medesimo periodo si inserisce l'approvazione da parte dell'ONU delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti".

³¹ C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*, Laterza, Bari, 2009, p. XII.

³² *Ivi*, p.46.

penisola³³, ma risultano essere sempre una mosca bianca nel panorama carcerario italiano: ciò che emerge dalla prima inchiesta giornalistica sulle carceri a seguito del secondo conflitto mondiale³⁴, è un complesso di edifici fatiscenti e inadatti alla gestione dei detenuti, all'interno dei quali le carenze strutturali e rieducative determinano ripercussioni psicologiche sui ristretti.

I primi anni '60 accolgono alcuni mutamenti sociali: il grande *boom* economico che investe l'Italia tra il 1958 e il 1963 determina il passaggio definitivo da una realtà prettamente contadina ad una società industriale, le grandi masse di migranti, che dal sud si spostano verso le città del nord, portano ad una crescita smisurata della popolazione urbana spesso non sostenuta da una politica edilizia adeguata. Il cambiamento economico e sociale non viene favorito da interventi legislativi idonei e di supporto; gli anni '60 non portano alle riforme tanto sperate e questa inerzia favorirà il consolidarsi di un clima di ribellione. A fronte del mutamento sociale si assiste anche ad un cambiamento della criminalità, che però si rapporta ad un'istituzione penitenziaria immutata nel tempo. Una spinta all'evoluzione in questo ambito si ha da parte della dottrina, che, proprio in questi anni, elabora e sostiene la teoria della polifunzionalità della pena³⁵: la nuova percezione, conscia delle difficoltà scaturenti da scelte assolute e inserita in un contesto politico in cui risulta fondamentale il dialogo, propone una ricostruzione della pena con molteplici sfaccettature; questa non è chiamata a rispondere ad uno soltanto dei fini che notoriamente le si attribuiscono, ma in relazione al contesto vedrà il prevalere di uno o dell'altro, in un dialogo continuo. L'attuabilità e l'efficacia della finalità rieducativa presuppongono una coesione sociale forte attorno ad alcuni valori che determini la condivisione di modelli e faciliti la rieducazione; una realtà così culturalmente omogenea non si riscontra nell'Italia negli anni '60 e una grande dimostrazione di questa mancanza di uniformità saranno le rivolte sessantottine³⁶. Il clima politico e culturale precedente le rivolte si caratterizza per

³³ Ivi, p. 41-44 descrive la realtà trattamentale dell'INO (istituto nazionale di osservazione) di Rebibbia fondato nel 1958. All'interno del "carcere modello", come venne definita la realtà romana, un'*équipe* trattamentale formata da agenti di custodia, uno psicologo e uno psichiatra, attraverso l'osservazione scientifica della personalità redigeva un programma di trattamento individualizzato. Le valutazioni di maggior peso non riguardavano tanto il reato o i precedenti penali del soggetto, quanto più la ricerca di una familiarità di devianze psichiche, problemi fisici e tendenze psicologiche.

³⁴ Svoltasi tra il 1959 e il 1960 per mano di due firme de "Il Tempo" Sennuccio Benelli e Franco Fedeli.

³⁵ Tra i sostenitori della teoria polifunzionale: A. PAGLIARO, *Pluridimensionalità della pena*, in AA. VV., *Sul problema della rieducazione del condannato*, Atti del II Convegno di diritto penale, CEDAM, Padova, 1964, p.327; G. VASSALLI, *Funzioni e insufficienze della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, p. 296 e ss.

³⁶ E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 97.

la presenza di “un velo di ignoranza e finta tranquillità”³⁷ sul sistema carcerario che cade per mano degli stessi detenuti: questi denunciano le condizioni degli istituti e, attraverso la loro testimonianza, intervengono attivamente nel dibattito sulla pena e sul carcere coinvolgendo anche la popolazione civile³⁸. Come sottolinea parte della dottrina³⁹, l’attenzione si sposta sulla valutazione della composizione della popolazione carceraria e sulla legittimazione di una determinata classe sociale ad amministrare e gestire la pena nei confronti di un’altra fascia della popolazione: una certa omogeneità caratterizza i detenuti che provengono, per la maggior parte, dalle fasce più deboli della società ai quali viene attribuito lo *status* di deviante in base ad una scelta politica orientata al mantenimento di un determinato assetto sociale⁴⁰. Il dibattito che nasce da questa presa di coscienza e mobilitazione sociale influenzerà anche la riforma del 1975.

Nei primi anni ‘80 lo Stato sociale, sviluppatosi nelle decadi precedenti e votato all’intervento a sostegno e in aiuto della popolazione, è in difficoltà a seguito della crisi economica; la scarsità delle risorse umane e materiali ha ripercussioni anche sul settore penitenziario e sulla percezione che del medesimo ha la comunità esterna per la quale gli investimenti sul carcere e sui detenuti appaiono come uno spreco di risorse. Per lungo tempo il carcere viene percepito dall’opinione pubblica come un’istituzione totale ed estranea alla società, il cui compito è isolare i soggetti pericolosi per la stessa. La dottrina, negli anni successivi alla approvazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario, appare divisa tra posizioni a sostegno dell’ideale rieducativo nonostante le difficoltà emerse nell’applicazione concreta⁴¹ e affermazioni

³⁷ *Ivi*, p. 98.

³⁸ L’incidenza della testimonianza dei detenuti sull’opinione pubblica e sul dibattito penitenziario in quegli anni viene evidenziata da E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, cit., p.99 e da C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*, cit., p. 61-62.

³⁹ E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 99-101.

⁴⁰ G. PONTI, *Compendio di criminologia*, cit., p.171-174: la forma maggiormente estremista della criminologia del dissenso è la criminologia critica che si sviluppa a cavallo degli anni ‘70 e ‘80 del Novecento e che trova esponenti in Italia tra gli studiosi della rivista “*La questione criminale*”. Secondo la criminologia critica la devianza viene stigmatizzata dalla società poiché ritenuta pericolosa per la tenuta dell’intero sistema conforme agli ideali della classe dominante borghese e capitalista. Nell’idea degli italiani Melossi e Pavarini e del francese Foucault la pena è strumento nella disponibilità dell’élite per controllare e manipolare le classi più povere. G. Ponti riconosce come questa impostazione abbia “concorso a dare impulso ad un movimento per la decarcerizzazione e l’umanizzazione della pena, che dovrà più tardi tradursi in ben più realistici programmi riformisti di riduttivismo della pena carceraria” ma che, semplificando, abbia generalizzato le caratteristiche della piccola criminalità a tutta la categoria della devianza, non ponendo adeguata attenzione alla criminalità più allarmante e violenta che si riscontra in ambito economico e del crimine organizzato.

⁴¹ Cfr., G. VASSALLI, *Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)*, in *Rass. penit. e crimin.*, 1982, p. 478-479, il quale evidenzia le difficoltà legate all’assenza di metodi pedagogici

del fallimento dell'ideale risocializzativo⁴². Gli umori e le tendenze opposte che si riscontrano in relazione alla legge n. 354 del 1975 accompagneranno gran parte del dibattito successivo sulla rieducazione e ben si adegueranno alla tendenza pendolare, fatta di concessioni e restrizioni, della successiva attività legislativa. Alle aperture progressiste sul cammino rieducativo della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (c.d. legge Gozzini) e, successivamente, della legge 27 maggio 1998 n.165 (c.d. legge Simeone-Saraceni) si alterneranno i provvedimenti restrittivi dei primi anni '90 legati alla lotta alla criminalità organizzata⁴³ e terroristica. In una realtà sconvolta da eventi e manifestazioni legate al fenomeno mafioso⁴⁴, la percezione dell'opinione pubblica sulle tematiche penitenziarie muta "fino a sconvolgere la filosofia di fondo che aveva ispirato le scelte della riforma del 1986"⁴⁵. Il portato della legislazione "emergenziale" dei primi anni '90⁴⁶ è il pericoloso aggravamento della popolazione detenuta⁴⁷, che acuisce le difficoltà nella gestione e nel trattamento rieducativo dei soggetti reclusi. Nella continua tendenza

certi, al controllo debole sul funzionamento delle misure rieducative e alla tendenza di alcuni reclusi ad approfittare dei vantaggi legati a istituti tipici della rieducazione. L'autore è però fermamente convinto che: "Tutto questo non può bastare a far recedere gli esperti della materia dall'attuazione di un ideale che ha grandemente contribuito al progresso della civiltà in settori carichi di sofferenza ed il cui oscuramento porterebbe ad un regresso pericoloso e ingiusto".

⁴² Giuseppe Bettiol, da sempre sostenitore della finalità retributiva della pena, critica aspramente le tendenze risocializzanti e, come evidenzia S. FORTUNA ne *I fondamenti del pensiero penalistico di Giuseppe Bettiol: GIUSEPPE BETTIOL, Diritto penale*, in *Rass. penit. e crimin.*, 1982, p.883, anche nelle prefazioni alle ultime edizioni del suo "Diritto penale" emerge come il maestro patavino miri ad evidenziare "il fallimento sostanziale dei programmi fondati sulla speranza della risocializzazione".

⁴³ Alcuni interventi rappresentativi sono la legge 19 marzo 1990 n.55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), la legge 12 luglio 1991 n.203 (recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) e la legge 7 agosto 1992 n.356 (contenente modifiche al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto all'attività mafiosa).

⁴⁴ Il riferimento è, *in primis*, alle investigazioni iniziate nel 1985 che hanno portato nel 1986 allo svolgimento del c.d. "Maxiprocesso di Palermo" e alle conseguenti condanne di 346 soggetti legati all'organizzazione criminale "Cosa Nostra"; in seconda battuta alle stragi del 1992 di Capaci e via D'Amelio, inaugurazioni di una serie di altri attentati finalizzati ad intimidire lo Stato e sancire la forza di queste realtà criminogene.

⁴⁵ A. SALVATI, *L'evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia*, in *Amministrazione in cammino*, 2010, p. 26.

⁴⁶ M. PELISSERO, *Politica, consenso sociale e dottrina: un dialogo difficile sulle riforme attuate e mancate del sistema sanzionatorio*, in *Arch. pen.*, 2019, p. 26 evidenzia come, nel periodo della lotta ai fenomeni mafioso e terroristico, il dialogo tra dottrina e politica fosse complesso, stanti le prese di posizione del legislatore in ottica restrittiva delle garanzie individuali e il tentativo della dottrina di temperamento di queste con le chiare esigenze di tutela della collettività.

⁴⁷ Secondo i dati reperibili sul sito del Ministero della Giustizia, le presenze in carcere che, nel 1991 si attestavano intorno alle 31.053, negli anni Novanta hanno subito un incremento fino a far registrare nel 1994 la presenza di 51.165 detenuti e nel 1999 di 51.814 (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_5_32&contentId=SST165666&previousPage=mg_1_14#).

oscillatoria del legislatore in ambito penale e penitenziario la finalità costituzionale della pena fatica a delinearli nei contenuti e nelle modalità, rischiando di venire percepita come meramente eventuale e di secondaria importanza. Come viene sottolineato⁴⁸, i primi anni duemila si caratterizzano per la presenza di una diffusa tendenza alla percezione del pericolo come immanente nella società e imminente nelle vite dei consociati, tendenza che viene strumentalizzata dalla politica che ne ricava legittimazione e consenso e che utilizza lo strumento penale come soluzione immediata e, apparentemente, più efficace per rispondere alle, seppur talvolta più percepite che reali, necessità di tutela⁴⁹. La tendenza legislativa pendolare contraddistingue anche i decenni successivi, ma l'impostazione dottrinale prevalente appare decisa nella scelta e nella difesa della finalità rieducativa: ne sono un esempio i lavori della "Commissione Giostra"⁵⁰ e, prima di questa, degli Stati Generali⁵¹, entrambe occasioni in cui i maggiori esponenti della dottrina ed esperti in ambito penitenziario si sono espressi per un deciso mutamento di rotta dell'intero sistema dell'esecuzione sulla via, tracciata prima dalla Costituzione e poi dalla legge n. 354 del 1975, che, purtroppo, negli anni era stata talvolta abbandonata sia per difficoltà applicative sia anche per scelte politiche⁵².

Il breve *excursus* sull'evoluzione della interpretazione dottrinale del principio rieducativo e della sua attuazione concreta evidenzia l'urgenza della creazione di un rapporto diretto

⁴⁸ V. MONGILLO, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Critica del diritto*, 2009, p. 175.

⁴⁹ In base ai dati raccolti da ISTAT nel periodo 2000-2010 le sentenze di condanna alla reclusione si attestano su una media di 140.000 per anno, mentre la media negli anni 1991-1999 si attesta sulle 136.000 circa. (I dati relativi agli anni Novanta sono reperibili sul sito seriestoriche.istat.it nella sezione "Popolazione e società- Giustizia, litigiosità e criminalità- Criminalità-Condannati per delitto con sentenza irrevocabile, secondo il tipo di delitto" (https://seriestoriche.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=6&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=965af3cafd9c924c11d53b4b9307fc74), mentre i dati riferiti agli anni Duemila presso il sito dati.istat.it nella sezione "Giustizia e sicurezza- Giustizia penale- Condannati con sentenza irrevocabile, caratteristiche demografiche".

⁵⁰ Viene in tale modo definita, dal nome del suo presidente, la "Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso" istituita con D. M. 19 luglio 2017.

⁵¹ Gli "Stati Generali dell'esecuzione penale" (maggio 2015/aprile 2016) rappresentano un tentativo, dell'allora Ministro della Giustizia Orlando, di consultazione e dibattito tra tutti i soggetti coinvolti nella fase dell'esecuzione penale, finalizzato alla sensibilizzazione della società sul tema dell'esecuzione e alla ricerca di soluzioni alternative alla privilegiata scelta carcerocentrica.

⁵² Esplicativa in tema la riflessione di Francesco Palazzo al convegno "La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale" (Università degli studi di Trento; 21-22 gennaio 2022), secondo il quale, seppur sia vero che il discorso, quasi retorico, sulla rieducazione si sia sviluppato e sia condiviso dalla comunità scientifica, da quella istituzionale e da parte dell'opinione pubblica, perdura ancora un senso di fastidio nei confronti della rieducazione che spesso viene fomentato e raccolto da una frazione delle forze politiche che si fanno promotrici di una riforma dell'art. 27 comma 3.

tra dottrina e opinione pubblica finalizzato alla condivisione di idee e valutazioni ulteriori rispetto a quelle proposte dalla politica, che permetta la comprensione della complessità sottostante le tematiche penitenziarie e un'acquisizione di maggior consapevolezza circa la semplificazione che alcune scelte politiche nascondono dietro al baluardo della sicurezza e della tutela della comunità⁵³. Una popolazione più consapevole delle difficoltà legate alla permanenza in carcere, delle piccole e grandi limitazioni derivanti dalla tendenza a stigmatizzare e voler escludere dalla vita di comunità, potrebbe costituire controparte informata e, di conseguenza, difficilmente influenzabile dai gridati dati allarmanti o dalle scelte linguistiche sensazionalistiche della cronaca.

1.2 La finalità rieducativa nell'interpretazione della Corte costituzionale

La Corte costituzionale aderisce inizialmente ad una ricostruzione polifunzionale della pena, come emerge ad es. dalla pronuncia n.12 del 1966⁵⁴, secondo la quale “il principio rieducativo, dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena, non può essere inteso in senso esclusivo e assoluto”. Dall'analisi del dibattito svoltosi in Assemblea costituente e della successiva scelta di non schierarsi sul problema della funzione della pena⁵⁵, la Corte desume la volontà di elevare a rango costituzionale il principio rieducativo per “il suo alto significato morale e sociale”, senza che però questo pregiudichi la possibilità di far coesistere nel sistema pene che non contengano, o contengano solo in parte, gli elementi adatti a realizzare la finalità rieducativa. Nella motivazione si sostiene che il “dover tendere” costituzionale indica “l'obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità rieducativa”, disponendo i mezzi idonei a realizzarla quando la pena, nel caso di specie, vi si presti; il ragionamento della Corte ruota attorno all'assunto secondo il quale non sarebbe possibile individuare nella rieducazione la sola finalità della pena stante il fatto che, oltre alle possibilità di miglioramento del soggetto, vi sono ulteriori e diverse necessità di “tutela

⁵³ M. PELISSERO, *Politica, consenso sociale e dottrina*, cit., p.35.

⁵⁴ Corte cost. 12 febbraio 1966 n.12 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1966:12).

⁵⁵ *Ivi*, “Ché anzi da tali lavori, considerati nel loro insieme e nelle dichiarazioni - non contrastate - di singoli commissari, risulta chiaramente che il legislatore costituente, pur segnando i limiti e le finalità di cui all'art. 27, terzo comma, non intese prendere posizione sul problema generale della funzione della pena, né, tanto meno, pronunciarsi per l'uno o per l'altro dei vari orientamenti della dottrina; ma volle anzi proprio evitare che ciò avvenisse, sino al punto che ebbe perfino a manifestarsi la preoccupazione che formule imprecise potessero dare l'apparenza del contrario”.

dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza", cui la pena è chiamata a rispondere.

L'impostazione della sentenza del 1966 viene ribadita in una successiva pronuncia degli anni Settanta⁵⁶, nella quale si chiarisce che l'efficacia rieducativa è stata indicata nella Carta costituzionale e intesa dai Costituenti come finalità ultima della pena ma non come finalità unica. Nella medesima pronuncia la Corte inaugura un filone interpretativo, che per anni rappresenterà una costante⁵⁷, circa la vincolatività del principio rieducativo soltanto alla mera fase esecutiva della sanzione penale, non potendosi innalzare il suddetto principio a parametro di valutazione delle scelte discrezionali del legislatore nella decisione della pena edittale o del giudice nella valutazione della pena in concreto da irrogare⁵⁸. La concezione polifunzionale viene riproposta e sostenuta nel 1974, quando, chiamati ad esporsi sulla compatibilità della pena dell'ergastolo con la Carta fondamentale, i giudici costituzionali sostengono che questa non contrasti con il 3° comma in quanto "non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena"⁵⁹. La posizione possibilista sulla coesistenza di diverse finalità richiede alla Corte un successivo intervento per chiarire come, a fronte della pluralità, non sia possibile individuare una gerarchia stabile nella quale identificare il succedersi dei fini che permetta una distinzione in primari e secondari: "non è dato delineare una statica, assoluta gerarchia tra le predette finalità. È certo necessario, indispensabile, di volta in volta, per le varie fasi (incriminazione astratta, commisurazione, esecuzione) o per i diversi istituti di volta in volta considerati, individuare a quale delle finalità della pena, ed in che limiti, debba esser data la prevalenza ma non è consentito stabilire a priori, una volta per tutte (neppure a favore della finalità rieducativa) la precitata gerarchia"⁶⁰. La pronuncia è successiva ad una

⁵⁶ Corte cost. 17 febbraio 1971 n.22 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1971:22).

⁵⁷Cfr., Corte cost. 28 novembre 1973 n.167 (<https://giurcost.org/decisioni/1973/0167s-73.html>); Corte cost. 27 maggio 1982 n.104 (<https://giurcost.org/decisioni/1982/0104s-82.html>); Corte cost. 30 luglio 1984 n.237(https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1984:237).

⁵⁸ Successivamente all'affermazione nella sentenza n.22 del 1971, il principio viene ribadito dalla medesima Corte in Corte cost. 21 maggio 1975 n.119 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1975:119) e in Corte cost. 4 aprile 1985 n.102 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1985:102).

⁵⁹ Corte cost. 22 novembre 1974 n. 264 (<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1974&numero=264>).

⁶⁰ Corte cost. 25 maggio 1989 n. 282 (<https://giurcost.org/decisioni/1989/0282s-89.html>).

sentenza che rappresenta una svolta in tema ed un'eccezione alla interpretazione fino a quel momento dominante⁶¹: ci si riferisce alla decisione n. 204 del 1974⁶², con la quale la Corte, in primo luogo, attribuendo al legislatore “un obbligo tassativo (...) di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle”, estende l'area di applicazione del principio del comma 3 dell' art.27 Cost. oltre i confini della fase meramente esecutiva⁶³ e, in secondo luogo, riconosce in capo al condannato un “diritto alla rieducazione”⁶⁴, che impone che il soggetto veda rivalutato “il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva”⁶⁵ affinché sia verificato se il *quantum* di pena, fino a quel momento espiata, abbia contribuito alla realizzazione della finalità rieducativa.

L'evoluzione interpretativa dei principi espressi nell'art. 27 Cost. prosegue negli anni '80 quando, per la prima volta nella sua giurisprudenza, seguendo un ragionamento già presente nei lavori della Assemblea Costituente⁶⁶, la Corte unisce il principio di colpevolezza del comma 1 a quello di rieducatività della pena, sostenendo che, in qualsiasi modo la si intenda, la funzione rieducativa richiede una colpa da poter attribuire al soggetto in relazione al fatto di reato, diversamente non avrebbe senso mirare ad educare chi non sia assoggettabile a rimprovero⁶⁷.

Punto nodale nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sull'art. 27 comma 3 si ha nella pronuncia n. 313 del 1990⁶⁸, nella quale, riproponendo i concetti già prospettati nel 1974⁶⁹, si evidenzia la necessità che il principio rieducativo permei tutte le fasi relative alla pena, dalla commisurazione in astratto da parte del legislatore, passando per l'applicazione in concreto per mano del giudice della cognizione, fino ad arrivare alla

⁶¹ S. MAGNANENSI, E. RISPOLI (a cura di), *La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale*, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_205_Finalita.pdf, p.4.

⁶² Corte cost. 4 luglio 1974 n. 204 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1974:204).

⁶³ L'applicabilità del canone rieducativo anche alle fasi precedenti a quella esecutiva si ritrova in una pronuncia successiva a quella in esame: ci si riferisce a Corte cost. 25 maggio 1989 n. 282, nella quale la Consulta, in riferimento all'assenza di una gerarchia statica e assoluta tra le finalità e alla conseguente indispensabilità di un giudizio di ponderazione e prevalenza tra le stesse, sottolinea la necessaria rilevanza del principio rieducativo in tutte le fasi del procedimento.

⁶⁴ S. MAGNANENSI, E. RISPOLI, *La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale*, cit., p.4.

⁶⁵ Corte cost. 4 luglio 1974 n. 204.

⁶⁶ Ci si riferisce alla riflessione di Concetto Marchesi in §1 del presente lavoro.

⁶⁷ Corte cost. 24 marzo 1988 n. 364 (<https://cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1988&numero=364>).

⁶⁸ Corte cost. 2 luglio 1990 n. 313 (<https://giurcost.org/decisioni/1990/0313s-90.html>).

⁶⁹ Corte cost. 4 luglio 1974 n. 204.

fase esecutiva, nella quale sia il giudice dell'esecuzione sia il giudice di sorveglianza sono chiamati ad utilizzarlo come parametro nelle loro pronunce⁷⁰. La decisione prende le distanze dalla concezione polifunzionale, sottolineando come essa trascuri il *novum* portato dalla Costituzione concentrandosi esclusivamente sulle finalità tradizionali (dissuasione, difesa sociale, prevenzione)⁷¹, ma non nega i caratteri di afflittività, retributività, difesa sociale e intimidazione connaturati alla pena stessa, evidenziando come essi non possano pregiudicare la finalità rieducativa poiché, se così fosse, “si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione”⁷².

Negli anni immediatamente successivi alla decisione ora ricordata i giudici, siano essi costituzionali o ordinari, non appaiono fedeli alla nuova impostazione: la stessa Corte ridimensiona spesso il principio rieducativo sostenendo che non vi sia una gerarchia statica tra le finalità della pena⁷³ e che, pur giustificandosi una discrezionalità del legislatore nella scelta del fine di volta in volta attribuibile alla pena, mai si dovrebbe arrivare ad un sacrificio maggiore di quello minimo indispensabile a soddisfare le altre finalità⁷⁴.

⁷⁰ Corte cost. 2 luglio 1990 n. 313 “Dev’essere, dunque, esplicitamente ribadito che il precetto di cui al terzo comma dell’art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell’esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie”.

⁷¹ *Ivi*: “Ne è derivata quella nota concezione polifunzionale della pena (...) Per essa, le finalità essenziali restavano quelle tradizionali della dissuasione, della prevenzione, della difesa sociale, mentre veniva trascurato il *novum* contenuto nella solenne affermazione della finalità rieducativa; questa, perciò, veniva assunta in senso marginale o addirittura eventuale e, comunque, ridotta entro gli angusti limiti del trattamento penitenziario”.

⁷² Corte cost. 2 luglio 1990 n. 313.

⁷³ Corte cost. 8 luglio 1993 n. 306: “Va innanzitutto ribadito, al riguardo, che tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena - da un lato, quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità della pena in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo - non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione (cfr. sentenza n. 282 del 1989). Il legislatore può cioè - nei limiti della ragionevolezza - far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l'una o l'altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata”.

⁷⁴ Corte cost. 4 luglio 2006 n. 257: “In tanto può concretamente parlarsi di una sostanziale non elusione delle funzioni costituzionali della pena, in quanto il sacrificio dell'una sia il “minimo indispensabile” per realizzare il soddisfacimento dell'altra” (<https://giurcost.org/decisioni/2006/0257s-06.html>).

Nel 2018 la Consulta ha modo di tornare sul tema della finalità rieducativa con la sentenza n. 149⁷⁵, in tema di compatibilità costituzionale dell'art. 58-*quater* comma 4 l. 26 luglio 1975, n. 354 (d'ora in poi citata come ord. penit.) nella parte in cui prevede che i condannati all'ergastolo per il delitto ex art. 630 c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi a nessuno dei benefici indicati nell'art. 4-*bis* comma 1 ord. penit; la funzione rieducativa, in questo caso, viene posta come obiettivo imprescindibile della esecuzione penale, senza che sia possibile un suo sacrificio in nome della realizzazione di altre, seppur legittime, finalità⁷⁶. La pronuncia contiene, secondo parte della dottrina⁷⁷, “un'affermazione assai impegnativa” in tema di rieducazione, che l'allontana dal tradizionale filone interpretativo e, al contempo, un “monito a difesa” dei fondamentali principi di civiltà in un diritto penale troppo spesso manipolato e strumentalizzato dalla politica.

1.3 Legge 26 luglio 1975 n.354: l'iter travagliato e le proposte innovative di una rivoluzione inascoltata

L'impostazione rieducativa, nonostante le incertezze e le difficoltà interpretative e applicative di cui si è detto, viene condivisa dalla riforma penitenziaria intervenuta negli anni '70⁷⁸.

La Costituzione, dalla sua approvazione fino alla riforma del 1975, aveva convissuto con i codici penale e di procedura penale del 1930 e con il Regolamento penitenziario del 1931⁷⁹, approvati sotto la vigenza del regime fascista e intrisi della mentalità del tempo⁸⁰.

⁷⁵ Corte cost. 11 luglio 2018 n. 149 (<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=149>).

⁷⁶ Corte cost. 11 luglio 2018 n. 149: “Il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena”.

⁷⁷ E. DOLCINI, *Dalla Corte Costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, p.146. Nel contributo l'autore evidenzia come questa decisione rappresenti in primo luogo “una svolta nella giurisprudenza della Corte costituzionale” in tema di ergastolo poiché per la prima volta si assiste ad una censura della disciplina che fino a quel momento non era mai stata “contrastata frontalmente”, in secondo luogo introduca “elementi di novità” in tema di rieducazione sancendo il principio di non sacrificabilità.

⁷⁸ Legge 26 luglio 1975 n. 354.

⁷⁹ R.d. 18 giugno 1931 n. 787 “Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena”.

⁸⁰ Come sottolineato da G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile. Una prospettiva storica* (testo della lezione tenuta nella seduta inaugurale del Master “Diritto penitenziario e Costituzione), in www.dirittopenitenziarioecostituzione.it, 2014, p.13: “Mancò la consapevolezza dello strettissimo legame tra i principi costituzionali che i costituenti si apprestavano ad approvare nell'art. 27 e le concrete modalità di esecuzione della pena quali erano disciplinate dal Regolamento tuttora in vigore del 1931, così come mancò la consapevolezza del collegamento tra il sistema sanzionatorio, impostato pressoché esclusivamente sulla pena detentiva, e la conseguente materiale impossibilità di attuare le finalità

Il Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, pur rappresentando in parte un riadattamento del “Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerarii e pei Riformatorii governativi del Regno”⁸¹ del 1891 volto a “aggiornare e modernizzare una disciplina di per sé congeniale alla politica criminale di un regime autoritario”⁸², ben rappresenta una “fedele traduzione dell’ideologia fascista nel settore penitenziario”⁸³. La normativa penitenziaria del 1931 si basava sulla netta separazione tra carcere e società civile, l’istituzione penitenziaria non era percepita come elemento della comunità ma come luogo simbolo del “carattere afflittivo e intimativo della pena”⁸⁴ all’interno del quale era necessario si percepisse come “l’esecuzione della pena conservi quell’austera serietà, che è connaturale al castigo”⁸⁵; aderendo a questa impostazione, le attività ammesse negli istituti, tutte orbitanti intorno ai tre poli rappresentati dalle pratiche religiose, dal lavoro e dall’istruzione⁸⁶, venivano orientate al mantenimento dell’ordine, della disciplina e allo sfruttamento della manodopera⁸⁷. A riprova del carattere afflittivo e della finalità meramente punitiva della reclusione, il regolamento prevedeva un elenco dettagliato di tutti i comportamenti proibiti e delle relative punizioni: l’uso di parole blasfeme, il rifiuto di partecipare alle funzioni religiose, il riposo in branda durante il giorno privo di giustificazione medica, i reclami collettivi venivano puniti con una gamma di sanzioni che dall’ammonizione del direttore, passava ad una serie di divieti legati alle principali pratiche di igiene (divieto di radersi e di lavarsi) per culminare nell’obbligo del letto di contenzione e nella cella di isolamento⁸⁸.

Il decisivo cambio di prospettiva⁸⁹ è rappresentato dalla riforma intervenuta con legge 26 luglio 1975, n.354, che, sospinta dal clima tipico degli anni ‘60 e ‘70 di “scoperta della

costituzionali che venivano assegnate alle pene.(...) il dibattito alla Costituente e le norme costituzionali non riuscirono a frapporre alcun ostacolo a che il Regolamento penitenziario del 1931 continuasse a disciplinare la concreta esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive”.

⁸¹ R.d. 1° febbraio 1891 n. 260.

⁸² G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile*, cit., p. 9.

⁸³ A. SALVATI, *L’evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia*, cit., p.1.

⁸⁴ Cfr., la *Relazione al r.d. 18 giugno 1931 n.787*, p.2 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1931/06/27/147/so/147/sg/pdf>).

⁸⁵ *Relazione al r.d.*, cit. p.2.

⁸⁶ A. SALVATI, *L’evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia*, cit., p. 2.

⁸⁷ G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile. Una prospettiva storica*, cit., p.9.

⁸⁸ A. SALVATI, *L’evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia*, cit., p. 2.

⁸⁹ G. M. NAPOLI, *I diritti delle persone detenute tra pregiudizi collettivi ed effettiva garanzia*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2021, p.1323 evidenzia come l’intervento sia stato attuato con “grave e inescusabile ritardo”; G. DI GENNARO, *La gestazione della riforma penitenziaria*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2005, p. 15, definisce la legge 26 luglio 1975 n.354 come “uno spartiacque fra due culture, due modi diversi di intendere l’esecuzione penitenziaria e la stessa funzione della giustizia penale”.

Costituzione”⁹⁰, ha risposto alla necessità di adattare il sistema penitenziario alla nuova impostazione costituzionale, tentando una riforma organica destinata a perdurare nel tempo e a disciplinare tutti gli aspetti del mondo penitenziario⁹¹.

L’*iter* normativo⁹² che porta all’approvazione della nuova legge di ordinamento penitenziario é tortuoso e, come già ai tempi della Assemblea costituente, esita in una scelta di compromesso.

La prima commissione finalizzata alla redazione della nuova normativa viene nominata nel 1947 dall’allora Ministro di grazia e giustizia Fausto Gullo e si compone per la maggioranza di politici e professori universitari mentre minoritaria risulta essere la componente di magistrati; la struttura interna muta con le commissioni successive che accolgono un numero sempre maggiore di appartenenti alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena⁹³. La “Commissione per la riforma del regolamento penitenziario”, designata dal Guardasigilli Guido Gonella e presieduta dal Direttore Generale degli istituti di prevenzione e di pena, Nicola Reale, nel 1957 dà vita ad un vivace dibattito coinvolgendo esponenti degli ambienti accademici e professionali. Le divergenze di opinioni rallentano di molto la progressione della stesura di un progetto unitario e il ministro è obbligato all’istituzione di una Commissione ristretta⁹⁴, formata interamente da magistrati della Direzione generale, che nel 1960 presenta alla Camera un progetto di riforma⁹⁵ destinato a decadere svariate volte e a venire ripresentato nel corso delle legislature successive⁹⁶. Il progetto c.d. “Gonella” intende orientare la fase esecutiva alla rieducazione del reo introducendo per la prima volta l’osservazione scientifica della personalità finalizzata alla redazione di un percorso trattamentale individualizzato⁹⁷.

⁹⁰ C. SARZOTTI, *La riforma dell’ordinamento penitenziario come narrazione giuridica del carcere negli anni della “scoperta” della Costituzione*, in *Quest. giust.*, 2015, p. 25; A. SALVATI, *L’evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia*, cit., p.12.

⁹¹ C. SARZOTTI, *La riforma dell’ordinamento penitenziario come narrazione giuridica del carcere negli anni della “scoperta” della Costituzione*, cit., p. 25; A. SALVATI, *L’evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia*, cit., p. 26.

⁹² Per una ricostruzione dell’*iter* di formazione della legge n. 354 del 1975, cfr., C. F. GROSSO, G. NEPPI MODONA, L. VIOLANTE, *Giustizia penale e poteri dello Stato*, Garzanti, Milano, 2002, p.684-688.

⁹³ DGPP che diverrà l’attuale DAP con legge 15 dicembre 1990, n.395.

⁹⁴ G. DI GENNARO, *La gestazione della riforma penitenziaria*, cit., p. 16.

⁹⁵ C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*, cit., p.47: “Nel corso della seduta dell’11 giugno 1960 il Consiglio dei ministri approvò il disegno di legge su “Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile”.

⁹⁶ Ci si riferisce alle legislature III, IV, V; G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile. Una prospettiva storica*, cit., p. 13.

⁹⁷ C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*, cit., p.47 riporta una dichiarazione di Gianluigi Ponti, direttore del Centro di osservazione criminologica della carceri giudiziarie di San Vittore,

L'iter del disegno di legge si interrompe con la fine della terza legislatura⁹⁸ e viene successivamente ripreso nel 1965 dal nuovo Ministro di grazia e giustizia, Oronzo Reale. Nonostante si concretizzasse, per la maggior parte, in una ripetizione della proposta precedente, il nuovo disegno introduce novità che si riveleranno elementi cardine della legge.

In primo luogo, la proposta prospetta l'introduzione della liberazione anticipata, istituto che, oltre a fornire uno strumento adatto alla risoluzione delle frequenti rivolte che caratterizzavano il clima delle carceri del tempo, avrebbe permesso l'attuazione concreta dei principi costituzionali di umanizzazione della pena e di rieducazione del soggetto. La natura necessariamente prudente che accompagna questo tipo di decisioni porta alla scelta di una versione più semplificata e poco impattante dell'istituto che viene introdotto nella forma di un massimo di dieci giorni di abbuono per ogni semestre di pena scontata⁹⁹. In secondo luogo, vi è una presa di coscienza dell'importanza del coinvolgimento delle vittime di reato, sia come parte integrante del trattamento, nella forma della promozione di attività volte al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale per opera del reo, sia come *escamotage* utile a "vincere l'opposizione di una larga componente dell'opinione pubblica che riteneva la riforma troppo incline a favorire i delinquenti dimenticando le vittime"¹⁰⁰.

La conclusione negativa del primo tentativo accompagna anche il secondo, il terzo¹⁰¹ e la quarta proposta del 1972 sotto la firma di Guido Gonella¹⁰².

Nel 1973 si assiste ad una più ampia e decisa volontà di rinnovamento data anche dalla particolare vicinanza tra le posizioni del nuovo Ministro di grazia e giustizia, il socialista Mario Zagari, e quelle della parte più progressista del Senato; in questo frangente il disegno di riforma si arricchisce prospettando, accanto alle tre attività cardine già previste (istruzione, lavoro, religione), l'introduzione, come parte integrante del trattamento, dei

secondo il quale il progetto Gonella aveva assimilato alcune nozioni basilari e alcuni presupposti imprescindibili della moderna criminologia clinica che è medica e psicologica; G. DI GENNARO, *La gestazione della riforma penitenziaria*, cit., p. 23 riporta un estratto dell'intervento del Ministro in occasione del dibattito sul bilancio del 1960 nel quale Gonella riferisce che, nell'elaborazione del progetto, "si è tenuto altresì conto dell'evoluzione delle dottrine giuridiche e sociali, dei progressi delle tecniche psicologiche, sociologiche e criminologiche".

⁹⁸ Terminata con il quarto Governo Fanfani il 22 giugno 1963.

⁹⁹ G. DI GENNARO, *La gestazione della riforma penitenziaria*, cit., p. 26-27.

¹⁰⁰ *Ivi*, p. 25.

¹⁰¹ Ci si riferisce al disegno di legge presentato da Guido Gonella al Senato nell'ottobre 1968, questi ottiene una prima approvazione nel 1971 ma decade alla Camera per il termine della V legislatura.

¹⁰² G. DI GENNARO, *La gestazione della riforma penitenziaria*, cit., p.17.

contatti con il mondo esterno e disponendo una serie di misure volte a garantire da un lato, una maggior tutela dei detenuti all'interno del carcere, dall'altro la possibilità di favorire i contatti con la società e un reinserimento graduale attraverso la fruizione di misure alternative¹⁰³. Durante il biennio 1973-1975 la proposta subisce alcune battute d'arresto dalle quali traspaiono le anime ambivalenti della stessa: l'anima maggiormente progressista delle previsioni sulle misure alternative e sui contatti con la società civile e l'impostazione fortemente gerarchica e centralizzata che caratterizzava ancora l'Amministrazione penitenziaria del tempo¹⁰⁴. Una delle grandi mancanze, sottolineate da parte della dottrina¹⁰⁵, è proprio l'assenza di una contemporanea riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria e del corpo degli agenti di custodia: un intervento in quest'ambito avrebbe potuto rivelarsi un elemento di fondamentale importanza per la gestione e la realizzazione della finalità rieducativa. Nell'evidenziare l'incoerenza di questa scelta alcuni ne hanno rimarcato i possibili esiti negativi: "Come potranno le guardie carcerarie assicurare al detenuto un trattamento rispettoso della persona ed un'azione concretamente rieducativa, se nulla è stato fatto per migliorare il loro *status* e per elevarne la qualità, se esse continuano ad essere dei "prigionieri diversi" (...) Per cui, concedendo una nuova *charta* ai detenuti e negandola ai loro custodi, si otterrà ancora l'antico risultato di mettere l'una contro l'altra le due categorie che dovrebbero collaborare alla riuscita del tema centrale della riforma"¹⁰⁶.

Nonostante i quasi trent'anni necessari per la gestazione, il 26 luglio 1975 con legge n. 354 vengono approvate le nuove "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". La scelta di utilizzare la legge come strumento per l'introduzione della nuova normativa permette di cogliere alcuni aspetti importanti della decisione parlamentare e del clima nel quale la riforma nasce e viene chiamata ad incidere. Lo strumento principe nelle mani del Parlamento dà infatti la possibilità al nuovo ordinamento penitenziario di "recuperare a sé parte del livello soprastante e parte di quello sottostante"¹⁰⁷, richiamando da un lato le enunciazioni di

¹⁰³ G. NEPPI MODONA, *Ordinamento penitenziario*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, volume IX, UTET Professionale, Torino, 1995, p.6.

¹⁰⁴ Così G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile. Una prospettiva storica*, cit., p. 13 e, dello stesso autore, *Ordinamento penitenziario*, cit., pp 44-45.

¹⁰⁵ E. DI SOMMA, *La riforma penitenziaria del 1975 e l'architettura organizzativa dell'amministrazione penitenziaria*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2005, pp. 2-3.

¹⁰⁶ E. FASSONE, *Carcere, una riforma da riformare*, in *Il Ponte*, 1975, p.1083.

¹⁰⁷ E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 147.

principio della Costituzione e, dall'altro, intervenendo su aspetti specifici e tipici di un regolamento¹⁰⁸. Analizzando la scelta del legislatore, parte della dottrina deduce la considerazione che il Parlamento dimostra nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria: "il quadro complessivo è quello di una netta presa di coscienza, da parte del Parlamento, dell'entità del problema penitenziario e dei contenuti garantistici che esso implica. (...) [I]n questa pretesa di disciplinare per legge la materia, e di disciplinarla con eccezionale minuzia, traspare sia una rivendicazione di prerogative parlamentari quando sono in gioco interessi fondamentali della persona, sia un latente antagonismo con l'amministrazione, che di essi non è stata esemplare garante"¹⁰⁹.

Questo atteggiamento disincantato rispetto all'operare dell'Amministrazione penitenziaria si apprezza anche nella scelta rivoluzionaria di porre al centro dell'intero sistema penitenziario il soggetto detenuto; il regolamento del 1931 originava dall'Amministrazione penitenziaria e attorno ad essa orbitava configurando il soggetto come un mero sottoposto; la nuova disciplina, invece, sposta il focus sul reo, destinatario di un servizio dovuto dalla stessa Amministrazione.

Nel confronto tra la normativa precedente e la nuova legge si nota anche una differenza a livello linguistico: il regolamento riferiva il verbo servile "dovere" ai carcerati, la nuova disciplina, invece, lo utilizza con riferimento all'Amministrazione, cui affianca anche il verbo "potere" nell'accezione utile a "sottrarre (...) ogni eventuale giustificazione formale, qualora di fronte alla richiesta di un intervento migliorativo dello stato del detenuto, essa opponesse un motivo di incompetenza o un preteso divieto legislativo"¹¹⁰. Il riconoscimento di una soggettività giuridica in capo alle persone sottoposte ad esecuzione determina l'individuazione di diritti e di facoltà e la predisposizione di mezzi atti a tutelarli; per alcuni commentatori la creazione di strumenti a tutela è stata deficitaria e limitata¹¹¹ e, di conseguenza, ciò che "sulla carta" risulta difeso e garantito, nel concreto

¹⁰⁸ Analizzando questa peculiarità E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 147, menziona le norme del capo II sulle condizioni generali e, nello specifico, gli artt. 6, 7, 8 che, occupandosi rispettivamente dei locali di pernottamento e soggiorno, del vestiario e dell'igiene personale, disciplinano elementi settoriali e specifici che raramente si trovano in una normativa di così ampio respiro.

¹⁰⁹E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p.148.

¹¹⁰*Ivi*, p. 154: nella riflessione l'autore evidenzia come, allorquando occasionalmente le formulazioni riferiscano obblighi a carico del detenuto o doveri per l'Amministrazione che determinino restrizioni per i detenuti, le limitazioni non sono tali da incrementare il normale stato di soggezione dei rei in carcere.

¹¹¹ *Ivi*, p. 155-156.

avrebbe richiesto molti sforzi e la dipendenza dalla, seppur più limitata, discrezionalità della Amministrazione¹¹².

Il punto cardine dell'intera riforma, l'innovazione maggiore rispetto al passato e il collegamento con la finalità costituzionale della pena viene inserito nell'art 1 comma 6 ord. penit. con la previsione che "Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti". La trasformazione, esito del dibattito che dalla scuola positiva percorre e anima la discussione sino alle "carceri clinica" degli anni '50 e alla scelta del '75, impone la creazione di un percorso che si articoli in un trattamento pensato, modellato e personalizzato affinché venga data la possibilità al soggetto di reintegrarsi. Si inizia a parlare in questo caso di trattamento rieducativo, "diretto, (...), a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti personali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale"¹¹³.

All'interno della legge penitenziaria viene posta una distinzione, che si manterrà poi anche nelle evoluzioni successive della normativa, tra il trattamento penitenziario e il trattamento rieducativo: il primo, riferito all'insieme di regole fondamentali che ordinano la vita di tutti i sottoposti a restrizione della libertà, si ispira ai principi di umanità e rispetto della dignità personale, ed è posto in essere garantendo l'imparzialità e l'assenza di discriminazione in ordine a specifici fattori sociali, economici e di nazionalità¹¹⁴; il trattamento rieducativo, invece, è destinato ai condannati definitivi¹¹⁵ e, come si è

¹¹² La legge di ordinamento penitenziario nella versione del 1975 prevede soltanto all'art. 35 il cosiddetto reclamo generico, che dà possibilità al soggetto detenuto di "rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa" ad una serie di soggetti provenienti dall'Amministrazione penitenziaria, giudiziaria e sanitaria e a rappresentanti del potere centrale o periferico senza però prevedere né una tipizzazione delle questioni sottoponibili, né l'indicazione delle forme del procedimento attraverso il quale il reclamo sarebbe stato valutato, né, tantomeno, la previsione di un contraddittorio.

¹¹³ Art.1 comma 2 d.P.R. 29 aprile 1976 n. 431 "Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975 n.354 recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" (da qui in avanti reg. es.).

¹¹⁴ Art 1 comma 1-2 ord. penit.: "Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose".

¹¹⁵ Art. 15 comma 3 ord. penit. "Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica".

anticipato, è finalizzato alla creazione di un percorso trattamentale che offra l'opportunità di un reinserimento sociale. Affinché il programma di trattamento risponda ai criteri di cui si è detto, si rende necessaria un'osservazione scientifica della personalità posta in essere durante l'assegnazione provvisoria e consistente nell'acquisizione documentale di dati penitenziari, giudiziari, clinici e psicologici e nello svolgimento di colloqui atti a stimolare una revisione critica della condotta¹¹⁶. L'osservazione si svolge in due momenti, una prima fase diagnostica e una successiva fase prognostica: il momento diagnostico mira ad evidenziare i fattori psicologici e ambientali per ricostruire sia la criminogenesi, il perché del reato, come l'interazione tra caratteristiche psicologiche, esperienze di vita e fattori sociali e ambientali abbia inciso nel momento delittuoso, sia la criminodinamica, il come del delitto, non nel senso delle modalità concrete ma intendendosi il rapporto tra dinamiche psicologiche e motivazioni¹¹⁷; la fase prognostica è finalizzata a valutare la pericolosità del soggetto e a vagliare, per quanto possibile, il rischio di recidiva. L'*équipe* trattamentale, competente per lo svolgimento dell'osservazione scientifica, si compone del direttore dell'istituto, chiamato a coordinarne le attività, di un educatore e di un assistente sociale, ai quali è possibile affiancare interventi di altre professionalità (medico psichiatra, insegnante) qualora ritenuti necessari. Entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione viene redatta una relazione di sintesi contenente una valutazione sulla comprensione del vissuto del soggetto, sulla percezione che lo stesso ha della propria situazione e sulla sua propensione al trattamento attraverso la valutazione dei "bisogni (...) connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione"¹¹⁸. La scelta fatta nel 1975 determina un mutamento di prospettiva anche operativo poiché l'ordinario *iter* di entrata, assegnazione e gestione del soggetto viene assoggettato a specifiche norme procedurali che ne dettano le modalità, e i tempi e che impongono interventi di professionisti del trattamento.

Nel normare gli elementi del trattamento, la riforma realizza un deciso passo in avanti rispetto al regolamento del 1931¹¹⁹, eliminando la natura tassativa di religione cattolica e

¹¹⁶ F. FIORENTIN, C. FIORIO, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, pp.149-150.

¹¹⁷ G. PONTI, *Compendio di criminologia*, cit., p. 648.

¹¹⁸ Art 27 comma 1 reg. es.

¹¹⁹ R.d. 18 giugno 1931 n. 787 art. 1 "In ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo

istruzione¹²⁰ ed introducendo la partecipazione della comunità esterna nel processo rieducativo. Ai sensi del nuovo art. 15 ord. penit. il trattamento si realizza attraverso il ricorso all'istruzione, al lavoro, alla religione, alle attività ricreative, sportive e culturali e ai contatti con il mondo esterno e con la famiglia.

L'accesso all'istruzione, normata dall'art. 19 ord. penit.¹²¹, si concretizza attraverso la predisposizione di corsi di scuola dell'obbligo e di avviamento professionale organizzati e gestiti dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero di giustizia in collaborazione con il provveditorato agli studi e le regioni. L'intervento dei direttori degli istituti garantisce la fornitura di locali e attrezzature adeguate e il coinvolgimento dei detenuti e degli internati, mentre l'apertura verso la comunità esterna si apprezza nella possibilità di avvalersi "per lo svolgimento dei programmi e per le attività integrative di essi (...) (del) contributo volontario di persone qualificate"¹²². Nell'ottica di incrementare il livello di istruzione di chi lo desidera, l'ordinamento penitenziario e il relativo regolamento di esecuzione prevedono la possibilità di istituire anche scuole di istruzione secondaria di secondo grado e corsi universitari: le prime organizzate, su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria, dal Ministero dell'Istruzione attraverso la predisposizione di succursali all'interno degli istituti e destinate a chi abbia seria aspirazione nel progredire negli studi e sia destinato al permanere in istituto per un periodo non inferiore ad un anno scolastico¹²³; i secondi, per mezzo di intese con le autorità accademiche competenti, mirano ad agevolare i rei già iscritti a corsi di studio universitari o in possesso dei requisiti per l'accesso¹²⁴. A sostegno

del lavoro. (...) I detenuti sono obbligati a frequentare le scuole istituite negli stabilimenti ed a partecipare alle funzioni del culto cattolico".

¹²⁰ Nella versione originaria dell'art. 20 ord. penit. il lavoro rimane ancora una componente tassativa del trattamento configurandosi come un obbligo per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, ma evolve nelle modalità poiché è chiamato ad adattarsi alle caratteristiche dei singoli e alle loro abilità: "Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonché delle precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche".

¹²¹ "Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture".

¹²² Art. 39 comma 4 reg. es. e, in formulazione parificabile, art. 40 comma 3 reg. es.

¹²³ Art. 41 comma 2 reg. es.

¹²⁴ Art. 42 reg. es.

del diritto all'istruzione la legge n. 354 del 1975 dispone l'istituzione di una biblioteca a cui i detenuti abbiano agevole accesso, gestita, di regola, da un educatore che garantisca, nella scelta dei periodici e dei volumi presenti, l'eterogeneità e il pluralismo culturali che caratterizzano la società esterna¹²⁵.

Il progresso rispetto alla normativa di stampo fascista del regolamento del 1931 è evidente: come si è sottolineato, viene meno l'obbligatorietà dell'istruzione, imposta in precedenza dall'art. 137¹²⁶ per i detenuti analfabeti con un'età inferiore agli anni quaranta ed eventualmente determinata dal direttore per chi avesse superato quella soglia anagrafica, e viene soppressa anche la differenziazione in merito ai contenuti della formazione basata sul sesso del reo¹²⁷; la finalità dell'istruzione non viene più ricondotta ad un generico miglioramento della "cultura dei detenuti (...) mediante spiegazioni, illustrazioni e chiarimenti su precetti morali, su principi di vita sociale, sugli avvenimenti più importanti della nostra storia"¹²⁸, ma è organizzata in base a specifici programmi ministeriali. Un ulteriore elemento di evoluzione consiste nel riconoscimento di benefici economici agli studenti detenuti dall'art. 43 ord. penit: la norma, oltre a prevedere un sussidio orario nel caso di frequenza di corsi di addestramento professionale o di corsi di istruzione secondaria di secondo grado, predispone il riconoscimento di un premio di rendimento per gli studenti che abbiano positivamente concluso il corso e il rimborso di tasse universitarie, contributi scolastici e spese per i libri di testo per gli allievi dei corsi superiori; la disciplina del 1931 non menzionava alcuna di questa possibilità di sostegno e incentivo.

L'elemento trattamentale della religione è una cartina tornasole che permette di comprendere il mutamento intercorso tra le due normative; l'elemento religioso nel regolamento fascista assumeva, infatti, un valore di assoluta importanza, che ben si comprende richiamando la natura confessionale dello Stato dell'epoca; in carcere i detenuti erano obbligati a partecipare alle funzioni del culto cattolico e, qualora dichiarassero di appartenere ad altro credo religioso, la valutazione circa la possibilità di

¹²⁵ Art. 21 reg. es., art. 19 comma 5 ord. penit.

¹²⁶ R.d. 18 giugno 1931 n. 787 art. 137: "I detenuti analfabeti, che non hanno superato l'età di anni quaranta, debbono frequentare giornalmente la scuola almeno per due ore. I detenuti analfabeti, che hanno superato tale età, sono ammessi alla scuola su loro richiesta; vi sono invece obbligati, se il direttore ritiene che siano tuttora idonei agli studi elementari".

¹²⁷ *Ivi*, art. 138 comma 2 "Alle donne sono impartite anche nozioni d'igiene e di economia domestica".

¹²⁸ *Ivi*, art. 138 comma 1.

venire esonerati apparteneva alla discrezionalità del direttore ¹²⁹. L'ordinamento penitenziario si conforma al dettato dell'art. 19 Cost. riconoscendo non solo la libertà di professare la propria fede religiosa ma anche i complementari diritti di istruirsi nella religione e di praticarne il culto¹³⁰; il regolamento di esecuzione garantisce la possibilità per i detenuti di esporre simboli sacri nella propria camera di pernottamento e impone alle direzioni di destinare alcuni spazi a luoghi per la pratica religiosa¹³¹.

La "regola fondamentale" della legislazione penitenziaria di stampo fascista permane ma in una veste nuova e adatta all'impostazione costituzionale, il lavoro perde la sua primaria caratteristica di afflittività e si converte in elemento del trattamento adatto alla ricostruzione della persona in un'ottica di reinserimento nella comunità. L'art. 20 ord. penit. chiarisce come la destinazione al lavoro dei detenuti debba essere favorita in ogni modo ponendo attenzione ai desideri e alle attitudini dei soggetti e valutando le attività che questi avevano già svolto in precedenza o che avrebbero desiderato esercitare terminato il periodo di esecuzione. L'attività lavorativa, per come viene predisposta, prevede una duplice possibilità di svolgimento, all'interno o all'esterno del penitenziario e, in entrambi i casi, viene organizzata e gestita su indicazione dell'Amministrazione penitenziaria dalle singole direzioni degli istituti¹³². Il lavoro all'esterno, un'alternativa possibile solo quando prevista dal programma di trattamento, si realizza al di fuori del penitenziario in aziende pubbliche o private, in cui i soggetti vengono accompagnati e scortati dal personale di polizia penitenziaria¹³³. I lavoratori ottengono il riconoscimento del diritto ad una mercede, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e in misura non inferiore a due terzi delle tariffe sindacali, stabilita da una commissione preposta formata dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative¹³⁴.

¹²⁹ Artt. 142-143 reg. es.

¹³⁰ Art. 26 comma 1 ord. penit.

¹³¹ In questo elemento si percepisce ancora, anche se più limitata, la differenza tra religione cattolica e altre confessioni: la prima destinataria di una o più cappelle all'interno dell'istituto e di uno o più cappellani per l'amministrazione del culto, le seconde con una tutela meno organizzata, stante la sola destinazione di locali generici al culto e la subordinazione dell'accesso dei ministri di culto ad accordi tra rappresentanze degli stessi e Ministero dell'interno.

¹³² Art. 45 reg. es.

¹³³ Art. 46 comma 1 e comma 4 reg. es.

¹³⁴ Art. 22 ord. penit.

La normativa prevede, inoltre, la possibilità di escludere dal lavoro alcuni soggetti, che attraverso determinati comportamenti abbiano manifestato un rifiuto dell'adempimento dei compiti: in questi casi l'esclusione viene determinata da un provvedimento del direttore "sentito il parere dei componenti del gruppo di osservazione, nonché, se del caso, del preposto alle lavorazioni e del datore di lavoro"¹³⁵.

Tra gli elementi del trattamento vengono inserite anche le attività ricreative, culturali e sportive, organizzate per favorire la realizzazione della personalità dei soggetti attraverso la predisposizione di programmi differenziati tali da permettere l'espressione di quanti più eterogenei interessi possibili. La cura e l'organizzazione di queste attività sono attribuite ad una commissione formata dal direttore dell'istituto, da educatori e da rappresentanti dei detenuti riconoscendo inoltre la possibilità di avvalersi anche del sostegno e del riscontro della comunità esterna¹³⁶.

Una nuova grande protagonista introdotta dalla riforma del 1975 è proprio la comunità esterna, l'insieme di enti, associazioni e persone fisiche rappresentanti la realtà in cui il soggetto presumibilmente tornerà dopo il periodo di esecuzione e della quale dovrà condividere le regole. L'idea cardine, sviluppata poi negli anni successivi, è quella di una doppia apertura, del carcere verso la società e della società verso il carcere, per rinnegare la tendenza all'esclusione e alla ghettizzazione dell'istituzione penitenziaria e della comunità che in essa è rinchiusa. Le concrete modalità di integrazione predisposte per favorire il contatto tra "dentro e fuori" dal carcere, sia nei rapporti con la comunità che con la famiglia di appartenenza, sono svariate: si sono già menzionati i possibili interventi nelle attività culturali, ricreative e sportive, vanno evidenziate anche le opportunità offerte da strumenti come i colloqui, l'accesso ai mezzi informativi e i permessi che, nella formulazione originaria dell'art. 30, risultano concedibili oltre che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente anche per "gravi e accertati motivi"¹³⁷ all'interno dei quali la magistratura di sorveglianza fece ricadere per svariato tempo esigenze lavorative, affettive e di istruzione del detenuto¹³⁸.

¹³⁵ Art. 53 reg. es.

¹³⁶ Art. 27 comma 2 ord. penit e art. 56 reg. es.

¹³⁷ Art. 30 comma 2 ord. penit.

¹³⁸ G. NEPPI MODONA, *Ordinamento penitenziario*, cit., p.62.

Ben si comprende come, probabilmente, la decisione di favorire i contatti con la famiglia¹³⁹, più che rappresentare un elemento volto alla rieducazione del soggetto, realizzi un tentativo di tutela rispetto alla potenziale desocializzazione del carcere¹⁴⁰.

Un'importante innovazione introdotta dalla legge penitenziaria è rappresentata dalle misure alternative alla detenzione, che, proponendosi come alternative alla pena detentiva, permettono l'adattamento della punizione alle idee di flessibilità, umanizzazione e rieducatività cardine della Costituzione e della legge stessa. Il capo VI della nuova normativa intitolato "Misure alternative alla detenzione e remissione del debito", regola in dodici articoli (dall'art. 47 all'art. 58) gli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà, delle licenze, della liberazione anticipata e della remissione del debito.

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, normata dall'art. 47 ord. penit. e dall'art. 91 reg. es., successivamente definita "il fiore all'occhiello dell'ordinamento penitenziario"¹⁴¹, rappresenta il modello più avanzato di misura alternativa poiché consiste in un percorso effettuato totalmente all'esterno del carcere e senza, se non nel primo periodo, contatti con il medesimo. La concessione della misura viene subordinata all'esistenza di alcune condizioni: la prima, riguardante i limiti di pena inflitta, richiede una pena da eseguire inferiore ai due anni e sei mesi ed esclude i condannati per rapina ed estorsione sia semplici sia aggravate e i condannati per sequestro di persona a scopo estorsivo o di rapina; la seconda e la terza condizione riguardano una valutazione circa la possibilità che l'esecuzione in affidamento sia idonea a favorire la rieducazione e a evitare la recidiva. L'*iter* di concessione origina dalla richiesta diretta al direttore, il quale si occupa della trasmissione della stessa, unitamente alla cartella personale del soggetto, alla sezione di sorveglianza competente. La misura viene concessa tenuto conto, in primo luogo, degli esiti derivanti dall'osservazione scientifica della personalità condotta per almeno tre mesi nel penitenziario e, secondariamente, della presunzione positiva circa l'idoneità delle prescrizioni inserite nel verbale¹⁴² (che si

¹³⁹ Art. 28 ord. penit.

¹⁴⁰ F. FIORENTIN, C. FIORIO, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 151.

¹⁴¹ F. BRICOLA, *L'affidamento in prova al servizio sociale: "fiore all'occhiello" della riforma penitenziaria*, in *La Quest. crim.*, 1976, p.373.

¹⁴² *Ivi*, comma 4 ord. penit. "prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro".

chiede al soggetto di firmare in sede di concessione e, conseguentemente, di rispettare durante il periodo di esecuzione della misura) a risultare “sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati”¹⁴³.

Nella misura dell’affidamento in prova un ruolo primario è riconosciuto al servizio sociale: il direttore del centro di servizio sociale, avvisato della concessione, provvede alla nomina di un assistente sociale che si occupa della vigilanza sul soggetto, del sostegno e dell’aiuto al medesimo per tutto il corso della prova, del mantenimento dei contatti con la famiglia del reo in un clima di supporto all’opera di reinserimento e del costante confronto con il magistrato di sorveglianza in ordine al rispetto delle prescrizioni e all’eventuale modifica delle medesime¹⁴⁴. A fronte di comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni contenute nel verbale, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura, questa viene revocata dalla sezione di sorveglianza competente a seguito della valutazione della richiesta pervenuta dal magistrato di sorveglianza¹⁴⁵. Al contrario, qualora l’esito della prova risulti positivo la pena ed ogni effetto penale sono da considerarsi dichiarati estinti¹⁴⁶.

Ulteriore misura collocata nel Capo VI è la semilibertà che condivide con le misure alternative la natura premiale e trattamentale, ma è più propriamente identificata come una modalità di esecuzione della detenzione stante il perdurare in capo al soggetto dello status di detenuto o internato. Il regime di semilibertà consente al reo di trascorrere parte della giornata al di fuori dell’istituto per svolgere attività lavorative, istruttive o di altro genere che siano utili al reinserimento¹⁴⁷. Si distinguono tre tipologie di semilibertà: la prima è quella facoltativa nel caso di condanna alle pene dell’arresto o della reclusione non superiori a sei mesi quando il soggetto non sia affidato in prova¹⁴⁸, finalizzata principalmente ad evitare gli effetti desocializzanti delle pene detentive brevi; la seconda è quella “obbligatoria”¹⁴⁹ concessa a soggetti sottoposti a pena detentiva derivante dalla conversione di una pena pecuniaria che non siano stati affidati in prova e che non siano

¹⁴³ Art. 91 comma 1 reg. es; art 47 ord. penit.

¹⁴⁴ Art. 47 commi 8-9 ord. penit.

¹⁴⁵ Art. 47 comma 10 ord. penit.; art 91 comma 8 reg. es.

¹⁴⁶ Art. 47 comma 11 ord. penit.

¹⁴⁷ Art. 48 comma 1 ord. penit.

¹⁴⁸ Art. 50 comma 1 ord. penit.

¹⁴⁹ Così definita dalla rubrica dell’art. 49 ord. penit., non va intesa come misura la cui applicabilità risulti imposta stante l’inammissibilità dell’obbligo all’espiazione per il tramite di determinati modelli e il necessario intervento di valutazione della magistratura di sorveglianza in merito alla sussistenza delle condizioni.

ammessi al lavoro presso enti pubblici¹⁵⁰; la terza è quella destinata a condannati, che abbiano già espiato almeno metà della pena inflitta, o a internati in qualsiasi momento¹⁵¹. Il presupposto, cui viene vincolata la concessione del regime di semilibertà, è la valutazione circa i progressi compiuti nel corso del trattamento e l' idoneità della misura stessa ad inserirsi come elemento positivo all'interno del percorso di reinserimento in società permettendo al soggetto di svolgere al di fuori dell'istituto attività, pur eterogenee, ma in qualche modo utili a favorire la reintegrazione¹⁵². Spetta al tribunale di sorveglianza la competenza in ordine alla concessione della misura, le cui modalità di fruizione sono determinate con un apposito programma redatto dall'*équipe* trattamentale (e solo in via provvisoria dal direttore)¹⁵³. Questo programma contiene le prescrizioni da rispettare per il tempo trascorso fuori dell'istituto penitenziario, gli eventuali rapporti con la famiglia e gli orari di entrata e di uscita, ed è sottoposto all'approvazione del magistrato di sorveglianza. Il regime ha esito positivo sia quando il soggetto arriva al "fine pena" nello *status* di semilibero sia quando viene concessa al medesimo una misura alternativa più ampia; al contrario, si avrà esito negativo, nel caso di revoca della misura, la quale *ex art.* 51 ord. penit. interviene in due circostanze: la prima nel caso in cui il reo si palesi inidoneo al trattamento in qualsiasi momento della esecuzione, la seconda è eventuale e ulteriore rispetto alla sanzione disciplinare, e si ricollega all'assenza del soggetto dall'istituto oltre l'orario consentito e con un ritardo fino alle dodici ore senza giustificazione. Qualora il condannato risulti assente oltre le dodici ore, è passibile di denuncia per evasione, la misura viene sospesa e la revoca sarà conseguenza della sentenza di condanna.

Durante la semilibertà è possibile la concessione di periodi di licenza a carattere premiale e con finalità trattamentale, che vengono riconosciuti per uno o più giorni, per un massimo di quarantacinque giorni all'anno. Nel tempo trascorso in licenza il soggetto è in libertà vigilata¹⁵⁴, ha l'obbligo di raggiungere direttamente il luogo di destinazione dove si recherà presso l'autorità di pubblica sicurezza allo scopo di permettere la certificazione del giorno e dell'ora di arrivo¹⁵⁵. Dalla breve descrizione che si è data dell'istituto si può

¹⁵⁰ Art. 49 comma 1 ord. penit.

¹⁵¹ Art. 50 comma 2 ord. penit.

¹⁵² Art. 50 comma 4 ord. penit.

¹⁵³ L'art. 92 comma 1 reg. es. richiama il primo comma dell'articolo precedente.

¹⁵⁴ Art. 55 ord. penit. si riferisce al regime della libertà vigilata normato dal codice penale nell'art. 228.

¹⁵⁵ Art. 93 comma 3 reg. es.

apprezzare la volontà del legislatore di favorire attraverso questo strumento un graduale contatto con l'ambiente esterno in un'ottica di rieducazione progressiva.

Un altro beneficio, presente nel capo dedicato alle misure alternative ma classificato dalla dottrina come causa di estinzione parziale della pena¹⁵⁶, è la liberazione anticipata, istituto che permette una riduzione di venti giorni di pena per ciascun semestre di detenzione durante il quale il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera rieducativa¹⁵⁷; la valutazione viene condotta con particolare riguardo "all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari"¹⁵⁸. Lo sconto di pena viene precluso ai soggetti recidivi specifici e responsabili dei reati ostativi elencati dall'art 47 comma 2 ord. penit. Lo strumento è orientato ad un'idea di pena flessibile, sulla cui entità il soggetto ha la possibilità di incidere attraverso un comportamento volto alla dimostrazione della comprensione dell'importanza della rieducazione e della volontà di conseguirla.

Come appare da quanto riportato, la riforma introdotta con la legge n. 354 nel 1975 ha rappresentato un cambio di prospettiva, o quantomeno, questa era la finalità che i fautori si auguravano di riuscire a perseguire attraverso le innovazioni introdotte e il cambio di passo tentato rispetto alla disciplina del 1930. Gli anni successivi alla sua introduzione ne hanno però svelato le difficoltà e le mancanze, evidenziando come spesso anche una riforma di sistema, come questa mirava ad essere, in una struttura che permane immutata non ha possibilità di mettere radici e dare frutti. Le evoluzioni in tema di diritti e tutele, il riconoscimento di un'idea nuova di pena e di esecuzione della stessa sono stati quasi del tutto annullati nelle loro potenzialità rivoluzionarie da una realtà organizzativa poco incline al mutamento e ancorata nelle sue posizioni e da una società esterna ancora poco propensa ad accogliere un'idea di esecuzione della pena diversa e ulteriore rispetto alla conosciuta e, per alcuni tratti più rassicurante, pena detentiva. Una delle critiche mosse sin dai primi anni di vita della riforma dai commentatori è legata all'assenza di una contemporanea riforma della legislazione penale¹⁵⁹, così che la legge n. 354 del 1975 si trova a dover convivere con un codice penale risalente agli anni '30, di impostazione

¹⁵⁶ F. FIORENTIN, C. FIORIO, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 243.

¹⁵⁷ Art. 54 comma 1 ord. penit.

¹⁵⁸ Art. 94 reg.es.

¹⁵⁹ C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*, cit., p.84.

prettamente custodialistica con valori e ideali diversi rispetto a quelli derivanti dalla nuova mutata sensibilità, che, per questo, ne segna le possibilità di influenza e di realizzazione. Come sottolineato da parte della dottrina¹⁶⁰: “A poco serve mutare il “come” si sta in carcere, se non si interviene anche sul “chi” va in carcere e sul “perché” ci va”. La critica aspra¹⁶¹ evidenzia anche l’ipocrisia di un sistema che pretende di rieducare in un contesto così variegato e contrastante quando ad essere privo di morale è il sistema stesso. che, in aggiunta, non dà gli strumenti per comprendere come rieducare. Uno dei grandi limiti, che ha espresso negli anni immediatamente successivi tutta la sua influenza, è la scelta del mantenimento del carcere come principale riferimento dell’esecuzione; il rifiuto di porre in discussione l’istituzione carceraria in una realtà che opta per la funzione rieducativa come primaria rispetto alla retribuzione, si rivela, in questo contesto, una presa di posizione meramente ideologica e non realmente concretizzabile¹⁶². L’imprescindibile e fondamentale rapporto con la società esterna elogiato dal nuovo ordinamento penitenziario richiede una presa di coscienza della comunità e una condivisione dei valori della riforma che sviluppi un clima collaborativo e di crescita per entrambi i protagonisti del dialogo; purtroppo parte della popolazione, soprattutto gli strati medio-bassi fatica a comprendere la riforma, gli ideali che l’hanno ispirata e, pur condividendo l’idea che la retribuzione non sia più abbastanza per la risoluzione del problema della devianza, non vede nel nuovo assetto nulla di diverso da una critica amara al passato e un vuoto elogio ad un presente che non appare idoneo ad affrontare il sentito problema della difesa sociale¹⁶³.

Di non minore importanza nel fallimento della legge penitenziaria sono le variabili legate al problema del sovraffollamento carcerario, della inadeguatezza delle strutture penitenziarie¹⁶⁴ e della relativa assenza sia quantitativa che qualitativa di personale. Le incertezze, di cui si è detto, aprono gli anni ’80 con un clima ambivalente, da un lato si assiste alla presa di coscienza che, in una realtà piena di quelle difficoltà, “trattare” il

¹⁶⁰ E. FASSONE, *Carcere, una riforma da riformare*, cit., p.1081.

¹⁶¹ *Ivi*, p.1081-1082.

¹⁶² F. PIETRANCOSTA, *Carcerazione, diritti e condizione detentiva in Italia dal Regio Decreto 787/1931 alla riforma del 1975*, in *Diacronie: Studi di Storia Contemporanea*, 2010, p. 12.

¹⁶³ E. FASSONE, *Carcere, una riforma da riformare*, cit., p. 1084.

¹⁶⁴ C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*, cit., p.88 evidenzia la distanza tra gli istituti previsti dalla riforma, caratterizzati dalle dimensioni e dalla capienza limitate, articolati al loro interno in aree con diversa destinazione e strettamente legati al territorio, e le vecchie strutture carcerarie presenti sul territorio incapaci di garantire la sicurezza sia interna sia esterna e non rispondenti alle esigenze e agli standard proposti dalla nuova normativa.

reo come chiesto dalla legge di ordinamento penitenziario è utopistico¹⁶⁵, dall'altro lato in Italia non vi è ancora la crisi del mito risocializzativo, che caratterizza nel medesimo periodo alcuni Paesi di *common law*, primi a credere nella pena utile¹⁶⁶, e la fiducia nella possibilità di realizzare la risocializzazione, ampliando gli strumenti già proposti dalla legge ma non pienamente applicati¹⁶⁷, è ancora presente.

1.4 La legge 10 ottobre 1986: il sostegno alle alternative e il carcere della speranza

L'evoluzione della normativa in ambito penitenziario si avrà sul finire degli anni '80 con la legge 10 ottobre 1986 n. 663, conosciuta come "Legge Gozzini" dal nome di uno dei suoi proponenti. Tale legge nasce dall'unione di due diverse proposte di riforma, la prima più articolata e di sistema, realizzata dalle forze di sinistra indipendente (tra le quali figurava anche Mario Gozzini), e la seconda consistente in un disegno del movimento sociale italiano incentrato sulla modifica dell'art. 90¹⁶⁸. A sostegno del clima riformatore e della necessità di proseguire sulla strada dettata dall'ordinamento penitenziario, tra il finire degli anni '70 e i primi anni '80, si colloca l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura, che, attraverso la creazione di commissioni miste formate da membri del CSM, magistrati di sorveglianza e rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia, favorisce l'incontro, il confronto e il sostegno tra chi, operante nell'ambito dell'esecuzione, spesso si ritrova nell'incertezza di comprendere come applicare le norme e come gestire i soggetti¹⁶⁹.

All'interno della disciplina risultante dai lavori parlamentari e dall'approvazione delle due Camere può apprezzarsi la ricerca di un equilibrio tra due esigenze: la progressiva proiezione del trattamento fuori dal carcere, cui si lega la necessità di un parziale sfoltoimento della popolazione carceraria, e il necessario contrappeso restrittivo dato dalla

¹⁶⁵ G. NEPPI MODONA, *Ordinamento penitenziario*, cit., p.62-63.

¹⁶⁶ A. SALVATI, *L'evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia*, cit., p. 20.

¹⁶⁷ G. LA GRECA, *La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2005, p. 45 sottolinea come l'eccessiva prudenza e delimitazione di alcune norme rivoluzionarie della legge n. 354 avessero portato ad una loro limitata applicazione.

¹⁶⁸ E. BRUTI LIBERATI, *Dieci anni di riforma penitenziaria*, in *Quest. Giust.*, 2015, p. 142.

¹⁶⁹ *Ivi*, p.142-143 evidenzia il ruolo fondamentale delle attività proposte dal CSM nel periodo in cui "in quegli anni difficili era in forse la stessa tenuta del nucleo della riforma penitenziaria: l'apertura del carcere alla società, l'umanizzazione della pena, la prospettiva del reinserimento nella società tendenzialmente offerta a tutti i detenuti senza preclusioni, il ruolo della magistratura di sorveglianza quale garante della legalità nella esecuzione della pena".

tutela delle esigenze di ordine e sicurezza interne ed esterne¹⁷⁰. Il primo obiettivo viene realizzato riducendo l'uso del carcere e implementando l'utilizzo delle misure alternative in tre direzioni: favorendo una minore permanenza in carcere durante l'esecuzione, per il tramite di strumenti come il lavoro all'esterno, i permessi premio e il regime di semilibertà, favorendo il non ingresso in carcere, mediante il riconoscimento della possibilità di concessione di alternative senza previo periodo di espiazione e semplificando l'accesso alle misure alternative, già presenti o di nuova introduzione, ampliandone i requisiti¹⁷¹.

Il primo intervento della legge n. 663 del 1986 riguarda la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale; l'art. 47 ord. penit. viene modificato¹⁷² elevando il limite di pena richiesto per la concessione della misura a tre anni per tutti i soggetti ed eliminando i reati ostativi presenti nel previgente comma 2. Si introduce, accanto alla possibilità "ordinaria" di affidamento a seguito di osservazione in istituto, l'ipotesi di concessione della misura senza previa osservazione quando il condannato, successivamente ad un periodo trascorso in custodia cautelare, abbia goduto di un periodo di libertà durante il quale abbia mantenuto un comportamento tale da far presumere che la misura possa avere esito positivo sul processo di rieducazione¹⁷³. La legge modifica inoltre una misura che, seppur nominalmente affiancabile all'affidamento in prova, se ne discosta per la finalità prettamente di recupero e sostegno in situazioni di alcool e tossicodipendenza, l'affidamento in prova in casi particolari: nella versione originaria del 1985¹⁷⁴ era misura destinata a tossicodipendenti e alcooldipendenti che avessero già in corso un programma di recupero e intendessero proseguirlo nonostante la condanna, accordandosi con una struttura sanitaria pubblica o con altri enti o associazioni private indicate dalla legge. La novella riconosce questa possibilità anche a soggetti che, nelle medesime condizioni, non abbiano un programma già in corso, ma intendano sottoporvisi e amplia il numero di concessioni della misura elevandolo ad un massimo di due.

¹⁷⁰ A. SALVATI, *L'evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia*, cit., p.21 e G. LA GRECA, *La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione*, cit., p. 45.

¹⁷¹ A. SALVATI, *L'evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia*, cit., p.21; G. NEPPI MODONA, *Ordinamento penitenziario*, cit., p.55-58.

¹⁷² Art. 11 l. 366/1968.

¹⁷³ Art 47 comma 3 ord. penit. come modificato dalla l. 663/1986.

¹⁷⁴ Legge 21 giugno 1985 n. 297 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché' per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate".

Anche la disciplina del regime di semilibertà subisce modifiche, così che viene reso applicabile, nel caso di pene brevi (arresto o reclusione fino a 6 mesi) anche prima dell'inizio dell'espiazione se "il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale"¹⁷⁵, nel caso di pene medio lunghe anche prima dell'espiazione di almeno metà della pena inflitta quando risulti dall'osservazione che il soggetto abbia compiuto progressi nel trattamento e ci siano le condizioni per un graduale reinserimento¹⁷⁶; viene estesa la possibilità di accesso anche agli ergastolani dopo l'espiazione di almeno vent'anni di pena¹⁷⁷ e viene eliminata l'ostatività dei reati *ex art.* 47 comma 2 ord. penit.

L'intervento del 1986 incide anche sullo strumento della liberazione anticipata¹⁷⁸, che, a seguito della modifica intervenuta nel 1977¹⁷⁹, era ormai applicabile a tutti i detenuti senza limitazioni legate al delitto e che viene ulteriormente migliorato attraverso l'aumento del quantitativo di giorni "di sconto" riconosciuti per ogni semestre (i quarantacinque giorni della nuova formulazione sostituiscono i precedenti venti), il riconoscimento nel computo del periodo anche del tempo passato in custodia cautelare o in detenzione domiciliare e l'applicabilità agli ergastolani.

La legge Gozzini, oltre a modificare norme già previste dal sistema, introduce, in aderenza al preciso intento di favorire un'esecuzione quanto più possibile al di fuori del carcere, due nuovi istituti: la detenzione domiciliare e i permessi premio. La prima, normata dall'art. 47-*ter* ord. penit., permette al soggetto condannato alla pena della reclusione non superiore a due anni, anche residuo di pena maggiore, che non sia stato affidato in prova, di scontarla presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, oppure, nel caso di donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con essa convivente, di soggetto le cui precarie condizioni di salute richiedano un contatto costante con i presidi sanitari territoriali, di soggetto di età superiore ai sessantacinque anni se inabile e di soggetto di età inferiore ai ventuno anni per esigenze di salute, studio, lavoro o famiglia, in un luogo pubblico di cura e di assistenza¹⁸⁰. Il soggetto, cui viene riconosciuta la possibilità di scontare la pena in detenzione domiciliare, non è sottoposto

¹⁷⁵ Art. 50 comma 6 ord. penit.

¹⁷⁶ Art. 50 comma 2 e comma 4 ord. penit.

¹⁷⁷ Art. 50 comma 5 ord. penit.

¹⁷⁸ Art. 54 ord. penit.

¹⁷⁹ Legge 12 gennaio 1977 n.1.

¹⁸⁰ Art. 47-*ter* comma 1 ord. penit.

al regime penitenziario e vengono meno in capo all'Amministrazione penitenziaria i doveri di mantenimento, cura e assistenza medica¹⁸¹; è inoltre possibile la revoca della misura nel caso in cui non sussistano più le condizioni del comma 1 o quando il comportamento del beneficiario sia tale da rendere impossibile il proseguimento.

Un'ulteriore novità sono i permessi premio disciplinati nel nuovo art. 30-ter; si tratta di permessi concedibili per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro per una durata massima di quindici giorni per ogni concessione e di quarantacinque giorni nel corso dell'anno¹⁸². Per la concessione di questo tipo di permessi sono poste condizioni relative, in primo luogo, al soggetto, che non deve essere considerato di particolare pericolosità sociale e che deve aver mantenuto una "condotta regolare", la quale è da intendersi come la condotta di chi abbia "manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali"¹⁸³; e, in secondo luogo, la concessione è subordinata alla entità della pena inflitta per il reato commesso, che se inferiore a tre anni comporta che il beneficio sia sempre concedibile, mentre nel caso di pena superiore è subordinata alla espiazione di almeno un quarto della pena o di dieci anni per i condannati all'ergastolo¹⁸⁴. Le modifiche contenute nella legge n. 663 del 1986, nelle quali si può apprezzare la volontà di tutela e favore della finalità costituzionalmente garantita della pena, sono anche quelle riguardanti il lavoro e il lavoro all'esterno. Nell'art. 20 ord. penit., viene introdotto l'obbligo, al momento dell'assegnazione al lavoro del soggetto, di tener conto, oltre che dei bisogni e delle attitudini, riferimento già presente, anche delle condizioni economiche della famiglia, evidenziando così l'importanza del legame affettivo e la necessità di responsabilizzazione del reo nei confronti della famiglia e del mantenimento della stessa. Viene poi consentito alle direzioni di vendere all'esterno i prodotti delle lavorazioni ad un prezzo agevolato rispetto al prezzo medio di mercato; anche questo può essere visto come un tentativo di dialogo con la comunità al di fuori del carcere. Il lavoro all'esterno diviene strumento orientato "all'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15"¹⁸⁵ poiché mira a far prevalere la valenza rieducativa della misura a sostegno di un graduale reinserimento nella società a scapito della mera volontà punitiva.

¹⁸¹ *Ivi*, comma 5 ord. penit.

¹⁸² Art 9 l. 10 ottobre 1986 n.663.

¹⁸³ Art. 30-ter comma 8 ord. penit.

¹⁸⁴ *Ivi*, comma 4 ord. penit.

¹⁸⁵ Art. 21 comma 1 ord. penit.

L'altra anima cardine dell'intervento della legge in esame è quella legata alle necessità di tutela della sicurezza interna ed esterna all'istituto, che viene attuata attraverso tre interventi, l'abrogazione dell'art. 90 ord. penit. e l'introduzione degli artt. 41-*bis* e 14-*bis* ord. penit.

L'abrogato art. 90 permetteva al Ministro di grazia e giustizia in caso di "gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza" di sospendere in tutto o in parte l'applicazione delle regole di trattamento in uno o più stabilimenti penitenziari; la norma riconosceva un grande potere al Ministro fortemente discrezionale e poco determinato nei suoi presupposti applicativi.

Il nuovo art. 41-*bis*, rubricato "situazioni di emergenza", interviene nel medesimo ambito correggendo le incertezze e circoscrivendo l'applicabilità delle limitazioni: il Ministro ha ora facoltà di sospensione in "casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza", limitata tuttavia ad un istituto o a parti dello stesso per "la durata strettamente necessaria" al ripristino dell'ordine e della sicurezza.

Un ulteriore intervento finalizzato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza è l'introduzione del regime di sorveglianza particolare nell'art. 14-*bis*; la norma riconosce la possibilità all'Amministrazione penitenziaria di sottoporre a restrizione l'esercizio dei diritti e l'applicazione delle regole di trattamento a condannati, internati e imputati, qualora il comportamento dei medesimi rientri in uno dei casi elencati nel comma 1. Assoggettabili al regime risultano essere in primo luogo coloro che, «con i propri comportamenti, compromettono la sicurezza o turbano l'ordine negli istituti», i soggetti che «con violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti» e, in ultima ipotesi, coloro che si avvalgano nella vita penitenziaria dello stato di soggezione in cui versano altri soggetti nei loro confronti; tutte le ipotesi riguardano detenuti che si caratterizzano per una particolare pericolosità penitenziaria, la cui valutazione risulta essere in gran parte discrezionale se si guarda alla formulazione generica dei casi. Al DAP viene imposto il vincolo del provvedimento motivato corredato dal parere del consiglio di disciplina integrato da esperti *ex art.* 80 comma 4¹⁸⁶ e il controllo *ex post* del magistrato di sorveglianza, cui viene immediatamente comunicata la decisione. La riforma apre alla possibilità di applicazione provvisoria del regime nei casi di particolare necessità ed

¹⁸⁶ L'art. 14-*bis* ord. penit. richiede il parere del consiglio di disciplina nel caso dei condannati mentre per gli imputati è necessario anche il parere dell'autorità giudiziaria precedente.

urgenza anche prima dell'acquisizione del parere richiesto ma per un periodo limitato di tempo¹⁸⁷. A tutela di alcuni diritti fondamentali il legislatore pone dei limiti all'ampiezza del provvedimento, che non può incidere su igiene ed esigenze di salute, sul vitto, sul vestiario e sul corredo, sulla ricezione di generi dall'esterno, sulle letture e sulle pratiche di culto, sulla permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno e sui colloqui con il difensore, il coniuge, i figli, il convivente, i genitori e i fratelli. Il provvedimento definitivo può disporre la sorveglianza particolare per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile di tre mesi in tre mesi ed è reclamabile davanti al Tribunale di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione; il procedimento si svolge in camera di consiglio e viene riconosciuta la possibilità al soggetto e al DAP di presentare memorie mentre la partecipazione del difensore e del pubblico ministero è obbligatoria¹⁸⁸. L'elemento che richiede la necessità di una riflessione ulteriore è la facoltà, riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria, di trasferire il detenuto ritenuto pericoloso in un altro istituto, qualora quello in cui si trovi non abbia possibilità di attuare il particolare regime; possibilità che, legittimando indirettamente la creazione di istituti con diversi gradi di sicurezza, formalizza l'esistenza di un circuito di carcerazione speciale, in cui vi è un'attenuazione dei diritti e delle possibilità di reinserimento¹⁸⁹.

La ventata innovativa della "Legge Gozzini" è innegabile: la volontà di confermare la scelta della Costituzione prima e della legge n.354 del 1975 dopo è chiara nelle decisioni in tema di misure alternative, istituti orientati alla finalità rieducativa, e nel passaggio dal carcere "morale" ad una nuova idea di carcere, nella quale i tecnici del trattamento sono figure professionali organizzate ed affiancate al personale di custodia nella gestione di un percorso trattamentale unitario e condiviso¹⁹⁰. Condivisibile la riflessione di chi lo ha definito il "carcere della speranza"¹⁹¹ dalla facoltà data al reo di incidere sulla detenzione

¹⁸⁷ Art. 14-*bis* comma 4 ord. penit.: "In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade".

¹⁸⁸ Art. 14-*ter* ord. penit.

¹⁸⁹ A. SALVATI, *L'evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia*, cit., p.23 e C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*, cit., p.113.

¹⁹⁰ C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*, cit., p.115.

¹⁹¹ F. DE ANGELIS, S. TORGE, *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi*, estratto da L. PACE, S. SANTUCCI, G. SERGES (a cura di), *Momenti di storia della giustizia Materiali di un seminario*, 2011, p.30. Gli autori riprendono la nozione di "carcere della speranza" dagli scritti di Alessandro Margara, magistrato di sorveglianza e direttore generale del DAP.

e sulle possibilità future attraverso il proprio comportamento, ma sono comprensibili anche le critiche di chi ha evidenziato come questa tendenza rischi di portare a detenuti sempre più concentrati sul premio in sé o solo sul proprio percorso e meno sulle dinamiche di gruppo e di comunità nel timore possano incidere negativamente sulle *chances* di accesso ai benefici¹⁹².

1.5 Gli anni '90 e gli anni 2000: la normativa restrittiva e il nuovo regolamento di esecuzione

La tendenza al pendolarismo legislativo caratterizza anche gli anni successivi alla legge Gozzini: l'inizio degli anni '90 assiste ad un deciso cambio di prospettiva in ottica restrittiva, legato alla necessità di gestione di un fenomeno che, seppur già presente nei periodi precedenti, si manifesta con ritrovata violenza e pericolosità, cioè la diffusione della criminalità organizzata, nonché al crescente, e sempre più fomentato dai media, sfavore verso le misure premiali, ree di aver contribuito ad alcune evasioni avvenute durante il godimento di permessi premio. Il mutamento della sensibilità sociale e la correlata difficoltà di gestione di questo tipo di soggetti porta il legislatore a scelte rispondenti al nuovo "credo securitario"¹⁹³, che impongono forti limitazioni nell'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione per particolari tipi di delinquenti.

Il primo intervento legislativo di irrigidimento della normativa è rappresentato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55¹⁹⁴, che modifica la disciplina dei permessi premio, introducendo il comma 1-*bis* all'art. 30-*ter*: si preclude l'accesso ai permessi per i condannati per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* e 630 c.p., prevedendo il superamento della preclusione solo qualora si riesca a dimostrare l'assenza di attualità nei collegamenti con la criminalità organizzata¹⁹⁵. Riconducibile alla medesima tendenza è anche una circolare del DAP¹⁹⁶,

¹⁹² C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*, cit., p.113 e L. CASTELLANO, D. STASIO, *Delitti e castighi, Storie di umanità cancellata in carcere*, 2009, p. 169-171.

¹⁹³ V. MONGILLO, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, cit., p.187.

¹⁹⁴ "Recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

¹⁹⁵ Art. 13 legge 19 marzo 1990 n. 55: "Nell'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata".

¹⁹⁶ Circolare 9 luglio 1990 n. 3291/5741.

nella quale si conferma la problematicità dei “fatti negativi particolarmente gravi e preoccupanti di detenuti e di internati di grande pericolosità, che hanno abusato dei benefici loro concessi” e da ciò si legittima la decisione di imporre un vincolo alla concessione delle misure premiali: il giudizio circa il comportamento favorevole del reo non deve limitarsi ad una constatazione di “un comportamento solo formalmente corretto, solo formalmente rispettoso delle regole, (...) la semplice assenza di rilievi disciplinari”, ma richiede di poter desumere con certezza la “sincera revisione critica dell’episodio”, “la sincera volontà di partecipare all’opera di rieducazione e di reinserirsi”, necessitando di una valutazione che richieda “tanta maggior certezza quanto più gravi sono i delitti” compiuti.

Con legge 12 luglio 1991, n. 203 (di conversione del d.l. 13 maggio 1991, n. 152)¹⁹⁷ viene introdotta nell’ordinamento una norma che si rivelerà cardine anche negli anni successivi per la gestione di benefici e misure alternative in capo a soggetti colpevoli di reati ad elevata pericolosità sociale, l’art. 4-*bis*. Nella formulazione del 1991 la norma suddivide in due fasce i delitti, alle quali ricollega due condizioni diverse per la concessione del lavoro all’esterno, dei permessi premio e della misure alternative: ai delitti di prima fascia appartengono i “delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, (...) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché (...) i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale e all’articolo 74 del testo unico¹⁹⁸ delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”¹⁹⁹, per i quali è richiesta l’esclusione dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Nei delitti di seconda fascia rientrano l’omicidio, la rapina e l’estorsione nelle forme aggravate e il reato *ex art.* 73 del TU in materia di stupefacenti, nelle aggravanti previste dall’art. 80 comma 2 del medesimo testo unico, e in questo secondo caso la condizione per il riconoscimento di benefici è la prova dell’insussistenza dei collegamenti.

¹⁹⁷ “Recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”.

¹⁹⁸ d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

¹⁹⁹ Art. 1 legge 12 luglio 1991 n.203.

Il testo dell'art. 4-*bis* verrà più volte rimaneggiato attraverso l'introduzione di nuovi reati o il mutamento delle fasce anche a seguito di svariati interventi della Corte costituzionale in merito alla sua compatibilità costituzionale²⁰⁰.

Accanto alle difficoltà nella gestione del fenomeno mafioso ed eversivo e della sfiducia nei confronti delle misure premiali, la fine del XX secolo è chiamata ad affrontare anche un mutamento della popolazione penitenziaria, sia in termini quantitativi, posto che si assiste ad un incremento dei detenuti dai primi anni '90 all'inizio degli anni 2000²⁰¹, sia in termini qualitativi, dato che muta in questi anni la composizione della popolazione detenuta che si diversifica e accoglie sempre più soggetti stranieri²⁰² e tossicodipendenti. Il cambiamento sia quantitativo che qualitativo è ricollegabile alle novità legislative introdotte in tema di stupefacenti e di immigrazione²⁰³, che hanno aperto le porte del carcere a soggetti con problemi di dipendenza o particolari situazioni di difficoltà che richiedevano valutazioni specifiche e trattamenti idonei e diversificati preferibilmente al di fuori delle mura del carcere. La tendenza legislativa riscontrata a cavallo dei due secoli prosegue anche nel corso degli anni duemila sulla strada della repressione²⁰⁴ selettiva, allontanandosi sempre più dal concetto di diritto penale minimo²⁰⁵, che teorizza un intervento statale in ambito penale ridotto ad *extrema ratio* e parimenti una politica penitenziaria orientata alla decarcerizzazione e al conseguente maggior utilizzo delle misure alternative. Come sottolineato dal IV rapporto dell'associazione Antigone²⁰⁶, le

²⁰⁰ L'evoluzione e i mutamenti dell'art. 4-*bis* ord. penit. verranno esaminati in seguito.

²⁰¹ Dai dati consultabili presso il sito del Ministero della giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_5_1&contentId=SST165666&previousPage=mg_1_14) si può osservare come il numero totale di presenze aumenti dalle 35.469 del 31 dicembre 1991, alle oltre cinquanta mila del 1993 (50.348) per poi assestarsi intorno a quel numero per circa sette anni e ricominciare a salire vertiginosamente con l'inizio del nuovo millennio (53.165 nel 2000, 55.275 nel 2001, 56.068 nel 2004 e oltre le 59.000 nel 2005).

²⁰² Sempre dai dati del Ministero della giustizia si nota come la percentuale di stranieri presenti nelle carceri passi dal 15,13% dei presenti nel 1991, al 29,31% ad inizio anni 2000 e superando la soglia del 37% nel 2007 (37,48%)

²⁰³ C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*, cit., p.134 cita la c.d. legge Jervolino-Vassalli (d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309), la c.d. legge Fini-Giovanardi (legge 21 febbraio 2006 n.49) in tema di tossicodipendenza e la c.d. legge Martelli (legge 28 febbraio 1990 n.39), la c.d. legge Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998 n.40) e la c.d. legge Bossi -Fini (legge 30 luglio 2002 n.189) in tema di immigrazione.

²⁰⁴ V. MONGILLO, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, cit., p. 187 propone una breve valutazione circa l' "escalation" che la legislazione penale-penitenziaria ha subito nei primi anni duemila in ottica restrittiva: i primi riferimenti sono la legge 26 marzo 2001 n.128, il c.d. "pacchetto sicurezza" e la legge "ex Cirielli" (5 dicembre 2005 n.251) e successivamente la serie di interventi di logica emergenziale caratterizzanti la XVI legislatura (l.24 luglio 2008 n.125, l. 28 novembre 2008 n.186, l.15 luglio 2009 n.94).

²⁰⁵ L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma, 1989.

²⁰⁶ *Dentro ad ogni carcere IV Rapporto Antigone*, Carocci editore, Roma 2006 <https://www.rapportoantigone.it/wp-content/uploads/2021/03/2006-IV-rapporto.pdf>.

politiche penali del III governo Berlusconi²⁰⁷ si articolano sul binomio garantismo strumentale-securitarismo muscolare, dovendosi intendere con il primo elemento la tendenza a far percepire come garanzia dei diritti provvedimenti costruiti *ad personam* a tutela degli interessi del primo ministro e del suo *entourage*, mentre con il secondo termine l'insieme delle misure dirette alla criminalizzazione degli appartenenti ai ceti marginali della società. Una sintesi di queste due tendenze viene riscontrata dallo stesso rapporto di Antigone nella legge 5 dicembre 2005 n.251 c.d. "ex-Cirielli"²⁰⁸, per mezzo della quale da un lato si assiste all'aumento delle pene per i soggetti recidivi, alla limitazione dell'accesso ai benefici per i medesimi e ad un generale aumento di pena espiata per l'accesso alle misure alternative, mentre dall'altro la nuova normativa favorisce la prescrizione in caso di gravi reati in campo politico e finanziario e prevede la possibilità di esecuzione della pena nel caso di ultrasessantenni in detenzione domiciliare²⁰⁹. È evidente come il Governo abbia scelto di intervenire più aspramente nei confronti di determinati tipi di criminali fomentando nell'opinione pubblica l'idea che il perseguimento duro e irreprensibile di questi attraverso lo strumento penale sia la via migliore per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Sulla medesima scia securitaria deve essere ricondotta la legge 21 febbraio 2006 n. 49 c.d. "Legge Fini-Giovanardi"²¹⁰ contenente la disciplina per l'uso di sostanze stupefacenti; la normativa aggrava il trattamento sanzionatorio per le condotte di produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze e abolisce la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti determinando, per le scelte di penalizzazione e le modalità con le quali questa penalizzazione è avvenuta, "un impatto enorme sul sistema penitenziario, incomparabile rispetto a qualunque altro fenomeno sociale, soprattutto, (...), per la fascia più debole dell'universo dei consumatori e degli spacciatori (stranieri, tossicodipendenti)"²¹¹.

²⁰⁷ In carica dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006.

²⁰⁸ Legge 5 dicembre 2005 n.251 "Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione".

²⁰⁹ Non a caso parte della stampa si riferisce alla stessa come legge "salva Previti" alludendo al caso del senatore di Forza Italia Cesare Previti che, condannato alla pena della reclusione pari a 6 anni per corruzione in atti giudiziari, beneficia della previsione contenuta nella legge cd "ex-Cirielli" scontando la propria condanna in detenzione domiciliare.

²¹⁰ Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 conv. con mod. in legge 21 febbraio 2006 n. 49 recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

²¹¹ A. SCANDURRA, *L'emergenza carceri e la legislazione sulle droghe*, in *VII Rapporto Antigone*, 2010, p.83 (<https://www.antigone.it/rivista-archivio/2010%201.pdf>).

Parimenti riconducibili alla tendenza repressiva dei ceti marginali sono da considerarsi le disposizioni contenute nella legge 15 luglio 2009 n.94 e nella legge 24 luglio 2008 n.125 con le quali si introduce il reato di immigrazione clandestina, la nuova aggravante comune di clandestinità con aumento della pena fino ad un terzo²¹² e si mira a “reprimere, espellere, incapacitare il migrante in quanto tale, sul presupposto della vocazione criminale dello stesso”²¹³.

Come si può facilmente comprendere gli interventi in ambito penal-penitenziario dei primi anni duemila rappresentano lo strumento nelle mani dei governi avvicendatisi nel corso delle legislature più efficace, rapido e meno dispendioso per acquisire e mantenere i consensi di un’opinione pubblica sempre più spaventata da “istanze rese urgenti e drammatizzate, ben oltre ogni riscontro oggettivo”²¹⁴.

Nel continuo pendolarismo legislativo accanto all’elaborazione di normative restrittive si inserisce una scelta opposta, di stampo garantista, la revisione del regolamento di esecuzione: il d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 si propone di modificare la normativa regolamentare, che dagli anni dell’introduzione dell’ordinamento penitenziario ne aveva accompagnato l’attuazione. La necessità di innovare il regolamento esecutivo della normativa penitenziaria risponde ad una serie di esigenze, prima tra tutte l’urgenza, sempre presente, di rendere effettivi i principi sanciti dalla legge penitenziaria affinché questa non rimanga lettera morta o mero manifesto di intenti; in secondo luogo si rende necessario un intervento di armonizzazione alla luce delle intervenute modifiche al codice di procedura penale, alla disciplina sulla organizzazione dell’Amministrazione

²¹² La previsione verrà successivamente dichiarata incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 comma 1 e 25 comma 2 Cost. dalla sentenza della Consulta 8 luglio 2010 n.249.

²¹³ G. MOSCONI, C. SARZOTTI, *Introduzione*, in *V Rapporto Antigone*, L’harmattan Italia, Torino, 2008, p.14.

²¹⁴ *Ivi*, p.11.

penitenziaria, alle recenti novità in ambito europeo²¹⁵ e alla presenza di prassi applicative diffuse ma non regolamentate²¹⁶.

Le intervenute modifiche rivelano una particolare attenzione alle necessaria tutela dei principi di umanizzazione e rieducatività della pena e una rinnovata sensibilità circa le condizioni della popolazione detenuta e la sua peculiare eterogeneità; a quest'ultima raggiunta consapevolezza possono riferirsi, in primo luogo, gli interventi in tema di ingresso in istituto, che, prevedendo la possibilità di individuare e segnalare immediatamente la presenza di soggetti con eventuali problemi di tossicodipendenza, facilitano la predisposizione di un trattamento immediato ed idoneo; in secondo luogo, la nuova disciplina dell'art. 35 comma 2 reg. es., che introduce la figura del mediatore culturale, un professionista di supporto nel trattamento di soggetti con riferimenti culturali e linguistici differenti atto a favorire il dialogo e la comprensione; in terzo luogo, il supporto aggiuntivo che viene previsto nel caso di soggetti minori che si trovino in istituto con le madri affinché la permanenza non rechi loro danni ulteriori²¹⁷, rispetto alle difficoltà derivanti dal vivere e crescere in una realtà non organizzata per rispondere ai loro bisogni, e, da ultimo, la previsione dell'art. 20 volta a coinvolgere nel percorso trattamentale anche i soggetti infermi o seminfermi di mente ponendo in essere tutti gli interventi necessari a favorire il mantenimento e il miglioramento delle relazioni con la famiglia e il mondo esterno.

La tutela delle relazioni familiari e la consapevolezza dell'importanza di queste e dei contatti con la realtà esterna nel contribuire alla reintegrazione propria del trattamento,

²¹⁵ P. CANEVELLI, *Emanato il regolamento dell'ordinamento penitenziario*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, p.1319 nella valutazione circa i bisogni cui era chiamata a rispondere la riforma del regolamento di esecuzione riporta, come si è citato, le necessità di adeguamento a modifiche in ambiti attinenti e complementari rispetto al sistema penitenziario: l'autore si riferisce alle intervenute "modifiche in tema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi in prevalenza collegati alle condizioni di salute del condannato" e alle innovazioni riguardanti le misure di sicurezza, alla legge 15 dicembre 1990 n. 395 che muta gli assetti organizzativi della Amministrazione penitenziaria e infine riporta le novità introdotte dall'aggiornamento delle "Regole penitenziarie europee" del 1987, dalla risoluzione approvata dal Parlamento europeo nel 1998 sulle condizioni carcerarie dell'unione europea e dalla raccomandazione n.R(92) 16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa contenente le "regole europee sulle sanzioni alternative e misure alternative alla detenzione".

²¹⁶ P. CANEVELLI, *Emanato il regolamento dell'ordinamento penitenziario*, cit., p.1319; N. CESARI, *Il nuovo Regolamento penitenziario: continuità e innovazioni*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2000, p.431.

²¹⁷ In questo senso, l'art. 19 reg. es. prevede l'apertura delle camere per favorire lo spostamento libero dei bambini all'interno delle sezioni, l'organizzazione di attività ricreative e formative per i minori e la possibilità, attraverso la collaborazione con i servizi pubblici territoriali e i volontari, di accompagnamento fuori dall'istituto per lo svolgimento delle medesime attività.

influenzano in primo luogo le rinnovate disposizioni in tema di colloqui e telefonate, strumenti che perdono la caratteristica premialità divenendo mezzi ordinari di contatto²¹⁸ con la propria realtà sociale e affettiva esterna, e, secondariamente anche la disciplina del lavoro all'esterno all'interno della quale si prevede la possibilità di allontanarsi dal luogo di lavoro per consumare i pasti e mantenere i contatti con la famiglia²¹⁹.

La diffusa problematica dei suicidi nelle carceri unita alla volontà di garantire il rispetto della finalità rieducativa della pena, suggeriscono al legislatore l'introduzione di un immediato contatto, sin dall'entrata in carcere del soggetto, con un esperto del trattamento chiamato a valutare l'idoneità della persona ad affrontare adeguatamente lo stato di restrizione; l'esito degli accertamenti verrà comunicato alla *équipe* responsabile per l'osservazione scientifica e la predisposizione del trattamento affinché questa avvenga nella modalità più adeguate alla personalità del ristretto.

Alcune disposizioni contenute nel d.P.R. n.230 del 2000 appaiono come precisazioni inutili, ma in realtà permettono di comprendere il grado di disumanità di talune situazioni che si realizzano nei penitenziari: un esempio tra tutti è la specifica previsione della necessaria predisposizione di adeguati servizi igienici forniti di wc, *bidet* e doccia con acqua calda che nel regolamento precedente non veniva menzionata²²⁰ e che ancora oggi, purtroppo, rappresenta un privilegio riservato solo ad alcuni istituti²²¹.

In concreto la riforma mira a ridurre il divario tra normativa e realtà quotidiana del carcere²²² riaffermando chiaramente e nei dettagli come andrebbe gestita l'esecuzione penale, cercando di colmare il divario tra Costituzione, legislazione e concrete prassi applicative.

²¹⁸ Le concessioni non vengono estese a detenuti o internati *ex art. 4-bis* ord. penit.

²¹⁹ Art. 48 comma 13 reg. es.

²²⁰ Art. 7 d.P.R. 29 aprile 1976 n.431 dispone che "I locali di pernottamento o i vani in cui sono collocati i servizi igienici sono dotati di lavabi con acqua corrente".

²²¹ In *Carceri. Antigone*: "Il 2022, l'anno dei suicidi, ci dice della necessità di riformare il sistema" (<https://www.antigone.it/news/antigone-news/3455-carceri-antigone-il-2022-l-anno-dei-suicidi-ci-dice-della-necessita-di-riformare-il-sistema#:~:text=Gravosa%20anche%20a%20fronte%20del,non%20era%20in%20un%20ambiente>), l'associazione Antigone denuncia che al 31 dicembre 2022 ancora il 44% delle carceri risulta essere privo di acqua calda e il 54% addirittura privo di docce.

²²² O. VOCCA, *Il Carcere, Linee di politica criminale*, Liguori, Milano, 2003, p.164-175.

1.6 L'intervento della Corte Europea: la sentenza c.d. Torreggiani e la reazione italiana

Nonostante i tentativi di interventi riformatori, la situazione nelle carceri è grave, il sovraffollamento continua ad essere un problema malgrado il provvedimento di indulto intervenuto con legge 31 luglio 2006 n. 241²²³, e il nostro Paese per la prima volta passa sotto la lente dei giudici di Strasburgo che con la celebre sentenza Sulejmanovic c. Italia²²⁴ evidenziano la situazione critica in cui versano gli istituti penitenziari, situazione che integra gli estremi del trattamento inumano e degradante in violazione dell'art 3²²⁵ della Convenzione europea dei diritti dell'uomo²²⁶.

La reazione del IV governo Berlusconi al monito europeo, che, a differenza di quanto accadrà quattro anni dopo con la sentenza Torreggiani, in questo primo rilievo si era limitato ad imporre solo una sanzione pecuniaria senza riferimenti alla necessità di intervenire organicamente sull'intero sistema, è quella di dichiarare lo stato di emergenza carceraria²²⁷ e di predisporre un "Piano Carceri" finalizzato alla realizzazione di 18.000 nuovi posti detentivi, all'incremento degli organici di polizia penitenziaria di 2.000 unità e all'introduzione di modifiche legislative che permettessero l'applicazione di una misura analoga alla detenzione domiciliare per pene detentive fino ad un anno²²⁸.

Ben si comprende come l'articolazione delle soluzioni principalmente sul piano dell'esecuzione nella sua forma carceraria tradisca una volontà di mero svuotamento delle carceri e non un obiettivo di limitazione degli ingressi o di diversificazione reale delle possibilità esecutive in un'ottica rieducativa²²⁹.

Come si è accennato in precedenza, è un altro intervento della Corte Europea a movimentare nuovamente le acque sul tema e, questa volta, con una forza rivoluzionaria,

²²³ Dai dati presenti sul sito del Ministero della Giustizia le presenze in carcere al 31 dicembre 2005 si attestavano sulle 59.523, al 31 dicembre 2006 a seguito del provvedimento indulgenziale erano 39.005, ma il numero cresce immediatamente negli anni successivi, arrivando a toccare le circa 68.000 nel 2010.

²²⁴ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, ric. n. 22635/03 (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU151219&previousPage=mg_1_20).

²²⁵ Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) "Proibizione della tortura": "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

²²⁶ La CEDU viene ratificata con legge 4 agosto 1955 n.848.

²²⁷ Con D.p.c.m. 13 gennaio 2010 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale".

²²⁸ Novità che verrà introdotta con l.26 novembre 2010 n.199.

²²⁹ A. MANGIARACINA, *Italia e sovraffollamento carcerario: ancora sotto osservazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, p.415 evidenzia come questa scelta si sia rivelata pressoché inefficace nella lotta al sovraffollamento.

ci si riferisce alla sentenza *Torreggiani e altri c. Italia*²³⁰. Il provvedimento origina dai ricorsi di alcuni detenuti degli istituti di Busto Arsizio e Piacenza che sostenevano di aver scontato parte della pena in condizioni tali da integrare la violazione dell'art. 3 CEDU e da classificarsi perciò come trattamenti inumani e degradanti²³¹.

Prescindendo dal merito della decisione, qui interessa sottolineare la scelta della Corte, la quale, con il ricorso ad una sentenza pilota, una volta evidenziato “il problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone”²³², stabilisce una scadenza entro la quale il legislatore italiano avrebbe dovuto provvedere ad adeguare l'intero sistema penitenziario²³³; accanto al monito i giudici di Strasburgo suggeriscono alcune linee di intervento ispirate alle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: pur riconoscendo che “ Non spetta alla Corte suggerire agli Stati delle disposizioni riguardanti le loro politiche penali e l'organizzazione del loro sistema penitenziario”, la stessa suggerisce al potere legislativo di aderire alla tendenza europea che sostiene la promozione del ricorso alle misure alternative come strumento principe per l'esecuzione penale²³⁴ e, secondariamente, invita alla necessaria introduzione di un rimedio compensativo e di un rimedio preventivo che permettano la tutela effettiva dei diritti sanciti dalla normativa.

L'intervento del legislatore successivo alla sentenza *Torreggiani* è di caratura differente rispetto a quanto accaduto a seguito della pronuncia *Sulejmanovic*, in parte per l'ultimatum vincolante dato dalla Corte e per la reale situazione emergenziale in cui le carceri e l'intero sistema si ritrovavano, in altra, per ciò che la “condanna (così) infamante”²³⁵ subita avrebbe potuto generare sulla credibilità e sull'affidabilità italiana a livello internazionale²³⁶.

²³⁰ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 8 gennaio 2013 *Torreggiani e altri c. Italia*, nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 ([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2\(2013\)&facetNode_2=0_8_1_85&previousPage=mg_1_20&contentId=SDU810042](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2013)&facetNode_2=0_8_1_85&previousPage=mg_1_20&contentId=SDU810042)).

²³¹ Nello specifico il riferimento era all'assenza di uno spazio minimo personale all'interno delle celle di pernottamento chiamate a contenere 3 detenuti in 9 mq.

²³² Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, cit., § 88.

²³³ La Corte identifica in un anno dal passaggio in giudicato della decisione il termine per l'adeguamento.

²³⁴ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, cit., § 95 si riferisce in particolare alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri Rec. (99)22 e Rec. (2006)13.

²³⁵ G. TORRENTE, *La popolazione detenuta in Italia tra sforzi riduzionisti e nuove tentazioni populiste*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p.3.

²³⁶ In tal senso A. MANGIARACINA, *Italia e sovraffollamento carcerario: ancora sotto osservazione*, cit., p.412-414 riporta la posizione del Regno Unito, che nel 2014 si rifiuta di collaborare con il nostro

Il primo passo verso la ricerca di una conformità al dettato della Corte è stata l’emanazione di un “*Action plan*”²³⁷ indirizzato al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che indicava la strategia italiana articolata in cinque punti: l’adozione di misure legislative che permettessero un’applicazione maggiore delle misure alternative, la costruzione di nuovi istituti o l’ampliamento di quelli già presenti, l’introduzione di misure organizzative che consentissero ai detenuti maggior libertà di circolazione all’interno degli istituti e infine la previsione di rimedi preventivi e compensativi²³⁸.

La concreta realizzazione di questi propositi avviene attraverso una serie di provvedimenti che intervengono in due principali ambiti, la disciplina della custodia cautelare e l’applicazione delle misure alternative. Primo tra tutti il d.l. 1° luglio 2013 n.78, contenente “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”²³⁹, che amplia l’operatività del meccanismo sospensivo *ex art.* 656 comma 5 c.p.p. prevedendo la possibilità di applicazione della liberazione anticipata prima dell’emissione dell’ordine di esecuzione²⁴⁰, favorisce l’applicazione della detenzione domiciliare e della semilibertà anche nei confronti dei recidivi reiterati, sopprime alcuni limiti oggettivi di accesso alle misure alternative che colpivano i condannati o le persone denunciate per evasione²⁴¹ e modifica il limite di pena per l’applicazione della custodia cautelare in carcere elevandolo a 5 anni. La disciplina della custodia cautelare sarà oggetto di ulteriore revisione nel 2015 con la legge 16 aprile n.47, che intervenendo sulla discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari introduce, accanto alla concretezza, il requisito

Paese consegnando un soggetto in quanto l’Italia non veniva considerata affidabile in materia di tutela dei diritti umani dei rei.

²³⁷ F. URBAN, *Il diritto del detenuto ad un trattamento penitenziario umano a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia*, in *Riv. dir. comp.*, 2017, p.33 in nota n.86 riporta i riferimenti del documento *DH-00(2013)1368-1193 meeting (4-6 March 2014) (DH)- Action report (29/11/2013) “Communication from Italy concerning the case of Torreggiani and others against Italy (Application No. 43517/09)*, reperibile al sito del Consiglio d’Europa (<https://rm.coe.int/09000016804ae1a2>).

²³⁸ F. URBAN, *Il diritto del detenuto ad un trattamento penitenziario umano a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia*, cit., p.28.

²³⁹ Convertito con modifiche con legge 9 agosto 2013 n.94.

²⁴⁰ Il nuovo comma 4-*bis* prevede la possibilità per il p.m. di sospendere l’ordine di esecuzione qualora, a fronte di un condannato che abbia trascorso periodi in custodia cautelare o in espiazione di periodi di pena fungibili per il titolo da eseguire, ritenga che l’eventuale applicazione della liberazione anticipata farebbe rientrare il quantum di pena da scontare nei limiti del comma 5; a seguito della preventiva sospensione il magistrato di sorveglianza competente decide in relazione all’applicazione dell’art. 54 ord. penit. e successivamente il p.m. emetterà l’ordine di esecuzione se la sua previsione non viene condivisa dal magistrato oppure sospenderà l’ordine stesso qualora il quantum di pena rientri nei limiti di applicabilità.

²⁴¹ L’elenco e la descrizione dei provvedimenti legislativi adottati a seguito della sentenza Torreggiani sono reperibili presso il sito della camera tra i documenti della XVII legislatura (https://www.camera.it/leg17/465?tema=la_questione_carceraria#m).

dell'attualità del pericolo di fuga e di reiterazione del reato ed esclude che sia solo la gravità del reato a far presumere l'esistenza delle due esigenze cautelari.

Gli strumenti suggeriti dalla Corte in tema di tutela delle situazioni soggettive dei detenuti vengono inseriti nell'ordinamento per il tramite di due decreti legge, il d.l. 23 dicembre 2013 n.146 convertito con modifiche in legge 21 febbraio 2014 n.10 e il d.l. 26 giugno 2014 n.92 convertito in legge 11 agosto 2014 n.117. Il primo introduce nell'art.35-*bis* ord. penit. il "reclamo giurisdizionale", uno strumento di cui può avvalersi il detenuto, che abbia subito la lesione di un diritto fondamentale a seguito di un provvedimento o di una condotta illegittima dell'Amministrazione penitenziaria, rivolgendosi al magistrato di sorveglianza che decide ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p. In caso di mancata esecuzione del provvedimento è possibile formulare una richiesta di ottemperanza che, se accolta, comporta che il magistrato determini una somma di denaro che l'Amministrazione è tenuta a versare al soggetto "per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno"²⁴².

Il secondo rimedio è di tipo risarcitorio: l'art. 35-*ter*²⁴³ dà la possibilità al soggetto detenuto di agire davanti al magistrato di sorveglianza, qualora abbia subito, per un periodo uguale o superiore a quindici giorni, un pregiudizio derivante dalla inosservanza da parte della Amministrazione delle disposizioni della legge di ordinamento penitenziario e del suo regolamento (art. 69 comma 6 lettera b ord. penit), da cui sia derivata una detenzione in condizioni contrarie al disposto dell'art 3 CEDU come interpretato dalla Corte. Il magistrato può riconoscere "a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiaire pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci nei quali il richiedente ha subito il pregiudizio"²⁴⁴; nel caso in cui il periodo residuo di espiazione non permetta la detrazione di tutto l'ammontare o nel caso in cui le condizioni pregiudizievoli siano state sofferte per meno di quindici giorni, la disciplina prevede la possibilità di un risarcimento pecuniario pari ad otto euro per ogni giorno²⁴⁵.

²⁴² Art. 3 comma 6 lettera c d.l. 23 dicembre 2013 n.146; la lettera c verrà poi soppressa dalla legge di conversione.

²⁴³ Art 35-*ter* ord. penit "Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati".

²⁴⁴ Art. 35-*ter* comma 1 ord. penit.

²⁴⁵ *Ivi*, comma 2 ord. penit.

In secondo luogo, attraverso la previsione della possibilità di ricorso al tribunale in composizione monocratica, viene garantita la tutela anche a chi sia stato sottoposto a condizioni inumane durante il periodo di custodia cautelare o a coloro i quali abbiano già terminato l'espiazione della pena²⁴⁶.

In conclusione emerge come i moniti della Corte Europea dei diritti dell'uomo, evidenziando la problematica del sovraffollamento e la derivante violazione dei diritti dei detenuti, abbiano imposto al nostro Paese un intervento immediato e non più procrastinabile a fronte di violazioni della normativa comunitaria gravi e costanti nel tempo; l'Italia fotografata dalla sentenza Torreggiani è una realtà totalmente carente delle più basilari condizioni per un'esecuzione delle pene aderente ai principi europei e parimenti incapace di offrire strumenti di tutela dinanzi le proprie inosservanze della normativa europea. I primi interventi successivi la sentenza rappresentano l'inizio di un cambiamento positivo che necessita però di essere perseguito e sostenuto nel tempo nell'ottica di promozione di un mutamento sistemico dell'intero sistema penale e penitenziario.

1.7 Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale

Il legislatore del periodo successivo alla sentenza Torreggiani non è potuto rimanere indifferente all' "umiliante *diktat*"²⁴⁷ e nella scia di innovazione che la pronuncia ha contribuito ad avviare si inseriscono anche la presentazione da parte del Governo del disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario²⁴⁸ e la correlata iniziativa del Guardasigilli Orlando, totalmente inedita nella modalità e nell'approccio, di istituzione degli "Stati Generali sull'esecuzione penale"²⁴⁹. L'*iter* che porterà all'approvazione della legge contenente la delega si rivelerà particolarmente lungo e complesso arrivando a concludersi soltanto con legge 23 giugno 2017 n.103, ma

²⁴⁶ *Ivi*, comma 3 ord. penit.

²⁴⁷ G. GIOSTRA, *Si schiude un nuovo orizzonte per l'esecuzione penale? Delega penitenziaria e Stati generali: brevi considerazioni a margine*, in *Quest. Giust.*, 2015, p.61.

²⁴⁸ Disegno di legge AC 2798 "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena" presentato il 23 dicembre 2014 alla Camera dei deputati.

²⁴⁹ D.m. 8 maggio 2015 "Costituzione Comitato di esperti per lo svolgimento della consultazione pubblica sulla esecuzione della pena denominata "Stati Generali sulla esecuzione penale".

beneficerà dell'apporto strumentale e culturale²⁵⁰ risultante dal lavoro degli Stati Generali.

Un primo elemento che è facile apprezzare della iniziativa degli Stati Generali, è l'approccio metodologico utilizzato, che, come riportato nel documento finale, si basa essenzialmente su due scelte: la volontà di affrontare la necessaria "riforma della riforma" con "un'attenzione multifocale" e la chiara consapevolezza del bisogno di promuovere una "mobilitazione culturale" sia nelle fasi iniziali di analisi e riflessione sia, successivamente, durante il dibattito e il confronto che deriveranno dalle soluzioni proposte. Chiarite le modalità, risulta immediatamente comprensibile la scelta organizzativa posta in essere per la realizzazione del confronto ottenuta attraverso l'istituzione di tavoli di lavoro²⁵¹, cui viene assegnato un tema specifico di approfondimento, e la cui composizione eterogenea coinvolge operatori penitenziari, magistrati, avvocati, docenti, esperti, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo civile²⁵². L'approccio multi disciplinare adottato ha permesso un confronto aperto e variegato sul tema dell'esecuzione in generale e sulle varie problematiche ad essa ricollegate, l'aperto dialogo tra esperienze, vissuti, conoscenze provenienti da ambiti e culture, sia giuridiche che non, ha "inaugurato un nuovo metodo di lavoro imperniato su un *network*"²⁵³ che rappresenta già un grande risultato, a prescindere dal portato concreto in tema di modifica dell'ordinamento. Obiettivo cardine del lavoro degli Stati Generali era la necessità di dare "un nuovo volto all'esecuzione penale, pienamente rispettoso dei

²⁵⁰ G. GIOSTRA, *Si schiude un nuovo orizzonte per l'esecuzione penale? Delega penitenziaria e Stati generali: brevi considerazioni a margine*, cit., p.64 li definisce la "placenta culturale per la riforma" poiché promuovendo un dialogo tra diverse figure professionali e appartenenti all'opinione pubblica ha preparato "l'*habitat* sociale" per la riforma.

²⁵¹ I Tavoli costituiti sono 18: Tavolo 1-Spazio della pena: architettura e carcere, Tavolo 2-Vita detentiva. Responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza, Tavolo 3-Donne e carcere, Tavolo 4-Minorità sociale, vulnerabilità, dipendenze, Tavolo 5-Minorenni autori di reato, Tavolo 6-Mondo degli affetti e territorializzazione della pena, Tavolo 7-Stranieri ed esecuzione penale, Tavolo 8-Lavoro e formazione, Tavolo 9-Istruzione, cultura, sport, Tavolo 10-Salute e disagio psichico, Tavolo 11-Misure di sicurezza, Tavolo 12-Misure e sanzioni di comunità, Tavolo 13-Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato, Tavolo 14-Esecuzione penale: esperienze comparative e regole internazionali, Tavolo 15-Operatori penitenziari e formazione, Tavolo 16-Trattamento. Ostacoli normativi all'individualizzazione del trattamento rieducativo, Tavolo 17-Processo di reinserimento e presa in carico territoriale, Tavolo 18-Organizzazione e amministrazione dell'esecuzione penale.

²⁵² Sul sito del Ministero della Giustizia è possibile consultare una sezione specificamente dedicata al tema degli Stati Generali dell'esecuzione penale che raccoglie tutti i documenti utilizzati, il materiale di lavoro e le relazioni finali sia del comitato sia dei diversi tavoli tematici (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1.page?previousPage=mg_2_19).

²⁵³ Così lo definisce la *Relazione finale degli Stati Generali dell'esecuzione penale*, p.8 (https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf).

principi costituzionali (...) e attento a nuove problematiche e a nuove potenzialità”²⁵⁴ poiché i tempi erano maturi per una presa di coscienza circa la totale inadeguatezza della normativa presente, data sia dal mutamento delle necessità, delle modalità dell’esecuzione e della popolazione penitenziaria, sia anche dalla stratificazione a cui negli anni era stato sottoposto l’ordinamento penitenziario²⁵⁵. La riflessione che consegue al lavoro dei Tavoli è destinata a dispiegare i suoi risultati su tre piani: in primo luogo sul piano legislativo, contribuendo all’attuazione della delega e promuovendo ulteriori elementi di approfondimento non presenti nei criteri direttivi; in secondo luogo sul piano amministrativo sostenendo la creazione di un nuovo modello di gestione dell’intera fase esecutiva, ma il livello a cui gli Stati Generali consegnano la primaria necessità di mutamento è quello culturale, poiché la presenza di una cultura della pena diversa da quella attuale, consapevole della incapacità del carcere di rispondere alle esigenze di tutela della comunità e del singolo reo, e delle possibilità insite nelle misure alternative alla detenzione sia in tema di contrasto alla recidiva che in ottica riabilitativa, costituisce “l’*habitat* sociale”²⁵⁶ in cui il “disegno complessivamente ambizioso e profondamente innovativo”²⁵⁷ avrebbe possibilità di porre radici ed evolvere.

L’elaborato conclusivo, articolato in otto parti, restituisce una sintesi ragionata che deduce dal lavoro dei Tavoli una serie di direttrici di riforma²⁵⁸ idonee alla realizzazione del mutamento in tema di esecuzione a cui gli esperti ambiscono; il costante mantenimento di un contatto con la realtà concreta e con le dinamiche che la governano e la influenzano rende però consapevoli i redattori che potrebbero “difettare le condizioni politiche per effettuare un intervento di così vasta portata”²⁵⁹, portandoli ad augurarsi che, quantomeno, ogni intervento, anche se limitato, sia ricondotto al generale punto di fuga attorno al quale orbita tutto il lavoro degli Stati Generali.

²⁵⁴ Cfr. la *Relazione finale degli Stati Generali dell’esecuzione penale*, cit., p.8.

²⁵⁵ Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge presentato alla camera il 23 dicembre 2014 (AC 2798) si evidenzia questa incoerenza del dettato legislativo in materia penitenziaria e ne si sottolinea la necessità di “una rivisitazione complessiva dopo essere stata interessata negli anni da una molteplicità di interventi di novella, che hanno in qualche modo compromesso la coerenza e l’organicità dell’intero impianto”(https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0027570&back_to=https://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2798-e-sede=-e-tipo=).

²⁵⁶ *Relazione finale Stati Generali dell’esecuzione penale*, p.15.

²⁵⁷ *Ivi*, p. 98.

²⁵⁸ F. FIORENTIN, *La conclusione degli “Stati Generali” per la riforma dell’esecuzione penale in Italia*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, p.6.

²⁵⁹ *Relazione finale Stati Generali dell’esecuzione penale*, cit., p.12.

Il primo *focus* che si rinviene dalla lettura del documento finale riguarda la tutela della dignità e dei diritti dei soggetti detenuti; all'amara considerazione sull'assenza di un'applicazione concreta di alcuni principi, che in questo, come nella maggior parte degli ambiti, erano già stati enunciati nel 1975²⁶⁰, si affianca la riflessione circa il legame stretto tra rispetto della dignità del soggetto e garanzia dei diritti fondamentali soprattutto in una realtà, come è quella dell'esecuzione, che per sua natura è portata a porre dei vincoli, ma che talvolta eccede cadendo in restrizioni inumane che nulla hanno a che fare con la possibilità di offrire al soggetto una *chance* di "potersi riappropriare della vita"²⁶¹. L'argomento, essendo di ampio respiro, è stato oggetto di valutazione da parte di molti dei Tavoli istituiti, ognuno dei quali, nella sua area di competenza, ne ha evidenziato le possibilità per una migliore tutela; qui per ragioni di sintesi verranno citati solo i contributi ritenuti più rilevanti per questo elaborato, senza negare con questa scelta l'importanza di ogni singola riflessione.

Nel solco tracciato dalla particolare rilevanza che gli Stati Generali hanno riconosciuto al contributo della comunità esterna sia nel processo di rieducazione sia anche nello sviluppo di una coscienza collettiva che sia terreno fertile per l'evoluzione in *melius* della percezione della fase esecutiva, uno dei diritti che si è ritenuto fondamentale tutelare è il diritto al mantenimento dei rapporti con il mondo esterno. Viene proposta, in questo ambito, la modifica dei permessi *ex art. 30 comma 2 ord. penit.* per permetterne la concessione anche in situazioni rilevanti ma non necessariamente negative per il soggetto²⁶², superando la previgente impostazione nella quale pareva necessaria l'eccezionalità e la particolare gravità del fatto; sempre in tema di permessi si suggerisce l'introduzione di due nuove categorie: i permessi "a richiesta" e i permessi "di affettività", i primi, volti a riconoscere al soggetto un quantum di giorni che, non conteggiabili come espiazione di pena, siano spendibili in permesso per il soddisfacimento delle esigenze che egli ritenga più opportune, riconoscono in questo modo alla persona la capacità di gestirsi responsabilmente e di nutrire i rapporti con la famiglia e gli affetti; i secondi, pensati per

²⁶⁰ Così R. POLIDORO, *Gli Stati Generali dell'esecuzione Penale*, in AA.VV., *Gli stati generali dell'esecuzione penale: visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, Pacini giuridica, Pisa, 2016, p. 30 "Sono, dunque, 68 anni che i diritti fondamentali dei cittadini detenuti restano rinchiusi nelle pagine autorevoli della Costituzione e in quelle delle norme in materia, prigionieri dell'assenza di una cultura della pena".

²⁶¹ *Relazione finale Stati Generali dell'esecuzione penale*, cit., p. 17.

²⁶² *Relazione finale Tavolo 16* proposta 6, p.8, in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo16_relazione.pdf.

permettere di coltivare interessi affettivi e la condivisione di tempo con il partner, il convivente o altri soggetti *ex art.18 ord. penit.*, sono riconducibili alla volontà di tutela del diritto all'affettività, elemento cardine del lavoro degli Stati Generali. Il diritto all'affettività e la sua tutela emergono anche dalla proposta n. 4 del Tavolo 6, in base alla quale si auspica l'introduzione di un nuovo istituto giuridico, quello della "visita", volto a garantire al detenuto "la possibilità di incontrarsi con chi è autorizzato ad effettuare i colloqui senza che vi sia un controllo visivo e/o auditivo da parte del personale di sorveglianza"²⁶³.

Nella valorizzazione dell'importanza dei legami con il mondo esterno si inserisce anche l'accento posto sulle opportunità legate alla sfera del volontariato, sia come mezzo per permettere a "chi sta fuori" di conoscere la realtà del penitenziario e parteciparvi, sia come supporto concreto territorializzato alla fase dell'esecuzione penale esterna: la relazione finale, pur riconoscendo l'intuizione innovativa che l'Ordinamento penitenziario del 1975 ebbe nell'introduzione e nella valorizzazione del ruolo del volontariato come supporto nella fase esecutiva, ne evidenzia la necessità di rinnovamento correlata al mutamento che il terzo settore ha subito negli anni. Il documento sottolinea come non vada dimenticato che "il "volontariato penitenziario" non agisce solo all'interno degli istituti o negli UEPE, ma dà un contributo importante alla creazione di una diffusa sensibilità sociale sulle questioni legate all'esecuzione penale e in generale alla legalità e alla giustizia"²⁶⁴.

Nell'ampio ambito legato alla tutela dei diritti trova spazio anche una riflessione in tema di lavoro, elemento che, nonostante la centralità riconosciutagli dalla normativa, si scontra con una realtà assai differente, influenzata dalla grave scarsità di risorse e dalla preponderante destinazione dei detenuti alle cd. lavorazioni domestiche²⁶⁵. La novità che emerge dai lavori del Tavolo 8 è quella di predisporre l'intervento di un ente terzo che si inserisca come anello di congiunzione tra le richieste del mercato, le necessità dei territori

²⁶³ *Relazione finale Tavolo 6*, p.5, in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo6_relazione.pdf.

²⁶⁴ *Relazione finale Stati Generali dell'esecuzione penale*, cit., p.90.

²⁶⁵ *Ivi*, p.24; la *Relazione finale del Tavolo 8* p.10 evidenzia come la maggior parte della attività lavorative svolte per l'Amministrazione siano riconducibili a tre tipologie, i "servizi d'istituto" utili alla gestione e alla manutenzione dei penitenziari, le "lavorazioni industriali" finalizzate alla produzione di beni per l'arredo degli istituti e il "lavoro agricolo" che garantisce la produzione di beni alimentari somministrati all'interno del carcere (https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo8_relazione.pdf).

e il mondo del lavoro carcerario, e che si occupi inoltre di sovrintendere alle lavorazioni e di supportare il soggetto tornato in libertà e in cerca di occupazione²⁶⁶.

La parte terza della Relazione finale del Comitato è dedicata alla tutela dei soggetti vulnerabili poiché si comprende come la composizione della popolazione sottoposta ad esecuzione penale sia mutata nel tempo, divenendo sempre più eterogenea e necessitando per questo, nell'ottica di un sistema penitenziario che miri alla rieducazione e alla tutela del reo, di trattamenti diversificati e di attenzioni specifiche per le diverse categorie che ne fanno parte. La prima categoria cui viene rivolta attenzione è quella della popolazione femminile e della sua condizione all'interno dei penitenziari: attraverso l'istituzione del Tavolo 3 si è cercato un confronto per l'elaborazione di proposte di modifica che riconoscano le diverse necessità di tutela. Il nostro ordinamento penitenziario non prevede né nella sua formulazione originaria del 1975, né a seguito degli interventi posti in essere in circa quarant'anni di vigenza²⁶⁷, una disciplina specifica per la detenzione della popolazione femminile²⁶⁸; gli istituti destinati esclusivamente alle donne sono quattro in tutto il territorio nazionale (la Casa di Reclusione femminile di Trani, la Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, la Casa Circondariale femminile di Roma Rebibbia, la Casa di Reclusione femminile di Venezia-Giudecca), mentre le detenute non ospitate nei penitenziari femminili vengono destinate alle 52 sezioni dislocate all'interno di penitenziari maschili. La contenuta percentuale di detenute donne sul totale della popolazione detenuta²⁶⁹ non giustifica però la minore attenzione che il legislatore rivolge loro rispetto ai compagni di sesso maschile.

Un primo problema che si evidenzia è la grande difficoltà a garantire il rispetto del principio di territorialità dell'esecuzione, date le limitate possibilità di allocazione, e la conseguente lesione del diritto al mantenimento dei rapporti con la famiglia e la comunità

²⁶⁶ *Relazione finale Tavolo 8*, cit., proposta 3, p.5 e *Relazione finale Stati Generali*, cit., p.24.

²⁶⁷ Gli unici interventi parzialmente riconducibili al tema sono le previsioni in tema di maternità e alcuni sporadiche previsioni regolamentari in tema di corredo, vestiario e introduzione del bidet nelle camere di pernottamento.

²⁶⁸ Un unico riferimento si riviene nella circolare 0308268-2008 del 17/09/2008 della Direzione generale dei detenuti e del trattamento reperibile sul sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=1_1%282008%29&facetNode_2=1_1%28200809%29&facetNode_3=0_2&facetNode_4=0_2_1&contentId=SDC54106&previousPage=mg_1_8.

²⁶⁹ Dai dati reperibili sul sito del Ministero della Giustizia, la percentuale di presenze femminili si attesta intorno al 4/4,5% dai primi anni duemila al 31-12-2023 (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_5_32&contentId=SST165666&previousPage=mg_1_14).

di appartenenza. Anche la vita quotidiana risente della mancanza di una normativa specifica: la penuria di risorse, seppur influisca sulle possibilità trattamentali della maggior parte dei soggetti in esecuzione, incide negativamente sulle *chances* date alle detenute di avere accesso ad alcune attività formative o a determinati lavori che esulino da quelli catalogati come prettamente femminili; di qui la proposta del Tavolo 3 di promuovere la condivisione tra uomini e donne di risorse e attività²⁷⁰.

Un tema che unisce la valutazione circa la condizione della donna, questa volta in quanto madre, alla tutela dei soggetti vulnerabili è la protezione dei bambini ospitati in carcere: spesso i minori si trovano a condividere la pena con la madre in situazioni non adatte alla loro età e alla loro crescita; gli asili nido nei penitenziari e gli ICAM²⁷¹ sono presenti sul territorio in numero esiguo²⁷² e le condizioni detentive rischiano di incidere in modo rilevante sulla salute psicofisica del minore e sulle sue possibilità di crescita, per questo sia il lavoro dei Tavoli sia anche il rapporto finale sottolineano l'importanza della primaria tutela da attribuire allo sviluppo armonico del bambino.

Accanto alla situazione di donne e bambini, gli Stati Generali prendono in considerazione anche altre categorie di soggetti, evidenziando la necessità di interventi *ad hoc*. Un primo approfondimento viene fatto in relazione ai detenuti stranieri, per i quali la barriera linguistica e la difficoltà di mantenere rapporti con la famiglia rappresentano ostacoli importanti al processo di rieducazione e di reintegro nella società, così che nella visione del comitato di esperti la via da intraprendere è quella della promozione di azioni volte al miglioramento del livello di istruzione, al mantenimento di una stretta e continua collaborazione con i mediatori linguistici e alla promozione di iniziative di housing sociale che permettano l'accesso ad alcune misure alternative.

Anche i soggetti affetti da dipendenza patologica vengono identificati dal lavoro dei Tavoli come una particolare categoria di vulnerabili; l'indicazione generale sarebbe nel

²⁷⁰ *Relazione finale Tavolo 3*, p.9: “Le donne dovrebbero poter partecipare ad alcune attività (corsi di istruzione e formazione, attività ricreative) assieme agli uomini. Non è concepibile, infatti, che tali risorse siano loro negate in ragione della loro scarsa numerosità” (https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo3_relazione.pdf).

²⁷¹ Gli ICAM sono istituti a custodia attenuata per detenute madri con prole al di sotto dei sei anni (o padri nel caso di madre deceduta o assolutamente impossibilitata ad occuparsi della prole) che nonostante si configurino come strutture detentive si caratterizzano per una dimensione organizzativa comunitaria che mira alla tutela dei minori permettendo l'esecuzione del genitore in una realtà tutelante, priva dei tipici riferimenti carcerari.

²⁷² G. BEZZI, *Donne e carcere*, in AA.VV., *Gli stati generali dell'esecuzione penale. Visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, cit., p.50 riporta il dato di 15 strutture al 31-12-14 articolate tra i 3 ICAM presenti, gli istituti femminili e le sezioni con asilo.

senso di una limitazione, per quanto possibile, del contatto con il carcere, così che in quest'ottica viene proposta una nuova misura alternativa da affiancare all'affidamento in prova terapeutico che sia complementare rispetto a quest'ultimo, il "programma di reintegrazione sociale"²⁷³, consistente nello svolgimento di attività socialmente utili e non retribuite inserite in un percorso terapeutico riabilitativo presso i servizi territoriali per le dipendenze o altri enti ausiliari²⁷⁴.

La categoria dei detenuti c.d. *sex offenders* richiama l'attenzione degli appartenenti agli Stati Generali²⁷⁵, poiché trattasi di soggetti costretti in una situazione di esclusione giustificata da esigenze di tutela dei medesimi da possibili aggressioni ad opera di detenuti comuni; gli Stati Generali si fanno promotori di una cultura dell'inclusione, favorendo la sperimentazione di forme di convivenza tra detenuti "protetti" e comuni ed escludendo la creazione di "sezioni ghetto". Ai *sex offenders*, nella valutazione degli esperti, andrebbe garantito un percorso di sostegno psicologico e terapeutico "finalizzato alla responsabilizzazione del condannato e all'accettazione del reato commesso"²⁷⁶.

La necessità di evitare forme di segregazione viene evidenziata anche per gli appartenenti alla comunità LGBTQI²⁷⁷: il comitato, pur riferendosi nello specifico alle persone transgender ma aprendo ad una riflessione applicabile anche ad altri soggetti appartenenti a questo tipo di minoranze, sottolinea l'importanza di una formazione continua e specifica sul tema da parte del personale di custodia che permetta di non aggravare la condizione di fragilità in cui questi detenuti si trovano a vivere la realtà del penitenziario²⁷⁸.

Una categoria caratterizzata da una vulnerabilità di matrice totalmente differente è quella dei "*white collars*", la relazione ne disegna i caratteristici tratti di grandiosità, totale assenza di empatia, bisogno di potere e controllo che ne determina un mal adattamento alla realtà dell'istituto e alle attività trattamentali calibrate su necessità totalmente differenti da quelle di cui sono portatori²⁷⁹. L'invito del comitato è quello di non sottovalutare l'esigenza di tutela comunque presente, attivando "reti di sostegno interne

²⁷³ La misura risulterebbe applicabile nei casi in cui il limite di pena previsto per la concessione dell'affidamento in prova terapeutico non venga soddisfatto e per una durata tale da permettere il raggiungimento del quantum di pena necessario ad accedere all'affidamento.

²⁷⁴ *Relazione finale Stati Generali dell'esecuzione penale*, cit., pp.34-36.

²⁷⁵ Nello specifico agli esperti del Tavolo 2 "vita detentiva, responsabilizzazione, circuiti e sicurezza".

²⁷⁶ *Relazione finale Tavolo 2* p.11 (https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo2_relazione.pdf).

²⁷⁷ <https://www.treccani.it/enciclopedia/lgbt/>.

²⁷⁸ *Relazione finale Stati Generali dell'esecuzione penale*, cit., p.38

²⁷⁹ *Ibidem*.

ed esterne al carcere” finalizzate a contenere i possibili esiti auto-aggressivi in cui potrebbero sfociare le sofferenze e, in seconda battuta, a far tesoro delle competenze che questo tipo di detenuti porta con sé, sia per evitarne la perdita ai soggetti depositari che rischierebbero di non poterle sfruttare dopo la scarcerazione, sia anche per arricchire la comunità penitenziaria²⁸⁰.

Un’ultima riflessione sul tema della tutela dei soggetti vulnerabili è da riferirsi genericamente a tutta la popolazione detenuta, che, per la particolarità delle condizioni in cui versa e per le difficoltà ad esse correlate, è spesso portata a scelte estreme e disperate che sfociano in atti suicidari o di autolesionismo. Il comitato, per combattere questa tendenza e sostenere le persone sottoposte a detenzione, pone l’accento sull’importanza della formazione continua del personale di custodia e sulla necessità di dare attuazione e implementare un “Piano Nazionale d’intervento” per la prevenzione e il monitoraggio del fenomeno supportato da un’attività di controllo da parte di un settore del DAP specificamente delegato²⁸¹.

Nella parte quarta della relazione finale viene presentato l’ideale di vita detentiva che gli Stati Generali intendono promuovere: la premessa su cui si basa è quella di rendere l’esecuzione sempre “meno carceraria” nonostante sia chiaro a tutti i partecipanti ai Tavoli, che, benché auspicabile, non è possibile prevedere l’eliminazione del carcere in tempi brevi²⁸². Si tenta comunque di individuare le modifiche legislative e gli interventi organizzativi che permettano di indirizzare la detenzione verso la finalità rieducativa. Tra i suggerimenti proposti c’è l’adeguamento della normativa che disciplina la vita quotidiana ad alcune prescrizioni²⁸³ come la garanzia del rispetto dello spazio minimo detentivo in armonia con la giurisprudenza della Corte EDU²⁸⁴, la limitazione dell’orario di chiusura delle celle²⁸⁵ e la consumazione collettiva dei pasti. Un obiettivo ritenuto di

²⁸⁰ *Relazione finale Stati Generali dell’esecuzione penale*, cit., p. 38-39.

²⁸¹ *Ivi*, p. 37.

²⁸² *Ivi*, p. 13.

²⁸³ *Ivi*, p. 53.

²⁸⁴ La *Relazione finale Stati Generali dell’esecuzione penale* insiste sulla necessità di porre l’attenzione non tanto e non solo allo spazio minimo di 3 mq considerato escludendo gli ingombri degli arredi e dei servizi sanitari, quanto piuttosto al parametro dei 4 mq stabilito dal CPT (Comitato anti-tortura del Consiglio d’Europa) nel caso di camere ospitanti più di un detenuto, sottolineando inoltre che la giurisprudenza della Corte europea nel caso di spazi compresi tra i 3 mq e i 4 mq valuta altri fattori, la presenza o assenza dei quali potrebbe determinare comunque una violazione dell’art. 3 CEDU.

²⁸⁵ Gli esperti ritengono che sarebbe “opportuno capovolgere l’ordinaria prospettiva e prevedere che, per quanto riguarda il circuito della media sicurezza, le celle debbano restare chiuse esclusivamente nelle ore notturne. Bisogna però aggiungere che l’apertura prolungata delle camere non è di per sé sufficiente. Deve infatti essere considerata una semplice premessa per consentire la partecipazione del condannato alle

primaria importanza e conseguente alla volontà di rendere sempre più simile la vita in carcere a quella esterna, è la responsabilizzazione del detenuto: quando il soggetto è percepito come parte attiva nel proprio programma di rieducazione, è fondamentale che sia consapevole dei suoi diritti e doveri e che sia inserito in un contesto idoneo alla formazione di un buon cittadino, privo del lessico infantilizzante e avvilito tipico, purtroppo, di alcuni termini in uso negli istituti²⁸⁶, che favorisca l'accesso del detenuto agli uffici del carcere rispondenti alle esigenze di vita quotidiana senza una preventiva richiesta²⁸⁷ e che gli permetta di effettuare scelte consapevoli e responsabili²⁸⁸; che sia, insomma, un'anticipazione di ciò che avrebbe dovuto essere e di ciò che sarà l'esperienza di vita all'esterno.

Il tema centrale della proposta di riforma scaturita dagli Stati Generali è quello riassunto nel titolo della parte quinta della relazione finale, "L'esecuzione esterna: meno recidiva e più sicurezza". Nonostante la consapevolezza della necessaria permanenza del carcere e il tentativo collegato di rendere l'esecuzione all'interno dei penitenziari maggiormente conforme all'ideale rieducativo costituzionale, i partecipanti ai Tavoli evidenziano la superiorità, sia in termini di efficacia sia in termini di adesione al principio dell'art. 27 comma 3 Cost., dell'espiazione attraverso le misure alternative e mirano a valorizzarne la presenza nel nostro sistema e il loro utilizzo.

Un primo fondamentale intervento riguarda il lessico utilizzato per identificare le modalità di espiazione diverse dall'esecuzione in carcere: alla formula "misure alternative" va sostituita la più consona "misure penali di comunità" poiché richiama la volontà di riprogettazione complessiva del sistema finalizzata al mutamento della prospettiva carcerocentrica in favore di un sempre più diffuso e continuo contatto con la società civile che garantisca una risocializzazione principalmente attraverso le misure *extra moenia*. La proposta di modifica portata dal Tavolo 12 si articola sulla base di una

attività rieducative organizzate nell'istituto, mentre sarebbe un mero "palliativo" se avesse come unico risultato quello di consentire al detenuto di muoversi senza costrutto all'interno della sezione di appartenenza" (*Relazione finale Stati Generali dell'esecuzione penale*, cit., p.53).

²⁸⁶ Nel lessico penitenziario si assiste all'uso di termini gergali per riferirsi ad alcune mansioni, a specifici soggetti o ad alcuni atti: il modulo di richiesta al magistrato o al direttore è la "domandina", il soggetto che si occupa delle pulizie è lo "scopino", l'addetto alla spesa lo "spesino", l'addetto alla cucina il "cuciniere".

²⁸⁷ *Relazione Tavolo 2*, cap. 3, proposta 2, p.13 e *Relazione finale Stati Generali dell'esecuzione penale*, cit., p.56 riportano la proposta di favorire l'accesso agli uffici (matricola, biblioteca, educatori, infermeria, etc.) attraverso modalità analoghe a quelle della società libera, basate su orari prestabiliti e prive di qualsiasi necessaria richiesta scritta per poterne usufruire.

²⁸⁸ *Relazione finale Stati Generali dell'esecuzione penale*, cit., p. 10 e p.55.

serie di linee guida che si potrebbero qui sintetizzare: l'innalzamento a quattro anni del limite di pena, anche residua di pena maggiore, per poter fruire delle misure di comunità; la possibilità di concessione delle medesime da parte del giudice della cognizione con la sentenza di condanna; il recupero della dimensione trattamentale degli attuali istituti previsti; e l'eliminazione di ogni preclusione basata su presunzioni assolute di pericolosità²⁸⁹.

Con riguardo alle modifiche suggerite per le singole misure già presenti nel sistema si propongono interventi sulla disciplina dell'affidamento in prova: in primo luogo si suggerisce la possibilità di permettere l'applicazione provvisoria della misura prescindendo dalla sussistenza di un grave pregiudizio derivante dal protrarsi dello stato detentivo, secondariamente, in ottica di promozione dei contatti con la comunità esterna, si invita all'organizzazione di attività riparative derivanti dalla stipula di accordi con realtà territoriali, di volontariato e universitarie, da ultimo, si esorta al riconoscimento della possibilità di fruizione dell'affidamento in prova al di fuori dei confini nazionali²⁹⁰. Anche l'utilizzo della misura della semilibertà, nonostante presupponga un contatto continuo con il carcere, viene favorito suggerendo la possibilità di concessione anche nel caso in cui, per assenza di un domicilio idoneo, non siano accordabili l'affidamento in prova e la detenzione domiciliare²⁹¹.

Affinché la normativa risulti organica e di facile consultazione, si propone l'inserimento all'interno dell'ordinamento penitenziario della liberazione condizionale, ora presente come causa di estinzione della pena nel codice penale (artt.176-177 c.p.), stante il riconoscimento da parte della maggioranza della dottrina e della giurisprudenza della natura di beneficio penitenziario appartenente perciò alla categoria delle misure alternative; si assiste inoltre alla modifica dei presupposti soggettivi di accesso non più riferiti alla presenza di un ravvedimento (art. 176 c.p.) in quanto elemento riferibile al foro interno della persona e perciò difficilmente valutabile²⁹², ma al comportamento del reo che dimostri l'intervenuta evoluzione positiva della personalità e ne riveli il "cambiamento radicale nelle scelte, negli stili e nelle condotte di vita che avevano

²⁸⁹ *Relazione finale Tavolo 12* p.22
(https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgrep_tavolo12_relazione.pdf).

²⁹⁰ *Relazione finale Tavolo 12*, cit., p.23.

²⁹¹ *Ivi*, p.24; *Relazione finale Stati Generali dell'esecuzione penale*, cit., p.70.

²⁹² *Relazione finale Stati Generali dell'esecuzione penale*, cit., p. 71.

determinato il condannato alla commissione del delitto”²⁹³. Accanto alla modifica delle misure già appartenenti al panorama delle misure alternative il gruppo di lavoro del Tavolo 12 invita il legislatore ad inserire nuovi modelli di esecuzione penale esterna che favoriscano maggiormente il coinvolgimento della comunità e la responsabilizzazione del condannato nei confronti della stessa²⁹⁴: in questo senso sono da apprezzare i contenuti della proposta 9²⁹⁵, che incoraggia all’introduzione del lavoro di pubblica utilità come misura applicabile, a seguito di valutazione del magistrato di sorveglianza, nei casi di condanne fino ai due anni di detenzione e consistente nello svolgimento di attività lavorativa non retribuita a favore della comunità (presso lo Stato, gli enti pubblici o enti e associazioni di volontariato) per un tempo minimo di dieci giorni e un’articolazione oraria che non incida sulle esigenze di lavoro, di studio e di famiglia del reo. Nell’augurata tendenza alla modifica in un’ottica di ampliamento dell’uso delle misure di comunità stride la presenza di norme che aprioristicamente ne precludono l’accesso: da ciò deriva la proposta 8 del Tavolo 12 di abrogazione degli artt. 4-*bis*, 58-*ter* e 58-*quater* ord. penit. “nell’ottica di eliminare tutte le preclusioni alla fruibilità delle misure penali di comunità” in quanto “un sistema costruito sulla progressione trattamentale e sul principio di individualizzazione della pena, nel rispetto dell’art. 27 comma 3 Cost., fa sì che ogni detenuto, per qualunque reato condannato, abbia diritto ad accedere ai benefici penitenziari ogni qual volta abbia maturato le relative condizioni di applicabilità”²⁹⁶. Riguardo la presenza e l’eventuale permanenza delle preclusioni di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari appare forse più concretamente attuabile, per il carattere compromissorio e, di conseguenza meno rivoluzionario, la formulazione consegnata dal Tavolo 16 che propone di “ri-orientare secondo Costituzione l’attuale regime ostativo alla concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione”²⁹⁷ attraverso la modifica degli artt. 4-*bis* e 58-*ter* che determini, in primo luogo, la trasformazione della mancata condotta collaborativa da presunzione assoluta di pericolosità a presunzione relativa valutabile dal giudice, e che parifichi alle ipotesi di collaborazione impossibile o collaborazione irrilevante anche la situazione di chi si trovi

²⁹³ *Relazione finale Tavolo 12*, cit., p. 25.

²⁹⁴ *Relazione finale Stati Generali dell’esecuzione penale*, cit., p.71.

²⁹⁵ *Relazione finale Tavolo 12*, cit., p.8 e p.26-27.

²⁹⁶ *Relazione finale Tavolo 12*, Schema dell’articolato normativo proposto, p. 21.

²⁹⁷ *Relazione finale Tavolo 16*, p.11
(https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo16_relazione.pdf).

nella condizione di non collaborare motivata da apprezzabili ragioni e supportata da concrete condotte riparative.

Le reazioni successive all'esperienza degli Stati Generali sono state differenti: se da un lato il ministro Orlando si è detto “sicuro che i frutti di questo lavoro si vedranno nei prossimi mesi: il Parlamento saprà farne tesoro”²⁹⁸, alcuni dubbi sono stati sollevati *in primis* da parte della dottrina²⁹⁹, che sottolinea come non basti il “seme” rappresentato da tutto il lavoro effettuato, ma serva che questo seme trovi un terreno fertile nel quale germogliare, situazione che, a parere dell'autore, non può dirsi ancora esistente.

Alla partecipazione attenta e propositiva degli appartenenti ai Tavoli non ha fatto eco l'altrettanto necessario intervento dei mass media, che si inseriva come parte integrante nel progetto di coinvolgimento ed educazione dell'opinione pubblica³⁰⁰. La motivazione di questa mancanza di intervento è solo ipotizzabile, probabilmente un grande peso nella scelta di non partecipare è determinato dalla impostazione tendenzialmente scandalistica della cronaca italiana che affianca al tema carcere l'idea del “cimitero dei vivi” di cui riferiva Filippo Turati, una realtà totalmente distante dalla società libera e da mantenere tale, che mal si concilia con l'impianto degli Stati Generali. Parte della dottrina³⁰¹ evidenzia l'incoerenza dei media che ricercano l'audience attraverso la “TV del dolore”, ma omettono qualsiasi riferimento al dolore presente nel carcere poiché considerato come secondario e come “sofferenza sacrosanta”.

Il basso livello di risonanza mediatica avuto dal progetto ha portato alcuni a ragionare su quanto in realtà poco si possa fare se l'intera esperienza degli Stati Generali si riduce all'“ennesimo incontro tra persone, tutte d'accordo su quei principi di diritto che continueranno a non trovare applicazione”³⁰² ma parimenti condivisibile, e sicuramente

²⁹⁸ A. ORLANDO, *Prefazione*, in *Gli stati generali dell'esecuzione penale: visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, cit., p.10.

²⁹⁹ G. GIOSTRA, *Prefazione*, in *Gli stati generali dell'esecuzione penale: visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, cit., p.13 sottolinea come gli Stati Generali, rappresentando un punto di partenza e non di arrivo, debbano ispirare il futuro evolversi della normativa e, soprattutto, della coscienza sociale.

³⁰⁰ A. ORLANDO, *Prefazione*, in *Gli stati generali dell'esecuzione penale: visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, cit., p.10, citando una frase di Filippo Turati (“Non vi è comunicazione alcuna tra il nostro mondo e quel cimitero dei vivi che sono le carceri”), sintetizza il senso degli Stati Generali e del rapporto che questi tentano di ricostruire tra carcere e società esterna, un rapporto di comunicazione e impegno reciproco.

³⁰¹ G. GIOSTRA, *Prefazione*, in *Gli stati generali dell'esecuzione penale: visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, cit., p. 16.

³⁰² R. POLIDORO, *Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale*, in *Gli stati generali dell'esecuzione penale: visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, cit., p. 32.

più speranzosa, anche la riflessione di chi³⁰³, a fronte dell'accusa di aver posto in essere un mero lavoro dottrinale fine a se stesso e destinato a non produrre effetti, evidenzia l'importanza del confronto, dello scambio di opinioni e idee, della discussione tra persone con *background* differenti e conoscenze eterogenee poiché “le riforme, quantomeno le migliori, nascono dalle idee, dal loro confronto e dalla loro rielaborazione”.

1.8 La legge delega 23 giugno 2017: esiti ed interventi successivi

A circa un anno dalla conclusione degli Stati Generali, con legge 23 giugno 2017 n.103, viene approvata la delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario³⁰⁴: i criteri direttivi richiamano le conclusioni degli Stati Generali in tema di necessaria facilitazione del ricorso alle alternative, modifica dei presupposti di accesso alle stesse, eliminazione di automatismi e preclusioni che ritardano l'individualizzazione del trattamento, e valorizzazione del ruolo del volontariato nel processo rieducativo³⁰⁵. Per l'elaborazione degli schemi di d.lgs. viene nominata la “Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso”³⁰⁶ presieduta dal professor Glauco Giostra; il lavoro della Commissione condivide i medesimi valori fatti propri ed espressi dagli Stati Generali³⁰⁷: approfittando del clima di apparente ritrovata motivazione, la volontà è quella di ridisegnare totalmente il sistema di esecuzione penale ponendo al centro le misure alternative attraverso una normativa che ne incentivi l'accesso e l'uso, favorendo l'eliminazione delle preclusioni assolute che limitano la concessione di misure premiali e proponendo un'idea di carcere diversa rispetto a quella di luogo di mera afflittività.

³⁰³ G. BEZZI, *Donne e carcere*, in *Gli stati generali dell'esecuzione penale: visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, cit., p. 47-48.

³⁰⁴ La legge contiene inoltre le deleghe per la modifica del codice di procedura penale e del codice penale.

³⁰⁵ Legge 23 giugno 2017 n. 103 art. 1 comma 85.

³⁰⁶ D.m. 19 luglio 2017.

³⁰⁷ *Relazione finale Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso*, in https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Giostra_relazione_articolato_riforma_ordpenitenziario_19lug2017.pdf, p.5: “La Commissione ha assunto come punto di riferimento nell'assolvere il proprio non facile mandato l'importante lascito degli Stati Generali e si è sentita particolarmente impegnata dal messaggio forte che promana da quell'importante contributo culturale volto ad una ricalibratura della fase dell'esecuzione penale sulle coordinate impresse dal dettato costituzionale”.

L'attuazione della delega avviene, per ciò che qui interessa evidenziare³⁰⁸, per il tramite di due decreti legislativi elaborati dalla nuova formazione di Governo³⁰⁹, il d.lgs. n.123 del 2018 e il d.lgs. n.124 del 2018, ma, quella che si pensava essere la logica conclusione di tutta l'esperienza iniziata nel 2015, si rivela ben presto un intervento privo di organicità, promotore di modifiche limitate ed inserite in una più generale tendenza ad identificare la pena con il carcere a tutela di un millantato principio di certezza della pena. I d.lgs. sono l'esito di un *iter* complesso che nella sua evoluzione vede mutare la formazione di Governo e le relative posizioni politiche in tema di giustizia e ordinamento penitenziario; l'attuazione solo parziale di ciò che era stato proposto dagli Stati Generali prima e dalla Commissione Giostra³¹⁰ successivamente, è da attribuirsi anche alla nuova ideologia conservatrice del governo "giallo-verde"³¹¹, il quale nel "Contratto per il governo del cambiamento"³¹² si dichiarava espressamente contrario ai provvedimenti adottati nella legislatura precedente, poiché volti esclusivamente "a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale discapito della sicurezza della collettività"³¹³, e pronto ad intervenire a tutela del principio di certezza della pena. I risultati determinati dai d.lgs. non realizzano la riforma di sistema cui si mirava³¹⁴, l'esercizio della delega si rivela solo parziale e non attuato nelle sue previsioni maggiormente progressiste e caratterizzanti: risultano, infatti, totalmente assenti le modifiche alle norme in tema di misure alternative con riguardo alle modalità e ai presupposti di accesso (art 1 comma 85 lettera b legge 103/2017)³¹⁵ e in tema di modifica

³⁰⁸ L'attuazione della delega in tema di riforma dell'esecuzione minorile avviene con il d.lgs. 2 ottobre 2018 n.121.

³⁰⁹ L'*iter* di approvazione dei decreti attuativi vede l'intervento di due diverse formazioni di Governo: in un primo momento la formazione guidata dall'On. Gentiloni e secondariamente la compagine guidata dall'On. Conte.

³¹⁰ Ci si riferisce alla "Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso" dal nome del suo presidente.

³¹¹ Viene in questo modo identificato dalla stampa il c.d. "Governo Conte I" per i colori generalmente attribuiti ai partiti della coalizione, Lega e Movimento 5 stelle.

³¹² "Il *Contratto per il governo del cambiamento* è quindi un documento programmatico che, superando concetti pregressi assimilabili al più semplice "programma di governo" ovvero "all'accordo di coalizione", da un lato impegna le parti dettando delle linee-guida orientative, dall'altro, ove possibile, anticipa il contenuto precettivo dei futuri atti normativi" (https://www.treccani.it/enciclopedia/contratto-di-governo_%28altro%29/)

³¹³ *Contratto per il governo del cambiamento*, cit., paragrafo 12 p.23.

³¹⁴ *Relazione finale della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso*, cit., p.5: "la Delega ha posto le premesse per il varo della più importante riforma in materia penitenziaria dalla legge n. 354 del 1975".

³¹⁵ M. BORTOLATO, *Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018*, in *Quest. Giust.*, 2018, p.120.

del sistema di preclusioni di accesso ai benefici (art 1 comma 85 lettera e)³¹⁶, parimenti elusi il criterio di delega riguardante la “revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione finalizzate alla tutela del rapporto tra detenute e figli minori” (art. 1 comma 85 lettera s), quello relativo alla revisione della normativa in tema di tutela della libertà di culto (art.1 comma 85 lettera v) ed infine, inattuata la delega in tema di giustizia riparativa (art. 1 comma 85 lettera f).

Le modifiche introdotte con il d.lgs. n.123 sul primo articolo dell’ordinamento penitenziario si inseriscono nel generale intento di “riportare al centro della definizione normativa di “trattamento e rieducazione” le indicazioni costituzionali sulla legalità e sulla finalizzazione della pena”³¹⁷ ma rispetto a quanto proposto dalla Commissione Giostra l’intervento legislativo risulta limitato. La versione proposta dal Governo accoglie l’ampliamento del divieto di discriminazione inserendo i fattori legati al sesso, all’identità di genere e all’orientamento sessuale, condivide con la Commissione la necessità di affermare il divieto di violenza sia fisica sia morale sui soggetti detenuti come corollario del generale principio di inviolabilità dei diritti fondamentali e riconosce³¹⁸ la necessaria conformità del trattamento a modelli che “favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione” al fine di “caratterizzare il trattamento verso modelli di partecipazione attiva e ‘responsabilizzante’ del detenuto a tutte quelle attività che favoriscono il suo processo di reintegrazione, da un lato, tramite l’abbandono definitivo dei processi di ‘infantilizzazione’(…) e , dall’altro, mediante forme di integrazione tra ristretti (e tra gruppi) e forme di socializzazione (non imposta ma proposta)”³¹⁹.

A fronte di alcune scelte condivise con la Commissione di studio, vanno evidenziate anche le estromissioni³²⁰: i d.lgs. licenziati dal Governo omettono qualsiasi riferimento sia al principio per cui “la mancanza di risorse non può giustificare condizioni detentive

³¹⁶ E. DOLCINI, *Carcere problemi vecchi e nuovi*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, pp.4-5 evidenzia come l’attuazione “molto parziale” della delega segua alla scelta di abbandonare su di un “binario morto” le proposte di d.lgs. derivanti dal lavoro della commissione Giostra in tema di ordinamento penitenziario nel suo complesso, dalla commissione Pelissero riguardo le modifiche alla disciplina delle misure di sicurezza e di assistenza sanitaria e dalla commissione Cascini per ciò che riguarda l’ordinamento penitenziario minorile.

³¹⁷ *Relazione finale della Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso*, cit., p.7.

³¹⁸ *Ivi*, p.47; art. 11 comma 1 lettera a del d.lgs. n.123 del 2018.

³¹⁹ Cfr., la *Relazione finale della Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso*, cit., p.48.

³²⁰ *Ivi*, p.47.

lesive dei diritti della persona” e sia a quello che impone la massima conformità tra la vita penitenziaria e la vita esterna, entrambi tutelati anche dalle regole penitenziarie europee³²¹. La scelta di obliterare il richiamo al generale principio di conformità cui si è detto si allinea ad un'altra evidente omissione relativa alle disposizioni in tema di sorveglianza dinamica (specifico oggetto di delega nell' art. 1 comma 85 lettera r): la proposta Giostra, riferendosi alle regole penitenziarie europee, suggeriva che la sorveglianza delle persone detenute avvenisse “con modalità tali da consentire ai detenuti e agli internati di trascorrere la maggior parte della giornata fuori dalle aree destinate al pernottamento anche al fine di favorire i rapporti interpersonali e l'osservazione del comportamento e della personalità”³²², proponendo un modello di vigilanza nel quale “il perimetro della detenzione non sia quello della cella, riservata al solo pernottamento, ma quello della sezione” e che “si caratterizza per la sostituzione del controllo ‘fisico’ sul detenuto da parte della polizia penitenziaria con un'attività di controllo basata sull'osservazione e sulla conoscenza della persona, in una logica, da un lato, di valorizzazione del ruolo della polizia penitenziaria e, dall'altro, di responsabilizzazione del detenuto”³²³. Nella visione della Commissione una siffatta impostazione, nella quale il controllo non investe più ogni aspetto della vita quotidiana, favorisce la creazione e il mantenimento di un ambiente costruttivo e vantaggioso in primo luogo per una sempre più efficace osservazione e valutazione dei detenuti che permetta di apprestare il miglior trattamento rieducativo possibile fondato su bisogni e sulle sue caratteristiche individuali e, parimenti, di realizzare una più efficace azione di prevenzione e di controllo dei rischi per la sicurezza³²⁴. Va apprezzata la scelta dei d.lgs. in parziale attuazione della proposta Giostra, di invertire il rapporto tra mantenimento dell'ordine e della disciplina e garanzia

³²¹ *Recommendation Rec (2006)2 “European Prison Rules” basic principles* n.4-5 (<https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae%22%20/h>). *Commentary on Recommendation Rec (2006)2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules* precisa che la regola n.4 mira a specificare che “*the lack of resources cannot justify a member state allowing prison conditions to develop that infringe the human rights of prisoners. Nor are policies and practices that routinely allow such infringements acceptable*” mentre la regola n.5 “*emphasises the positive aspects of normalisation. Life in prison can, of course, never be the same as life in a free society. However, active steps should be taken to make conditions in prison as close to normal life as possible and to ensure that this normalisation does not lead to inhumane prison conditions.*”

³²² *Relazione finale della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso*, cit., p.48.

³²³ A. DELLA BELLA, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, p.3.

³²⁴ *Relazione finale della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso*, cit., p.49.

dei diritti fondamentali, stabilendo che all'interno degli istituti l'ordine e la disciplina siano mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà³²⁵; l'attuazione è, come si è detto, purtroppo solo parziale poiché manca la previsione per cui "In ogni caso, le restrizioni devono determinare la minima compressione non altrimenti evitabile dei diritti della persona. Solo effettive e documentate situazioni di rischio possono giustificare la limitazione delle attività trattamentali"³²⁶.

Date le riferite posizioni del Governo, risulta chiaramente giustificata la scelta di regredire nella politica del "carcere aperto" come parimenti si è fatto in tema di alternative omettendone il riferimento come prioritaria tendenza, insieme ai contatti con l'ambiente esterno, del trattamento³²⁷ ed evitando l'intervento normativo in attuazione dei criteri di delega contenuti nelle lettere b ed e della legge delega.

Da questa breve disamina si può apprezzare il tentativo di ribadire ulteriormente la centralità dell'art 1 ord. penit. come baluardo della concezione che pone al centro dell'esecuzione il soggetto che, nonostante la limitazione di libertà cui è sottoposto, mantiene il suo status di persona dal quale deriva la necessità di tutela dei diritti che risultino compatibili con lo stato detentivo; allo stesso tempo, la scelta consapevole di un intervento solo in parte conforme al portato degli Stati Generali e al lavoro della commissione Giostra dà luogo ad una norma che perde l'opportunità di modificare la concezione della pena e dell'esecuzione della stessa proposta dalla delega.

Sempre in tema di vita penitenziaria, materia ingiustificatamente suddivisa nei due provvedimenti, il d.lgs. n.124 del 2018 modifica, con la consueta tecnica degli inserimenti limitati, la disciplina in tema di caratteristiche degli edifici penitenziari (art.5 ord. penit.) richiedendo la predisposizione negli istituti di locali idonei allo svolgimento di attività lavorative e formative e, soltanto ove possibile³²⁸, di attività culturali, sportive e religiose; l'eventualità cui viene sottoposta la possibilità di destinare locali adatti ad occupazioni

³²⁵ Il comma 3 dell'art.1 ord. penit. nella precedente versione riconosceva la prioritaria esigenza del mantenimento dell'ordine e della disciplina vietando sole le restrizioni non giustificabili con le predette esigenze: "Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette".

³²⁶ *Relazione finale della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso*, cit., p.47-48.

³²⁷ La proposta Giostra prevedeva una modifica di quello che diverrà il comma 2 dell'art 1 ord. penit. inserendo il riferimento alle misure alternative come elemento di primaria importanza per il raggiungimento del reintegro sociale.

³²⁸ La proposta della Commissione Giostra parifica tutte le attività riconoscendone pari dignità e importanza, vedi *Relazione finale della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso*, cit., p.65.

diverse e ulteriori rispetto a quelle lavorative e formative tradisce l'impostazione sottostante secondo la quale solo il lavoro intramurario e la formazione rappresentano il principale e quasi esclusivo strumento rieducativo³²⁹. La proposta Giostra introduceva anche l'obbligo, legato alla tutela del diritto all'affettività, di realizzare alcune aree esterne e locali idonei a permettere di intrattenere relazioni affettive, ma il comma viene totalmente omesso nella formulazione finale del d.lgs.

Anche la disciplina dei locali di soggiorno e pernottamento è oggetto di intervento, l'art. 6 ord. penit. in particolare viene modificato attraverso la sostituzione della locuzione "ove le condizioni climatiche lo esigano" riferita alla necessità di predisporre sistemi di riscaldamento nei locali degli istituti, con la più ampia e maggiormente adattabile "per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono"; risulta, purtroppo, assente il proposto comma 3 diretto a garantire il rispetto dello spazio individuale minimo di tre metri quadri all'interno delle camere multiple, in conformità a quanto disposto dalla Corte EDU, attraverso l'individuazione dei criteri idonei al calcolo dello spazio necessario (la Commissione propone di "escludere dal computo della superficie minima individuale in cella collettiva sia la parte destinata ai servizi igienici (destinata a funzioni diverse da quelle correlate al movimento) che quella destinata ad arredi fissi (armadietti o mensole sporgenti) e mobili (tavoli e sgabelli) nonché ai letti (mobili o fissi)"³³⁰.

Si comprende l'incoerenza della tendenza generale ad un "restyling, e talora di non particolare qualità"³³¹ se, tenendo a mente la scelta in tema di sorveglianza dinamica, si guarda all'introduzione, nel comma 2 dell'art. 6, della necessità di dotare le aree residenziali di spazi comuni che permettano la gestione cooperativa della vita quotidiana:

³²⁹ M. BORTOLATO, *Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018*, cit., p. 127; L. CESARIS, *Quel che resta della riforma penitenziaria*, in *Giur. pen. web*, 2018, p.14 evidenzia come: "Subordinare l'organizzazione di queste ultime attività alla "possibilità" finisce per privilegiare la destinazione degli spazi alle attività lavorative e formative, attribuendo un ruolo meramente eventuale e residuale a quelle culturali, sportive e religiose: una scelta miope a dir poco, che ignora la valenza risocializzante di queste ultime attività, affermata dallo stesso ordinamento penitenziario".

³³⁰ *Relazione finale della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso*, cit., p.66-67. Nella relazione illustrativa alla proposta di modifica la Commissione sottolinea l'importanza dell'inserimento dei criteri per il calcolo sia per "favorire una quanto più uniforme possibile applicazione della tutela predisposta dal reclamo risarcitorio introdotto dall'art. 35-ter ord. penit", sia anche perché "la determinazione a livello di norma primaria dell'ampiezza delle camere detentive – la cui attuale assenza ha indotto gli interpreti a suggerire varie modalità di calcolo dello spazio vitale – potrà garantire maggiore certezza del diritto e, con essa, il valore dell'eguaglianza, in armonia con l'impianto costituzionale e convenzionale proprio in quanto – per così dire –innalza l'asticella della protezione ad un livello che non è inferiore a quello fissato, allo stato, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo".

³³¹ L. CESARIS, *Quel che resta della riforma penitenziaria*, cit., p.16.

la modifica si giustifica e acquisisce significato all'interno di un progetto coerente con determinate linee di fondo, come era quello della Commissione, mentre rischia di apparire come una scelta meramente formale e di contorno in un articolato normativo come è quello della intervenuta riforma.

I decreti legislativi modificano anche la disciplina in tema di lavoro eliminandone l'obbligatorietà e intervenendo sull'istituto del lavoro di pubblica utilità, che, nonostante fosse stato introdotto nel 2013³³², aveva fatto registrare scarsa attuazione pratica: il nuovo art. 20-ter consente al detenuto, previa richiesta, di svolgere attività lavorativa gratuita a favore di amministrazioni centrali o periferiche, enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, prescindendo dall'esistenza dei requisiti per l'accesso al lavoro all'esterno. Il legislatore, come in precedenza la commissione Giostra, riconosce la valenza risocializzante del lavoro, pur nella forma di attività priva di compenso economico, e tenta di valorizzarla nella consapevolezza delle difficoltà che accompagnano la gestione e la garanzia di effettività delle attività lavorative ex art.15 ord. penit. Rimane condivisibile l'obiezione di chi rintraccia in questa decisione il velo dell'ideologia stigmatizzante che vede nel lavoro gratuito il "passaporto per ritrovare riconoscenza sociale e liberarsi dallo stigma della colpevolezza"³³³, ma va comunque apprezzata la scelta di intervenire favorendo l'occupazione delle persone detenute e tentando di contrastare il rischio del "tempo vuoto" della detenzione. Nonostante i d.lgs. del 2018 non abbiano realizzato l'attesa riforma di sistema cui si mirava, alcuni interventi ivi contenuti confermano le scelte fatte dalla legge penitenziaria riguardo l'importanza degli elementi trattamentali nel percorso di rieducazione riconosciuto ad ogni detenuto. In particolare, accanto alle modifiche in tema di lavoro, si annoverano gli interventi volti a favorire l'istruzione, la formazione professionale e, il più generico, accesso libero alla cultura.

La lettera f dell'art 11 del d.lgs. 123/2018 inserisce la formazione professionale tra gli elementi del trattamento; la scelta è giustificata dalla consapevolezza dell'intervenuto mutamento nel mondo del lavoro, che, attualmente, richiede il possesso di competenze sempre più articolate e specifiche³³⁴. In quest'ottica il legislatore del 2018 modifica l'art.

³³² D.l. 1° luglio 2013 n.78.

³³³ R. DE VITO, *Introduzione. La fine era nota: storia di una riforma minima*, in *Quest. giust.*, 2018, p.117.

³³⁴ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, CEDAM, Milano, 2019, p.317.

19 introducendo la necessità di agevolare la formazione tecnica superiore e parimenti quella universitaria, anche per il tramite di accordi con istituzioni universitarie o di formazione tecnica superiore, nel tentativo di garantire, anche all'interno dell'istituto penitenziario, una formazione che si riveli utile e adeguata al reinserimento all'esterno.

Il *focus* posto sull'importanza della formazione e dell'istruzione si deduce similmente dalle integrazioni proposte dai nuovi commi 3 e 4 del medesimo articolo: la tutela di due categorie di soggetti considerati "deboli", ovverosia donne e detenuti stranieri, passa per la garanzia di istruzione e formazione culturale e professionale per entrambi.

Alle prime viene garantita la parità nell'accesso alla formazione; posto che sovente le esigenze delle donne in carcere, data la scarsità numerica, tendono a scomparire dalle attività trattamentali³³⁵, mentre l'istruzione e la formazione sono considerate elementi imprescindibili per il reinserimento nella società. Per i detenuti stranieri il comma 4 dell'art 19 ord. penit. propone l'insegnamento della lingua italiana e dei principi costituzionali come potenziali strumenti di integrazione: l'alfabetizzazione e l'istruzione permettono al detenuto straniero di superare la barriera linguistica e comprendere e, potenzialmente, condividere, i valori propri della cultura in cui sarà chiamato a reinserirsi. L'importanza riconosciuta agli elementi trattamentali si deduce anche dall'integrazione proposta nell'art. 31 ord. penit. dall'art 11 lett. l del d.lgs. 123: la norma, alla già garantita possibilità di partecipazione di detenuti nelle rappresentanze inerenti all'organizzazione della biblioteca e alla gestione di attività culturali, ricreative e sportive, aggiunge la possibilità di intervento in tema di lavoro e per il controllo dell'applicazione delle tabelle del vitto e della preparazione del medesimo. La possibilità di prendere parte alle commissioni, sebbene si concretizzi in attività differenti a seconda della commissione, promuove forme di partecipazione e responsabilizzazione del detenuto³³⁶.

Da quanto descritto, si deduce la limitatezza dell'intervento del 2018 rispetto a ciò che, date le premesse e l'enorme lavoro degli Stati Generali e della Commissione Giostra, avrebbe potuto essere. L'imponente mole di dati, informazioni, valutazioni e riflessioni raccolte dagli appartenenti ai Tavoli pare non aver convinto il legislatore dell'importanza di un intervento normativo tanto rivoluzionario quanto pienamente rispondente al tradizionale principio costituzionale: rivoluzionario nelle modalità, una consultazione tra

³³⁵ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p.310.

³³⁶ *Ivi*, p. 438.

accademici, esperti e soggetti che orbitano intorno alla realtà del carcere, permette un confronto pieno, concreto e consapevole nel quale i problemi quotidiani e le difficoltà si misurano con la necessaria conformità e aderenza a principi generali dell'ordinamento, alle norme sovranazionali e al mantenimento di un equilibrio tra tutela dei diritti e esigenze di sicurezza; tuttavia gran parte delle discipline introdotte o modificate sono, nel loro nocciolo duro, riconducibili ad un principio dettato nel 1948.

1.9 Gli interventi successivi alla delega inattuata: nuova vita alle pene sostitutive.

Accenni alle modifiche intervenute sull'art. 4-bis ord. penit.

Negli anni successivi alla mancata riforma, gli interventi della Corte costituzionale e del legislatore che si susseguono e che incidono sulla legge penitenziaria toccano le preclusioni contenute nell'art 4-bis. L'applicabilità delle preclusioni viene inizialmente ampliata inserendo tra i delitti ostativi anche alcuni contro la PA³³⁷ e quello di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso"³³⁸, mentre in un secondo momento, a seguito del monito della Corte costituzionale, che invita il legislatore ad intervenire in materia³³⁹, si assiste ad un intervento più organico che riguarda l'intero art. 4-bis. Il d.l. 31 ottobre 2022 n.162 e, successivamente, la legge di conversione con modifiche 30 dicembre 2022 n.199 introducono una serie di modifiche riguardanti i delitti ricompresi, i presupposti di accesso, le competenze decisionali e il rito applicabile in materia di benefici e misure alternative nel caso di condannati per i delitti ostativi già previsti dalla norma. Senza pretesa di esaustività, si possono delineare qui le principali linee di riforma che hanno riguardato in primo luogo una ridefinizione delle categorie soggettive attraverso l'eliminazione dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'introduzione di una clausola generale che amplia l'applicazione delle condizioni ostative anche ai delitti "commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati"; in secondo luogo l'intervento ha riguardato la modifica delle condizioni di accesso ai benefici per i condannati ostativi qualificati non collaboranti attraverso la riforma del comma 1-bis,

³³⁷ Legge 9 gennaio 2019 n.3 art. 1 comma 6 lettere a) e b).

³³⁸ Art. 583-*quinquies* c.p. introdotto con legge 19 luglio 2019 n.69.

³³⁹ Corte Cost. ord. 11 maggio 2021 n.97
(<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&numero=97>).

suddiviso in comma 1-*bis*, comma 1-*bis*.1 e comma 1-*bis*.2, che, eliminando la condizione di ammissibilità data dalla impossibilità o inesigibilità della collaborazione, consegna al giudice competente per l'ammissione al beneficio o alla misura alternativa condizioni di accesso diversificate solo in relazione al tipo di reato commesso e non alla misura premiale richiesta³⁴⁰; da ultimo vanno evidenziati gli interventi in tema di modifica della competenza, transitata dal giudice di sorveglianza al tribunale, nel caso di decisioni sull'approvazione del decreto di ammissione al lavoro all'esterno e sulla concessione del permesso premio richiesti da soggetti condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione, delitti *ex art. 416-bis* c.p. o commessi avvalendosi delle condizioni da esso previste ovvero per agevolare le attività delle associazioni previste dal medesimo³⁴¹.

Accanto alle modifiche dell'art. 4-*bis* ord. penit. un ulteriore intervento legislativo merita di essere menzionato nell'evoluzione normativa successiva alla riforma Orlando: ci si riferisce alla legge 27 settembre 2021 n.134, c.d. riforma Cartabia. L'*iter* che porterà all'approvazione del provvedimento contenente la "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" inizia ben prima della approvazione dell'emanazione della delega, precisamente con la presentazione da parte del Governo c.d. Conte II³⁴² del disegno di legge AC2435³⁴³ di delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello. Il contenuto del disegno di legge subisce alcune modifiche a seguito dell'insediamento del Governo Draghi³⁴⁴ e alla conseguente nomina da parte della Guardasigilli Marta Cartabia della Commissione di studio, meglio nota come Commissione Lattanzi³⁴⁵; la Commissione introduce nel progetto di riforma una

³⁴⁰Per i reati di cui ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.2 le condizioni di accesso si sostanziano nell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempiervi.

³⁴¹ L'evoluzione dell'art. 4-*bis* e l'analisi degli interventi a modifica sarà oggetto di più profonda trattazione nel capitolo II.

³⁴² Ci si riferisce alla compagine governativa guidata da Giuseppe Conte nel corso della XVIII legislatura dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021.

³⁴³ <https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2435&sede=&tipo=>

³⁴⁴ Ci si riferisce al terzo Governo della XVIII guidato da Mario Draghi e in carica dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022.

³⁴⁵ "Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la

componente inedita relativa alla modifica della normativa in tema di sanzioni sostitutive. Come emerge dalla Relazione³⁴⁶ la disciplina al tempo vigente in tema di sanzioni sostitutive, contenuta nella legge 24 novembre 1981 n.689, in quarant'anni di vigenza non si era rivelata efficiente né nella lotta agli effetti dannosi del carcere per le pene detentive brevi e nemmeno nella deflazione del carico giudiziario³⁴⁷; una rivisitazione dell'istituto si rendeva necessaria nella generale tendenza alla razionalizzazione e al miglioramento dell'efficienza del sistema penal-penitenziario attraverso la riduzione del *gap* temporale tra commissione del reato ed esecuzione delle pene³⁴⁸ e il ridimensionamento dell'esecuzione in carcere. L'esito del passaggio nei due rami del Parlamento del d.d.l. proposto dalla Commissione Lattanzi è la legge delega n. 134 del 2021, nella quale, al comma 17 dell'art 1, sono dettati i principi e i criteri direttivi per la modifica della legge n. 689/1981, che ridisegnano non un mero riordino del settore quanto un ripensamento dell'intero sistema sanzionatorio³⁴⁹ in aderenza al pensiero manifestato dalla Guardasigilli³⁵⁰ per cui “certezza della pena” non sia da intendersi come sinonimo di “certezza del carcere” ma come infallibilità del sistema che a fronte della violazione di un precetto garantisca una risposta certa, rapida e adeguata alla violazione³⁵¹. Coerente con quanto richiesto dalla delega, il d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 innalza a 4 anni il limite di pena entro il quale è possibile l'accesso alle pene sostitutive³⁵², evitando in questo

celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello” costituita per d.m. 16 marzo 2021.

³⁴⁶ *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. a.c. 2435*, in https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LATTANZI_relazione_finale_24mag21.pdf

³⁴⁷ *Ivi*, p.64.

³⁴⁸ A. CALCATERRA, *Le novità introdotte dalla riforma Cartabia. Le nuove soluzioni sanzionatorie e il rinnovato ruolo dell'avvocatura*, in *Quest. Giust.*, 2023, p.124, evidenzia come la riduzione delle tempistiche intercorrenti tra la sentenza di condanna e l'esecuzione della pena risulti essere elemento fondamentale nella riacquisizione di credibilità del sistema penale e nella garanzia del rispetto della finalità costituzionale.

³⁴⁹ R. DE VITO, *Fuori dal carcere? La “riforma Cartabia”, le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio*, in *Quest. Giust.*, 2021, p.30.

³⁵⁰ Il contenuto della relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia della Ministra Marta Cartabia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 è reperibile al seguente link <https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART362932>.

³⁵¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Marco Coltellini, Livorno, 1764, paragrafo XXVII *Dolcezza delle pene*, p.58: “Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse (...). La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre più gli animi umani”.

³⁵² L'inserimento delle pene sostitutive delle pene detentive brevi all'interno del codice penale, nell'art. 20-bis, non è mera decisione di forma ma chiarisce la natura di queste sanzioni, idonee ad affiancarsi alla pena carceraria e alle misure alternative.

modo in primo luogo la sovrapposizione con l'area di applicabilità della sospensione condizionale della pena³⁵³, che aveva determinato il sostanziale fallimento di libertà controllata e semidetenzione e, secondariamente, portando le nuove misure a concorrere con la sospensione dell'ordine di esecuzione, potenzialmente riducendo il problema dei liberi sospesi³⁵⁴. La lettera *a* dell'art.1 comma 17 della legge delega impone anche una revisione delle tipologie di sanzioni sostitutive, eliminando la semidetenzione e la libertà vigilata e introducendo, accanto alla pena pecuniaria, detenzione domiciliare sostitutiva, semilibertà sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

La detenzione domiciliare sostitutiva in base al nuovo art. 56 l. 689/1981, come modificato dall'art. 71 comma 1 lettera c, è misura che “comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato”; ben si comprende come rispetto all'omonima misura alternativa³⁵⁵ vi siano meno restrizioni della libertà personale, posto che quest'ultima prevede la tendenziale permanenza presso l'abitazione ad eccezione di casi riferibili alla necessità di provvedere ad indispensabili esigenze di vita o casi nei quali è necessario lo svolgimento di un'attività lavorativa se il soggetto non possa altrimenti provvedere a sé. La previsione del comma terzo dell'articolo 56 apre alla fruizione della misura anche a soggetti in particolari difficoltà economiche prevedendo l'intervento dell'UEPE nella ricerca di soluzioni abitative idonee alla detenzione domiciliare nel caso in cui il soggetto ne sia personalmente sprovvisto, condizione che caratterizza gran parte dei condannati a pene detentive brevi. La misura della semilibertà sostitutiva invece consente di trascorrere al di fuori dell'istituto gran parte della giornata nello svolgimento di attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale; tuttavia è l'unica delle pene sostitutive a prevedere il passaggio giornaliero dal carcere³⁵⁶ e, per

³⁵³ La sospensione condizionale della pena trova applicazione nel caso di condanne alla reclusione o all'arresto fino a 2 anni (art. 163 c.p.).

³⁵⁴ La condizione di “libero sospeso” si riferisce ad un soggetto che, condannato ad una pena inferiore a 4 anni di reclusione, in base al disposto dell'art. 656 c.5 c.p.p., attende in regime di sospensione del titolo che il Tribunale di sorveglianza decida in merito alla sua richiesta di applicazione di una misura alternativa. Ad oggi in Italia la condizione di liberi sospesi riguarda circa 90.000 soggetti.

³⁵⁵ Art. 47-ter ord. penit.

³⁵⁶ Art. 55 l. 689/1981 impone l'obbligo di trascorrere almeno 8 ore al giorno in istituto.

questa sua caratteristica, in ottica di deflazione sarà più opportuno preferirla solo qualora le misure meno afflittive non vengano ritenute adatte. Da ultimo la neo introdotta³⁵⁷ pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità³⁵⁸ richiede lo svolgimento di un'attività non retribuita a favore della collettività presso un ente pubblico (lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni) o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato per un massimo di 15 ore settimanali (8 giornaliere)³⁵⁹. La misura della pena pecuniaria, già presente come sanzione sostitutiva, permane ma modificata sia nei limiti applicativi (che passano da pene nel massimo di 6 mesi ad un anno) sia anche nel valore minimo della quota giornaliera per la conversione³⁶⁰ che, limitato tra un minimo e un massimo, deve essere attribuito in relazione alla situazione personale ed economica del soggetto e del nucleo di appartenenza.

Già la legge delega contiene, nel suo art. 71 comma 1 lettera e, l'indicazione relativa ai criteri oggettivi di applicabilità delle sanzioni sostitutive: nel caso di pena detentiva fino a quattro anni le pene sostitutive applicabili sono la semilibertà e la detenzione domiciliare, nel caso di pena applicabile pari a tre anni a queste va aggiunto il lavoro di pubblica utilità mentre, qualora la pena ritenuta idonea non superi un anno risulterà sostituibile anche con la pena pecuniaria sostitutiva³⁶¹.

La rivoluzione proposta dalla riforma Cartabia impone un mutamento di forma *mentis*, cultura e approccio pratico degli operatori³⁶² poiché, accorciando i tempi tra fase del merito e fase esecutiva, richiede al giudice della cognizione di mutare la sua tradizionale

³⁵⁷ La misura era già presente per come pena per i delitti di competenza del giudice di pace (art. 54 d.lgs n. 274/2000).

³⁵⁸ Art. 56-bis l.689/1981 come modificato dall'art. 71 comma 1 lettera d d.lgs. 150/2022.

³⁵⁹ La conversione tra pena inflitta e ammontare totale di ore equivalente da eseguire in lavoro di pubblica utilità è legata al criterio 1 giorno= 2 ore.

³⁶⁰ Prima della riforma Cartabia il valore minimo della quota giornaliera previsto nell'art. 135 c.p. era stato stabilito dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 in 250 euro; in merito la Corte costituzionale si era espressa una prima volta (Corte cost. 11 febbraio 2020, n. 15) circa l'eccessiva onerosità del criterio di conversione che rischiava di trasformare la sostituzione della pena in un privilegio solo per pochi abbienti e, a fronte della reticenza del legislatore nel mutare la disciplina, una seconda volta (Corte cost. 1° febbraio 2022, n. 28) dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 135 c.p. per incompatibilità con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. A seguito della riforma intervenuta nel 2022 la quota minima giornaliera di conversione è stata individuata in 5 euro.

³⁶¹ F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sist. pen.*, 2021, p.12 sostiene che il sistema sia strutturato su base piramidale nella quale a determinate fasce di pena corrispondono pene sostitutive applicabili.

³⁶² F. GROSSO, *Riforma Cartabia: riflessioni preliminari in materia di pene sostitutive*, in *Giur. pen. web*, 2023.

prospettiva, da giudice del fatto a giudice della persona³⁶³, in piena aderenza al disposto costituzionale e alle interpretazioni date dalla Corte in tema di applicazione del principio rieducativo sin dalla fase di commisurazione della sanzione.

Il procedimento per l'applicazione di una pena sostitutiva viene normato dal codice di rito all'art 545-*bis*, che disciplina due diverse possibilità: qualora il giudice, alla lettura del dispositivo della sentenza principale, ritenga, a fronte di una pena convertibile, di essere in possesso di tutti gli elementi utili alla decisione³⁶⁴, rende edotte le parti e, acquisito il consenso dell'imputato³⁶⁵, integra il dispositivo con l'indicazione della pena sostitutiva, degli obblighi e delle prescrizioni ad essa legate. Nell'ipotesi in cui il giudice della cognizione non ritenga di possedere un bagaglio informativo adeguato alla scelta, questi dispone la sospensione del processo e il rinvio dell'udienza a non oltre 60 giorni, durante i quali avrà modo di confrontarsi con l'UEPE per l'acquisizione delle informazioni necessarie³⁶⁶; all'udienza di rinvio il giudice darà lettura del dispositivo integrato o confermato. Nell'esercizio del potere discrezionale, che viene riconosciuto al giudice sia nell'*an* sia nel *quomodo*³⁶⁷, questi è chiamato al rispetto delle preclusioni soggettive dettate dall'art. 59 l. 689/1981³⁶⁸ e dei criteri dettati dall'art. 133 c.p.; inoltre

³⁶³ R. DE VITO, *Fuori dal carcere? La "riforma Cartabia", le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio*, cit., p.29, sostiene che il giudice della cognizione sia chiamato a "dismettere gli abiti dello storico e di volgere lo sguardo al futuro delle persone giudicate".

³⁶⁴ Le informazioni vengono raccolte dal giudice nel corso del procedimento e attraverso il confronto con l'UEPE e gli organi di polizia giudiziaria.

³⁶⁵ Il consenso dell'imputato è necessario per tutte le pene sostitutive tranne che per la pena pecuniaria e può essere prestato dall'interessato o dal suo procuratore speciale.

³⁶⁶ L'intervento degli uffici di esecuzione penale esterna risulta di fondamentale importanza sia per l'acquisizione di informazioni utili alla scelta circa la conversione sia anche per la predisposizione nel caso di detenzione domiciliare sostitutiva, semilibertà sostitutiva e lavoro di pubblica utilità, del programma di trattamento. Parte della dottrina (F. GROSSO, *Riforma Cartabia: riflessioni preliminari in materia di pene sostitutive*, cit.) evidenzia come la nuova disciplina in tema di sostitutive rischi di gravare eccessivamente sugli uffici UEPE già oberati di pratiche e in perenne deficit di risorse; per altra parte degli studiosi (A. CALCATERRA, *Le novità introdotte dalla riforma Cartabia. Le nuove soluzioni sanzionatorie e il rinnovato ruolo dell'avvocatura*, cit., p.129) l'eccessivo onere sugli uffici di esecuzione penale esterna rappresenterebbe un "falso problema" poiché ad essi verrebbe richiesta la "redazione di un progetto di massima", attività meno dispendiosa se paragonata all'intervento richiesto in tema di misure alternative.

³⁶⁷ F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., p. 12 sostiene che la discrezionalità consegnata al giudice della cognizione si rinverga non solo nelle scelte relative al se applicare o meno le pene sostitutive e al quale misura applicare ma anche nella possibilità di adattamento permessa dalle "opportune prescrizioni". G. M. PAVARIN, *La legge "Cartabia" tra pene sostitutive e sorveglianza. Il giudice di cognizione diventa finalmente (ma solo se vuole) giudice della pena, oltre che del fatto-reato*, in *Giustizia Insieme*, 2023, p.177 sostiene venga consegnata al magistrato della cognizione una sostanziale delega in bianco nella valutazione circa l'adeguatezza delle misure sostitutive alla rieducazione e alla garanzia di non commissione di ulteriori reati, conferendo al giudice una discrezionalità molto ampia.

³⁶⁸ "Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva" La pena detentiva non può essere sostituita: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della

la decisione in tema di pene sostitutive presuppone una corretta valutazione dei potenziali effetti rieducativi e preventivi della misura, imponendo la predilezione delle pene sostitutive, qualora siano ritenute più idonee del carcere alla rieducazione e ove assicurino, anche per il tramite delle specifiche prescrizioni contenute nel programma, la prevenzione del pericolo della commissione di altri reati; a fronte di più pene sostitutive potenzialmente applicabili, il giudice è chiamato a prediligere la misura che comporti il minor sacrificio di libertà personale e nella scelta tra semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità le variabili legate all'età, alla salute, alla condizione e ad eventuali disturbi legati a dipendenze rappresentano importante elemento di valutazione³⁶⁹.

Tra le misure introdotte si nota l'assenza dell'affidamento in prova, il legislatore delegato accoglie la scelta fatta dalla legge delega di escludere l'affidamento in prova al servizio sociale dal novero delle pene sostitutive discostandosi dalla proposta fatta dalla commissione Lattanzi (art. 9-*bis* d.d.l AC2935). Tale assenza è stata variamente criticata poiché possibile freno all'utilizzo delle sanzioni sostitutive e allo spostamento del baricentro dell'esecuzione oltre il carcere; un condannato, per il quale l'affidamento in prova risulta misura potenzialmente applicabile, preferirà attendere l'esito della richiesta di misura alternativa e la sua concessione *ab initio* piuttosto che rischiare, accettando una pena sostitutiva, stante il generale divieto di applicazione di misure alternative in costanza di esecuzione per mezzo di pena sostitutiva; per evitare totale disarmonia, nell'art. 47 ord. penit. viene integrato il comma 3-*ter* che permette, nei casi di detenzione domiciliare sostitutiva e semilibertà sostitutiva, l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova dopo l'espiazione di almeno metà della pena e qualora il soggetto "abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri

semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata; b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103; c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere; d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale.

³⁶⁹ G. DARAIO, *Le novità della riforma Cartabia in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Iura & Legal Systems*, 2022, p.112.

reati”³⁷⁰. Nonostante la formale mancanza del riferimento all’istituto, parte della dottrina³⁷¹ ha evidenziato le potenzialità applicative ampie della detenzione domiciliare sostitutiva che, permettendo la permanenza fuori dal domicilio dalle 4 alle 12 ore, ben si adatta potenzialmente ad essere cucita sulle più eterogenee esigenze del soggetto avvicinandosi di molto alla più ampia tra le alternative.

Dal Rapporto sullo stato dell’esecuzione delle misure e sanzioni di comunità, stilato ad appena 10 mesi dall’entrata in vigore della riforma (aggiornato al 15 novembre 2023³⁷²), si apprende come, nonostante i dati riportati non possano essere interpretati che come mere tendenze data la limitatezza del periodo, le nuove misure sostitutive di pene detentive brevi si siano inserite nel sistema delle sanzioni: al 15 novembre 2023 i soggetti in carico agli UEPE per pene sostitutive erano infatti 1472, il dato aumenta nel corso del tempo: al 31 dicembre 2023 sono circa 1800³⁷³, a gennaio dell’anno successivo 1980³⁷⁴ e dagli ultimi dati disponibili per il 2024 (15 maggio)³⁷⁵ 3281. La pena sostitutiva meno applicata in tutte le rilevazioni è la semilibertà, cui segue con parecchio distacco la detenzione domiciliare³⁷⁶; come suggerito da alcuni³⁷⁷ e come precedentemente evidenziato, la minor appetibilità deve legarsi alla più allettante scelta del soggetto di attendere la decisione del Tribunale di sorveglianza in merito alla richiesta di affidamento in prova. La misura generalmente più applicata risulta essere il lavoro di pubblica utilità con una percentuale abbastanza stabile oltre l’80% del totale delle pene sostitutive concesse.

³⁷⁰ E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022*, in *Sist. pen.*, 2022, p.12 si riferisce alla scelta del comma 3-ter come ad una soluzione di compromesso; di idea totalmente opposta R. DE VITO, *Le pene sostitutive: una nuova categoria sanzionatoria per spezzare le catene del carcere*, in *Quest. Giust.*, 2023, p.122 per il quale l’irragionevolezza derivante dall’equiparazione delle soglie edittali di pena detentiva sostituibile e sospendibile ex art.656 comma 5 c.p.p., unita all’assenza dell’affidamento in prova nel novero dell’art. 20-bis c.p., è aggravata dalla previsione del nuovo comma 3-ter.

³⁷¹ A. DELLA BELLA, *I primi dati ufficiali sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi: già oltre 1.400 in esecuzione*, in *Sist. pen.*, 2023, p.25.

³⁷² https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST448885

³⁷³ https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/UEPE_SERIE_STORICHE_2023.pdf

³⁷⁴ https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Adulti_in_area_penale_esterna_15.01.2024_G.pdf

³⁷⁵ https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Adulti_in_area_penale_esterna_15.05.2024G.pdf

³⁷⁶ Dalle rilevazioni citate (15 novembre 2023, 31 dicembre 2023, 15 gennaio 2024 e 15 maggio 2024) si evince come la semilibertà si attesti tra le 2 e le 13 unità (2, 3, 3, 13), la detenzione domiciliare tra le 200 e le 6000 unità (200, 310, 324, 632).

³⁷⁷ A. DELLA BELLA, *I primi dati ufficiali sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi: già oltre 1.400 in esecuzione*, cit., pp.24-25.

Ciò che emerge dall'analisi qui proposta è il tentativo di favorire un cambiamento che avvicini ciò che la pena è e rappresenta ad oggi nel nostro Paese, a ciò che la pena dovrebbe essere e rappresentare per la nostra carta fondamentale; tempistiche ridotte tra commisurazione della pena e sua effettiva esecuzione, una commisurazione sin da subito orientata al canone dell'art. 27 comma 3 poiché ritagliata sulle esigenze e sulle possibilità del soggetto e una generale deflazione carceraria sono passi importanti per il futuro, per una progressione penitenziaria sempre più attenta, garantista ed efficace.

1.10 Conclusioni

L'*excursus* proposto circa l'evoluzione della normativa penitenziaria nei quasi cinquant'anni di vigenza evidenzia quanto la coraggiosa scelta fatta prima nella carta fondamentale e successivamente riproposta nella legge penitenziaria non abbia trovato altrettanta decisione e visione nei suoi concreti esecutori. Il pendolarismo legislativo che si riscontra sin dall'emanazione della Costituzione comporta la presenza di continui arrangiamenti, aggiunte, contraddizioni, scelte diametralmente opposte, che contribuiscono alla perdita di una visione ordinata del sistema, organica e coerente. Ciò che sembra guidare le scelte del legislatore è la necessità di rispondere all'emergenza del momento con strumenti che appaiono più efficaci in termini di consenso elettorale, economici e di rapidità nella realizzazione, ne sono un esempio l'ampliamento della sfera del penalmente rilevante, la riduzione delle garanzie in ottica restrittiva e l'utilizzo del carcere come strumento principe della politica penitenziaria.

La preminenza dell'utilizzo del carcere per la gestione della criminalità, di qualsiasi tipo essa sia, è il portato del tendenziale populismo penale diffuso nel Paese per il quale la sicurezza sociale è data dalla previsione di una pena, il più severa possibile, da scontare in carcere, nelle più restrittive condizioni possibili. Il penitenziario diventa quindi la soluzione unica, più efficiente e meno dispendiosa all'emergenza. Prescindendo in questo momento dalla mancata aderenza al precetto costituzionale di un sistema che si fonda su di un solo tipo di pena³⁷⁸, l'idea per cui il carcere sia un sistema rapido, economico e garante della sicurezza dei consociati rappresenta una "fallace promessa"³⁷⁹: in primo

³⁷⁸ L'articolo 27 comma 3 della Costituzione parla espressamente al plurale quando si riferisce alla necessaria tendenza rieducatrice "delle pene".

³⁷⁹ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli editore, Torino, 2023, p.13.

luogo l'intero "sistema carceri", intendendo con questa nozione l'insieme delle infrastrutture e delle risorse umane ed economiche necessarie per alimentare la realtà dei penitenziari, non è una voce di poco conto nella spesa pubblica³⁸⁰ e, nonostante questo, nel concreto, si dimostra poco adatto al ruolo che si intende attribuirgli di garante della sicurezza sociale; spesso infatti il penitenziario rappresenta una scuola di criminalità, specialmente in realtà sovraffollate nelle quali le attività sono ridotte al minimo e le tutele e le garanzie di diritti fondamentali vengono considerate un privilegio. Il legislatore pare preoccuparsi solo di "nascondere sotto il tappeto il disagio e l'emarginazione" all'interno di "discariche sociali"³⁸¹ in aderenza alla tendenza all'isolamento del "criminale" come se questi non fosse destinato a fare ritorno in società.

Gli interventi di segno opposto, maggiormente garantistici e tutelanti, che altro non sono se non un adeguamento a ciò che già nel 1948 la Costituzione richiedeva, spesso vengono bollati come eccessivamente lassisti, frutto di buonismo ed ingenuità, pericolosi per la tenuta del sistema e inadeguati a rappresentare una soluzione al problema della criminalità.

La prospettiva di sistema cui ci si riferiva in apertura, che dovrebbe guidare gli interventi del legislatore, restituisce però una visione differente: ciò che si rende necessario sulla base del dettato costituzionale è l'integrazione di una pluralità di pene eterogenee che rappresentino una risposta proporzionata al crimine commesso e che permettano a diversi livelli il raggiungimento dell'obiettivo comune di rieducazione. La pena è strumento per un adeguato ritorno in società e per essere tale necessita di essere eseguita senza che alla privazione della libertà, a qualsiasi grado questa avvenga, e alle connesse limitazioni, si aggiungano ulteriori sofferenze inutili e la degradazione della dignità dell'essere umano. Ciò che si auspica per il futuro è una concreta attuazione del disposto costituzionale che impone l'elaborazione di una risposta penitenziaria eterogenea, sostenitrice di un'esecuzione della pena orientata alla rieducazione, rispettosa dei diritti umani e in continuo dialogo con la realtà sociale che ha riconosciuto e condannato l'errore, ma che si mobilita per assicurare il più efficace e rieducativo percorso di reintegro.

³⁸⁰ Dai recenti rapporti dell'associazione Antigone i fondi destinati al DAP dal Ministero della Giustizia (anni 2022, 2023 e 2024) si attestano su di un valore medio pari a 3 miliardi di euro.

³⁸¹ Queste le parole di Francesco Petrelli, presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, ai microfoni del convegno "Senza dignità" organizzato da Radio Radicale a Roma il 23 aprile 2024.

Capitolo II

Il *sex offender*: analisi del soggetto e del detenuto

2. Chi sono i *sex offenders*? Evoluzione della normativa in tema di reati a sfondo sessuale e incidenza del fenomeno nella popolazione detenuta

I reati che impattano negativamente sulla libertà sessuale delle vittime sono considerati tra i più riprovevoli sia nella popolazione civile sia tra le fila della popolazione detenuta. La categoria dei *sex offenders* ricomprende i soggetti condannati per i reati di violenza sessuale (artt. 609-*bis* e 609-*ter* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.), atti sessuali con minore e corruzione di minorenni (artt. 609-*quater* e 609-*quinquies* c.p.), prostituzione minorile e pornografia minorile (artt. 600-*bis* e 600-*ter*); l'eterogeneità può dirsi come il tratto comune alla categoria³⁸² poiché questo tipo di reati differisce per età, *modus operandi*, scelta della vittima e *background* personale, nonostante spesso venga dipinto e, conseguentemente, percepito dall'opinione pubblica, dai *media*, dagli stessi operatori penitenziari e dal legislatore, come un'entità unica ed indistinta.

La legislazione penale italiana in tema ha subito, nel corso degli anni, svariate modifiche: la tendenza generale, probabilmente influenzata dall'impatto emotivo e del clamore sociale che questo tipo di reati suscita, è quella ad una risposta dura, esemplare, rigorosa e detentiva, che garantisca pene lunghe e che risponda ad una generica, ma sempre attuale, necessità di "buttare la chiave" per questi condannati.

La punizione della condotta sessuale deviante è presente già nel codice penale Zanardelli³⁸³ del 1889, che, all'interno del titolo VIII del libro II, dedicato ai delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, al capo I rubricato "della violenza carnale, della corruzione di minorenni e dell'oltraggio al pudore", prevede agli artt. 331 e 333 i delitti di violenza carnale e atti libidinosi³⁸⁴ e agli artt. 335 e 337 rispettivamente le condotte di

³⁸² H.L. KRÖBER, *Sexualstraftäter – Klinisches Erscheinungsbild*, in Kröber H.L., Dölling D., Leygraf, N., Sass H. (Hrsg.), *Kriminologie und forensische Psychiatrie*, Steinkopff Verlag, Darmstadt, 2009, p. 420: "La vera caratteristica del *sex offender* è in *primis* una: la non uniformità".

³⁸³ Emanato con r.d. 30 giugno 1889 n. 6133 "che approva il testo definitivo del Codice penale per il Regno".

³⁸⁴ L'art. 331 c.p. 1889 disponeva che: "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale al momento del fatto: 1°. non abbia compiuto gli anni dodici; 2°. non abbia compiuto gli anni quindici, se il colpevole ne sia l'ascendente, il tutore o l'institutore; 3°. essendo arrestata, o condannata, sia affidata al colpevole per ragione di trasporto o di custodia; 4°. non sia in grado di resistere, per malattia di mente o di corpo o per

corruzione di minorenni e relazione incestuosa³⁸⁵. La collocazione delle norme rivela l'impostazione sottostante la scelta penale: il bene giuridico tutelato da queste fattispecie si identifica nel buon costume e nell'ordine delle famiglie; come riferisce Manzini³⁸⁶ per buon costume è da intendersi "l'ordine etico-giuridico costituito dalla osservanza di quei limiti che sono ritenuti necessari per la sicurezza, per la libertà e per la moralità dei rapporti sessuali", mentre la locuzione ordine delle famiglie attiene all'"istituto giuridico familiare regolato dallo Stato nel pubblico interesse, considerato nel complesso di quelle norme che tendono ad assicurare la moralità sessuale nelle famiglie, e che impongono l'osservanza delle leggi giuridico-naturali della generazione", per l'autore i due valori sono da considerarsi essenziali beni giuridici di una società civile che si integrano reciprocamente e conseguentemente, anche uniti trovano tutela³⁸⁷; è perciò lontana l'impostazione garantista del singolo e dell'integrità personale e prevale la dimensione etico-morale pubblicistica. Si assiste ad una timida evoluzione con l'introduzione nel codice Rocco³⁸⁸ del riconoscimento della libertà sessuale come diritto della persona³⁸⁹; nonostante questo, i beni giuridici tutelati dalle fattispecie delittuose dei capi I e II del

altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati". Art. 333: "Chiunque, usando dei mezzi o profittando delle condizioni o delle circostanze indicate nell'art.331, commette su persona dell'uno o dell'altro sesso atti di libidine, che non siano diretti al delitto preveduto in detto articolo, è punito con la reclusione da uno a sette anni. Se il fatto sia commesso con abuso di autorità o di fiducia o di relazioni domestiche, la reclusione, in caso di violenza o minaccia, è da due a dieci anni; e, nei casi preveduti nei numeri 1° e 4° del capoverso dell'art. 331, è da quattro a dodici anni".

³⁸⁵ Ai sensi dell'art. 335 c.p. 1889 "Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore dei sedici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento. Se il delitto sia commesso con inganno, ovvero se il colpevole sia l'ascendente della persona minore o se a lui sia affidata la cura, l'educazione, l'istruzione, la vigilanza o la custodia, anche temporanea, di essa, la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cento a tremila". Art. 337: "Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente o un ascendente, anche illegittimo, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, sia germano, sia consanguineo od uterino, è punito con la reclusione da diciotto mesi a cinque anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici".

³⁸⁶ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, UTET, Torino, 1915, p. 530.

³⁸⁷ *Ivi*, p. 529.

³⁸⁸ R. d. 19 ottobre 1930 n.1398 "Approvazione del testo definitivo del Codice Penale".

³⁸⁹ Cfr. la relazione di accompagnamento al Regio decreto n.1398, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1930/10/26/251/sg/pdf>, p. 4491, che definisce la libertà sessuale come "la libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale"; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo I, *I delitti contro la persona*, Zanichelli, Bologna, 2007, p. 202 evidenziano come la scelta legislativa, seppur esito di un timido compromesso, abbia rappresentato un cambiamento rispetto alle normative precedenti percepito al tempo come sin troppo liberale.

titolo IX del libro II³⁹⁰ permangono di stampo pubblicistico rimandando ai concetti di moralità pubblica³⁹¹ e buon costume³⁹² (artt. da 519 a 530). La compresenza di beni giuridici appartenenti a categorie differenti, l'una dei beni individuali e l'altra dei beni collettivi, è persa ad un primo sguardo incongruente stante l'inconciliabilità della tutela contemporanea di un bene ultraindividuale e di un interesse individuale, tuttavia ad una più attenta analisi è facile comprendere come la tendenza alla sublimazione pubblicistica degli interessi tutelati abbia determinato una protezione del diritto alla libertà sessuale come tutela della funzione sessuale e dello *status* della donna nella società, perciò a preoccupare non è la lesione personale in sé quanto le conseguenze pubbliche del fatto in termini di danno alla procreazione nella famiglia e alla potestà familiare³⁹³.

Negli anni successivi alla Costituzione e alle novità con essa introdotte, la sensibilità sul tema subisce una rivoluzione favorita anche dalle lotte femministe che, dagli anni '70, incidono sulle modifiche di alcune normative improntate al riconoscimento del ruolo della donna e della sua libertà e autonomia³⁹⁴. È però solo nel 1996 che con legge n. 66³⁹⁵, dopo un *iter* lungo e travagliato conclusosi rapidamente a causa della fine anticipata della legislatura, che i crimini sessuali vengono trasferiti nell'alveo dei delitti contro la persona attraverso l'abrogazione dell'intero capo I del titolo IX e l'introduzione nel capo III del titolo XII degli articoli da 609-*bis* a 609-*decies*. Come da più parti evidenziato, lo spostamento nella categoria dei reati contro la persona ha un valore meramente simbolico in quanto negli anni precedenti il lavoro interpretativo di dottrina e giurisprudenza aveva

³⁹⁰ Il titolo IX è rubricato "Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume", il capo I "Dei delitti contro la libertà sessuale" (artt. 519-526) e il capo II "Delle offese al pudore e all'onore sessuale" (artt. 527-538).

³⁹¹ G. MAGGIORE, *Diritto penale*, vol II, *Parte speciale*, tomo I, IV ed., CEDAM, Padova, 1960, p. 541, dà una definizione di moralità pubblica come "la coscienza etica di un popolo in un dato momento storico: e precisamente il modo di sentire e di distinguere il bene e il male, l'onesto e il disonesto"; L. ROSA, *Stato e moralità pubblica nella costituzione italiana*, estratto dalla rivista *Aggiornamenti Sociali*, Centro Studi Sociali, Milano, 1961, p. 570 specifica che nella sistematica del codice penale Rocco moralità pubblica debba intendersi come "coscienza etica del nostro popolo per tutto ciò che concerne le manifestazioni dell'istinto sessuale".

³⁹² L. ROSA, *Stato e moralità pubblica nella costituzione italiana*, cit., p. 571 definisce in assoluto il buon costume come la conformità delle abitudini di vita ad alcune norme etiche condivise dalla comune coscienza sociale, specificando che nella particolare accezione riguardante i reati sessuali questi vada identificato come "l'abitudine di vita del popolo italiano in quanto è conforme ai dettami della coscienza etica del popolo stesso in materia sessuale".

³⁹³ S. DI PINTO, "Amore per forza" e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale, in *Il tuo nome è donna, percorsi del femminile tra violenza e rinascita*, 2014, p. 42.

³⁹⁴ Si pensi all'abrogazione del reato di adulterio ex art. 559 c.p. (Corte cost. 19 dicembre 1968 n. 126) e all'abolizione delle disposizioni sul delitto d'onore ex art. 587 c.p. (legge 5 agosto 1981 n. 442 "Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore").

³⁹⁵ Legge 15 febbraio 1996 n. 66 "Norme sulla violenza sessuale".

già condotto al riconoscimento di un bene giuridico tutelato di carattere prettamente individuale e anzi, per alcuni, il passo fatto dal Parlamento rappresenterebbe una regressione poiché l'attribuzione alla generica tipologia dei reati contro la libertà individuale condurrebbe alla negazione di spazi di autonomia del diritto all'autodeterminazione sessuale, in precedenza garantito per il tramite dell'attività dottrinale e giurisprudenziale³⁹⁶. In questo mutamento i delitti di atti libidinosi e violenza carnale vengono incorporati nella tutela data dal nuovo art. 609-*bis* rubricato "violenza sessuale". La scelta mira ad evitare la vittimizzazione secondaria³⁹⁷, derivante dalla necessità di effettuare indagini molto approfondite al fine di distinguere la fattispecie applicabile; tuttavia, nel concreto l'intento non trova realizzazione poiché la pena prevista per il delitto di nuovo conio è molto elevata ed impone una necessaria valutazione del caso specifico per la comprensione della pena concretamente applicabile all'interno dei limiti edittali. Un'ulteriore critica è stata mossa al reato di violenza sessuale risultante dalla riforma del 1996, ed è legata alla scelta fatta di mantenere la tutela vincolata alla presenza di violenza o minaccia come mezzi di coercizione quando l'ipotesi maggiormente tutelante, nonostante le possibili difficoltà a livello interpretativo³⁹⁸, sarebbe stata prescindere dalla presenza della costrizione tramite violenza o minaccia ma favorire una protezione più ampia vincolata al solo dissenso³⁹⁹.

Una delle innovazioni maggiormente significative prodotte dalla riforma è l'introduzione del nuovo delitto di "violenza sessuale di gruppo" (art. 609-*octies*); la nuova fattispecie, promuovendo un trattamento sanzionatorio di maggior rigore nel caso di violenza

³⁹⁶ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 241.

³⁹⁷ Cfr. la Raccomandazione del Consiglio d'Europa 14 giugno 2006 n. 8 "1.3. *Secondary victimisation means the victimisation that occurs not as a direct result of the criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim*" (https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805afa5c).

³⁹⁸ M. VIRGILIO, *Corpo di donna e legge penale. Ancora sulla legge sulla violenza sessuale?!*, in *Democrazia e diritto*, 1996, p. 165-166: "Ci dobbiamo domandare se non fosse piuttosto da compiere il salto indicato dallo schema di legge delega di riforma del codice penale preferendo la dizione "contro la volontà" o "contro il consenso", eliminando ogni riferimento a violenza e minaccia. Tale opzione riposa sul postulato di un consenso femminile libero di formarsi ed esprimersi. Ciò sarebbe in piena coerenza col fatto che spetti solo alla donna nominare come violento l'atto non voluto. Ma ha il difetto di spostare il fuoco sulla posizione della vittima, con la negativa conseguenza di comportare processualmente una indagine incentrata sulla vittima e sulla sua mancanza di consenso, e dunque di tradursi in una sorta di inversione di onere della prova in cui è la vittima a dover provare di non aver acconsentito"; allo stesso modo A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IX, *I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità dei segreti*, UTET giuridica, Milano, 2011, p. 14.

³⁹⁹ Le critiche evidenziano come questo tipo di tutela venga prevista per altre fattispecie come il caso della violazione di domicilio o del sequestro di persona.

compiuta da una pluralità di agenti nei confronti di una sola vittima, evidenzia la particolare carica di disvalore etico-sociale di una condotta che spesso non origina da una pulsione sessuale mal governata quanto piuttosto da spinte violente extra sessuali o ludiche, che manifestano il disprezzo per la vittima e la maggiore pericolosità sociale dell'autore⁴⁰⁰. L'intervento del 1996 propone per la prima volta una normativa autonoma e specifica per la tutela degli atti sessuali posti in essere contro i minori. Nella disciplina precedente le ipotesi con vittima minorenni venivano ricondotte alle fattispecie di atti di libidine violenti (art.521 commi 1-2 attraverso i richiami alle condizioni e ai mezzi degli articoli precedenti) e di violenza carnale (art.519 comma 2 n.1-2), mentre con la novella gli artt. 609-ter, 609-quater e 609-quinquies⁴⁰¹ tutelano specificamente la violenza nei confronti di soggetti di età inferiore agli anni 14 o, in specifiche circostanze, agli anni 16. L'intervento innovatore, rendendo autonome le fattispecie in esame, evidenzia la specificità e la particolare riprovevolezza delle condotte perseguite.

La tendenza generale che si può apprezzare a seguito della breve disamina delle nuove norme suggerisce un'attitudine alla ricerca di una punizione, quanto più esemplare possibile⁴⁰², attraverso l'aumento dei minimi e dei massimi edittali; propensione condivisa anche dagli interventi successivi in quest'ambito, operati ad esempio a seguito

⁴⁰⁰ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 266-267.

⁴⁰¹ Legge 15 febbraio 1996 n.66: l'art. 4 "1. Dopo l'articolo 609-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 609-ter (Circostanze aggravanti). -La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici (...)" ; art. 5 "1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne). -Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci"; art. 6 "1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

⁴⁰² Per i delitti di violenza sessuale ex art 609-bis e di atti sessuali con minorenne ex art 609-quater i limiti edittali sono ricompresi tra i 5 e i 10 anni di reclusione elevabili fino a 12 qualora siano presenti delle aggravanti e a 14 qualora il reato abbia avuto come vittima un minore di anni 10; per il delitto di violenza sessuale di gruppo la pena prevista è da 6 a 12 anni di reclusione, aumentabile qualora concorra taluna delle circostanze previste dall'art. 609-ter.

della ratifica della convenzione di Lanzarote per i reati con vittima minore⁴⁰³ e dal c.d. “codice Rosso”⁴⁰⁴ per i reati di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo⁴⁰⁵.

La rinnovata attenzione per il tema influisce sull’introduzione di nuove fattispecie di reato collaterali rispetto alla tutela della integrità sessuale e del benessere sessuale dei soggetti minori: con legge 3 agosto 1998 n.269⁴⁰⁶ vengono immessi all’interno del codice penale i delitti di prostituzione minorile (art. 600-*bis*) e pornografia minorile (art. 600-*ter*)⁴⁰⁷, attraverso il c.d. “Pacchetto sicurezza” (D.l. 23 febbraio 2009 n.11 conv. con mod. in legge 23 aprile 2009 n. 38)⁴⁰⁸ si assiste al riconoscimento di rilevanza penale delle condotte prodromiche, in gran parte dei casi, rispetto alla violenza sessuale quali gli atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) e con legge 19 luglio 2019 n.69⁴⁰⁹ viene data tutela nei casi di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (art.612-*ter* c.p.).

Delineata la particolare attenzione che il legislatore rivolge al fenomeno e alla sua repressione, pare utile fornire in *primis* alcuni dati circa il numero di denunce pervenute all’autorità giudiziaria riconducibili a questo tipo di delitti e, successivamente, comprendere come queste si traducano in presenze all’interno dei penitenziari.

Dai dati raccolti dal servizio di analisi criminale⁴¹⁰ del Ministero dell’interno, i delitti di violenza sessuale⁴¹¹ rappresentano una tendenza in crescita: dal 2013 al 2022 si è assistito ad un incremento degli episodi di violenza del 40% con un piccolo calo nel triennio 2016-

⁴⁰³ Legge 1° ottobre 2012 n.172: l’art. 4 comma 1 lett. g riscrive il delitto di prostituzione minorile *ex art* 600-*bis* prevedendo un aumento di pena da uno a sei anni in luogo della reclusione da sei mesi a tre anni nei casi di compimento di atti sessuali con minore in cambio di denaro.

⁴⁰⁴ Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

⁴⁰⁵ *Ivi*, art 13 comma 1 e comma 2: la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci e la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12 anni di reclusione.

⁴⁰⁶ Legge 3 agosto 1998 n.269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.

⁴⁰⁷ La legge 3 agosto 1998 n.269 inserisce questo tipo di condotte tra i crimini a sfondo sessuale, nonostante esse non presuppongano sempre l’esistenza di un atto sessuale, ma spesso siano finalizzate al soddisfacimento di interessi meramente economici.

⁴⁰⁸ Decreto legge 23 febbraio 2009 n.11 convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009 n. 38 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.

⁴⁰⁹ “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

⁴¹⁰ Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, direzione centrale della polizia criminale servizio analisi criminale, *Violenza di genere: Focus violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo*, Roma, 2023, p. 6 (<https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-09/elaborato.pdf>).

⁴¹¹ Nell’elaborato del servizio analisi criminale sotto questa voce vengono raccolti i delitti *ex artt.* 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.

2019, gli episodi denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria solo nel 2013 si attestano sui 4689 casi, mentre quasi 10 anni dopo il numero di denunce annue sale a 6293. In leggera diminuzione nell'arco decennale sono gli atti sessuali segnalati all'autorità *ex art 609-quater* c.p., che decrescono da 558 a 524, e gli episodi di corruzione di minorenni stabili su una media di circa 125 segnalazioni annue; le vittime minorenni aumentano se ci si riferisce all'art. 609-*bis* c.p. con uno scarto, tra il 2012 e il 2022, del 31%, pari a 217 vittime annue in più per la violenza semplice, un +65% nel caso di violenza aggravata⁴¹². In merito ai dati qui riportati va fatta una precisazione: nell'ambito dei reati sessualmente connotati è alto il c.d. "numero oscuro", ovvero la percentuale di crimini commessi che non vengono a conoscenza delle autorità poiché le vittime decidono di non denunciare il fatto; le ragioni, data la particolarità del fenomeno, possono essere molteplici: dalla ingiustificata vergogna, al trauma e alla conseguente necessità di elaborazione che la violenza genera, alla paura per le possibili conseguenze per sé e per i propri cari, alla diffusa mancanza di fiducia nel sistema giudiziario, finanche all'assenza di indipendenza economica e legale.

Poste queste premesse circa la diffusione del fenomeno e la tendenza nelle vittime a rivolgersi o meno all'autorità giudiziaria, è opportuno esaminare come queste dinamiche si traducano in concrete presenze all'interno dei penitenziari.

Il numero di detenuti *sex offender* nelle carceri italiane ha subito alcune variazioni negli ultimi dodici anni: dai dati reperibili sul sito Istat⁴¹³, riferiti agli anni dal 2010 al 2022, si apprezza come la presenza di *sex offender*⁴¹⁴ si attesti intorno ad una media di circa 4527 unità per anno, con una discesa tra il 2010 e il 2015⁴¹⁵. A crescere, invece, è la percentuale di detenuti autori di reati sessuali rispetto al totale di detenuti presenti nei penitenziari, dal 7,3% del 2010 all'8,3% del 2022. L'inevitabile incidenza della specifica popolazione sull'organico complessivo e la difficoltà correlata all'attuale conduzione di questa tipologia di rei impongono una riflessione circa le migliori modalità per la gestione e il trattamento dei medesimi.

⁴¹² Dossier *InDifesa, La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo, a cura di Terre des hommes, 2023*, p. 100 (https://terredeshommes.it/pdf/Dossier_indifesa_tdh_2023.pdf).

⁴¹³ https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0840JUS,1.0/JUS_CRIMINAL/DCCV_DETENUTI/IT1,73_173_DF_DCCV_DETENUTI_1,1.0.

⁴¹⁴ Detenuti per reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne.

⁴¹⁵ Anno 2010: 4971, anno 2011: 4881, anno 2012: 4763, anno 2013: 4569, anno 2014: 4264, anno 2015: 4067.

2.1 Classificazione dei detenuti *sex offenders* e caratteristiche comuni

L'aggressione sessuale, sia essa verso minori o soggetti adulti, rappresenta un comportamento deviante complesso e multifattoriale; ad innescarla contribuiscono una serie di cause contingenti o remote, biologiche o psicosociali differenti tra loro e in relazione al singolo soggetto valutato. Della eterogeneità della categoria dei soggetti *sex offender* si è già detto ed è chiara l'incidenza della diversa relazione tra le cause possibili sull'agito deviante; nonostante questo, negli anni, svariate ricerche hanno tentato una categorizzazione dei reati sessuali basata sulle peculiarità riconducibili e uniformanti le singole classi finalizzata ad una migliore comprensione del fenomeno e ad una più lucida e consapevole predisposizione di trattamenti idonei a favorire una riduzione della recidiva e un reintegro consapevole nella società.

Le categorie maggiormente utilizzate per delineare il fenomeno sono: stupratori, molestatore di bambini, donne *sex offender*, giovani *sex offender* e la, relativamente più recente, categoria dei *cyber offender*⁴¹⁶. La pubblicazione di Robertiello e Terry⁴¹⁷, che contiene una panoramica della letteratura in tema di classificazione dei reati sessuali, analizza in prima istanza i “*rapists*”, gli stupratori, che, nonostante la non uniformità, dagli studi analizzati sembrano condividere tratti di bassa autostima, incapacità a gestire l'aggressività, visione negativa della donna e condivisione dei “*rape myths*”⁴¹⁸, mancanza di intimità e difficoltà nella gestione degli impulsi.

Un primo tentativo di sottoclassificazione, proposto da Nicholas Groth e H. Jean Birnbaum nel 1979⁴¹⁹ e ampliato nei primi anni 2000 da R. D. Berger⁴²⁰, si articolava in una quadripartizione: *power reassurance rapist*, *power assertive rapist*, *anger rapist* e *sadistic rapist*. I *power reassurance rapist* sono soggetti con un'autostima molto bassa,

⁴¹⁶ G. ROBERTIELLO, K. J. TERRY, *Can we profile sex offenders? A review of sex offender typologies*, in *Aggression and violent behavior*, 2007, p. 509.

⁴¹⁷ Un'ulteriore analisi delle categorie di autori di reati sessuali è contenuta in US. Department of Justice, *Adult sex offender typologies*, in *Sex offender management assessment and planning initiative*, 2015.

⁴¹⁸ La locuzione “*rape myths*” identifica l'insieme di credenze false ed errate in tema di aggressioni sessuali che traslano la colpa dal carnefice alla vittima, derivanti da una cultura di accettazione della violenza e di precisi ruoli di genere. Possono ricondursi a questa concezione l'idea che lo stupro sia favorito da alcuni atteggiamenti della vittima, che il consenso precedentemente prestato al rapporto non sia revocabile o che la mancanza di reazione da parte della vittima sia parificabile al consenso.

⁴¹⁹ A. NICHOLAS GROTH, H. JEAN BIRNBAUM, *Man who rape: the psychology of the offender*, Springer, Berlino, 1979.

⁴²⁰ R. D. BERGER, *Successfully investigating acquaintance sex assault*, National center for women and policy OJP, 2000.

abilità sociali limitate e sono descritti generalmente come tranquilli e solitari; il loro attacco è spesso premeditato e anticipato dallo sviluppo di fantasie, nella maggior parte dei casi l'uso della forza viene limitato all'acquisizione del controllo e l'utilizzo di armi, se presente, è finalizzato alla minaccia o all'intimidazione più che all'offesa. Nella seconda categoria rientrano individui caratterizzati dalla presenza di un ego molto forte, che li rende estremamente egoisti e autocentrati, e dalla necessità di rimarcare la loro mascolinità; solitamente la violenza non è programmata, ma esita da una situazione che provoca rabbia o frustrazione e ha una durata relativamente breve. Il *power assertive rapist* agisce di norma lontano dal luogo di lavoro o dalla sua residenza, in luoghi pubblici e spesso ripetutamente nella stessa serata. La terza categoria della classificazione di Berger, Birnbaum e Groth è quella degli *anger rapists*, soggetti che agiscono per un moto di rabbia incontrollata che li porta ad aggredire nelle situazioni più disparate e ad essere imprevedibili nella loro reazione, che è spesso caratterizzata da violenza feroce. Il fine ultimo dell'azione è quello di punire la vittima, spesso donna, e spesso rappresentante simbolico di soggetti verso cui l'aggressore nutre un sentimento di vendetta. L'ultimo profilo analizzato è quello del *sadistic rapist*: nella maggior parte dei casi un uomo bianco ben inserito in società, spesso sposato ed esercitante il controllo sulla famiglia e sulla moglie. L'abuso perpetrato da questa categoria di soggetti è meditato a lungo e preparato nei particolari, l'uso della forza fisica e la violenza vengono erotizzati sfociando spesso in pratiche di tortura.

Una sottoclassificazione dei *rapists* venne elaborata anche da Knight e Prentky⁴²¹ ad una decina di anni di distanza dall'opera di Groth e Birnbaum: i due psicologi americani forniscono un modello che distingue quattro macrocategorie, suddivise poi in ulteriori nove profili criminali (Figura 1). Le quattro categorie principali si differenziano in ordine alla motivazione preminente e caratteristica del particolare gruppo di *offenders*: opportunità, rabbia pervasiva, gratificazione sessuale e vendetta.

Nel tipo opportunistico la violenza sessuale è un atto impulsivo determinato dal contesto e dalla situazione immediatamente antecedente. Non potendosi riferire ad un piano prestabilito o all'evoluzione e alla concretizzazione di fantasie sessuali, l'atto è ricollegabile ad una limitata capacità di controllo degli impulsi e ad una tendenziale

⁴²¹ R. A. KNIGHT, R. A. PRENTKY, *Classifying sex offenders: The development and corroboration of taxonomic models*, in W. L. Marshall, H.E. Barbaree (Eds.), *Handbook of sexual assault: Issues, theories, and treatment of the offenders*, Plenum Press, New York, 1990.

carenza di abilità sociali. Questo tipo di *offender* ricerca la gratificazione sessuale immediata ed è disposto a fare uso di violenza nella misura in cui questa permetta di vincere la resistenza della vittima. La categoria viene ulteriormente suddivisa in base al grado di competenze sociali che il reo dimostra di possedere (*high social competence (type 1)*) oppure *low social competence (type 2)*).

L'aggressore motivato da rabbia agisce con particolare aggressività anche in assenza di opposizione delle vittime; la rabbia pur sfociando in un comportamento sessuale non viene sessualizzata e non proviene dall'elaborazione di fantasie precedenti. Inoltre, spesso sono presenti problemi di controllo degli impulsi.

La categoria dei *sex offender* motivati da gratificazione sessuale include quattro tipi di soggetti suddivisi in due categorie in base alla presenza o all'assenza di fantasie o comportamenti sadici. La differenziazione minima tra pulsioni aggressive e sessuali e l'alta frequenza di pensieri e fantasie distruttivi ed erotici rappresentano i caratteri peculiari dei rei sadici che vengono a loro volta suddivisi da Knight e Prentky in sadici palesi e sadici tenui: i primi manifestano la loro aggressività attraverso il comportamento dannoso dell'atto violento e spesso pianificano le aggressioni; i secondi esprimono l'aggressività simbolicamente o attraverso fantasie. Contrapposta alla categoria dei sadici vi è quella dei non sadici nei quali non si riscontra il legame forte tra sesso e aggressione; l'agito deviante deriva da una commistione tra eccitamento, sentimenti di inadeguatezza relativi alla propria mascolinità e sessualità e una visione maschilista e distorta della donna e del sesso. Anch'essi sono suddivisibili in soggetti con *high* o *low social competence*.

La quarta ed ultima categoria, individuata nel 1990, è quella degli stupratori per vendetta, che, motivati da odio, potere o necessità di controllo, utilizzano l'aggressione fisica come arma per umiliare e degradare la vittima. Anch'essi possono essere suddivisi in *low* or *high social competence*.⁴²²

⁴²² Ivi, pp. 44-46.




Fig.1

Nell'analisi di Robertiello e Terry, in secondo luogo, viene presa in considerazione la categoria dei molestatore di bambini; anch'esso gruppo eterogeneo ma con caratteristiche che, dalla letteratura analizzata⁴²³, appaiono comuni: abilità sociali povere, bassa autostima, senso di inadeguatezza, inutilità, vulnerabilità e solitudine, esperienze negative nelle relazioni con gli adulti. Il *child abuser* nella maggior parte dei casi attua un primo approccio di avvicinamento alla vittima, tentando di carpirne la fiducia, manipolandola emotivamente; spesso questo tipo di molestatore ricerca la relazione con il minore in quanto soggetto passivo, dipendente e psicologicamente meno forte e minaccioso.

Al pari di ciò che è avvenuto con gli stupratori, anche con i molestatore di bambini si è tentata una sistematizzazione dei tipi: la prima proposta è quella di Nicholas Groth, William Hobson e Thomas Gary⁴²⁴, che creano uno schema dicotomico avente come poli l'aggressore ossessionato e l'aggressore regressivo. Nella teorica degli studiosi canadesi, il c.d. "ossessionato" manifesta un interesse continuativo e persistente per i bambini sin dall'adolescenza, incidente sulla possibilità di conseguire una maturità psico-sessuale, ed è spesso destinatario di diagnosi di pedofilia. Di contro, normalmente, il comportamento dell'aggressore regressivo si manifesta in età più adulta come portato di fattori scatenanti

⁴²³ G. ROBERTIELLO, K. J. TERRY, *Can we profile sex offenders? A review of sex offender typologies*, cit., pp. 512-513.

⁴²⁴ *Ivi*, p. 512 cita l'opera di A. N. GROTH, W. F. HOBSON, T. S. GARY, *The child molester: clinical observation* in J. Conte e D. A. Shore (eds.), *Social work and child sexual abuse*, 1982.

esterni e situazionali o relativi a particolari condizioni di difficoltà emotiva, e sfocia nel temporaneo interesse per soggetti minori spesso molto vicini all'aggressore.

Nonostante si caratterizzi come minoritaria, l'esistenza di aggressori sessuali donne è un elemento integrante il panorama dei reati sessuali; la caratteristica eterogeneità della categoria viene condivisa e, sommata alla limitatezza dei campioni di riferimento delle ricerche, rende più difficoltoso il tentativo di classificazione, che tuttavia viene intrapreso. Tra i primi a condividere una classificazione in tipologie ci sono Matthews, Mathews e Speltz⁴²⁵ che nel loro studio individuano tre tipologie⁴²⁶ di donne *sex offender*: 1- *teacher/lover*, 2-*male coerced/male accompanied*, 3-*predisposed*. La prima categoria si riferisce a soggetti che ricoprono una posizione di potere rispetto alle vittime della violenza, nella maggior parte adolescenti maschi, e che non riconoscono nell'atto un reato ma un'espressione d'amore, ponendo in essere "strategie di disimpegno morale quali la giustificazione e la minimizzazione del danno"⁴²⁷. Si tratta spesso di donne abusate o coinvolte in relazioni abusanti che mirano alla creazione di un nuovo legame amoroso. La medesima condizione di soggetti abusati è caratteristica della maggior parte delle donne inserite nella categoria delle "*male coerced/male accompanied*", spinte all'abuso da un *partner* a sua volta abusante e contraddistinte da bassa autostima e assenza di indipendenza. Le vittime sono principalmente i figli della coppia o della donna. Le "*predisposed*" sono, invece, soggetti con una storia di abuso alle spalle, difficoltà psicologiche e fantasie sessuali devianti, che realizzano l'abuso nei confronti dei propri figli o di altri minori facenti parte della famiglia o affidati alla loro cura⁴²⁸. Questa classificazione viene integrata, nel 1996, da Syed e Williams⁴²⁹ con altre tre categorie, le "*angry-impulsive*" le "*male-accompanied familial*" e le "*male-accompanied non familial*", nelle quali sono ricondotti, rispettivamente, l'abuso della donna in solitaria nei

⁴²⁵ R. MATHEWS, J. K. MATTHEWS, K. SPELTZ, *Female sexual offenders: an empirical study*, Safer Society Press, Brandon, 1989.

⁴²⁶ G. ROBERTIELLO, K. J. TERRY, *Can we profile sex offenders? A review of sex offender typologies*, cit., pp. 513-514.

⁴²⁷ L. CASO, T. DA ROS, C. MATANO, *Donne autrici di abusi sessuali: una rassegna critica della letteratura*, in *Rass. It. di crim.*, 2011, p. 49.

⁴²⁸ L. CASO, T. DA ROS, C. MATANO, *Donne autrici di abusi sessuali: una rassegna critica della letteratura*, cit., p. 49; G. ROBERTIELLO, K. J. TERRY, *Can we profile sex offenders? A review of sex offender typologies*, cit., 2007, p. 514.

⁴²⁹ L. CASO, T. DA ROS, C. MATANO, *Donne autrici di abusi sessuali: una rassegna critica della letteratura*, cit., p. 49 citano l'opera F. SYED, S. WILLIAMS, *Case study of female sex offenders in the correctional service of Canada*, Correctional service of Canada, Ottawa, 1996.

confronti di un uomo adulto caratterizzato da un agito motivato da rabbia e impulsività⁴³⁰, l'abuso all'interno della famiglia o all'esterno di essa con la complicità di un uomo.

Accanto alle categorie sino ad ora descritte, va annoverata anche quella dei *juvenile sex offender*, soggetti che commettono reati sessuali durante la preadolescenza o l'adolescenza, sia nei confronti di bambini sia verso soggetti di pari età o più adulti; una prima suddivisione avviene proprio in relazione all'età della vittima: si avranno quindi giovani aggressori sessuali che commettono l'abuso verso bambini, e che si caratterizzano per una bassa autostima, limitate competenze sociali e per l'uso di astuzie e minacce utili al raggiungimento dell'obiettivo, e giovani *sex offenders*, che si rivolgono ad un *target* più adulto, nei quali sovente l'illecito sessuale si accompagna ad un crimine di altra natura, viene compiuto attraverso l'uso di armi e causa ferite alle vittime⁴³¹.

Alcuni studi hanno tentato di proporre una classificazione più strutturata attraverso la creazione di tipologie specifiche, un esempio è quello del lavoro di O'Brien e Bera⁴³², che propongono una suddivisione in sette categorie basata sulle caratteristiche del soggetto agente e dell'azione criminale, individuando i "*naive experimenters*", gli "*undersocialized child exploiters*", i "*sexual aggressives*", i "*sexual compulsives*", i "*disturbed impulsives*", i "*group influenced*" e gli "*pseudosocialized*"⁴³³. Nel corso degli anni altri studiosi hanno prodotto classificazioni diverse basate su variabili ulteriori come l'età della vittima, il genere, l'intrusività dell'aggressione o l'evoluzione dell'attività criminale a seguito dell'abuso.

L'avvento di Internet e la diffusione del suo utilizzo hanno consegnato agli uomini un nuovo strumento utile, particolarmente rapido e di immediata comprensione, per il

⁴³⁰ G. ROBERTIELLO, K. J. TERRY, *Can we profile sex offenders? A review of sex offender typologies*, cit., p. 516.

⁴³¹ *Ivi*, p. 515.

⁴³² G. ROBERTIELLO, K. J. TERRY, *Can we profile sex offenders? A review of sex offender typologies*, cit., p. 515 riporta l'opera M. O'BRIEN, W. H. BRERA, *Adolescent sexual offenders: a descriptive typology* in Preventing sexual abuse: a newsletter of the national family life education network, 1986, p. 2-4.

⁴³³ G. ROBERTIELLO, K. J. TERRY, *Can we profile sex offenders? A review of sex offender typologies*, cit., p. 515. Gli autori danno una generale descrizione dei singoli tipi "*Naive experimenters (young, lack social skills and sexual knowledge, offenses are situational); undersocialized child exploiters (social isolation, no history of delinquent behavior, family dysfunction, insecurity, poor self-image); sexual aggressives (most likely to use force and violence during offense, abuse peers or adults, history of delinquent behavior, substance abuse, high level of impulsivity, dysfunctional/violent household); sexual compulsives (deviant sexually fantasies that become compulsive, quiet, anxious, possibly exhibit paraphilic behavior. rigidly strict household); disturbed impulsives (impulsive, may have psychological disorders); group influenced offenders (commit offenses to impress peers); and pseudosocialized (narcissistic, lack intimacy, have superficial relationships with peers, high level of intelligence)*".

compimento di atti illeciti di natura sessuale⁴³⁴; tra i suoi vantaggi, l'impiego del mezzo informatico annovera una peculiare facilità nell'accessibilità, stante la possibilità di utilizzo in qualsiasi momento e per un tempo illimitato, l'opportunità di agire in anonimato e l'accesso gratuito a svariati contenuti di qualsiasi genere⁴³⁵. La letteratura non riporta molte ipotesi di classificazioni dei c.d. “*cyber sex offender*”, limitandosi, nella maggioranza dei casi, a fornire un'articolazione più organica delle tipologie riguardanti la fruizione, la gestione e la realizzazione di contenuti pedopornografici⁴³⁶. I tentativi di classificazione, oltre a risentire spesso della limitazione dei campioni di riferimento, dell'alto numero oscuro e dei fenomeni di negazione e minimizzazione, non vanno comunque interpretati come categorie statiche e immutabili data l'alta presenza del fenomeno del “*crossover offending*”⁴³⁷, che evidenzia la non eterogeneità sia all'interno delle categorie proposte sia nell'operato del singolo reo, che spesso indirizza il proprio comportamento verso vittime differenti lungo la sua carriera criminale, utilizzando modalità diverse ed essendo motivato da pulsioni difformi.

Nonostante la grande disomogeneità è possibile astrattamente individuare alcune caratteristiche comuni a gran parte degli autori di reati sessuali; i caratteri che si andranno a descrivere risultano spesso tra loro ricollegati e interdipendenti, costituendo tasselli all'interno di una più ampia e articolata personalità.

Uno dei primi elementi che viene ricondotto ai soggetti *sex offender* è la carenza di autostima: svariati studi⁴³⁸ dimostrano, in primo luogo, come un basso livello di autostima si correli alla propensione alla commissione di reati sessuali e, successivamente, evidenziano la comunanza di caratteristiche tra soggetti con bassi livelli di stima di sé e

⁴³⁴ Si pensi alla pedopornografia, al reato di *revenge porn*, all'adescamento di minori tramite piattaforme virtuali o alla *sextortion*.

⁴³⁵ D. ASLAN, *Critically evaluating typologies of internet sex offenders: a psychological perspective*, in *Journal of forensic psychology practice*, 2011, p. 409 riporta la teoria di A. COOPER c.d. “*triple A engine*” atta a spiegare i vantaggi ricollegabili all'utilizzo del mezzo informatico per, nel caso di specie, il *download* di materiale pedopornografico, o, più ampiamente, il compimento di atti illeciti aventi natura sessuale (A. COOPER, *Sexuality and the internet. Surfing into the new millennium*, in *Cyber psychology and behavior*, 1998, p. 187-193). Nella teoria di Cooper l'accesso semplice (*accessibility*) e continuo alla rete, la convenienza del mondo online derivata dalla grande mole di risorse gratuite (*affordability*) e l'anonimato (*anonymity*) garantito dal mezzo permettono un *download* facile, ampio e veloce di immagini pedopornografiche.

⁴³⁶ D. ASLAN, *Critically evaluating typologies of internet sex offenders: a psychological perspective*, cit., pp. 412-418 offre una raccolta delle classificazioni proposte analizzandone le eventuali criticità.

⁴³⁷ D. A. SIMONS, *Adult sex offender typologies*, in *Sex offender management assessment and planning initiative US Department of Justice*, 2015, p. 3.

⁴³⁸ W. L. MARSHALL, D. ANDERSON, F. CHAMPAGNE, *Self-esteem and its relationship to sexual offending*, in *Psychology, crime and law*, 1997, p. 172.

soggetti *sex offender* tra le quali si annoverano una scarsa empatia, la difficoltà nella creazione di relazioni e la presenza di distorsioni cognitive. La mancanza di empatia, più che costituire una caratteristica tipica del carattere del soggetto, in gran parte dei *sex offender* viene ricondotta all'alveo delle distorsioni cognitive. A differenza di quanto dimostrato nelle prime ricerche condotte da Marshall sugli aggressori di bambini, da studi successivi è emerso come, negli stupratori, una carenza di empatia vi sia, ma, costituendo una abilità sociale multifaccettata, si espliciti soltanto in alcune circostanze e, nello specifico, verso le proprie vittime⁴³⁹. La prima valutazione delle distorsioni cognitive nei *sex offender* viene attribuita ad Abel et al. che, nella seconda metà degli anni '80, evidenziarono come in questa particolare categoria di persone la normale evoluzione dell'apprendimento all'inibizione degli stimoli sessuali inadeguati socialmente non ha sviluppo lineare determinando il mantenimento negli adulti di pratiche sessuali inappropriate che, nel rapportarsi con le condivise norme sociali, pone in luce una discordanza alla quale il soggetto reagisce per il tramite di meccanismi disfunzionali⁴⁴⁰. Le distorsioni cognitive agiscono come strumenti di interpretazione della realtà che permettono una tutela del Sé del soggetto; attraverso la distorsione il reo modifica la percezione delle situazioni che vive e delle azioni che compie in modo che questa risulti conforme alle proprie convinzioni e non contrastante con la propria coscienza. Negazione della responsabilità o dell'evento, minimizzazione dell'azione e della portata negativa della medesima e razionalizzazione della condotta sono solo alcuni degli esiti di un processo disfunzionale posto in essere prima, durante e dopo il reato⁴⁴¹, che permette all'autostima degli aggressori di mantenersi salda, alla capacità empatica di non interferire e al senso di colpa di non incidere né durante né a seguito dell'azione. Come la predisposizione alla creazione di meccanismi disfunzionali di reazione alle condotte considerate inaccettabili, ulteriori due caratteristiche tipiche dei rei sessuali hanno radice

⁴³⁹ Y. M. FERNANDEZ, W. L. MARSHALL, *Victim empathy, social self-esteem, and Psychopathy in rapists*, in *Sexual abuse: a journal of research and treatment*, 2003, p. 22; W. L. MARSHALL, D. ANDERSON, F. CHAMPAGNE, *Self-esteem and its relationship to sexual offending*, cit., p. 174.

⁴⁴⁰ A. POMILLA, *Distorsioni cognitive e schemi maladattivi precoci nei sex-offender: riferimenti teorici e di ricerca nella letteratura*, in *Tendencias sociales. Revista de sociologia*, 2018, p. 105 si riferisce ai lavori di G. G. ABEL, J. V. BECKER, J. CUNNINGHAM-RATHENER, *Complications, consent and cognitions in sex between children and adults*, in *International journal of law and psychiatry*, 1984, pp. 89-103 e G. G. ABEL, D. K. GORE, C.L. HOLLAND, N. CAMP, J.V. BECKER, J. RATHNER, *The measurement of the cognitive distortion of child molesters*, in *Annals of sex research*, 1989, pp. 135-153.

⁴⁴¹ M. P. CANNITO, A. LISI, V. STALLONE, I. GRATAGLIANO, *Sexual offenders: quale trattamento*, in *Riv. it. med. leg.*, 2012, p. 550.

nell'epoca infantile: un attaccamento inadeguato con la conseguente difficoltà nella creazione di relazioni e nella gestione delle abilità sociali e l'incapacità di attribuire stati mentali. Il primo a teorizzare l'esistenza e l'importanza del legame tra il bambino e il *care-giver* fu John Bowlby che, partendo dagli studi effettuati sul mondo animale da Konrad Lorenz e Nikolaas Tinbergen⁴⁴², nel corso degli anni '50 del Novecento, evidenziò l'esistenza di tre diversi possibili tipi di attaccamento dipendenti dalla relazione creata nei primi anni di vita dall'infante con i genitori. Bowlby sostenne l'esistenza dell'attaccamento sicuro, di quello insicuro evitante e di quello insicuro ansioso-ambivalente, a cui poi, a seguito di ulteriori teorizzazioni, Mary Main e Judith Solomon⁴⁴³ aggiunsero lo stile disorientato-disorganizzato. Nell'attaccamento sicuro il bambino si fida della sua figura di riferimento, non ne teme l'eventuale allontanamento e gioisce per il suo ritorno; il *caregiver* si dimostra attento e presente, pronto ad accogliere e colmare i momenti di difficoltà, permettendo al minore di esplorare il mondo senza temere di essere abbandonato, avendo stima di sé e delle proprie capacità. Gli stili di attaccamento che vanno considerati come potenzialmente più problematici sono quelli insicuri e quello disorganizzato: nell'attaccamento insicuro ansioso-ambivalente la figura di riferimento non dà certezza della sua disponibilità e presenza in caso di bisogno determinando incertezza e insicurezza nell'esplorazione del mondo, paura dell'abbandono, sfiducia nella proprie capacità e fiducia nella capacità degli altri; il bambino con un attaccamento insicuro evitante è certo del rifiuto come risposta alle sue richieste d'aiuto e perciò matura capacità di indipendenza e autonomia anche emotive che determinano insicurezza nei rapporti sociali per la paura di essere rifiutato, timore nella richiesta di aiuto e nell'accordare fiducia agli altri; lo stile disorganizzato teorizzato negli anni successivi, si caratterizza per un'incoerenza della risposta del minore alla presenza o al ritorno del genitore di riferimento che viene percepito al contempo sia come fonte di potenziale pericolo sia come fonte di protezione, questa condizione si ritrova spesso in realtà familiari segnate da lutti precoci, allontanamenti ingiustificati o caratterizzate dalla presenza di figure genitoriali con traumi non elaborati e conseguenti difficoltà di gestione

⁴⁴² K. Lorenz e N. Tinbergen vengono riconosciuti come i padri fondatori della moderna scienza etologica al cui sviluppo hanno contribuito attraverso svariati studi sul comportamento animale.

⁴⁴³ M. MAIN, J. SOLOMON, *Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern*, in T. B. BRAZELTON, M. W. YOGMAN, *Affective development in infancy*, 1986, pp. 95–124.

dei medesimi⁴⁴⁴. Partendo da queste evidenze Marshall tentò di comprendere come l'attaccamento influenzasse i comportamenti sessualmente violenti rilevando il legame tra attaccamento, solitudine, difficoltà nella creazione di relazioni intime e conseguente predisposizione alla violenza sessuale⁴⁴⁵. Dalle ricerche dello psicologo canadese è emerso come la relazione primaria con i genitori determini lo sviluppo di alcune caratteristiche e modalità di approccio che il soggetto mantiene nel tempo e che, di conseguenza, risultano influenzare la creazione e il mantenimento dei legami che egli è chiamato ad instaurare nel corso della vita di comunità. Il portato di un attaccamento sicuro risulta essere lo sviluppo di una personalità autonoma e aperta, capace di relazionarsi con l'altro rispetto a sé in maniera equilibrata e responsabile mentre ciò che appare come l'evoluzione di un attaccamento insicuro o disorganizzato è lo sviluppo di una personalità tendenzialmente chiusa, con svariate difficoltà nel rapporto con gli altri e conseguente isolamento e solitudine. W.L. Marshall⁴⁴⁶ sottolinea come siano proprio queste mancanze a contribuire allo sviluppo, in primo luogo, di una solitudine emotiva determinata dalla difficoltà nella creazione di relazioni che impedisce anche il raggiungimento di un livello adeguato di intimità e, in secondo luogo, di un'aggressività che in alcuni soggetti trova sfogo nella sfera sessuale. L'assenza di empatia e l'attaccamento spesso inadeguato rendono il soggetto che pone in essere reati di natura sessuale mancante della capacità di comprendere gli stati d'animo altrui; egli fatica ad attribuire uno stato mentale agli individui che lo circondano risultando incapace nel predirne l'evoluzione del comportamento e nell'attribuire al medesimo un senso⁴⁴⁷. Alcuni studiosi, soffermandosi sull'importanza della fase infantile nello sviluppo del soggetto e delle sue modalità di rapportarsi con l'altro e il mondo oltre sé, evidenziano il

⁴⁴⁴ Per un'analisi del tema dell'attaccamento, delle varie tipologie teorizzate e del funzionamento dei diversi stili si rimanda a F. FIORE, *John Bowlby e la teoria dell'attaccamento- Introduzione alla psicologia*, in *State of mind*, 2017 (<https://www.stateofmind.it/2017/07/john-bowlby-attaccamento/>).

⁴⁴⁵ W.L. MARSHALL, *Intimacy, loneliness and sexual offenders*, in *Behaviour research and therapy*, 1989, pp. 491-504.

⁴⁴⁶ W.L. MARSHALL, *The role of attachments, intimacy, and loneliness in the etiology and maintenance of sexual offending*, in *Sexual and relationship therapy*, 2010, p. 78; W.L. MARSHALL, S. M. HUDSON, S. HODKINSON, *The importance of attachment bonds in the development of juvenile sex offending*, in *The juvenile sex offender*, 1993, p. 174-175.

⁴⁴⁷ I. GRATAGLIANO, A. TAURINO, A. COSTANTINI, A. LATROFA, S. PAPAGNA, M. TERLIZZI, M. G. LAQUALE, R. CASSIBBA, *Sexual offenders: paradigmi teorici ed ipotesi eziologiche*, in *Riv. it. med. leg.*, 2013, p. 616 riferisce della cosiddetta "teoria della mente" ipotizzata da D. Premack e G. Woodruff nel 1978 durante i loro studi del comportamento degli scimpanzé. Il concetto venne poi ripreso da T. Ward e S. M. Hudson per evidenziare il malfunzionamento o la totale assenza di questa abilità nei *sex offenders*.

rischio collegato ad un vissuto di abuso: quando il bambino subisce un abuso in un'età nella quale ancora non possiede tutti gli strumenti per interpretarlo e reagire, è possibile che associ l'attività sessuale ad una reazione a specifiche situazioni di stress e, una volta adulto, perpetri quella che viene definita la “catena dell'abuso”, relazionandosi in questo modo ad altri favorendo l'evoluzione e la trasmissione di concetti disfunzionali e aggressivi⁴⁴⁸.

Tra le caratteristiche attribuibili a soggetti che si macchiano di un crimine sessuale è possibile riscontrare anche la presenza di distorsioni parafiliche; vanno fatte due importanti premesse in merito: in primo luogo è erronea l'equivalenza che associa il *sex offender* ad un soggetto con distorsioni parafiliche. Queste ultime sono infatti, solamente una delle possibili caratteristiche presenti, ma non sono riscontrabili in tutti i soggetti; in secondo luogo vanno distinte le distorsioni parafiliche dalle parafilie: queste ultime, identificate dal DSM 5⁴⁴⁹ come qualsiasi intenso e persistente interesse sessuale diverso dall'interesse sessuale per la stimolazione genitale o i preliminari sessuali con partner umani fenotipicamente normali, fisicamente maturi e consenzienti, vengono eliminate dalla edizione quinta del manuale diagnostico dal novero delle malattie mentali, mentre si introduce la categoria delle distorsioni parafiliche consistenti in una parafilia che si psicopatologizza creando sofferenza o disagio nella persona ovvero rischio di arrecare un danno al soggetto o a terzi⁴⁵⁰. Le distorsioni parafiliche incidono sul comportamento del soggetto *sex offender* e pertanto vanno valutate e considerate tra le caratteristiche tipiche di questi individui, ma data la complessità della materia non è questa la sede per un'approfondita trattazione⁴⁵¹.

Risulta chiaro come queste carenze possano incidere sulla scelta criminale del soggetto che, isolato e privo di strumenti adeguati, risponde ad alcuni bisogni primari con i mezzi e le conoscenze che possiede; pertanto, un modello di trattamento rieducativo non può

⁴⁴⁸ P. GIULINI, C. M. XELLA, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, cit., p. 24-25.

⁴⁴⁹ Il *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* è un manuale diagnostico pubblicato dalla *American Psychiatric Association* (APA) che fornisce una descrizione dettagliata e i criteri diagnostici per un'ampia gamma di disturbi mentali sia dell'adulto sia del bambino.

⁴⁵⁰ G. ROCCA, *Intervento* al convegno “Il trattamento in carcere delle persone autrici di violenza di genere e di reati sessuali tra diritti, buone prassi e prospettive future”, Modena, 11 aprile 2024.

⁴⁵¹ *Ivi*; per una trattazione più approfondita si veda A. CAPUTO, F. ROSSI, *Parafilie, disturbi parafilici, crimini sessuali e popolazione generale*, in R. BRUZZONE, A. CAPUTO, *Criminologia dei sex offender*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 21-29.

prescindere da un lavoro orientato al mutamento e all'adattamento di questi meccanismi disfunzionali.

2.2 La gestione del detenuto *sex offender*: la necessità delle sezioni protette e lo stigma

Gli istituti penitenziari, nonostante si identifichino come organizzazioni sociali interne e derivanti dalla società civile, possono essere meglio rappresentati dalla nozione di “istituzioni totali” coniata da Erving Goffman negli anni sessanta del Novecento. Il sociologo canadese, nella sua opera “*Asylums: Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*”⁴⁵², analizza le caratteristiche proprie di contesti come gli ospedali psichiatrici e le prigioni, all'interno dei quali le norme sono poste da un'unica istituzione che interviene in maniera totalizzante e standardizzata su tutti gli aspetti di vita dei sottoposti e ordina il proprio intervento per renderlo rispondente alle finalità specifiche dell'istituzione stessa. Benché vi sia stata un'evoluzione nella concezione degli istituti penitenziari e, conseguentemente, nella loro gestione, le riflessioni proposte da Goffman risultano in parte riferibili anche alle realtà dei penitenziari moderni, nei quali l'imposizione di regole omogenee ad una moltitudine eterogenea di soggetti si accompagna alla più grande tra le limitazioni di libertà cui può essere sottoposto un individuo. In questo contesto di limitazione, segregazione e spersonalizzazione⁴⁵³ i detenuti tentano forme di aggregazione e condivisione per evitare il totale e acritico assoggettamento all'istituzione e per recuperare parte della propria identità⁴⁵⁴. Si assiste perciò alla creazione di una “società nella società” basata su dinamiche e valori spesso distanti e opposti a quelli che regolano l'ordinaria collettività⁴⁵⁵.

⁴⁵² E. GOFFMAN, *Asylums: Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, Anchor Books, New York, 1961.

⁴⁵³ Con spersonalizzazione, in questo contesto, ci si vuole riferire al fenomeno di omologazione determinato dalle comuni abitudini di vita imposte, dalle possibilità limitate di accesso alle attività e dalle limitazioni derivanti dalla detenzione, riconoscendo, invece, l'evoluzione in tema di personalizzazione del trattamento in ottica risocializzante.

⁴⁵⁴ A. IEVINS, B. CREWE, “*Nobody's better than you, nobody's worse than you': moral community among prisoners convicted of sexual offences*”, in *Punishment and society*, 2015, p. 483.

⁴⁵⁵ C. SCHWAEBE, *Learning to pass: sex offenders' strategies for establishing a viable identity in the prison general population*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2005, p. 614, definisce la prigione come “*a unique psychosocial environment*”.

All'interno della subcultura penitenziaria si riscontra una particolare stigmatizzazione dei soggetti condannati per reati sessuali, che, nella gerarchia tra detenuti basata sul tipo di reato commesso, sono collocati nelle ultime posizioni: l'aver commesso una violenza su un soggetto più debole li rende altrettanto deboli⁴⁵⁶ e, di conseguenza, destinatari di condotte aggressive, riprovazione e giudizio da parte degli altri rei giustificate dalla natura particolarmente disprezzabile della condotta⁴⁵⁷. L'etichetta di "*sex offender*" origina dalla condanna, ma condiziona tutta la permanenza in carcere, determinando ripercussioni sulla gestione di queste persone e, di conseguenza, sulle possibilità trattamentali a queste accessibili poiché, allo stigma e alla tendenza all'aggressività dimostrati nei confronti dei detenuti *sex offender*, il Dipartimento della amministrazione penitenziaria ha reagito predisponendo una gestione separata, che porta con sé l'isolamento e la conseguente impossibilità di accesso alle proposte trattamentali predisposte in istituto e, data la limitatezza delle risorse, nemmeno, nella maggior parte dei casi, a proposte specifiche⁴⁵⁸. L'ordinaria regola di assegnazione al singolo istituto, valida anche per i *sex offenders*, predilige la collocazione più vicina alla dimora della famiglia o al centro di riferimento sociale del detenuto⁴⁵⁹, ma prevede inoltre la facoltà di raggruppare all'interno delle specifiche sezioni gruppi di rei con caratteristiche simili per rendere, in primo luogo, più efficace l'opera di trattamento e, oltre a ciò, evitare influenze negative reciproche, sopraffazioni o aggressioni⁴⁶⁰. L'articolo 32 del regolamento di esecuzione esplicitamente contempla la possibilità di destinare alcuni soggetti a sezioni specifiche per ragioni di tutela della loro incolumità. Il DAP in ottemperanza a queste indicazioni di massima,

⁴⁵⁶ M. L. FADDA, *Il trattamento dell'autore di reato con vittima vulnerabile*, in CSM, *I reati con vittima vulnerabile: indagini e giudizio* (Incontro di studio), 2011, p. 4.

⁴⁵⁷ A. SERGI, M. CARIDI, M. GENOVESE, A. AZZARA, M. CUZZUPOLI, J. GULLO, G. CIOFFI, A. MORABITO, N. MODAFFERI, *Reati sessuali: oltre la condanna (progetto Argonauti)*, in *Giur. pen. web*, 2019, p. 2; G. RUGGERO, S. BASILISCO, G. SCARDACCIONE, L. FONTANELLA, *La condizione detentiva, il trattamento e la relazione professionale con il detenuto autore di reati sessuali. Una visione esperienziale*, in *Riv. di crim., vittim. e sic.*, 2019, p. 77.

⁴⁵⁸ M. L. FADDA, *Il trattamento dell'autore di reato con vittima vulnerabile*, cit., p. 4.

⁴⁵⁹ Art. 14 comma 1 ord. penit. "I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari".

⁴⁶⁰ Art. 14 comma 3 ord. penit. "L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche" e art. 32 comma 3 reg. es. "Si cura, inoltre, la collocazione più idonea di quei detenuti ed internati per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse dalla comunità".

attraverso l'emanazione di alcune circolari, ha disposto la creazione di diversi circuiti penitenziari, aree destinate all'accoglimento di una categoria di detenuti omogenea e regolate da specifiche disposizioni. La prima circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che si occupa dei circuiti è la n.3359/5808 del 21 aprile 1993⁴⁶¹ con la quale, l'allora direttore Nicolò Amato, dispone la creazione di tre circuiti differenziati in base al livello di sicurezza: un primo circuito è quello "Alta Sicurezza" destinato "ai detenuti più pericolosi"⁴⁶² condannati per reati *ex art 416-bis c.p., 430 c.p. e 74 TU* sugli stupefacenti e caratterizzato dalla prevalenza delle esigenze di sicurezza su quelle trattamentali⁴⁶³; questo circuito è seguito dalla creazione di un altro circuito, definito di media sicurezza, destinato ad accogliere soggetti che non rientrino né nella tipizzazioni precedenti né in quella della custodia attenuata, all'interno del quale va "garantito un giusto equilibrio fra le esigenze di sicurezza e le esigenze trattamentali"; infine, un terzo circuito è quello "a custodia attenuata" pensato per i "tossicodipendenti non particolarmente pericolosi, ossia più recuperabili"⁴⁶⁴, per i quali la risposta trattamentale miri alla cura. Nella prassi, accanto all'esistenza dei suddetti circuiti, si è diffusa la creazione, in base al disposto dell'art. 32 reg. es., di altre sezioni a tutela di particolari categorie di persone detenute: una di queste è la c.d. "sezione protetti", alla quale vengono destinati i soggetti transessuali, i *sex offenders* e gli appartenenti alle forze di polizia condannati per evitare che subiscano vessazioni e ripercussioni dalla maggioranza della popolazione detenuta. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria interviene in merito nel 2001, con circolare n.500422⁴⁶⁵, a seguito delle continue segnalazioni pervenute circa il sovraffollamento delle sezioni protette derivante dalla consuetudine di determinare l'assegnazione solo sulla base di richieste provenienti dai rei e fondate su imprecisati "problemi di incolumità personale". Sottolineando l'inadeguatezza della prassi e il conseguente snaturamento delle sezioni protette, il DAP

⁴⁶¹ Il testo della circolare è reperibile sul sito http://www.ristretti.it/commenti/2022/luglio/pdf2/circolare_1993_sezioni.pdf.

⁴⁶² Circolare DAP n. 3359/5808 del 21 aprile 1993 p. 4.

⁴⁶³ *Ivi*, p. 7-11 richiede la presenza in queste sezioni di personale di polizia penitenziaria particolarmente formato, impone che tutte le attività dei soggetti si svolgano all'interno della sezione senza possibilità di contatti con il resto dei detenuti, richiede che i controlli di legge siano frequenti e particolarmente accurati e dispone che nella gestione dei rei e delle attività svolte si ponga attenzione ad evitare vicinanze che possano creare alleanze criminali o contrasti accesi.

⁴⁶⁴ *Ivi*, p. 20.

⁴⁶⁵ Circolare n.500422 del 2 maggio 2001 il cui testo è disponibile al seguente link https://win.dirittopenitenziario.it/portale-di-scienze-penitenziarie/circolari/circ_6/500422.pdf.

fornisce una serie di indicazioni utili per l'ammissione: potranno essere ammessi soggetti che abbiano il divieto di incontro, giustificato da ragioni oggettive, con la restante parte della popolazione detenuta "per ragioni personali ovvero per ragioni detentive e/o processuali": le ragioni oggettive potranno consistere in indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria ovvero fondarsi su pregresse condotte processuali o penitenziarie, da cui derivi pericolo per l'incolumità del soggetto. In ultima analisi, la destinazione alle sezioni protette andrà riconosciuta a detenuti con specifiche condizioni personali, che li rendano esposti a pericolo⁴⁶⁶ o che si siano macchiati di reati "tradizionalmente accompagnati da particolare riprovazione sociale"⁴⁶⁷.

L'alto grado di riprovazione che i reati sessuali suscitano tende ad influenzare anche l'atteggiamento del personale, che, spesso per l'assenza di una formazione specifica e per la limitatezza delle conoscenze in questo ambito, mostra un'avversione nel rapporto con i detenuti *sex offenders*, percependo come una punizione la destinazione alle sezioni protette e contribuendo, in questo modo, all'isolamento⁴⁶⁸. Da quanto emerge dalla relazione finale del progetto WOLF⁴⁶⁹, la difficoltà degli operatori nel rapportarsi con questa peculiare fascia della popolazione penitenziaria rappresenta un bisogno che se soddisfatto inciderà positivamente sull'intero trattamento e sulla gestione dei ristretti. Le difficoltà emerse dagli incontri tra l'ufficio del DAP responsabile per la formazione del personale e alcuni professionisti sono correlate alla carenza generale di informazioni sui reati sessuali, sulla loro eziologia e multisfaccettatura e alle difficoltà di approccio incontrate nei rapporti che determinano disagio nelle relazioni, atteggiamenti di chiusura e rifiuto⁴⁷⁰.

⁴⁶⁶ La circolare indica la categoria dei soggetti transessuali o quella di appartenenti alle forze di polizia o alla magistratura.

⁴⁶⁷ Nella circolare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria indica a titolo esemplificativo i reati di violenza carnale o i reati nei confronti di minori.

⁴⁶⁸ A. MORRONE, *Abuso e sfruttamento sessuale dei minori: tipologia dell'autore e problematiche penitenziarie*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, p. 1427.

⁴⁶⁹ "Working on lessing fear-lavorare per diminuire la paura" (1998) è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea, nell'ambito del più generale programma STOP ("Azione comune 96/700/JAI per la cooperazione pratica tra le varie persone responsabili negli Stati Membri dell'azione contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini"), finalizzato allo scambio, alla ricerca e al confronto tra Italia, Olanda e Belgio sulle tematiche del trattamento degli autori di reati sessuali e sulle necessità formative degli operatori penitenziari che se ne occupano.

⁴⁷⁰ Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Istituto superiore di studi penitenziari, *Il progetto WOLF*, Laurus Robuffo, in http://www.ristretti.it/convegni/wolf_seminario.pdf, p. 50-51.

La realtà delle sezioni protette, quindi, nonostante nasca da necessità di tutela e protezione, porta con sé il rischio di una ghetizzazione ulteriore di parte della popolazione detenuta che, confinata e distante rispetto alla maggioranza, subisce le ripercussioni di una stigmatizzazione nella stigmatizzazione. L'essere ultimi tra gli ultimi non favorisce il recupero, non facilita l'accesso alle attività trattamentali e impone, spesso, la rinuncia al trattamento.

2.3 Il trattamento rieducativo ex artt. 1 e 15 ord. penit. e la necessaria individualizzazione ex art. 13

Alla luce di quanto richiesto dall'art. 27 comma 3 Cost. l'art. 1 ord. penit. dedicato a "trattamento e rieducazione", al comma 2° introduce il concetto di trattamento rieducativo quale insieme di metodologie e prassi operative finalizzate al reintegro del soggetto attraverso "un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale"⁴⁷¹. Il trattamento rieducativo, al pari del trattamento penitenziario⁴⁷², si configura come un diritto del soggetto detenuto, ma, diversamente da quanto disposto per il trattamento penitenziario, non ammette alcuna possibilità di obliterazione derivante dalla necessità di tutela di particolari esigenze di ordine e sicurezza. Il diritto al trattamento rieducativo determina in capo all'Amministrazione un dovere di garanzia, un'obbligazione di mezzi, cui però non corrisponde la necessaria adesione da parte del soggetto al programma. In linea con il "dover tendere" costituzionale alla rieducazione, il detenuto conserva la facoltà di decidere di non aderire alla proposta trattamentale⁴⁷³.

Il trattamento rieducativo è ordinato al rispetto di tre principi generali: il principio di universalità, per il quale l'offerta trattamentale deve esser destinata a tutti i condannati e internati sul presupposto che nessun individuo è *a priori* irrecuperabile; il generale

⁴⁷¹ Art. 1 comma 2 reg. es.

⁴⁷² Il trattamento penitenziario si pone in rapporto di *genus a species* rispetto al trattamento rieducativo configurandosi come il quadro generale delle regole e dei modi che governano la vita penitenziaria. Cfr., F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO (a cura di), *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 7; F. FIORENTIN, C. FIORIO, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 149, F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 19.

⁴⁷³ F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, cit., p. 8.

principio di laicità dell'ordinamento giuridico, per il quale il trattamento deve prescindere da valutazioni riguardanti la sfera morale e religiosa del detenuto⁴⁷⁴ ed, infine, il principio di individualizzazione, per cui l'offerta rieducativa deve mirare al superamento delle criticità e delle carenze fisico psichiche dell'individuo e deve rispondere ai particolari bisogni di personalità del detenuto, incoraggiandone le attitudini e valorizzandone le competenze⁴⁷⁵. Affinché il trattamento risponda a quest'ultimo requisito, dal momento dell'ingresso in istituto viene predisposta l'osservazione scientifica della personalità atta a raccogliere tutte le informazioni utili ad individuare i bisogni del soggetto, le eventuali carenze psico-fisiche, sociali e di relazione, e, genericamente tutte le cause che hanno condotto al reato, per predisporre un programma trattamentale conforme e adeguato al singolo. L'osservazione svolta dall'*équipe* sin dall'accesso in istituto si conclude con una prima elaborazione di un progetto trattamentale «aderente al reale e attuale “stato” del soggetto»⁴⁷⁶; tuttavia, in aderenza al principio di progressività trattamentale e alla necessaria garanzia del principio di individualizzazione, l'osservazione perdura per tutta la durata della permanenza, contribuendo alle variazioni e agli aggiornamenti del programma imposti dai cambiamenti intervenuti o da nuove esigenze sopravvenute (art. 13 comma 3 ord. penit.).

Ai sensi dell'art. 15 ord. penit. il trattamento viene attuato principalmente, e l'avverbio non è posto a caso⁴⁷⁷, attraverso l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro, la partecipazione a progetti di pubblica utilità, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive e i contatti con il mondo esterno e con la famiglia.

L'attuale formulazione della norma ha risentito dei recenti interventi integrativi determinati dal d.lgs. 2 ottobre 2018 n.123 il quale, accanto all'originaria triade lavoro, religione e istruzione, già presente nel regolamento del 1931, e alle integrazioni determinate dalla normativa del 1975, inserisce il riferimento alla necessaria formazione professionale e alla partecipazione ai progetti di pubblica utilità. Alla mera elencazione

⁴⁷⁴ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli editore, Torino, 2023, p. 19-20.

⁴⁷⁵ Art. 13 ord. penit.

⁴⁷⁶ F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, cit., p. 165.

⁴⁷⁷ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., CEDAM, Milano, 2019, p. 210 evidenzia come gli interventi contenuti nell'art. 15 rappresentino i principali elementi del trattamento non nel senso di unici ma nel senso di imprescindibili, accanto ai quali è comunque sempre possibile l'utilizzo di altri strumenti e interventi finalizzati alla predisposizione di un programma individualizzato.

prevista dall'art. 15 ord. penit. fanno seguito le discipline specifiche dei singoli elementi trattamentali in distinti articoli della legge penitenziaria.

Nella generale categoria dell'istruzione (art. 19 ord. penit.) vanno ricondotte sia le attività di formazione culturale, ovvero i generali corsi di scuola dell'obbligo e secondaria di secondo grado, l'insegnamento della lingua italiana e dei principi costituzionali ai detenuti stranieri e gli studi universitari; sia le attività di formazione professionale consistenti in corsi utili a favorire l'acquisizione di competenze nelle arti ausiliarie, nei mestieri e nelle professioni⁴⁷⁸ nell'ottica di un più agevole ingresso nel mondo del lavoro. Entrambe le tipologie di formazione sono predisposte e gestite per il tramite di accordi tra l'amministrazione penitenziaria e l'amministrazione scolastica, al fine di garantire l'integrazione delle attività svolte nei penitenziari con il sistema pubblico di istruzione e formazione e favorirne quanto più possibile l'omogeneità⁴⁷⁹. L'esplicito riferimento alla formazione professionale tra gli elementi del trattamento, autonomo rispetto al *genus* dell'istruzione, è il portato della riforma introdotta dal d.lgs. n.123 del 2018, che intende riconoscere ed evidenziare, in questo modo, l'intervenuto mutamento nel mondo del lavoro e il conseguente necessario adeguamento del trattamento rieducativo, al fine di fornire competenze specialistiche adeguate ad un futuro reinserimento.

L'elemento trattamentale del lavoro, disciplinato nell'art. 20 ord. penit., ha da sempre costituito uno dei punti cardine della normativa penitenziaria; inizialmente previsto come attività obbligatoria, dal 2018 perde il carattere di imposizione convertendosi in un'opportunità trattamentale da favorire "in ogni modo"⁴⁸⁰. Il ruolo delle attività lavorative all'interno del trattamento trova la sua ragion d'essere nella capacità di promuovere la realizzazione della persona e l'emancipazione sociale⁴⁸¹ e nell'idoneità delle medesime a consentire l'acquisizione di un'abitudine ad un certo stile di vita, che, anche nella comunità esterna, è valorizzato e apprezzato⁴⁸². Il comma terzo dell'art. 20

⁴⁷⁸ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 54 riporta come esempi i corsi di odontoiatria e ottica, la predisposizione di laboratori per la realizzazione di manufatti *made in Italy*, l'implementazione di servizi alberghieri.

⁴⁷⁹ Per una descrizione più approfondita F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, cit., pp.305-315; F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., pp. 303-317.

⁴⁸⁰ Art. 20 ord. penit.

⁴⁸¹ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 89.

⁴⁸² F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, cit., p. 320 sottolineano come anche nel mondo libero al lavoro venga riconosciuta una posizione centrale sancita dall'art. 1 Cost.e posta a fondamento della Repubblica democratica.

ord. penit. garantisce che le forme, i metodi e l'organizzazione del lavoro penitenziario rispecchino quelli della società libera affinché l'attività lavorativa possa predisporre al meglio il soggetto al rientro; inoltre, a fronte della prestazione di una attività lavorativa, al pari di quanto accade nel mondo libero, è previsto il riconoscimento di una remunerazione.

Le tipologie nelle quali può realizzarsi questo elemento trattamentale sono diverse: in primo luogo è possibile lo svolgimento di lavoro *intra moenia* sia nelle forme domestiche, legate ai bisogni dell'istituzione carceraria, sia attraverso l'impiego in attività produttive di diverso tipo organizzate nel penitenziario dall'amministrazione o da imprese pubbliche o private; secondariamente, attraverso la misura alternativa del lavoro all'esterno, è possibile lo svolgimento di attività presso imprese pubbliche o private oltre le mura del penitenziario; da ultimo, a seguito della novella del 2018, viene riconosciuta valenza trattamentale anche alla partecipazione a progetti di pubblica utilità, ovverosia alla realizzazione di attività a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, aziende sanitarie o enti di assistenza sociale e di volontariato; questa partecipazione si differenzia dal lavoro per il carattere gratuito della prestazione e per la valenza rieducativa riconducibile prioritariamente ad un generale dovere civico e solidale e, solo in un secondo momento, all'acquisizione di competenze⁴⁸³.

L'art. 15 ord. penit. annovera tra gli elementi del trattamento anche la religione e le attività sportive, culturali e ricreative. La prima si differenzia da tutti gli altri elementi poiché in capo all'Amministrazione non viene riconosciuto il compito di stimolare il detenuto ad accostarsi ad una fede, bensì la necessità di tutelare un diritto fondamentale, nelle sue tre estrinsecazioni di libera professione di fede, libera pratica di culto e libera istruzione nella religione; l'elemento trattamentale dell'art. 26 ord. penit. va perciò interpretato come utile all'individualizzazione.

Le possibilità riconosciute dall'art. 27 ord. penit. attengono alla sfera del contenimento degli effetti desocializzanti del carcere mediante la promozione di "azioni capaci di favorire la capacità di autodeterminazione del singolo, lo svolgimento in comune delle suddette attività e il mantenimento di contatti con il mondo esterno"⁴⁸⁴. La nozione ampia

⁴⁸³ F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, cit., p. 342 per il lavoro di pubblica utilità, pp. 319-334 per una più completa analisi del lavoro come elemento trattamentale.

⁴⁸⁴ F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, cit., p. 386.

di attività culturali, ricreative e sportive permette di ricondurvi eterogenee possibilità, accomunate dall'idoneità a sostenere "interessi umani, culturali e professionali al fine di migliorare il substrato culturale, in senso ampio, del condannato"⁴⁸⁵; per questo, il compito dell'Amministrazione è sia promozionale sia organizzativo, ma l'iniziativa proveniente dai detenuti è privilegiata, sollecitata e sostenuta⁴⁸⁶.

La finalità rieducativa, soprattutto a seguito delle valutazioni e delle riflessioni proposte dal lavoro degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, è supportata e favorita dal mantenimento dei legami con il mondo esterno. Il dialogo tra istituti e comunità riveste un ruolo fondamentale sia nel mantenimento di legami preesistenti sia nella creazione di nuove relazioni. In coerenza con i principi della Carta costituzionale⁴⁸⁷, l'elemento trattamentale indicato dall'art. 15 ord. penit. come l'agevolazione di "opportuni contatti con il mondo esterno" e dei "rapporti con la famiglia" si realizza *in primis* nella cura, nel mantenimento e nel miglioramento delle relazioni dei ristretti con le famiglie di appartenenza⁴⁸⁸. L'importanza riconosciuta a questi legami deriva dalla consapevolezza del valore affettivo primario costituito dal rapporto con il nucleo familiare e dalla parimenti chiara influenza che questo esercita nel supporto emozionale e motivazionale al processo di reinserimento⁴⁸⁹.

La finalità risocializzante, perseguita tramite i contatti con la realtà esterna, non si esaurisce nei rapporti con la famiglia ma va oltre, richiedendo l'intervento dell'intera comunità, in adesione al generale principio solidaristico espresso dall'art.2 Cost. Il quadro normativo dei rapporti con il mondo esterno è completato dalle previsioni degli artt. 17 e 78 ord. penit., che prevedono la possibilità di intervento di volontari all'interno del carcere. Il primo, rubricato "partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa", permette l'accesso agli istituti penitenziari a privati, istituzioni o associazioni sia pubbliche che private, che abbiano "concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti" e che "dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera"⁴⁹⁰. Il secondo disciplina

⁴⁸⁵ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 383.

⁴⁸⁶ *Ivi*, p. 382; P. BALDUCCI, A. MACRILLÒ, *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p.738.

⁴⁸⁷ Artt. 29 e 31 Cost.

⁴⁸⁸ Art. 28 ord. penit.

⁴⁸⁹ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 388; F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, cit., p. 391.

⁴⁹⁰ Art. 17 comma 2 ord. penit.

l'intervento dei c.d. assistenti volontari individuandoli come "persone idonee all'assistenza e all'educazione", che, nel frequentare gli istituti, contribuiscono "all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale"⁴⁹¹. Le due figure, sebbene nella pratica molto spesso vengano confuse⁴⁹², si differenziano sotto diversi punti di vista⁴⁹³: *in primis* in ordine alla contingenza degli interventi, gli ingressi *ex art. 17* possono essere autorizzati anche *una tantum* o per il periodo necessario a portare a compimento l'attività proposta, mentre gli assistenti volontari accedono al penitenziario, sempre a seguito di autorizzazione, per interventi caratterizzati da continuità⁴⁹⁴; in secondo luogo, gli assistenti volontari prestano la propria opera necessariamente come rappresentanti di un ente di volontariato, mentre i soggetti volontari *ex art. 17* possono anche prestare attività come singole persone fisiche. Va comunque precisato che, in entrambi i casi, le attività proposte debbano svolgersi all'interno e in conformità al progetto pedagogico programmato dalla direzione dell'istituto subendo una valutazione *ex ante* da parte dei responsabili dell'area educativa. L'ammissione allo svolgimento di attività da parte di appartenenti alla comunità libera è subordinata all'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, mentre il concreto svolgimento delle medesime soggiace alla vigilanza del direttore dell'istituto. La natura dell'intervento dei soggetti *ex artt. 17 e 78* è prettamente ausiliaria e non sostitutiva rispetto al trattamento di competenza delle autorità e del personale⁴⁹⁵; in dottrina si è posto il problema circa la necessaria competenza e professionalità degli interventi esterni affinché questi si inseriscano in un'ottica di complementarità e di concorso rispetto all'attività degli educatori e del personale penitenziario. L'interpretazione condivisa, tutelando l'originalità dell'opera di volontariato, promuove una preparazione dei soggetti intesa come prioritaria sensibilizzazione, alla quale segue l'eventuale acquisizione di specifiche cognizioni tecnico-professionali⁴⁹⁶.

Dall'elenco dell'art. 15 ord. penit. e dalla breve descrizione che si è proposta dei singoli elementi trattamentali, si comprende come questi possano trovare effettiva realizzazione

⁴⁹¹ Art. 78 comma 1 ord. penit.

⁴⁹² F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, cit., p. 61.

⁴⁹³ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 225.

⁴⁹⁴ *Ivi*, p.1149; F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, cit., p. 223.

⁴⁹⁵ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p.1150; F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, cit., p. 223.

⁴⁹⁶ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 1154.

in due modalità distinte: sia all'interno dell'istituto penitenziario, attraverso la predisposizione di programmi intramurari, sia al di fuori dei confini dell'istituto, mediante la concessione di misure alternative e benefici penitenziari. Posto il generale principio di universalità del trattamento rieducativo, il medesimo si configura come un diritto anche dei detenuti *sex offenders*. Tuttavia, l'art. 4-bis ord. penit. limita fortemente l'accesso alle misure trattamentali *extra moenia*, subordinandone l'applicazione solo alla previa osservazione scientifica della personalità svolta in istituto (art. 4-bis comma 1-*quater*) o a seguito della valutazione positiva del programma di riabilitazione previsto dall'art. 13-bis (art. 4-bis comma 1-*quinqies*). Nei paragrafi che seguono si analizzeranno le limitazioni derivanti dall'applicazione dell'art 4-bis e successivamente, le possibilità trattamentali intramurarie più efficaci e le difficoltà applicative delle medesime legate alle peculiarità della categoria.

2.3.1. Le preclusioni per l'accesso ai benefici e alle misure alternative ex artt 4-bis e 13-bis ord. penit.

L'art. 4-bis ord. penit., collocato nel capo I tra i principi direttivi del trattamento penitenziario, è l'emblema della nascita del c.d. "doppio binario penitenziario" ovvero la costituzione di un regime penitenziario differenziato, con riguardo all'accesso ai benefici e alle misure alternative del capo VI, in rapporto alla natura del reato commesso⁴⁹⁷. L'articolo introdotto come strumento per la lotta alla problematica mafiosa e terroristica, ha nel tempo mutato il suo ruolo convertendosi nella risposta più rapida da utilizzare nel caso di situazioni percepite come emergenziali. Sulla disciplina del "Divieto di concessione dei benefici"⁴⁹⁸ sono intervenuti svariate volte sia il legislatore, rimaneggiando l'elenco delle fattispecie di reato ivi comprese e modificando le diverse condizioni di accesso ai benefici, che la Corte costituzionale, in un primo periodo salvando la norma nonostante le perplessità circa la presenza di automatismi e tipizzazioni per "tipi di autore", e successivamente, invitando risolutamente il Parlamento ad un intervento di adeguamento. Tra i reati a quali, a seguito di svariati ritocchi e modifiche, risultano applicabili le limitazioni, figurano anche i reati sessuali.

⁴⁹⁷ F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, cit., p. 45.

⁴⁹⁸ Articolo 4-bis ord. penit. "Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti".

Invero, nella sua formulazione originaria, introdotta con decreto legge 13 maggio 1991 n.152⁴⁹⁹, l'articolo dispone l'attribuzione a due fasce distinte dei reati percepiti come forieri di maggiore allarme sociale, alle quali si ricollegano condizioni diverse per l'accesso ai benefici e alle misure alternative⁵⁰⁰: un primo gruppo, contenente i reati con finalità di terrorismo, eversione dell'ordinamento costituzionale e di stampo mafioso, subordina l'accesso alla prova negativa dell'insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o eversiva⁵⁰¹, ed un secondo gruppo nel quale vengono inseriti i delitti di omicidio, rapina aggravata ed estorsione aggravata per i quali la disciplina permette la negazione dei benefici solo qualora sia provata l'attuale sussistenza dei legami⁵⁰².

Nella prima versione della norma in esame, rubricata "Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti", l'ammissione o l'esclusione dalla fruizione di benefici e misure alternative sono vincolate solo all'assenza o alla presenza di legami con il contesto criminoso mentre manca totalmente il riferimento alla condizione collaborativa che, negli anni successivi, favorirà non poche critiche e dubbi di legittimità. Il requisito che rimarrà una costante nell'evoluzione della disciplina e che figura ancora attualmente, viene introdotto nella seconda versione della norma con decreto legge 8 giugno 1992 n. 306⁵⁰³: la collaborazione figura come condizione necessaria per l'accesso ai benefici⁵⁰⁴ nel caso di reati *ex artt.* 630, 416-*bis* c.p. o commessi avvalendosi delle condizioni da quest'ultimo previste nonché per agevolare l'attività di tali associazioni⁵⁰⁵;

⁴⁹⁹ Convertito con modifiche in legge 12 luglio 1991 n.203 "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa".

⁵⁰⁰ Il D.l.13 maggio 1991 n.152 convertito con modifiche in legge 12 luglio 1991 n.203 all'art.1 comma 1 circoscrive il perimetro delle limitazioni ai casi di "assegnazione al lavoro all'esterno, (i) permessi premio e (le) misure alternative alla detenzione previste dal capo VI".

⁵⁰¹ M.PAVARINI, *Codice commentato dell'esecuzione penale*, vol. I, UTET, Torino, 2002, p. 7; V. MANCA, *Regime ostativo ai benefici penitenziari Evoluzione del "doppio binario e prassi applicative"*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 14; F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 44.

⁵⁰² V. MANCA, *Regime ostativo ai benefici penitenziari Evoluzione del "doppio binario e prassi applicative"*, p. 14; F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 44.

⁵⁰³ Convertito con modifiche in legge 7 agosto 1992 n.356 recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

⁵⁰⁴ Da questo intervento il riferimento ai benefici e alle misure alternative cui l'accesso risulta vincolato conterrà la precisa esclusione della liberazione anticipata.

⁵⁰⁵D.l. 8 giugno 1992 n. 306 convertito con modifiche in legge 7 agosto 1992 n.356 art 15: "La rubrica e il comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "(Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). - 1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 13- *ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatta eccezione per la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e

il requisito viene riferito alla condizione disciplinata dall'art 58-ter ord. penit. per il quale vanno considerate come persone che collaborano con la giustizia “coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati”. Qualora nei medesimi casi sia stata riconosciuta una delle attenuanti sintomo di minore gravità, è possibile l'accesso ai benefici anche a fronte di una collaborazione oggettivamente irrilevante purché siano acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata⁵⁰⁶. Per i reati di seconda fascia quali quelli commessi per finalità di terrorismo o eversione, i delitti di rapina aggravata ed estorsione aggravata, la condizione di accessibilità si sostanzia nell'assenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

L'evoluzione normativa attraverso l'introduzione dell'istituto della collaborazione determina la nascita di una catena di presunzioni *ex lege*: una prima che ricollega alla commissione di determinati tipi di reati la permanenza dei legami con l'organizzazione di appartenenza e, una seconda, che da questa fa derivare una presunzione di pericolosità sociale vincibile soltanto attraverso un comportamento collaborativo. Come già si è avuto modo di evidenziare, la storia e l'evoluzione dell'art. 4-bis sono scandite dal susseguirsi di novelle legislative con l'intento di aumentarne l'operatività e interventi della Corte costituzionale volti a riequilibrare gli elementi contrastanti con i principi della Carta costituzionale. Uno tra i primi e più importanti interventi della giurisprudenza costituzionale in tema è rappresentato dalla pronuncia 8 luglio 1993 n. 306⁵⁰⁷; questa, in primo luogo, riconosce la caratteristica polifunzionalità della pena che, pur implicando

internati per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborano con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter”.

⁵⁰⁶ M.PAVARINI, *Codice commentato dell'esecuzione penale*, cit., p. 7 evidenzia come la prova negativa richiesta dal primo comma dell'art. 4-bis configuri una sorta di *probatio diabolica* poiché fornire prova dell'inesistenza di un fatto è “operazione gnoseologica estremamente problematica” specie nel caso della non attualità dei collegamenti che non essendo nozione definita è difficile possa essere dimostrata per il tramite di prova positiva di fatti non compatibili.

⁵⁰⁷ Corte cost. 8 luglio 1993 n.306 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1993:306#:~:text=Titolo-,SENT.,CONDIZIONI%20DI%20CUI%20ALL'ART).

l'esistenza di diverse finalità, non impone tra di esse una rigida gerarchia ma un bilanciamento ponderato caso per caso⁵⁰⁸ e da ciò deduce la natura di scelta di politica criminale della decisione di far prevalere la dimensione afflittiva della sanzione a fronte dell'"esigenza di contrastare una criminalità organizzata aggressiva e diffusa"⁵⁰⁹. Ciononostante, a parere della Corte, l'inibire a determinate categorie di rei l'accesso ai benefici in caso di mancata collaborazione si configura come una "rilevante compressione della finalità rieducativa" a cui si aggiunge il contrasto con i principi di proporzione e individualizzazione dato dalla tipizzazione per titoli di reato dalla quale deriva la "tendenza alla configurazione normativa di "tipi di autore", per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita"⁵¹⁰. La Corte pur smentendo l'equazione che affianca alla mancanza di collaborazione la mancanza di ravvedimento⁵¹¹ salva l'art 4-*bis* sostenendo che, seppur compromessa, la finalità rieducativa non risulti totalmente vanificata e giustificando la scelta del legislatore di subordinare al requisito collaborativo l'accesso al diritto premiale per la gravità e pericolosità dei reati previsti. Se la Consulta ha inizialmente avallato la scelta politica, in un secondo momento⁵¹² pare contraddirsi evidenziando come la condizione di assenza di collaborazione non possa giustificare la revoca dei benefici; sotto questo punto di vista appare condivisibile la considerazione in base alla quale "non si comprende perché le argomentazioni addotte valgano solo per la revoca del beneficio e non anche per la concessione. I principi di colpevolezza, individualizzazione e di proporzionalità, la cui violazione, infatti, ha determinato l'incostituzionalità della revoca automatica, vengono violati anche negando l'accesso ai benefici penitenziari a quel detenuto che non ha collaborato con la giustizia"

⁵⁰⁸ *Ivi*, punto 10 del considerato in diritto "Va innanzitutto ribadito, al riguardo, che tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena - da un lato, quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità della pena in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo - non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione. Il legislatore può cioè - nei limiti della ragionevolezza - far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l'una o l'altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata".

⁵⁰⁹ *Ivi*, punto 11 del considerato in diritto.

⁵¹⁰ *Ibidem*.

⁵¹¹ Corte cost. s. 8 luglio 1993 n.306, cit., punto 13 del considerato in diritto "Ma dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione di segno contrario, e cioè che essa sia indice univoco di mantenimento dei legami di solidarietà con l'organizzazione criminale: tanto più, quando l'esistenza di collegamenti con quest'ultima sia stata altrimenti esclusa."

⁵¹² *Ivi*, punto 13 del considerato in diritto.

e che evidenzia come il comportamento della Corte sia da ricondurre ad una “soluzione di comodo volta a tutelare (...) l’indirizzo seguito dalla legislazione di emergenza”⁵¹³.

Nel corso degli anni ‘90 la Consulta ha modo di tornare ad esprimersi in merito alla legittimità dell’art. 4-*bis* e delle correlate presunzioni assolute, ma non arriva mai a dichiararne l’incostituzionalità totale; un riferimento in questo senso possono essere le sentenze 27 luglio 1994 n. 357⁵¹⁴ e 1° marzo 1995 n. 68⁵¹⁵, nelle quali non viene posta in discussione la condizione collaborativa, sempre che risulti oggettivamente esigibile, ma si procede ad una dichiarazione di parziale incostituzionalità della parte in cui la norma non prevede l’equiparazione di tutti i casi di impossibilità della collaborazione⁵¹⁶.

A fronte di questi interventi della Consulta il legislatore procede comunque su quella che sarà la strada maestra dei suoi provvedimenti: con decreto legge 24 novembre 2000 n.341⁵¹⁷ amplia il catalogo dei reati ostativi, inserendo nel comma 1 il reato di associazione per delinquere realizzato allo scopo di commettere i delitti ricompresi nelle fattispecie del libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale⁵¹⁸ o i delitti *ex artt.* 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* c.p.; per la prima volta vengono introdotti nell’art. 4-*bis* alcuni richiami a reati riconducibili alla violazione della sfera sessuale.

Una parziale attenzione del legislatore a quanto evidenziato dalla Corte si percepisce nella l. 23 dicembre 2002 n. 279⁵¹⁹, che recepisce quanto rimarcato giurisprudenza costituzionale in tema di assenza di collaborazione: accanto alla già prevista ipotesi derogatoria della collaborazione oggettivamente irrilevante, la nuova disciplina affianca le ipotesi di collaborazione impossibile e di collaborazione inesigibile⁵²⁰, contribuendo a

⁵¹³ A. ACCONCI, *Ordinamento penitenziario e criminalità organizzata al vaglio della Corte costituzionale*, in *Cass. Pen.*, 1994, p. 867.

⁵¹⁴ Corte cost. 27 luglio 1994 n.357 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1994:357).

⁵¹⁵ Corte cost. 1° marzo 1995 n.68 (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1995:68#:~:text=68%2F95%20C.,58%2DTER%2C%20LEGGE%20N).

⁵¹⁶ M. PAVARINI, *Codice commentato dell’esecuzione penale*, cit., p. 9.

⁵¹⁷ Convertito con modificazioni attraverso la legge 19 gennaio 2001 n.4 recante disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’Amministrazione della giustizia.

⁵¹⁸ “Dei delitti contro la personalità individuale” artt. 600-604 tra i quali figurano i delitti di prostituzione minorile e pornografia minorile.

⁵¹⁹ “Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario”.

⁵²⁰ Corte cost. 8 luglio 1993 n.306, cit., punto 11 del considerato in diritto: “All’ipotesi in cui vi sia offerta di collaborazione oggettivamente irrilevante nei risultati può infatti agevolmente assimilarsi, per identità di ratio, quella in cui un’utile collaborazione non sia possibile perché fatti e responsabilità sono già stati

temperare la rigidità della previsione del comma 1. Quanto la disciplina della limitazione all'accesso ai benefici venga utilizzata come risposta immediata a percepiti sentimenti di paura e condanna presenti nella comunità, risulta evidente dalla formulazione del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11⁵²¹, nel quale, a fronte del clamore mediatico suscitato dai reati a matrice sessuale⁵²², i delitti di maggiore gravità compiuti da *sex offenders*⁵²³ vengono inseriti nel comma 1, imponendo conseguentemente per l'accesso ai benefici il requisito della collaborazione, mentre per i reati di medesima matrice valutati come espressione di minore pericolosità⁵²⁴ la condizione applicabile è la necessaria assenza di "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva"⁵²⁵. La legge di conversione⁵²⁶ mitiga l'iniziale impostazione rigorosa⁵²⁷, espungendo dal catalogo dei reati di prima fascia quelle fattispecie che si discostano dalla tipica logica associativa del crimine organizzato di matrice mafiosa o

completamente acclarati o perché la posizione marginale nell'organizzazione non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti al livello superiore". Corte cost. 19 luglio 1994 n.357 punto 4 del considerato in diritto "Va pertanto dichiarata, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia". Corte costituzionale 1 marzo 1995 n. 68 punto 6 del considerato in diritto "affermata, infatti, la necessità di consentire l'applicazione dei benefici penitenziari al condannato che, per il suo limitato patrimonio di conoscenze di fatti o persone non sia in grado di prestare un'utile collaborazione con la giustizia, (...) è doveroso pervenire alle medesime conclusioni, proprio per l'identità di ratio di cui innanzi si è detto, anche nel caso in cui la collaborazione sia impossibile perché i fatti e le responsabilità risultano ormai integralmente accertati nella sentenza irrevocabile".

⁵²¹ "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".

⁵²² L. PACE, *L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità e governo dell'insicurezza sociale*, in *costituzionalismo.it* (<https://www.costituzionalismo.it/lart-4-bis-dellordinamento-penitenziario-tra-presunzioni-di-pericolosita-e-governo-dellinsicurezza-sociale/?highlight=leonardo%20pace%20>), p. 28 nella nota n.37 riporta alcuni episodi di cronaca precedenti l'emanazione del dl 23 febbraio 2009 n.11 che, a suo parere, hanno contribuito a rendere l'opinione pubblica particolarmente attenta al tema, e conseguentemente, il legislatore interessato ad intervenire in merito. Il riferimento è al cd "stupro della Caffarella" del febbraio 2009, alla violenza subita da Giovanna Reggiani a Roma il 30 ottobre 2007 e alla violenza ai danni di una giovane coppia a Guidonia il 22 gennaio 2008.

⁵²³ Decreto legge 23 febbraio 2009 n.11: "600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 609-*bis*, 609-*octies*, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-*quater* del presente articolo".

⁵²⁴ *Ivi*, art.3: "600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinquies*".

⁵²⁵ *Ibidem*.

⁵²⁶ Legge 23 aprile 2009 n.38.

⁵²⁷ C. FIORIO, *Il "doppio binario" penitenziario*, in *Arch. pen.*, 2018, p. 8: "Dal comma 1, relativo ai delitti di "prima fascia", sono scomparsi i delitti di violenza sessuale (artt. 609-*bis* e 609-*ter* c.p.) e di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* comma 1 c.p.). Rimangono, invece, accanto alle ipotesi tradizionali, i delitti previsti dagli artt. 600-*bis* comma 1, 600-*ter* commi 1 e 2 e 609-*octies* c.p. (...) Nella "seconda fascia" (comma 1-*ter*), accanto alle primitive ipotesi, rientrano i delitti di violenza sessuale (artt. 609-*bis* e 609-*ter* c.p.), e (...) delitto di cui all'art. 609-*octies* c.p."

terroristica e, conseguentemente, muta la suddivisione dei reati proposta dal d.l. n.11. La legge n. 38 del 2009, inoltre, prende atto della “ormai scarsa intellegibilità del 1° comma”⁵²⁸ e ne modifica l’impianto. Il nuovo art. 4-*bis* sostituisce l’articolato precedente comma 1° con quattro differenti commi per rendere maggiormente immediata la valutazione delle condizioni di accesso ai benefici sulla base del titolo di reato: il novellato comma 1 disciplina le ipotesi dei reati c.d. “di prima fascia”, il comma 1-*bis* si riferisce alle ipotesi di collaborazione impossibile, inesigibile e irrilevante, il comma 1-*ter* raccoglie l’elenco dei reati di “seconda fascia” e la relativa disciplina applicabile, mentre il comma 1-*quater* norma le ipotesi nelle quali l’osservazione della personalità si configura come condizione essenziale per l’accesso ai benefici⁵²⁹. Quest’ultimo, prevedendo la necessaria osservazione scientifica della personalità svolta, per almeno un anno, collegialmente anche con la partecipazione degli esperti *ex art.* 80 comma 4°⁵³⁰, impone per i soggetti colpevoli dei reati di cui agli artt. 609-*bis*⁵³¹, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies*⁵³² c.p. un ulteriore aggravio al regime di accesso ai benefici e alle misure alternative. Il giudizio positivo a seguito dell’osservazione prolungata si avrà all’esito di una valutazione di non pericolosità o di pericolosità attenuata tale da poter essere fronteggiata attraverso le cautele tipiche della misura richiesta⁵³³.

Negli anni successivi questa particolare attenzione per i detenuti *sex offenders* continua ad ispirare il legislatore nella modifica della norma: con legge 1° ottobre 2012 n.172⁵³⁴,

⁵²⁸ F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, cit., p. 45.

⁵²⁹ D.l. 23 febbraio 2009 n. 11 conv. con mod. in legge 23 aprile 2009 n.38 art.3 comma 1 lettera a: 1. All’articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: (...) “1-*quater*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-*octies* del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-*bis* del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata”.

⁵³⁰ Nello specifico a direttore dell’istituto, educatore e assistente sociale vengono integrate le professionalità *ex art.* 80 c. 4 ord. penit. vale a dire “esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti”.

⁵³¹ Salvo sia ritenuta applicabile l’attenuante prevista dal comma 3 dell’art. 609-*bis*: “Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

⁵³² Nel caso di violenza sessuale di gruppo (art.609-*octies* c.p.) viene richiesta la contemporanea condizione prevista dal comma 1 e, di conseguenza, la collaborazione con la giustizia.

⁵³³ A. MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 960.

⁵³⁴ Legge 1° ottobre 2012 n.172 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

infatti, il catalogo del comma 1-*quater* viene ampliato attraverso l’inserimento delle fattispecie di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqües*, 609-*quinqües* e 609-*undecies* c.p.⁵³⁵ e, allo stesso tempo, si assiste all’introduzione di un comma 1-*quinqües*, destinato ad applicarsi nel caso di reati a carattere sessuale con vittima minorenne, che richiede alla magistratura di sorveglianza la valutazione della “positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’articolo 13-*bis*” ord. penit. Tale norma dispone che la particolare categoria di condannati per i delitti su minori abbia la possibilità di sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno, ma non specifica se questa condizione vada ad aggiungersi a quanto previsto dal comma 1-*quater* ovvero si sostituisca ad esso. Parte della dottrina⁵³⁶ ritiene trattarsi di un requisito ulteriore, poiché, in primo luogo, vi è soltanto una coincidenza parziale tra le ipotesi delittuose per le quali si prevede l’analisi integrata della personalità *ex* comma 1-*quater* ed i casi ai quali risulta applicabile il comma 1-*quinqües* e, secondariamente, va compresa la distinzione sostanziale tra osservazione scientifica della personalità e trattamento psicologico specifico per una determinata categoria di rei. I dubbi interpretativi tuttavia non si limitano soltanto alla natura aggiuntiva o sostitutiva della condizione, ma riguardano anche l’essenza del trattamento medesimo: nonostante risulti chiara la *ratio* risocializzante non si comprende quale tipo di programma “psicologico risocializzante” soddisfi la condizione, se tale programma debba essere sottoposto ad una previa verifica di idoneità, specie nel caso in cui sia possibile l’attuazione del medesimo al di fuori delle strutture del SSN e come sia concretamente possibile l’organizzazione degli incontri tra detenuti e esperti psicologi, tenuto conto sia delle difficoltà economiche/finanziarie sia anche di quelle di carattere prettamente organizzativo⁵³⁷.

L’introduzione di discipline specifiche per i detenuti colpevoli di reati contro la libertà sessuale incentrate sul trattamento è certamente scelta apprezzabile e lungimirante, tuttavia, la modalità con cui è stata realizzata porta a risultati opposti alla, si spera augurata, finalità risocializzante. L’aver inserito la disciplina all’interno della più ampia normativa in tema di accesso ai benefici dà luogo ad una contraddizione poiché si sostiene l’ideale trattamentale e l’importanza di interventi specifici e mirati, ma, di contro, si rende

⁵³⁵ *Ibidem*.

⁵³⁶ F. FIORENTIN, *Trattamento penitenziario severo per i sex-offenders*, in *Guida al Diritto*, 2012, p. 111.

⁵³⁷ *Ivi*, p. 112-113.

meno agevole l'accesso ai benefici e alle misure alternative, tipici strumenti per la risocializzazione, ai medesimi soggetti.

Il *fil rouge*, che caratterizza l'evoluzione della normativa fin qui descritta, si ritrova anche nei successivi interventi del legislatore che, sull'onda delle continue emergenze, sembra conoscere soltanto una strategia: ricorrere allo strumento rappresentato dall'art. 4-*bis* e abbracciare la più conservativa e, molto spesso, di maggiore consenso sociale, soluzione restrittiva. Gli interventi degli anni 2015⁵³⁸, 2019⁵³⁹ e 2022⁵⁴⁰ ampliano l'ambito di applicazione della norma, inserendo i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina⁵⁴¹, i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione⁵⁴² e la possibilità di venir meno al principio dello scioglimento del cumulo nel caso in cui i reati formalmente non ostativi siano stati commessi per "eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati"⁵⁴³.

La tendenziale propensione della Corte costituzionale al salvataggio della normativa in esame muta nel 2019 con la sentenza n. 253 in tema di accesso ai permessi premio⁵⁴⁴; il giudice delle leggi in questa occasione censura l'intera impostazione dell'articolo dichiarando l'illegittimità della presunzione assoluta di pericolosità sulla quale esso si fonda: la previsione del comma 1 risulta essere incostituzionale nella parte in cui non prevede per i soggetti non collaboranti la possibilità di accesso alla misura del permesso

⁵³⁸Decreto legge 8 febbraio 2015 n. 7 convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2015 n.43 "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione".

⁵³⁹ Legge 9 gennaio 2019 n.3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

⁵⁴⁰ Decreto legge 31 ottobre 2022 n.162 convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2022 n. 199 "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia".

⁵⁴¹ Legge 17 aprile 2015 n.43 "Art. 3-*bis*. - (Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale). - 1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "630 del codice penale," sono inserite le seguenti: "all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

⁵⁴² Legge 9 gennaio 2019 n.3 art. 1 c. 6 lett. b: "dopo le parole: "mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*".

⁵⁴³ Decreto legge 31 ottobre 2022 n.162 convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2022 n. 199 art.

⁵⁴⁴ Corte cost. 4 dicembre 2019 n.253. (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=253).

premio, qualora, al di fuori dei casi di collaborazione impossibile, inesigibile o oggettivamente irrilevante, siano stati acquisiti elementi specifici tali da escludere l'attualità dei collegamenti e il pericolo del ripristino⁵⁴⁵. L'incostituzionalità emerge da un percorso argomentativo che non si discosta dalla linea interpretativa consolidata della Corte ma di questa rappresenta un'evoluzione: infatti, da alcune precedenti pronunce la Consulta richiama l'erroneità dell'equazione che alla collaborazione affianca il sicuro ravvedimento, mentre all'assenza della medesima ricollega la mancanza di revisione⁵⁴⁶, e da questo fa derivare l'illegittimità dell'assolutezza della presunzione basata sull'equivalenza medesima. A contrastare con la legge fondamentale non è perciò la presunzione in sé ma il carattere assoluto della stessa, che non permette di vincerla attraverso una prova contraria⁵⁴⁷, mentre, a fronte di una presunzione relativa, la scelta del legislatore rimane legittimamente giustificata da una valutazione di politica criminale non pregiudicando *in toto* la tutela del diritto alla rieducazione graduale e al veder rivalutato il proprio profilo nel tempo⁵⁴⁸. Nella censura la Consulta specifica che la presunzione relativa è superabile attraverso la prova dell'assenza dei collegamenti attuali e futuri con il sodalizio criminale⁵⁴⁹, richiedendo perciò un *quid pluris* ulteriore rispetto

⁵⁴⁵ La sentenza si riferisce all'accesso ai permessi premio per detenuti colpevoli dei reati *ex art. 416-bis* e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste.

⁵⁴⁶ Corte cost. 4 dicembre 2019 n. 253, cit., punto 7.3 del considerato in diritto, rifacendosi a quanto già espresso nel 1993 con la sentenza n. 306, ricorda come “la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario (la mancata collaborazione) non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento o “emenda”.

⁵⁴⁷ *Ivi*, punto 8 del considerato in diritto “Non è la presunzione in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima. Non è infatti irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria”.

⁵⁴⁸ *Ivi*, la Consulta al punto 8 (e più ampiamente nei successivi 8.1, 8.2 e 8.3) del considerato in diritto elenca tre principali ragioni dell'incompatibilità delle presunzioni assolute: in primo luogo riconosce come all'assolutezza siano sottese ragioni totalmente eccentriche rispetto a quelle dell'esecuzione penale, quali ragioni investigative, di politica criminale e di sicurezza pubblica che strumentalizzando il detenuto producono un surplus punitivo senza collegamento con la gravità del reato; secondariamente l'assolutezza e l'automatismo che ne deriva precludono alla magistratura di sorveglianza una valutazione in concreto del percorso del soggetto e del recupero e, da ultimo, “l'assolutezza della presunzione si basa su una generalizzazione, che può essere invece contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto, e che devono poter essere oggetto di specifica e individualizzante valutazione da parte della magistratura di sorveglianza”.

⁵⁴⁹ *Ivi*, punto 9 del considerato in diritto “Il regime probatorio rafforzato, qui richiesto, deve altresì estendersi all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali. Si tratta, del resto, di aspetto logicamente collegato al precedente, del quale condivide il carattere necessario alla luce della Costituzione, al fine di evitare che il già richiamato interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati, tutelato dallo stesso art. 4-bis ord. penit., finisca per essere vanificato”.

al regime probatorio *ex comma 1-bis*. Al riguardo parte della dottrina ha evidenziato come si debba parlare più propriamente di presunzione quasi assoluta piuttosto che di presunzione relativa: e ciò in ragione del regime probatorio rafforzato imposto in questi casi⁵⁵⁰, che vede nella dimostrazione oltre che dell'assenza di attualità dei collegamenti anche dell'esclusione di un loro possibile ripristino, un "requisito necessario alla luce della Costituzione, al fine di evitare che il già richiamato interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati, tutelato dallo stesso art. 4-*bis* ord. penit., finisca per essere vanificato"⁵⁵¹. C'è chi ha rilevato come l'aggravio probatorio previsto dalla decisione rischi di limitare la portata innovativa legata al venir meno delle presunzioni assolute⁵⁵², di fatto rendendo comunque complesso l'accesso a benefici e a misure alternative alla detenzione per alcune categorie di rei.

La Corte costituzionale ha modo di tornare sul tema delle presunzioni assolute e della loro incompatibilità con i principi costituzionali a seguito dell'ordinanza 3 giugno 2020 n.18518 della Corte di Cassazione: il giudice delle leggi viene chiamato a valutare la conformità al dettato costituzionale dell'impossibilità di accesso alla liberazione condizionale da parte dell'ergastolano per delitti di mafia che non sia collaborante.

Nell'ordinanza 11 maggio 2021 n.97 la Consulta ripercorre la propria giurisprudenza in tema di ergastolo, evidenziando come l'istituto sia stato più volte considerato compatibile con la legge fondamentale soltanto nella misura in cui erano previste correzioni alla perpetuità della sanzione, tra le quali la possibilità di accedere alla liberazione condizionale⁵⁵³. La decisione della Corte⁵⁵⁴ a seguito della pronuncia del 2019 pare già orientata; tuttavia, diversamente dalla valutazione proposta con la sentenza n.253, in

⁵⁵⁰M. RUOTOLO, *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale*, in *Sist. pen.*, 2019, p. 5.

⁵⁵¹ Corte cost. 4 dicembre 2019 n.253, cit., punto 9 del considerato in diritto.

⁵⁵² Tra gli altri M. PELISSERO, *Permessi premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent. 253/2019 della Corte costituzionale*, in *Leg. Pen.*, 2020, p. 14 e M. BORTOLATO, *Il futuro rientro nella società non può essere negato a chi non collabora, ma la strada è ancora lunga*, in *Dir. pen. e proc.*, 2020, p. 632.

⁵⁵³ Corte cost. ordinanza 11 maggio 2021 n. 97 punto 3 del considerato in diritto (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:97).

"Sia nell'evoluzione legislativa, sia nella giurisprudenza di questa Corte, a orientare in favore della compatibilità della pena dell'ergastolo di cui all'art. 22 cod. pen. con il principio costituzionale di risocializzazione sono state le previsioni che, in progresso di tempo, hanno consentito al condannato a tale pena di accedere alla liberazione condizionale".

⁵⁵⁴*Ibidem*.

questo caso la scelta non è per la dichiarazione di incostituzionalità ma per la rivalutazione della situazione a seguito di un tempo dato al legislatore per intervenire⁵⁵⁵. Il passo indietro fatto dai giudici costituzionali viene giustificato per la delicatezza del tema in discussione, che, coinvolgendo soggetti condannati alla pena massima per reati attribuibili al contesto mafioso e che richiedono l'accesso al più ampio dei benefici, si inserisce nella discrezionalità legislativa e rimane perciò di competenza del Parlamento⁵⁵⁶. La dichiarazione di illegittimità avrebbe implicato un'ingiustificata parificazione tra le condizioni di accesso dei detenuti per reati di mafia collaboranti e non, derivante dai limitati strumenti di intervento della Corte⁵⁵⁷, in secondo luogo l'intervento avrebbe generato un articolato incoerente poiché, riferendosi solo alla liberazione condizionale, nulla avrebbe mutato nella disciplina relativa al lavoro all'esterno e alla semilibertà, che, nel percorso evolutivo terapeutico, risultano essere passaggi prodromici rispetto alla misura più ampia della liberazione condizionale⁵⁵⁸.

La valutazione del giudice delle leggi circa la presunzione assoluta è comunque critica, in linea con il proprio immediato precedente e con l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo espresso nella pronuncia "Viola contro Italia"⁵⁵⁹, nella quale la Corte

⁵⁵⁵ La Corte rinvia in un primo momento all'udienza pubblica del 10 maggio 2022 e, successivamente, con ordinanza 13 maggio 2022 n.122, alla data dell'8 novembre 2022. Il secondo rinvio ha trovato non poche critiche da parte della dottrina (A. LOLLO, *Riflessioni critiche a margine del secondo rinvio della Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo*, in *Consulta Online*, 2022, p. 1200) che pone in luce come questa scelta abbia in primo luogo permesso il protrarsi dell'applicazione di una disciplina incostituzionale a diversi soggetti e, secondariamente, abbia svilito il ruolo della Consulta che in questo modo "si sottrae al proprio compito istituzionale, ossia quello di giudicare l'operato del legislatore" rimanendo assoggettata alle tempistiche parlamentari.

⁵⁵⁶ A. MORRONE, *Finale di partita. Cosa davvero vuole la Corte costituzionale con l'ord. n. 97 del 2021 sull'ergastolo ostativo*, in *Consulta Online*, 2021, p. 389, ha sottolineato come l'ordinanza dimostri come la Corte costituzionale abbia "ben presente il lato politico della Costituzione: una decisione di accoglimento- qualunque forma assuma, poco importa- rappresenta uno scivolamento nelle scelte di politica criminale del Paese, un'incursione non consentita nella lotta contro le mafie, che richiede unità nazionale, inflessibilità d'azione e, soprattutto, la responsabilità di una decisione legislativa".

⁵⁵⁷ Ordinanza 11 maggio 2021 n. 97, cit., punto 9 del considerato in diritto: "Da questo punto di vista, potrebbe, ad esempio, risultare incongrua, se compiuta con i limitati strumenti a disposizione del giudice costituzionale, l'equiparazione, per le condizioni di accesso alla libertà condizionale, tra il condannato all'ergastolo per delitti connessi alla criminalità organizzata, che non abbia collaborato con la giustizia, e gli ergastolani per delitti di contesto mafioso collaboranti".

⁵⁵⁸ *Ivi*, punto 10 del considerato in diritto: "All'esito di una pronuncia di accoglimento delle odierne questioni – alla fine della pena e perciò del loro percorso penitenziario – i condannati (non collaboranti) potrebbero accedere (anche) al procedimento di ammissione alla liberazione condizionale: ma resterebbe loro inibito l'accesso alle altre misure alternative – lavoro all'esterno e semilibertà – cioè proprio alle misure che invece normalmente segnano, in progressione dopo i permessi premio, l'avvio verso il recupero della libertà".

⁵⁵⁹ Corte Europea dei diritti dell'uomo 13 giugno 2019 n.77633/16, Viola contro Italia. (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2%282019%29&contentId=SDU198705&previousPage=mg_1_20).

censura per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁵⁶⁰ la disciplina dell'ergastolo ostativo nella parte in cui, collegando all'assenza di collaborazione la presunzione assoluta di pericolosità, non permette un accesso differente ai benefici e alle misure alternative, istituti cardine per il riesame della personalità e la garanzia della progressività trattamentale, entrambi elementi fulcro della funzione rieducativa della pena.

La reazione del Parlamento al monito della Corte prende avvio da tre proposte di legge⁵⁶¹ presentate durante la XVIII legislatura nel corso del governo Draghi ed esita, a seguito del mutamento di governo⁵⁶² e del nuovo termine di rinvio, nel d.l. 31 ottobre 2022 n.162 convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 2022 n.199⁵⁶³. Il provvedimento interviene in diverse aree della disciplina mediante una parziale ridefinizione delle categorie di applicazione, la riformulazione del comma 1-*bis* attraverso una scissione del medesimo in comma 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2, l'eliminazione delle categorie di collaborazione "impossibile", "inesigibile" e "irrilevante" e l'introduzione di modifiche in tema di competenza, allegazione e adempimenti istruttori durante il procedimento.

La prima modifica che si evidenzia si caratterizza per una certa incoerenza: all'eliminazione della categoria dei reati contro la pubblica amministrazione dalla sfera di applicabilità del regime limitativo⁵⁶⁴ si accompagna l'inserimento di un periodo finale al comma 1⁵⁶⁵, che estende la disciplina di rigore anche a reati comuni ricollegati a reati

⁵⁶⁰ Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo art. 3 "Proibizione della tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

⁵⁶¹ AC 3106 c.d. "proposta Ferraresi"
<https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3106.18PDL0146560.pdf>; AC 3184 c.d. "proposta Delmastro-Delle Vedove"
<https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3184.18PDL0153120.pdf>; AC 3315 c.d. "proposta Paolini"
<https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.3315.18PDL0161120.pdf>.

⁵⁶² Il 22 ottobre 2022 entra ufficialmente in carica il c.d. "governo Meloni".

⁵⁶³ D.l. 31 ottobre 2022 n.162 convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 2022 n.199 recante "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché' in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché' di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali".

⁵⁶⁴ *Ivi*, art 1 lett. a n.1 "all'articolo 4-*bis*: 1) al comma 1, al primo periodo, le parole: "o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale" e le parole: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*," sono soppresse.

⁵⁶⁵ *Ibidem*, "è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati".

di prima fascia da un nesso teleologico *ex art. 61 n.2 c.p.*⁵⁶⁶. Ad una prima, di certo importante, riduzione dell'ambito di applicabilità soggettiva si affianca quindi la decisa apertura potenzialmente illimitata data dalla clausola generale al comma 1, che contraddice, come effettivamente tutti i precedenti interventi ampliativi, la logica originaria dell'art 4-*bis*; si è tentata una limitazione della potenzialità espansiva a livello interpretativo, evidenziando come per un verso la disciplina sia destinata ad operare solo nel caso di reato comune come “reato-mezzo” e reato ostativo come “reato-fine” e per altro verso come sia da intendersi applicabile solo nel caso di soggetti collaboranti stante la sua collocazione al comma 1, che, per la formulazione conseguente alla legge n.199, risulta norma autonoma rispetto ai nuovi commi di introduzione successiva riferibili ai soggetti non collaboranti⁵⁶⁷. L'intervento avente portata maggiormente innovativa deriva dalla riscrittura del comma 1-*bis*, che, nella sua nuova formulazione, non prevede più - come si è ricordato- la possibilità di valutazione dei casi di collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante, determinando una scelta alternativa tra collaborazione o non collaborazione. Il venir meno del *tertium genus* contrasta con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha evidenziato come, in conformità al principio di eguaglianza, i soggetti silenti per scelta e silenti loro malgrado non vadano sottoposti al medesimo regime poiché appartenenti a situazioni differenti⁵⁶⁸. La modifica, perciò, desta più di una perplessità in quanto sottopone i non collaboranti qualificati⁵⁶⁹ al medesimo regime probatorio dettato ad oggi dai commi 1-*bis*, 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2. Nello specifico le tre nuove articolazioni normano le condizioni di accesso per due diversi sottogruppi: quello dei reati riconducibili alla criminalità mafiosa, terroristica ed eversiva o riguardanti immigrazione e sostanze stupefacenti (comma 1-*bis*/comma 1-*bis*.2)⁵⁷⁰ e quello nel quale vengono

⁵⁶⁶ *Ibidem*, si riprende il dispositivo dell'art. 61 n.2 del codice penale in tema di circostanze aggravanti.

⁵⁶⁷ A. RICCI, *Osservazioni a prima lettura degli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 21.10.2022, in tema di “divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia”*, in *Giur. pen.*, 2022, p. 10.

⁵⁶⁸ Cfr. Corte costituzionale sentenze 25 gennaio 2022 n.20, 8 luglio 1993 n.306, 1° marzo 1995 n.68.

⁵⁶⁹ Denominazione dei condannati per reati appartenenti alla cd prima fascia, ad oggi normata dai commi 1, 1-*bis*, 1-*bis*.1, 1-*bis*.2.

⁵⁷⁰ Nello specifico il comma 1-*bis* contiene le fattispecie di delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.) e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dal medesimo, scambio elettorale politico mafioso (art. 416-*ter* c.p.), condotte di ingresso illegale di stranieri sul suolo italiano (art. 12 c. 1 e 3 del TU immigrazione *ex d.lgs. 25 luglio 1998 n.286*), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), associazione per

accomunati alcuni reati a sfondo sessuale, il sequestro di persona a scopo estorsivo e fattispecie in tema di sfruttamento della schiavitù (comma 1-*bis*.1)⁵⁷¹. Per il primo gruppo l'accesso ai benefici e alle misure alternative in assenza di collaborazione *ex art 58-ter* è subordinato ad una serie di condizioni: in primo luogo all'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria derivanti dal reato o alla dimostrazione dell'assoluta impossibilità di adempiervi, in secondo luogo all'allegazione di "elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza"⁵⁷² tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica, eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia anche l'assenza di pericolo del loro ripristino anche indirettamente o tramite terzi; in aggiunta il giudice valuterà la presenza di iniziative a tutela delle vittime di tipo riparativo o risarcitorio e la revisione critica della condotta. Quasi le medesime condizioni sono previste per l'ammissibilità alle misure premiali dei condannati appartenenti al secondo sottogruppo, quello riferibile al comma 1-*bis*.1, per i quali vengono effettuati degli aggiustamenti in relazione alla loro peculiarità e, conseguentemente, il riferimento in merito ai collegamenti è solo in ordine all'esclusione della loro attualità con il contesto nel quale il reato si è realizzato.

La categoria dei c.d. reati ostativi generici, i reati di seconda fascia, continua ed essere disciplinata dal comma 1-*ter* integrato con le disposizioni *ex* comma 1-*quater* e comma 1-*quinquies* che mantengono invariata la formula rispetto alla precedente versione.

La dottrina ha espresso molti dubbi in ordine alle modifiche introdotte, *in primis* in merito alla condizione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, che pare eccessivamente severa e impegnativa se si considera che risulta applicabile non solo per gli istituti cui il soggetto ha possibilità di accedere sul finire del

delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 TU stupefacenti *ex* D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); art. 416-*bis* c.p. finalizzato alla commissione di uno dei reati ricompresi nell'elencazione del c.1-*bis*.1 .

⁵⁷¹ Il comma 1-*bis*.1 comprende i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), induzione, reclutamento, favoreggiamento della prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.1 c.p.), pornografia minorile (art. 600-*ter* c.1-2 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

⁵⁷² D.l. 31 ottobre 2022 n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199 art 1 lett. a n.2.

percorso penitenziario, ma anche per misure a carattere più limitato⁵⁷³, inoltre, è stato evidenziato come possa rappresentare non tanto un indice di risocializzazione quanto l'espressione della monetizzazione dei benefici⁵⁷⁴. Anche la scelta di escludere gli elementi riferibili al lavoro rieducativo degli istituti penitenziari, quali la regolare condotta, la partecipazione al percorso rieducativo e la dichiarazione di dissociazione, dal novero degli elementi utilizzabili per escludere i collegamenti con il contesto criminale tradisce per alcuni una sfiducia nei confronti dell'intero sistema penitenziario e rieducativo⁵⁷⁵; da ultimo il generico riferimento ad un non meglio precisato "contesto nel quale il reato è stato commesso" per alcuni potrebbe palesare il rischio della richiesta di uno sradicamento del soggetto dal proprio ambiente sociale⁵⁷⁶, pretesa totalmente contrastante con l'ideale costituzionale rieducativo. Parte della dottrina ha aspramente criticato questo "appiattimento verso l'alto"⁵⁷⁷ delle condizioni di accesso ai benefici poiché determina omogeneità in situazioni tra loro disomogenee in aperto contrasto con il principio di gradualità del trattamento.

Un ulteriore ambito di intervento della riforma ha riguardato il tema degli oneri istruttori gravanti sulla magistratura di sorveglianza: si assiste all'ampliamento del ventaglio informativo nella disponibilità del giudice, il quale, prima della decisione, senza rimanerne comunque vincolato⁵⁷⁸, richiede il parere al p.m. presso il giudice di primo grado che ha emesso la sentenza o, nel caso di reati *ex art. 51 comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p.*⁵⁷⁹, del p.m. del capoluogo di distretto dove ha sede il giudice che ha

⁵⁷³ F. GIANFILIPPI, *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso ad ostacoli per il condannato e per l'interprete*, in *Giustizia insieme*, 2022, paragrafo 4.

⁵⁷⁴ V. ALBERTA, *L'inesorabile declino dell'ostatività*, in *Diritto di difesa*, 2022, p. 5.

⁵⁷⁵ F. MORO, *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, in *Sist. pen.*, 2023, p. 115.

⁵⁷⁶ F. GIANFILIPPI, *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso ad ostacoli per il condannato e per l'interprete*, cit., para 5.

⁵⁷⁷ F. MORO, *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, cit., p. 116.

⁵⁷⁸ La non vincolatività dei pareri si deduce dalla possibilità riconosciuta al magistrato di decidere comunque in assenza di essi qualora le informative non pervengano entro 60 giorni dalla richiesta. D.l. 31 ottobre 2022 n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199 art 1 lett. a n.3 "I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti".

⁵⁷⁹ Art. 51 c.3-*bis* c.p.p. "(...) i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-*ter*, e 12-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, ((517-*quater*,)) 600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*quaterdecies* e

formulato la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; inoltre è chiamato ad acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto penitenziario. Il magistrato di sorveglianza, anche ai fini della valutazione della fondatezza degli elementi allegati dall'istante, "acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione"⁵⁸⁰. Rientrano nel bagaglio istruttorio anche gli esiti degli accertamenti circa le condizioni reddituali e patrimoniali, il tenore di vita, le attività economiche eventualmente svolte e la pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali dell'istante, degli appartenenti al suo nucleo e delle persone ad esso collegate.

Appare chiaro come si sia tentato di sostenere una decisione quanto più ponderata e consapevole possibile anche attraverso la previsione di uno specifico onere di motivazione circa le ragioni dell'accoglimento o del rigetto, che pare voler evitare motivazioni frutto di un iniquo "copia e incolla"⁵⁸¹; nel contempo non sfugge quanto risulti aggravato il procedimento per l'ottenimento di misure premiali, siano esse di qualsiasi natura e ampiezza, e quanto, data l'ampiezza e la generalità di alcune locuzioni e riferimenti utilizzati, sia rimesso alla discrezionalità interpretativa della magistratura di sorveglianza.

630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (...)” c.3-*quater* “(...) i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (...)”.

⁵⁸⁰ D.l. 31 ottobre 2022 n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199 art 1 lett. a n.3.

⁵⁸¹ A. RICCI, *Osservazioni a prima lettura degli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 21.10.2022, in tema di "divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia"*, cit., p. 36 suggerisce come questo possa essere un segnale di una "ingiusta diffidenza nei confronti delle capacità motivazionali dei giudicanti". F. GIANFILIPPI, *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso ad ostacoli per il condannato e per l'interprete*, cit., "Volendo però cogliere costruttivamente il richiamo contenuto nelle espressioni riportate, le stesse imporranno una motivazione scevra da formule generalizzanti, prevedendo invece che il giudice si impegni in una lettura sempre critica delle note pervenute, sia quando deciderà per l'accoglimento, sia quando invece propenderà per il rigetto".

Ultima, ma non meno criticata, è la modifica determinata dall'art. 2 comma 1 lett. b del d.l. 162/2022 che eleva a 30 anni la soglia minima di pena espiata, nel caso di ergastolani ostativi non collaboranti, necessaria per l'accesso alla liberazione condizionale in luogo dei precedenti 26 anni previsti. La novella pare superare le indicazioni date dalla Corte costituzionale nel 2019, proponendo un irrigidimento eccessivo tale da risultare in contrasto con l'indicazione della necessità di un riesame continuo del soggetto e dei progressi trattamentali del medesimo.

Il breve *excursus* sull'evoluzione dell'art.4-*bis* ord. penit. ha permesso di evidenziare le criticità e i limiti di una norma nata per fini specifici e utilizzata per le più diverse e complesse risposte a pretese emergenze che si palesassero nell'opinione pubblica. Appare evidente, perciò, quanto l'art. 4-*bis* incida sulla disciplina applicabile ai detenuti *sex offenders* e sulle possibilità trattamentali ad essi riconosciute, limitandone fortemente la fruizione e rendendone complessa la gestione; a queste limitazioni e alle prescrizioni dell'art 13-*bis*, che si è già avuto modo di descrivere, vanno aggiunti gli ulteriori ostacoli rinvenibili all'interno dell'intero sistema processuale penale e penitenziario. Il codice di rito richiama l'art.4-*bis* in tema di sospensione dell'ordine di esecuzione: dal combinato disposto di cui agli artt. 656 comma 9 c.p.p. e 4-*bis* ord. penit. al pubblico ministero è preclusa la possibilità di notificare al condannato il decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione nel caso di condanna a reati contenuti nell'art. 4-*bis*⁵⁸²; ulteriori limitazioni sono rinvenibili nella legislazione penitenziaria, *in primis* nella legge 26 novembre 2010 n. 199⁵⁸³, che rende inapplicabile la possibilità di esecuzione della pena presso il domicilio nel caso di pene detentive brevi non superiori a 18 mesi e, secondariamente, nella legge 1° agosto 2003 n.207 che preclude la possibilità di accesso alla sospensione condizionale della pena, qualora residuino al massimo due anni per detenuti che abbiano scontato almeno la metà della sanzione⁵⁸⁴.

⁵⁸² Art 656 c. 9 lett.a c.p.p.

⁵⁸³ La Legge 26 novembre 2010 n. 199 “Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi” nell'art 1. comma 2 lett. a prevede che “La detenzione presso il domicilio non è applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”.

⁵⁸⁴ Legge 1° agosto 2003 n. 207 “Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni”: ai sensi dell'art. 1 comma 3 lett. a “La sospensione non si applica: a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale nonché dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni”.

La presenza di normative particolarmente stringenti si rinviene anche a livello regolamentare in tema di colloqui⁵⁸⁵, i quali vengono limitati, per i detenuti rientranti nella categoria del comma 1 dell'art 4-*bis*, nella forma visiva, a 4 invece dei regolari 6 al mese e per quelli telefonici da 4 a 2 e con obbligo di registrazione⁵⁸⁶.

Da quanto esposto si comprende come alle già descritte difficoltà “intrinseche” legate alla personalità, alle distorsioni cognitive e ai meccanismi di difesa le limitazioni normative aggiungano un *quid* ulteriore, e di non poca importanza, al tentativo di garantire un percorso trattamentale sia in carcere sia, progressivamente, al di fuori dell'istituto.

2.3.2 Il trattamento rieducativo *intra moenia* e la necessaria personalizzazione, difficoltà attuative: la valutazione del rischio di recidiva

L'affermazione in Costituzione della finalità rieducativa e il riconoscimento dell'interesse sociale ad un trattamento efficace degli autori di reati sessuali dovrebbero orientare la predisposizione, l'elaborazione e la gestione di programmi specifici rivolti alla promozione di un percorso di responsabilizzazione e di sviluppo di capacità sociali utili al ritorno in società, che favorisca, al contempo, la riduzione della recidiva. Il *focus* sulla riduzione della recidiva risulta di particolare importanza per gli autori di reati sessualmente connotati; tuttavia, alcuni autori criticano la natura prevalentemente negativa dell'approccio, sostenendo che sarebbe preferibile un orientamento più attivo, che favorisca lo sviluppo di abilità utili alla creazione di capacità di risposta adattiva ai

⁵⁸⁵ D.P.R. 30 giugno 2000 n.230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”: in base all'art.37 comma 8 “I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.

Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese”, art. 39 c.2 “I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese”, c.7 “L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18 della legge, può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-*bis* della legge”.

⁵⁸⁶ Tra i detenuti *sex offenders* la disposizione trova applicazione solo per i rei ex artt. 600-*bis*, 600-*ter* e 609-*octies* c.p.

bisogni⁵⁸⁷. La recidiva aggravata *ex art 99 c.p.*⁵⁸⁸ è oggetto della medesima attenzione e preoccupazione mediatica che circonda l'intero fenomeno della criminalità sessuale, benché le evidenze scientifiche, nonostante talvolta riportino risultati allarmanti, non restituiscano una visione allarmistica o particolarmente preoccupante della questione. Da alcuni studi emerge come il tasso di recidiva sessuale medio risulti complessivamente inferiore a quello tipico di altri crimini⁵⁸⁹, mentre in elaborati ulteriori si riporta un valore di recidiva specifica del 13,4%⁵⁹⁰. La valutazione del rischio di recidiva in una realtà criminale di questo calibro risulta fondamentale: a fronte del grande allarme sociale che il fenomeno richiama, delle voci contrastanti sulla gravità del problema e della dilagante incertezza circa l'opportunità di trattamento dei singoli, la possibilità di favorire l'adesione ad un percorso individualizzato aderente al rischio personale di ciascuno e, di conseguenza, potenzialmente più efficace e meno dispersivo di risorse, appare la prospettiva migliore nella gestione di questo tipo di rei. Evidenze scientifiche sin dai primi anni '90 supportano questa impostazione, riconoscendo come i trattamenti migliori per la riduzione della recidiva siano aderenti al principio del *Risk-Need-Responsivity*⁵⁹¹, secondo il quale il trattamento deve adeguare la sua intensità al rischio individuale di recidiva (principio del rischio), orientandosi in base ai bisogni criminogenici di ogni soggetto (principio del bisogno) e adeguandosi allo stile di apprendimento, alle abilità e

⁵⁸⁷ G. M. P. SURACE, *Crimini sessuali. Risposte punitive e percorsi di risocializzazione. Il progetto trattamentale del PRAP Calabria*, in *Rass. pen. crim.*, 2009, p. 145, nella nota n.47 riporta l'opinione di Mann per il quale parrebbe più opportuno orientare i programmi di trattamento sulla creazione di strategie che favoriscano la costruzione di capacità utili a soddisfare i bisogni piuttosto che orientarli all'evitamento della recidiva.

⁵⁸⁸ Art. 99 comma 2 c.p. "La pena può essere aumentata della metà: 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole".

⁵⁸⁹ G. ZARA, D. P. FARRINGTON, F. FREILONE, F. LÖSEL, *Assessment, management, and treatment of sexual offenders: what is known, what is controversial, what needs further investigation*, in *Rass. it. di crim.*, 2020, p. 167 citano diverse pubblicazioni tra il 2003 e il 2012.

⁵⁹⁰ C. M. XELLA, *Sex offenders: valutazione del rischio e rischi della valutazione*, in *Rass. it. di crim.*, 2020, p. 196 riferisce il dato emerso dal lavoro di R.K. HANSON, M. BUSSIÈRE, *Predicting relapse: a meta-analysis of sexual offender recidivism studies*, in *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1998, nel quale, a seguito della valutazione dei risultati di 61 studi di follow-up coinvolgenti 23.393 soggetti, si deduce un tasso di recidiva medio del 13,4% con un periodo di follow up di 5 anni dalla scarcerazione. A conferma degli esiti del 1998 Xella allega anche lavori successivi pubblicati tra il 2010 e il 2015 che avvalorano la tesi di una recidiva specifica non particolarmente elevata.

⁵⁹¹ D. A. ANDREWS, J. BONTA, R. D. HOGE, *Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology*, in *Criminal Justice and behaviour*, 1990, pp. 19-52 enunciano il principio RNR che, da alcuni studi successivi (R. K. HANSON, K. E. MORTON-BOURGON, *The accuracy of recidivism risk assessment of sexual offenders: a meta-analysis of 118 prediction studies*, in *Psychological assessment*, 2009, pp. 1-21), si rivela efficace anche per il trattamento della recidiva negli autori *sex offenders*.

ai punti di forza del soggetto trattato per massimizzare le competenze del medesimo (principio di responsività)⁵⁹².

La recidiva si presenta come un fenomeno articolato poiché dipendente dall'esistenza e dall'interazione di diversi fattori di rischio, i quali si identificano come le condizioni la cui presenza accresce la probabilità che un evento criminale si realizzi nuovamente. L'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio che possono incidere sulla recidiva è un primo passo fondamentale per concentrare gli sforzi e le risorse su variabili potenzialmente modificabili dal trattamento. In letteratura si sono distinte due macrocategorie: i fattori di rischio statici, tra i quali si annoverano il genere e l'etnia, che, nonostante le influenze criminogeniche, non possono subire modificazioni e i fattori di rischio dinamici, a loro volta suddivisibili in *variable markers*, o fattori di rischio dinamici stabili, e bisogni criminogenici; per i primi non si è ancora rilevata una correlazione tra la loro modifica e una riduzione del rischio, mentre sui secondi l'intervento potrebbe promuovere "un significativo cambiamento nel potenziale antisociale, nella sua esternalizzazione comportamentale e nella carriera criminale"⁵⁹³. Ai bisogni criminogenici vengono ricondotti i disturbi di personalità, la mancanza di autocontrollo, la presenza di condizioni familiari non favorevoli e di dipendenza da sostanze, le difficoltà del soggetto all'interno del contesto sociale di riferimento e una storia personale caratterizzata da condotte antisociali⁵⁹⁴. Ad incidere sull'influenza dei fattori predisponenti è in primo luogo la loro coesistenza e, ulteriormente, il principio del *dose-exposure relationship* in base al quale la precocità, la durata e l'intensità dell'esposizione influiscono sulla probabilità di manifestazioni violente⁵⁹⁵.

⁵⁹² G. ZARA, D. P. FARRINGTON, F. FREILONE, F. LÖSEL, *Assessment, management, and treatment of sexual offenders: what is known, what is controversial, what needs further investigation*, cit., p. 177; A. D'AMBROSI, N. DE ROSA, A. DI STEFANO, C. M. XELLA, *Conscious Project: Systemic Path for the Rights. Il trattamento dei Sex Offender presso la Casa Circondariale di Cassino*, 2020, p. 7, reperibile al sito https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Projects/CONSCIOUS/Articles_papers_and_guide_lines/3_Il_trattamento_dei_sex_offender_nella_casa_circondariale_di_cassino_IT.pdf.

⁵⁹³ G. ZARA, *Tra il probabile e il certo. La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale*, in *Dir. pen. Cont.*, 2016, p. 13.

⁵⁹⁴ *Ibidem*, riporta in nota i lavori di A. D. ANDREWS, J. BONTA, *The psychology of criminal conduct*, 2010.

⁵⁹⁵ G. ZARA, *Tra il probabile e il certo. La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale*, in *Dir. pen. Cont.*, 2016, p. 14 riporta in nota il lavoro di R. LOEBER, N. W. SLOT, M. A. STOUTHAMER-LOEBER, *A cumulative developmental model of risk and protective factors*, in R. LOEBER, N. W. SLOT, P. VAN DER LAAN, M. HOEVE, *Tomorrow's criminals*, 2008, pp. 133-161.

La valutazione del rischio di recidiva attraverso una procedura *evidence based* è un traguardo relativamente recente: le prime riflessioni in materia restituivano l'idea di un'analisi prettamente clinica e non strutturata, fondata su considerazioni di natura esperienziale del professionista dedotte utilizzando criteri valutativi e decisionali informali e non osservabili che conducevano ad un'accuratezza predittiva non distante da una scelta casuale; il passo successivo, evidenziate le mancanze e i limiti di questo primo approccio, è l'approccio attuariale che, attraverso l'uso di algoritmi predittivi che attribuiscono un valore a ciascuna variabile di rischio, restituisce risultati maggiormente generalizzabili e accurati poiché basati sulla valutazione di fattori statici e storici. Un approccio integrato tra il sistema attuariale e le valutazioni professionali che favorisca l'utilizzo di un metodo nel quale l'accuratezza di una valutazione statisticamente e scientificamente fondata si combina alle competenze professionali degli esperti, unito all'implementazione di una teoria della gestione del rischio, che, affiancata alla valutazione, permetta lo studio dei processi di protezione e di rispondenza offrendo strumenti concreti di monitoraggio e intervento terapeutico, si configura come la soluzione ottimale data la complessità del fenomeno⁵⁹⁶. L'implementazione di una valutazione attuariale comporta la necessaria creazione di strumenti che permettano l'analisi del rischio; un contributo all'evoluzione venne dato da R. K. Hanson e M. Bussière⁵⁹⁷, i quali, a seguito di una meta-analisi condotta sul finire degli anni '90, evidenziarono i principali fattori correlati al rischio di recidiva sessuale: la ricerca ebbe risultati molto ampi individuando circa 70 condizioni agevolatrici, ma, in un primo momento, di queste vennero privilegiate le più semplici da misurare, i fattori di rischio statici, al fine di creare strumenti di misura. A seguito dell'evidente limitatezza della capacità predittiva basata solo su singole variabili, gli strumenti creati divennero sempre più complessi, utilizzando la combinazione di più e diversi fattori, creando alcuni tra i maggiormente conosciuti e diffusi strumenti di valutazione attuariale, tra questi lo *Static99*, la sua evoluzione *Static 99R*, *Static2002* e *RiskMatrix2000*. Lo strumento

⁵⁹⁶ G. ZARA, *Tra il probabile e il certo. La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale*, cit., pp. 9-11, p. 27; A. M. MAUGERI, *L'uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida tra evidence based practices e tutela dei diritti fondamentali*, in *Arch. pen.*, 2021, p. 9; C.M. XELLA, *Sex offenders: valutazione del rischio e rischi della valutazione*, in *Rass. it. di crim.*, 2020, p. 197.

⁵⁹⁷ C.M. XELLA, *Sex offenders: valutazione del rischio e rischi della valutazione*, cit., p.197 si riferisce al lavoro di R. K. HANSON, M. BUSSIÈRE, *Predicting relapse: a meta-analysis of sexual offender recidivism studies*, cit., pp. 348-362.

Static99 nasce nel 2000 dagli studi di R. K. Hanson e D. Thornton per la valutazione della recidiva sessuale in soggetti maschi adulti; è l'esito dell'unione⁵⁹⁸ di RRASOR (*rapid risk assessment for sex offender recidivism*)⁵⁹⁹ e SACJ-Min (*structured anchored clinical judgment*)⁶⁰⁰ e si compone di dieci *items*⁶⁰¹: ad ogni categoria viene attribuito un punteggio che, nella maggior parte dei casi va da zero (in caso di assenza) ad uno (in caso di presenza) con le uniche eccezioni del numero di offese sessuali precedenti e, dal 2012, dell'*item* relativo all'età, i quali, in ordine, hanno la possibilità di ottenere un punteggio da 0 a 3 il primo⁶⁰² e da -3 a 1 il secondo⁶⁰³. L'esito della somma dei punteggi attribuiti alle variabili permette la catalogazione in una delle cinque categorie di rischio previste:

⁵⁹⁸ C.M. XELLA, *Sex offenders: valutazione del rischio e rischi della valutazione*, cit., p. 197.

⁵⁹⁹ G. ZARA, D. P. FARRINGTON, F. FREILONE, F. LÖSEL, *Assessment, management, and treatment of sexual offenders: what is known, what is controversial, what needs further investigation*, cit., p. 172 descrive RRASOR come uno strumento attuariale di previsione della recidiva sessuale basato sulla valutazione di fattori di rischio statici quali l'età, l'esistenza di arresti precedenti per accuse sessuali, la presenza di vittime di sesso maschile e la presenza di vittime al di fuori della stretta cerchia familiare; l'analisi di Zara et al. evidenzia la limitatezza della risorsa che non può essere utilizzata come unico strumento di valutazione poiché non permette un'analisi completa né il monitoraggio dei cambiamenti.

⁶⁰⁰ R. K. HANSON, D. THORNTON, *Improving risk assessments for sex offenders: a comparison of three actuarial scales*, in *Law and human behavior*, 2000, p. 121: lo strumento, a differenza delle altre risorse attuariali, non utilizza una sommatoria pesata dei diversi fattori di rischio presenti ma effettua una valutazione in due step. Il primo passaggio individua la presenza di cinque *items*: esistenza di offese sessuali attuali, presenza di offese sessuali precedenti, presenza di offese non sessuali attuali, esistenza di offese non sessuali precedenti e presenza di quattro o più occasioni di sentenza precedenti. In base al numero di variabili presenti nella storia del soggetto questo subisce una prima classificazione in: alto rischio quando la presenza è di quattro o superiore, medio rischio nel caso di due o tre variabili e basso rischio quando la presenza degli *items* è nulla o si attesta su un valore pari ad uno. Una valutazione secondaria tiene conto di otto ulteriori variabili: presenza di vittime estranee, presenza di vittime di sesso maschile, assenza di matrimoni precedenti, condanna per offese sessuali prive di contatto, abuso di sostanze, collocamento in comunità per minori da bambino, eccitazione sessuale deviante, psicopatia; qualora una di queste sia presente il livello derivante dal primo step valutativo aumenta di una categoria.

⁶⁰¹ 1-Età al momento del rilascio, 2-presenza di una convivenza precedente, 3-presenza di qualsiasi condanna per reati violenti a carattere non sessuale parte del reato indicizzato, 4-presenza di condanne per reati violenti di natura non sessuale precedenti, 5-presenza di offese sessuali precedenti, 6-presenza di 4 o più condanne precedenti l'accertamento del reato sessuale indice, 7-condanne per offese sessuali senza contatto, 8-presenza di vittime al di fuori della cerchia familiare, 9-presenza di vittime estranee, 10-presenza di vittime di sesso maschile.

⁶⁰² A. PHENIX, Y. FERNANDEZ, A. J. HARRIS, M. HELMUS, R.K. HANSON, D. THORNTON, *Static-99R coding rules, revised-2016*, in Public Safety Canada= Sécurité publique Canada, 2017, p. 68 sintetizza l'attribuzione di punteggio in relazione al numero di "*charges*" (accuse) e "*convictions*" (condanne) in capo al soggetto: 0 nel caso di assenza sia di accuse sia di condanne, 1 qualora vi siano state 1-2 accuse e 1 condanna, 2 in caso di 3-5 accuse e 2-3 condanne e, infine, un valore pari a 3 qualora il soggetto sia stato accusato più di 6 volte e condannato in 4 occasioni.

⁶⁰³ S. G. REEVES, J. R. P. OGLOFF, M. SIMMONS, *The predictive validity of the Static-99, Static-99R, and Static-2002/R: which one to use?*, in *Sexual Abuse*, 2018, p. 890: "One of the items, "age", was expanded from two to four categories to reflect the influence of age-related decreases in recidivism risk of sexual offenders". In precedenza, l'attribuzione del punteggio era di 1 nel caso di soggetto al di sotto dei 25 anni e di zero nel caso di superamento della soglia; a seguito della modifica introdotta con Static99R le categorie di punteggio vengono elevate a quattro prevedendo l'attribuzione di 1 per l'intervallo 18-34.9 anni, 0 tra 35-39.9, -1 40-59.9 e -3 nel caso di superamento dei 60 anni di età.

molto basso (punteggio da -3 a -2), sotto la media (da -1 a 0), medio (da 1 a 3), superiore alla media (da 4 a 5), molto superiore alla media (6+) corrispondenti ai livelli I, II, III, IVa, IVb⁶⁰⁴. A seguito dell'evoluzione intervenuta nel 2012, il nuovo Static 99R risulta essere uno strumento utile per la misurazione della probabilità di recidiva grazie ad un tasso di predittività, seppur non ottimale, buono ma, purtroppo, restituisce una previsione solo statica, non consegnando alcuna indicazione circa il rischio successivo alla messa in libertà⁶⁰⁵.

Static2002 nasce nel 2002 dal tentativo dei padri di Static99 di rendere lo strumento più semplicemente utilizzabile e di più immediata compilazione e valutazione. L'obiettivo primario è l'aumento della coerenza e della comprensibilità dei criteri di attribuzione dei punteggi attraverso l'aggiunta di nuove variabili e la ridefinizione delle precedenti nella speranza sia raggiungibile un aumento della predittività⁶⁰⁶. La nuova scala è formata da 14 *items* raggruppati in cinque categorie⁶⁰⁷: età, persistenza delle offese sessuali, interessi sessuali devianti, relazione con le vittime e criminalità generica; come la precedente richiede l'attribuzione di punteggi per ciascun *item* per l'ottenimento di un valore finale⁶⁰⁸

⁶⁰⁴ Per una descrizione del funzionamento dello strumento e delle specificità delle singole variabili si rimanda a <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/sttc-2016/index-en.aspx>.

⁶⁰⁵ C.M. XELLA, *Sex offenders: valutazione del rischio e rischi della valutazione*, cit., p. 198.

⁶⁰⁶ R. K. HANSON, D. THORNTON, *Notes on the development of Static-2002 2003-01*, in *Public Works and Government Services Canada*, 2003, p. 1.

⁶⁰⁷ Lo strumento subisce un'evoluzione parificabile a quanto accaduto con *Static99/99R* dando vita a *Static 2002R* con l'introduzione di 4 diversi punteggi per la variabile età e cinque categorie di rischio.

⁶⁰⁸ A. PHENIX, D. DOREN, L. HELMUS, R. K. HANSON, D. THORTON, *Coding rules for Static-2002*, 2008, p. 21-97 (<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/sttc-2002/sttc-2002-eng.pdf>): Gli *items* di *Static2002R* sono: età al momento del rilascio (con punteggio da -2 a 2 attribuito in maniera inversamente proporzionale all'aumentare dell'età), precedenti condanne per reati sessuali (punteggio attribuito: 0 nel caso di nessuna condanna, 1 nel caso di 1 condanna, 2 qualora vi siano state 2 o 3 condanne e 3 nel caso di 4 o più condanne), esistenza di un arresto durante la minore età per un crimine sessuale e di una condanna in età adulta per un crimine sessuale separato (verrà attribuito un punteggio pari a 0 qualora non vi sia nessun arresto del minore per crimine sessuale e 1 se il minore arrestato da adulto subisce una condanna per un crimine sessuale diverso), percentuale di reati sessuali (il calcolo per l'attribuzione del punteggio richiede due passaggi, in primo luogo viene valutato il numero di condanne per reati sessuali inclusa la condanna indicizzata, successivamente si procede dividendo l'età del soggetto per la somma delle condanne: qualora il risultato sia pari o superiore a 15 il valore attribuito sarà pari ad 1, nel caso di punteggio inferiore 0), presenza di condanne per reati sessuali senza contatto (qualora vi siano il punteggio attribuito sarà pari ad 1, in assenza 0), presenza di vittime di sesso maschile (1 se presente, 0 se assente), presenza di vittime giovani e non appartenenti alla stretta cerchia familiare (punteggio pari ad 1 qualora vi siano due o più vittime al di sotto dei 12 anni e una risulti essere al di fuori della cerchia familiare, punteggio pari a 0 nel caso di una o nessuna vittima con età inferiore ai 12 anni o nell'ipotesi di due o più vittime giovani ma appartenenti alla cerchia familiare), presenza di vittime al di fuori della ristretta cerchia familiare (1 in caso di presenza, 0 in caso di assenza), presenza di vittime estranee (1 in caso di presenza, 0 in caso di assenza), qualsiasi occasione di coinvolgimento precedente nel sistema di giustizia penale (1 nel caso il soggetto abbia avuto precedenti arresti, accuse o condanne, 0 in caso di assenza), precedenti condanne di qualsiasi natura (verrà attribuito punteggio di 0 nel caso di 0-2 condanne, 1 quando le condanne subite sono da 3 a 13 e 2 nel caso di 14 o più), qualsiasi violazione della libertà condizionale (1 in caso di presenza di

che restituirà l'appartenenza ad una delle cinque categorie di rischio (-2 -1=basso rischio, 0-1=rischio medio basso, 2-4=rischio moderato, 5-6=rischio medio alto, 7+=alto rischio)⁶⁰⁹. Anch'essa, come la precedente, restituisce una previsione limitata alle possibilità valutative derivanti dall'analisi di fattori statici non permettendo una descrizione di più ampia portata e dinamicità.

Ultima tra le prime scale che qui interessa descrivere, *Risk Matrix 2000* è l'esito dell'unione di tre diversi strumenti predittivi: RM2000/S, RM 2000/V e RM2000/C, che, nell'ordine, permettono la valutazione della recidiva sessuale, della recidiva violenta e sia dell'una sia dell'altra. Questo strumento di valutazione risulta applicabile a soggetti maschi con almeno diciotto anni permettendo l'analisi del rischio di recidiva sessuale sulla base di nove fattori distribuiti e pesati in due momenti valutativi differenti. In una prima fase il *focus* si concentra sugli *items* relativi all'età al momento del rilascio, al numero di occasioni in cui il soggetto ha subito una sentenza per offese aventi almeno un elemento sessuale e al numero di occasioni in cui il reo è stato assoggettato ad una decisione concernente un reato particolarmente grave: alla variabile rappresentata dall'età si attribuisce un punteggio da 2 a 0 inversamente proporzionale al crescere dell'anzianità, all'*item sexual appearances* viene attribuito un valore di 0 punti nel caso di una sola occasione, 1 qualora vi siano state due occasioni, 2 per il caso di tre o quattro opportunità e, infine, 3 se le circostanze di emissione di una sentenza risultassero essere cinque o più mentre alla variabile relativa alle occasioni di sentenza per crimini particolarmente gravi la scelta è vincolata alla dicotomia tra 1 nel caso di cinque o più occasioni e 0 qualora non si raggiungesse quella quota. La sommatoria dei punteggi dei primi tre *items* restituisce un valore che permette l'attribuzione ad una delle quattro categorie di rischio: sotto la media (0), nella media (1-2), sopra alla media (3-4), molto sopra alla media (5-6); a seguito della valutazione dei cosiddetti "fattori aggravanti", presenza o assenza di vittime di sesso maschile, vittime estranee e di offese sessuali senza contatto, vi sarà la

violazione, 0 in caso di mancata violazione), anni in libertà prima dell'offesa sessuale (viene attribuito un punteggio pari ad 1 qualora siano passati meno di 36 mesi tra la messa libertà e l'offesa sessuale indicizzata o meno di 48 mesi tra la messa in libertà e la data della sentenza di condanna per l'offesa sessuale indicizzata, qualora i limiti temporali vengano entrambi superati il punteggio attribuito sarà pari a 0), esistenza di condanne per violenze non sessuali precedenti (1 in caso di presenza, 0 per l'assenza).

⁶⁰⁹ A. PHENIX, L. HELMUS, R. K. HANSON, *Static-99R & Static-2002R evaluators' workbook*, 2021, p. 8 (<https://saarna.org/static-2002r/normative-data-static-20024/>).

possibilità di veder aumentare o meno la categoria di rischio⁶¹⁰. Come già evidenziato dagli autori di Static99 e Static2000 nelle loro riflessioni del 2003⁶¹¹, l'evoluzione della materia impone la considerazione di più fattori incidenti sulla recidiva e, nello specifico, dei fattori dinamici, variabili che per le loro caratteristiche ben si prestano ad un intervento atto a modificarli e, conseguentemente, ad incidere sulla riduzione della recidiva futura. In linea con questa tendenza Hanson e colleghi⁶¹² sviluppano in un primo luogo Stable2000 e, successivamente, modificando alcuni *items*, Stable2007; il nuovo strumento si articola in un'intervista semi-strutturata formata da 13 *items* suddivisi in 5 categorie: influenze sociali significative, deficit di intimità (capacità di creare e mantenere relazioni stabili, identificazione emotiva con i bambini, ostilità nei confronti del genere femminile, solitudine e rifiuto sociale, mancanza di interesse per gli altri soggetti), autocontrollo sessuale (ipersessualità, uso del sesso come strumento di coping, interessi sessuali devianti), autocontrollo generale (impulsività, limitate capacità cognitive di risoluzione dei problemi, emozioni negative e ostilità) e collaborazione con i soggetti supervisor. La valutazione di ogni *item* con un valore da 0 a 2 permette di attribuire a tre differenti categorie i soggetti sottoposti al test: rischio basso in caso di punteggio da 0 a 3, rischio medio per punteggi tra 4 e 11 e alto rischio qualora la somma dei valori attribuiti alle variabili superi 12⁶¹³. Per le variabili considerate, *Stable2007* si rivela strumento utile all'analisi della recidiva dipendente dall'esistenza e dal mutamento di fattori di rischio dinamici stabili. Allo stesso modo l'avvento di *Acute2000* e, successivamente, di *Acute 2007*, consente un approfondimento circa i fattori di rischio acuti che, per loro natura,

⁶¹⁰ Cfr. D. THORNTON, *Abbreviated scoring guide for 2017 risk matrix 2000 S& V scales* (<https://saarna.org/wp-content/uploads/rm2000/users/ABBREVIATED%20SCORING%20GUIDE%20FOR%20RISK%20MATRIX%202000%20April%2015%202017.pdf>) per una descrizione maggiormente dettagliata degli *items* e dell'attribuzione dei punteggi.

⁶¹¹ R. K. HANSON, D. THORNTON, *Notes on the development of Static-2002*, cit., p. 18 "How best to combine static, historical factors with dynamic (changeable) risk factors remains an important topic for future research".

⁶¹² R. K. HANSON, A. J. R. HARRIS, T. SCOTT, L. HELMUS, *Assessing the risk of sexual offenders on community supervision: The Dynamic Supervision Project*, in Public safety Canada, 2007; K. R. HANSON, K. M. BABCHISHIN, L. HELMUS, D. THORNTON, *Quantifying the relative risk of sex offenders, in Sexual abuse: a journal of research and treatment*, 2012, pp. 482-515; A. J. R. HARRIS, K. R. HANSON, *Clinical, actuarial and dynamic risk assessment of sexual offenders: why do things keep changing?*, in *Journal of sexual aggression*, 2010, pp. 296-310.

⁶¹³ A. J. R. HARRIS, R. K. HANSON, *Clinical, actuarial and dynamic risk assessment of sexual offenders: why do things keep changing?*, in *Journal of sexual aggression*, 2010, p. 302; N. R. HOGAN, C. L. SRIBNEY, *Combining Static-99R and STABLE-2007 risk categories: An evaluation of the five-level system for risk communication*, in *Sexual offender treatment*, 2019, p. 4.

sono portati a determinare cambiamenti repentini anche a breve distanza temporale. Acute2007 si compone di variabili che riguardano il comportamento del soggetto in un determinato momento ma che, a distanza di poche settimane o pochi mesi, potrebbero non caratterizzare più la persona. In questo modello ci si riferisce a items come crollo emotivo, abuso di sostanze, rifiuto della supervisione e venir meno del supporto della rete sociale⁶¹⁴ che vengono valutati su scala da 0 a 3 che ricollega al valore più basso lo stato “non presente”, ad 1 “possibile presenza”, a 2 “presente” e al valore più alto “necessità di intervento immediato”. Per aumentare l’efficacia predittiva e la completezza dell’analisi molto spesso le risultanze delle indagini avvenute attraverso l’uso di *Static*, *Stable*2007 e *Acute* vengono incrociate⁶¹⁵ attraverso regole derivate dall’esperienza empirica e rigidamente strutturate⁶¹⁶: l’incontro tra i punteggi di *Static* e *Stable* restituisce l’appartenenza ad uno dei cinque livelli di rischio standardizzati (I, II, III, IVa, IVb) (tabella 1)⁶¹⁷; il passaggio successivo implica una valutazione ulteriore derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti attraverso la scala acute, che, come è noto, si inseriscono in un intervallo tra 0 e 6+, e la classe dedotta dall’incrocio precedente, di qui la possibilità di riconoscere modifiche nei livelli di rischio e conseguenti diverse necessità trattamentali (tabella 2)⁶¹⁸. Il valore aggiunto dato dall’unione di valutazioni su fattori sia statici sia dinamici va correttamente interpretato e gestito. I mutamenti conseguenti alle integrazioni, infatti, non determinano variazioni parificabili nelle diverse classi di rischio: l’incidenza di un punteggio acute pari a 2 sarà differente nel caso in cui si applichi ad un individuo in classe I o in classe IVb. Nel primo caso, il soggetto risulterà essere molto diverso dalla maggioranza degli appartenenti alla medesima classe e, di

⁶¹⁴ <https://saarna.org/stable-accute-2007/> ;
https://www.stopinc.us/STOP/FA2022handouts/Wilson_handouts/S99R_update_FATSA_2022_X3_Handout.pdf p. 14.

⁶¹⁵ L. HELMUS, R. K. HANSON, K. M. BABCHISHIN, D. THORNTON, *Sex offender risk assessment with the risk matrix 2000: validation and guidelines for combining with the STABLE-2007*, in *Journal of sexual aggression*, 2014, p. 137;
https://www.stopinc.us/STOP/FA2022handouts/Wilson_handouts/S99R_update_FATSA_2022_X3_Handout.pdf, p. 12.

⁶¹⁶ L. HELMUS, R. K. HANSON, K. M. BABCHISHIN, D. THORNTON, *Sex offender risk assessment with the risk matrix 2000: validation and guidelines for combining with the STABLE-2007*, cit., p. 138 cita il lavoro di R.K. HANSON e K. E.MORTON-BOURGON, *The accuracy of recidivism risk assessments for sexual offenders: a meta-analysis of 118 prediction studies* (2009).

⁶¹⁷ La tabella con le combinazioni risultanti viene riportata da https://www.stopinc.us/STOP/FA2022handouts/Wilson_handouts/S99R_update_FATSA_2022_X3_Handout.pdf, p. 12.

⁶¹⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=bw6boACnBMs> .

conseguenza, possibile destinatario di politiche di gestione del rischio più stringenti; diversamente un soggetto di classe IVb con valore acute pari a 2 si colloca in una fascia di possibile pericolosità più bassa rispetto ad oltre il 70% degli appartenenti al medesimo ordine⁶¹⁹.

Tabella 1

| | | Stable scores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | |
| Static 99R score s | -3 | I | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | II | III | III | III | III | III | III | III | III | III | |
| | -2 | I | I | I | I | I | I | I | I | II | II | II | II | III | III | III | III | III | III | III | III | III | |
| | -1 | I | I | II | II | II | II | II | II | II | II | II | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| | 0 | I | I | II | II | II | II | II | II | II | II | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| | 1 | II | II | II | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| | 2 | II | II | II | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| | 3 | II | II | II | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| 4 | III | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | |
| 5 | III | III | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | |

⁶¹⁹ Andrew Brankley espone queste valutazioni riportando anche un esempio pratico nel suo video <https://www.youtube.com/watch?v=bw6boACnBMs>.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 6 | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | |
| | | III | III | III | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b |
| | 7 | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| | | III | III | III | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b |
| | 8 | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV |
| | III | III | III | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | |
| 9 | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | |
| | III | III | III | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | |
| 10 | III | III | III | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | |
| + | III | III | III | a | a | a | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b | |

Tabella 2

| | | Acute | | | | | | |
|-------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| Static- Stable | I | I | I | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
| | II | II | II | II | II | ↑ | ↑ | ↑ |
| | III | III | III | III | III | III | ↑ | ↑ |
| | IVa | ↓ | IVa | IVa | IVa | IVa | IVa | ↑ |
| | IVb | ↓ | ↓ | IVb | IVb | IVb | IVb | IVb |

2.3.3 Il trattamento rieducativo *intra moenia* e la necessaria personalizzazione, difficoltà attuative: i limiti derivanti dai fenomeni di negazione, minimizzazione e deresponsabilizzazione

L'importanza della valutazione del rischio di recidiva si inserisce nella finalità costituzionale e penitenziaria di individualizzazione del trattamento⁶²⁰ valida per tutti i soggetti detenuti; tuttavia questa è minata nella realizzazione sia dalle condivise limitazioni derivanti dall'assenza comune ai penitenzieri di risorse economiche ed umane, sia anche, nel caso di detenuti *sex offenders*, dalle restrizioni derivanti dalla normativa di cui si è detto, e dalla presenza di peculiari meccanismi di difesa posti in essere dal soggetto reo sessuale, quali la negazione, la minimizzazione e la deresponsabilizzazione. La tendenza alla negazione è fenomeno tipico non solo nei soggetti che si trovano a rispondere davanti alla giustizia delle proprie azioni, ma di ogni persona che, in particolari circostanze della propria vita, la utilizza principalmente come strategia di tutela del Sé dagli effetti negativi di alcune azioni o scelte fatte. Data la diffusa tendenza anche nella categoria dei rei *sex offenders*, risulta fondamentale comprendere cosa sia il diniego e cosa rappresenti per i negatori sessuali la scelta di negare il reato, la responsabilità e le conseguenze negative delle proprie azioni, per comprendere quanto essa incida sulla trattabilità e sull'esito positivo del trattamento medesimo. Il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali definisce il diniego come un meccanismo di difesa che permette al soggetto di affrontare alcuni conflitti emotivi o fattori di *stress* eliminandone gli aspetti dolorosi⁶²¹; la funzione primaria della negazione risulta perciò essere l'autotutela che permette alla persona di proteggere il Sé sia dal mondo esterno sia anche da sentimenti di vergogna, colpa o autodenigrazione⁶²². La negazione va interpretata come fenomeno multidimensionale che si articola in un *continuum*⁶²³ costituito da diversi

⁶²⁰ Art. 13 comma 1 ord. penit. "Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale".

⁶²¹ G. ZARA, *Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura*, in *Rass. it. di crim.*, 2018, p. 67.

⁶²² *Ivi*, p. 68; P. GIULINI, C. M. XELLA, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, cit., p. 39.

⁶²³ F. BIOLZI, *Il diniego nei sex offender. Intervista a Georgia Zara*, in *Exagère rivista*, 2023 (<https://www.exagere.it/il-diniego-nei-sex-offender-intervista-a-georgia-zara/>): "Per quanto concerne il secondo aspetto, quello della multidimensionalità, è rilevante precisare che il diniego non può essere inteso in termini dicotomici, ovvero come il prodotto di una ipersemplicificazione, per cui lo si considera presente oppure assente. Esso si pone in un *continuum*".

livelli⁶²⁴ mutabili, nel corso della vicenda processuale e della sua esecuzione, in relazione alle diverse percezioni e necessità del soggetto reo⁶²⁵. Configurandosi come una variabile incostante, il diniego può essere utilizzato per rispondere a necessità differenti siano esse strumentali all’eludere la punizione, tutelanti la persona e la sua percezione o utili alla gestione del rapporto con gli altri; secondariamente l’adattabilità della negazione può riguardare l’estensione della medesima potendosi riferire solo ad alcuni degli elementi del fatto di reato e della sua realizzazione, o riguardare finanche l’intera esistenza dell’evento abusante⁶²⁶. Per quanto concerne la motivazione della negazione, sia essa inconsapevole, in parte consapevole e per altra parte inconsapevole o totalmente consapevole, si è già evidenziato come la primarietà vada attribuita alla funzione autoprotettiva del Sé. Tuttavia, è possibile evidenziare una articolazione della medesima in finalità più specifiche e concrete⁶²⁷: in primo luogo il soggetto nega per proteggere la propria autostima, in parte già danneggiata, e ridurre il sentimento di vergogna, secondariamente tenta di proteggere il proprio *status* e la propria reputazione rifiutando l’etichetta disdicevole e “scomoda” (per tutto ciò che si è in precedenza detto) di *sex offender* e, da ultimo, mira, in questo modo, a mantenere saldi e presenti i legami con la famiglia e il contesto sociale di appartenenza⁶²⁸. Il fenomeno della negazione per alcuni

⁶²⁴ P. GIULINI, C. M. XELLA, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, cit., p. 38, citano gli studi di P. GIBBONS, J. DE VOLDER, P. CASEY, *Patterns of denial in sex offenders. A replication study*, in *Journal of the American academy of psychiatry and the law*, 2003, pp. 336-344 e R.M. HAPPEL, J.J. AUFFREY, *Sex offender assessment: interrupting the dance of denial*, in *American journal of forensic psychology*, 1995, pp. 4-22; G. ZARA, *Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura*, cit., p. 67 riporta l’analisi di G. ZARA, D. P. FARRINGTON, *Criminal recidivism: explanation, prediction and prevention*, 2016, nella quale i due autori si riferiscono al diniego negli aggressori sessuali come ad un “complesso e multidimensionale processo”.

⁶²⁵ G. ZARA, *L’impatto del diniego tra rischio di recidiva e trattamento dei reati sessuali: il beneficio paradossale*, in *Giornale italiano di psicologia*, 2018, p. 338 cita in questo senso la teoria della “danza del diniego” di Happel e Auffrey (R.M. HAPPEL, J.J. AUFFREY, *Sex offender assessment: Interrupting the dance of denial*, in *American Journal of Forensic Psychology*, 1995, pp. 5-22).

⁶²⁶ G. ZARA, *Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura*, cit., 2018, p. 67.

⁶²⁷ J. WARE, N. BLAGDEN, *Men with sexual convictions and denial*, in *Current Psychiatry reports*, 2020, p. 4.

⁶²⁸ G. ZARA, *Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura*, cit., p. 67 propone la distinzione tra diniego strumentale, posto in essere per evitare la punizione, diniego tutelante, volto a scongiurare la vergogna e il rifiuto sociale, diniego protettivo, utile a ridurre i sensi di colpa e l’ansia, e diniego immaginativo che porta il soggetto a credere in “qualcosa di diverso e opposto rispetto a quanto accaduto”. J. WARE, W. L. MARSHALL, L. E. MARSHALL, *Categorical denial in convicted sex offenders: The concept, its meaning, and its implication for risk and treatment*, in *Aggression and violent behaviour*, 2015, p. 218 riportano le evidenze risultanti da alcune interviste condotte su soggetti precedenti negatori dalle quali emerge come spesso la negazione sia utilizzata per paura di perdere il sostegno di amici e familiari o per mantenere un’identità accettabile evitando l’appellativo stigmatizzante di *sex offender*. (N.J. BLAGDEN, B. WINDER, M. GREGSON, K. THORNE, *Working with denial in convicted sexual offenders: a qualitative analysis of treatment professionals’ views and experiences and their implications*

assorbe la minimizzazione come manifestazione di grado minore⁶²⁹ riferita alla tendenza a negare elementi di secondaria importanza nel fatto di reato, mentre per altri è fenomeno autonomo consistente nella riduzione dell'importanza o della gravità del proprio agito, delle implicazioni sulla vittima, delle fantasie devianti⁶³⁰. Il trattamento dei *sex offenders* negatori ha da sempre posto un dilemma di tipo etico e di convenienza: date le già limitate risorse disponibili nei penitenziari e, nello specifico, nelle possibilità di utilizzo per programmi peculiari, l'interrogativo che sorge spontaneo riguarda il senso e l'opportunità di trattamento di soggetti che, ad una prima valutazione, non appaiono propensi al mutamento. Da un lato infatti va tenuta in conto e favorita l'autodeterminazione del singolo e la sua libera scelta nel valutare quale percorso intraprendere per il raggiungimento della propria crescita personale e, perciò, rifiutare aprioristicamente di riconoscere la possibilità di intraprendere un percorso specifico appare come una scelta potenzialmente non etica; di contro ci si è chiesto quanto e come possa incidere un percorso trattamentale dettagliato su coloro i quali non riconoscono la specificità della loro problematica⁶³¹. È diffusamente presente l'idea, contestata dai dati e dalle ricerche⁶³²,

for practice, in *International journal of offender therapy and comparative criminology*, 2011, pp. 332-356; N.J. BLAGDEN, B. WINDER, K. THORNE, M. GREGSON, "No-one in the world would ever wanna speak to me again". An interpretative phenomenological analysis into convicted sexual offenders' accounts and experiences of maintaining and leaving denial, in *Psychology, crime and law*, 2011, pp. 563-585; N.J. BLAGDEN, B. WINDER, M. GREGSON, K. THORNE, *Making sense of denial in sexual offenders: a qualitative phenomenological and repertory grid analysis*, in *Journal of interpersonal violence*, 2014, pp. 1-13; A. LORD, P. WILLMOT, *The process of overcoming denial in sexual offenders*, in *Journal of sexual aggression*, 2004, pp. 51-61).

⁶²⁹ P. GIULINI, C. M. XELLA, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, cit., p. 36 riportano l'esempio della teorizzazione di A.C. SALTER, *Treating child sex offenders and victims: a practical guide*, Sage publications, Thousands Oaks, 1988 che descrive la negazione come fenomeno articolabile in diversi e differenti gradi, tra i quali si riconosce anche la minimizzazione che viene concettualizzata come negazione di livello moderato.

⁶³⁰ *Ivi*, p. 37, a titolo esemplificativo viene riportata la classificazione proposta da W.L. MARSHALL, D. ANDERSON, Y.M. FERNANDEZ, *Trattamento cognitivo comportamentale degli aggressori sessuali*, trad. it., Centro scientifico editore, Torino, 2001 che affianca a due tipi di negazione, la totale che porta a sostenere che l'accusa sia falsa, la persona sia sbagliata e la parziale per la quale non vi è stato un vero e proprio abuso, cinque tipi di minimizzazione, la minimizzazione dell'aggressione in termini di frequenza e gravità, la minimizzazione della responsabilità, del danno, delle fantasie e della premeditazione.

⁶³¹ J.S.LEVENSON, "But I didn't do it": Ethical treatment of sex offenders in denial, in *Sexual abuse: a journal of research and treatment*, 2011, p. 348.

⁶³² K. L. NUNES, R. K. HANSON, P. FIRESTONE, H. M. MOULDEN, D. M. GREENBERG, J. M. BRADFORD, *Denial predicts recidivism for some sexual offenders*, in *Sexual abuse: a journal of research and treatment*, 2007, p. 95 "deniers did not differ significantly from admitters on psychopathy, risk, or recidivism", p. 98 "The overall magnitude of the relationship between denial and recidivism was small, non-significant"; G. ZARA, *Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura*, cit., p. 62 riporta le evidenze delle meta-analisi di R.K HANSON, M. BUSSIÈRE, *Predicting relapse: a meta-analysis of sexual offender recidivism studies*, cit., pp. 348-368 dalla quale emerge come "diniego (...) aveva(no) una bassa e insignificante relazione con il recidivismo" e di K. HANSON, K. E. MORTON-BOURGON, *The accuracy of recidivism risk assessment of sexual offenders: a metanalysis of 118*

secondo la quale il fenomeno della negazione si ricolleggi ad un aumentato rischio di recidiva e ad una presunta inefficace trattabilità dei soggetti⁶³³; di qui la tendenza ad escludere i negatori da qualsiasi programma trattamentale specifico o la scelta di ammetterli solo a seguito di un, quantomeno parziale, riconoscimento di responsabilità per il fatto di reato. L'aderenza ai dati delle più recenti ricerche porta alla condivisione di un'impostazione totalmente differente: a fronte dell'assenza di un legame diretto, lineare e chiaro tra l'esistenza del diniego e un aumento della recidiva sessuale nei soggetti *sex offenders*, l'esclusione di rei che beneficerebbero del trattamento sulla base di una variabile che non presenta alcun legame con una delle finalità del trattamento stesso risulta essere non solo priva di senso ma controproducente nella dimensione in cui elimina dalla possibilità di recupero persone che, si è dimostrato, dal lavoro trattamentale ricaverebbero miglioramenti anche in termini di riduzione della recidiva⁶³⁴. Esclusa l'idea che il trattamento dei negatori si riduca ad un mero spreco di risorse e che l'assenza di negazione stessa sia da considerarsi come prerequisito di accesso ai programmi, la riflessione successiva che si impone riguarda le modalità di trattamento dei soggetti *sex offenders* negatori, sia con riferimento alla gestione rispetto al resto degli altri autori di reati sessuali, sia relativamente all'approccio terapeutico più efficace e adatto alle particolari esigenze evidenziate. Le soluzioni possibili per quanto riguarda il primo interrogativo si riducono a tre: predisposizione di una fase pre-trattamentale finalizzata alla lotta alla negazione e successiva ammissione al trattamento, coinvolgimento dei rei

prediction studies, in *Psychological assessment*, 2009, pp. 1-21 per i quali “dimensioni psicologiche come il diniego e la minimizzazione sono risultate poco significative nel processo recidivante”. Per una conferma, seppur derivante da uno studio più limitato sul frangente quantitativo dei dati, ci si riferisca alla ricerca di G.ZARA, *L'impatto del diniego tra rischio di recidiva e trattamento dei reati sessuali: il beneficio paradossale*, in *Giornale italiano di psicologia*, 2018, pp. 332-360, che dalle evidenze emerse sostiene che “il rischio di ricaduta criminale era influenzato dall'eterogeneità criminale e da tratti antisociali, ma non dal diniego” (p. 349).

⁶³³ F. BIOLZI, *Il diniego nei sex offender. Intervista a Georgia Zara*, cit., p. 4. L'intervistata rimarca come “Le interpretazioni associate al diniego sono però spesso fallaci. Il diniego, infatti, viene spesso svestito del suo significato psicologico profondo e viene quindi inteso come una semplice strategia per evitare una condanna o per evitare una pena più severa; oppure viene ambiguamente inteso come un modo per non riconoscere il disvalore dell'atto commesso e quindi come un indicatore di rischio di ricaduta criminale o come un indicatore di irrecuperabilità della persona”.

⁶³⁴ P. M. YATES, *Is sexual offender denial related to sex offence risk and recidivism? A review and treatment implications*, in *Psychology, crime & law*, 2009, p. 185 riporta gli esiti di una meta-analisi condotta da R.K HANSON, M. BUSSIÈRE, *Predicting relapse: a meta-analysis of sexual offender recidivism studies*, cit., pp. 348-36 nella quale si evidenzia come “those offenders who completed treatment had lower recidivism rates than those who did not complete treatment”.

sessuali negatori nel trattamento dei reati sessuali non negatori, creazione di programmi trattamentali *ad hoc* per i negatori.

La prima prospettiva riflette l'impostazione condivisa da molti programmi intramurari⁶³⁵ e sottende però una visione che percepisce ancora nella negazione un ostacolo al trattamento. L'approccio prevede un intervento preliminare sulla negazione al cui successo o insuccesso è subordinata l'ammissione alla successiva fase trattamentale vera e propria; pur essendo una scelta gestionale abbastanza diffusa, alcune evidenze sulla sua efficacia sono contrastanti⁶³⁶. L'alternativa che propone il trattamento congiunto, non dando peso all'esistenza o meno del diniego, evidenzia l'importanza dell'intervento in sé che, se completato, fornisce comunque benefici ai soggetti in termini di riduzione della recidiva e rieducazione⁶³⁷. Mirare alla creazione di programmi trattamentali pensati per soggetti negatori pare, in questo momento e in un'ottica di maggior ampliamento possibile della fruizione del trattamento, purtroppo una prospettiva utopistica, nonostante i tentativi fatti abbiano dato riscontri molto positivi⁶³⁸. Con riferimento all'approccio trattamentale maggiormente idoneo al trattamento dei negatori⁶³⁹, le evidenze sostengono l'efficacia dell'impostazione cognitivo comportamentale che si approccia alla negazione come ad uno degli elementi da trattare nel complesso dell'intervento generale⁶⁴⁰, favorendo un lavoro sulle dinamiche comportamentali, cognitive e affettive distorte che hanno preceduto il comportamento illecito delle quali, probabilmente, il soggetto è maggiormente propenso a discutere⁶⁴¹. Anche l'atteggiamento del terapeuta gioca un ruolo essenziale nella creazione di un clima favorevole e costruttivo: l'influenza che un professionista ha la possibilità di esercitare sul detenuto in trattamento è potenzialmente

⁶³⁵ P. GIULINI, C. M. XELLA, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, cit., p. 47.

⁶³⁶ J. WARE, N. BLAGDEN, *Men with sexual convictions and denial*, p. 3, in nota n.34 riporta il lavoro di SC. BRAKE, D. SHANNON, *Using pretreatment to increase admission in men with sexual convictions*, in Schwartz BK, Cellini H, editors, *The men with sexual convictions: new insights, treatment innovations and legal developments* (Vol. II), 1997.

⁶³⁷ *Ivi*, p. 4.

⁶³⁸ *Ibidem*, riportano i lavori e le evidenze di W.L.MARSHALL et al (*Treatment of men with sexual convictions who are in categorical denial: a pilot project*, in *Sex abuse*, 2001) e di J. WARE (*Therapeutic climate within a treatment program for categorical deniers*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2017).

⁶³⁹ P. M. YATES, *Is sexual offender denial related to sex offence risk and recidivism? A review and treatment implications*, cit., p. 191.

⁶⁴⁰ P. GIULINI, C. M. XELLA, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, cit., p. 49-50.

⁶⁴¹ J. WARE, R.E. MANN, *How should "acceptance of responsibility" be addressed in sexual offending treatment programs?*, in *Aggression and violent behavior*, 2012, p. 286.

molto alta e, con questa particolare categoria di soggetti, si è evidenziato come un piglio aggressivo e accusante, finalizzato all'ottenimento di una "confessione"⁶⁴² possa solo in apparenza condurre al riconoscimento dei fatti di reato e delle responsabilità mentre nelle intenzioni del reo è l'esito di valutazioni di vantaggio e del tentativo di compiacere il terapeuta più che di un ravvedimento profondo. Il *focus*, quindi, non va posto al riconoscimento meramente passivo della responsabilità ma ad una presa di coscienza attiva della stessa che, orientandosi al futuro, a ciò che sarà rispetto a ciò che già è stato, promuove la ricerca di un cambiamento dei comportamenti e delle attitudini finalizzato alla riduzione del rischio di recidiva⁶⁴³. In un'ottica trattamentale così organizzata, il terapeuta, in primo luogo, non percepisce la presenza di negazione e minimizzazione come segnale di una mancata evoluzione del soggetto ma piuttosto come elementi potenzialmente strumentali al trattamento nella misura in cui permettono alla persona la gestione di sentimenti negativi di frustrazione, mancanza di autostima e vergogna altrimenti antagonisti rispetto al lavoro sulla medesima, e, in secondo luogo, tenta un approccio opposto rispetto alla tendenza tradizionale che mira ad attribuire le cause del reato a componenti interne al soggetto, comprendendo come spesso il riconoscere fuori da sé la fonte del danno arrecato sia snodo cruciale per il lavoro di consapevolezza e mutamento futuro⁶⁴⁴. Tuttavia, qualora una giustificazione al trattamento dei negatori non si trovasse nel riconoscimento egualitario a tutti di una nuova possibilità e nella non accertata correlazione tra diniego ed intrattabilità, vi è la possibilità di spostare il focus sull'interesse della comunità al reinserimento in società di soggetti rieducati poiché hanno avuto la possibilità di svolgere un lavoro su di sé e sul proprio vissuto utile ad una evoluzione positiva della persona e dei suoi comportamenti.

⁶⁴² *Ibidem*, si evidenzia come spesso alle spalle della formale etichetta del riconoscimento della responsabilità si nasconda un tentativo di ottenere un racconto precisamente coincidente con quanto dichiarato dalla vittima o risultante dai documenti raccolti che, purtroppo, oltre a non rappresentare un fine facilmente raggiungibile, determina attriti verso il programma, abbandono dello stesso e, conseguentemente, possibile aumento della recidiva.

⁶⁴³ *Ivi*, p. 286-287 riflettendo sulla diversità tra responsabilità attiva e passiva richiama i lavori di S. MARUNA, R. E. MANN, *A fundamental attribution error? Rethinking cognitive distortions*, in *Legal and criminological psychology*, 2006, pp. 155-177; e M. BOVENS, *The quest for responsibility*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.

⁶⁴⁴ *Ivi*, p. 285; P. M. YATES, *Is sexual offender denial related to sex offence risk and recidivism? A review and treatment implications*, cit., p. 192.

2.4 La strategia trattamentale potenzialmente adatta a questi soggetti

Il quadro che emerge dalla breve analisi proposta evidenzia la tendenziale opposizione che la società e il legislatore dimostrano nei confronti dei soggetti macchiatisi di reati sessuali; la prima condanna tali comportamenti e richiede un intervento sempre più stringente del secondo, il quale risponde con un inasprimento delle pene e una normativa restrittiva. Tuttavia, l'intervento legislativo appare talvolta schizofrenico: accanto alla generale previsione di aumenti di pena e all'introduzione di nuove ipotesi delittuose, vi è da un lato (artt. 4-*bis* comma 1 e comma 1 *bis*.1 e 13-*bis* ord. penit.) l'imposizione di forti limitazioni per l'accesso ai benefici e dall'altro l'apertura alle possibilità trattamentali, suggerita forse da un riconoscimento delle potenzialità (art. 4-*bis* comma 1-*quater* e 1-*quinqies*; art. 17 l.3 agosto 1998 n. 269; previsione *ex* art. 165 comma 5 c.p. di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero). Se perciò pare si comprenda quanto il trattamento possa rappresentare se non la soluzione definitiva⁶⁴⁵, quantomeno un grande investimento in termini di contrasto alla recidiva e adeguamento della sanzione alla normativa costituzionale, va inteso come il trattamento dei soggetti autori di reati sessuali debba articolarsi.

Negli ultimi 50 anni l'interesse sviluppato a livello mondiale sulla tematica ha permesso di comprendere quanto complesso ed eterogeneo sia lo scenario in tema di possibilità di trattamento del delinquente sessuale; perciò, il *focus* è da porsi sulla creazione di un trattamento efficace ovvero in grado di massimizzare l'impatto sui rischi di recidiva attraverso il minimo dispendio possibile delle risorse⁶⁴⁶. Nel corso del tempo svariati modelli e approcci si sono susseguiti nelle proposte degli studiosi: la maggior parte dei programmi si basa sull'utilizzo della terapia cognitivo comportamentale per la quale l'articolazione del pensiero del soggetto influisce sul comportamento del medesimo,

⁶⁴⁵ Esplicativo in merito l'intervento di Gabriele Rocca, professore associato di psicopatologia forense all'Università di Genova al convegno "Il trattamento in carcere delle persone autrici di violenza di genere e di reati sessuali tra diritti, buone prassi e prospettive future" svoltosi a Modena l'11 aprile 2024, che riconosce come in casi limite come quello del soggetto con disturbi parafilici in comorbilità con tratti psicopatici, la valutazione prima e il trattamento successivo creino diverse difficoltà e non possano per queste particolari situazioni elevarsi a soluzione unica e definitiva.

⁶⁴⁶ *Linee guida progetto CONSCIOUS* (https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Projects/CONSCIOUS/Articles_papers_and_guidelines/Guidelines_IT.pdf) p. 23.

perciò, qualora si miri a mutare alcuni comportamenti, intesi come reazioni apprese a stimoli esterni, è necessario incidere sui pensieri che ad essi danno origine⁶⁴⁷.

Un modello che si avvale dell'approccio cognitivo comportamentale è il modello RNR che, formulato già nel 1990 e successivamente integrato con alcune modifiche nei primi anni del nuovo millennio⁶⁴⁸, si attesta tra gli schemi più utilizzati nei trattamenti dei soggetti *sex offenders*. L'*RNR-model* promuove un approccio al contrasto alla recidiva basato su tre elementi: il rischio, il bisogno e la responsività (*Risk-Need-Responsivity*). Un trattamento che miri a ridurre la recidiva per essere efficace deve promuovere un intervento di intensità proporzionata al rischio, che sia parametrato in base ai bisogni criminogeni⁶⁴⁹ del singolo e che venga strutturato per essere facilmente accessibile al soggetto convergendo con "le caratteristiche cognitive, di personalità, emozionali e socio-culturali (...) e con le risorse protettive"⁶⁵⁰, l'approccio maggiormente rispondente al bisogno di responsività pare essere, come già evidenziato, l'impostazione cognitivo comportamentale. Il modello RNR applicato al trattamento degli autori di reati sessuali è finalizzato all'efficace contrasto dei fattori di rischio empiricamente collegati ad un aumentato rischio di recidiva.

Un'evoluzione e specificazione del modello RNR è la *Relapse prevention* (RP) una tecnica inizialmente nata per il trattamento delle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti⁶⁵¹, che trova applicazione anche nel trattamento degli autori di reati sessuali; essa si focalizza sulla fase precedente e prodromica rispetto all'agito sessualmente deviante, interpretando quest'ultimo come il portato di una serie di processi cognitivi. La

⁶⁴⁷ R.J. MCGRATH, G. F. CUMMING, B.L. BURCHARD, S. ZEOLI, L.ELLERBY, *Current Practices and Emerging Trends in Sexual Abuser Management*, in *The safer society*, 2009, North American Survey, Safer Society Press, Brandon, 2009.

⁶⁴⁸ D. A. ANDREWS, J. BONTA, R. D. HOGE, *Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology*, in *Criminal Justice and Behavior*, 1990, pp. 19-52; D. A. ANDREWS, J. BONTA, *The psychology of criminal conduct*, Anderson Publishing, London, 2003; D. A. ANDREWS, J. BONTA, *Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation*, in *Rehabilitation*, 2007, pp. 1-22; D. A. ANDREWS, J. BONTA, *Rehabilitating criminal justice policy and practice*, in *Psychology, Public Policy, and Law*, 2010, pp. 39-55.

⁶⁴⁹ R. K. HANSON, P. M. YATES, *Psychological treatment of sex offenders*, in *Current psychiatry report*, 2013, p. 4 riporta nella tabella 1 una serie di fattori considerati come di rischio per la recidiva dei *sex offender* tra i quali figurano: qualsiasi preferenza sessuale deviante, atteggiamenti tolleranti nei confronti della violenza sessuale, disturbi di personalità, delinquenza giovanile, problemi comportamentali durante l'infanzia, ostilità nei confronti delle donne, influenze sociali negative, abbandono del trattamento e giovane età.

⁶⁵⁰ G. ZARA, *Tra il probabile e il certo. La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale*, cit., p. 16.

⁶⁵¹ G.A. MARLATT, J.R. GORDON, *Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors*, Guilford Press, New York, 1985.

conoscenza e la consapevolezza circa questa “catena di devianza” permettono al soggetto di riconoscerla e tentare, attraverso strumenti e strategie di coping differenti, di interromperla⁶⁵². Il contrasto alla recidiva passa per il riconoscimento da parte del soggetto di alcuni “pensieri apparentemente irrilevanti (SID)⁶⁵³”, tendenzialmente innocui e non pericolosi, che rappresentano però elementi di avvicinamento alla ricaduta, e se contrastati adeguatamente con strategie di coping adattive determinano un allontanamento dalla possibilità di recidiva ed un aumento dell’autostima derivante dalla consapevolezza della acquisita capacità di contrasto e gestione. Qualora il soggetto non riuscisse a contrastare i SID o intervenisse con strategie maladattive patirebbe l’effetto da violazione dell’astinenza (AVE)⁶⁵⁴, la cui gestione può determinare la ricaduta o meno: se la percezione è che le cause dell’AVE siano da attribuire a fattori esterni e controllabili, l’influenza sulla recidiva si rivelerà minima; qualora invece le cause siano ricondotte a fattori interni ed inevitabili il rischio di recidiva aumenta⁶⁵⁵. Il modello trova grande applicazione, ma raccoglie anche una serie di critiche legate alla incapacità di giustificare e gestire azioni ulteriori rispetto alla mera violenza consistenti, per esempio, nelle attività di ricerca della vittima e di pianificazione dell’azione⁶⁵⁶.

Queste limitazioni favoriscono l’implementazione di nuovi modelli come il *Self-Regulation Model* (SRM)⁶⁵⁷ che, diversamente da quanto previsto dal RP, non individua una sola modalità che conduce al reato, legata all’incapacità di gestire altrimenti un impulso, ma quattro possibili e diversi percorsi, ognuno dei quali caratterizzato da differenti stili di autoregolazione e obiettivi comportamentali, che possono essere di evitamento o di approccio. Nel primo percorso (c.d. *approach/explicit*) il soggetto mira al compimento dell’atto sessuale, l’aggressione è supportata da esperienze apprese, credenze e strategie di pianificazione; la seconda modalità di comportamento è

⁶⁵² J.K.MARQUES, D. M. DAY, C. NELSON, *Findings and recommendations from California's experimental treatment program*, in AA.VV., *Sexual aggression: issues in etiology, assessment and treatment*, Taylor & Francis, 1993, pp. 3-4: “RP provides a comprehensive framework within which a variety of behavioral, cognitive, educational and skill training approaches are used to teach the sex offender how to recognise and interrupt the chain of events leading to relapse, or reoffense”.

⁶⁵³ D. R. LAWS, *The rise and fall of relapse prevention*, in *Australian Psychologist*, 2006, p. 25. SID è la sigla per identificare le c.d. “seemingly irrelevant decision”.

⁶⁵⁴ AVE (*abstinence violation effect*).

⁶⁵⁵ *Ibidem*.

⁶⁵⁶ L. FALLICA, *L'autore di reati sessuali, tra criminalità e psicopatologia. Modelli di trattamento*, in *Quale psicologia*, 2016, p. 55.

⁶⁵⁷ T. WARD, S.M. HUDSON, *A model of the relapse process in sexual offenders*, in *Journal of interpersonal violence*, 1998, pp. 700-725.

l'approccio-automatico nel quale l'individuo è portato al reato da schemi cognitivi e comportamentali radicati, la pianificazione è limitata poiché l'agito origina spesso dall'impulsività. Alle modalità di evitamento si riconducono l'atteggiamento evitante/attivo, nel quale il *sex offender* cerca di limitare i pensieri e i comportamenti che potrebbero condurlo all'atto illecito ma le strategie che pone in essere non risultano efficaci, e quello evitante/passivo dove c'è volontà di inibire il desiderio dell'offesa cercando di negarlo ma non si hanno gli strumenti e le strategie idonee al raggiungimento dell'obiettivo⁶⁵⁸. Attraverso la riconduzione ai diversi pattern di reazione il trattamento che miri al contrasto della recidiva si personalizza e propone alternative differenti costruite sulle peculiari necessità.

Uno dei modelli più diffusi e applicati anche in Italia è il *Good Lives Model* (GLM), sviluppato da Ward e altri⁶⁵⁹ in aperta critica al modello RP, reo di focalizzarsi soltanto sulla gestione del rischio, ma tralasciando gli elementi relazionali del trattamento e la valutazione del soggetto come essere umano, che, al pari degli altri, condivide obiettivi primari ma, a differenza della maggioranza della popolazione, ne ricerca il soddisfacimento attraverso meccanismi disfunzionali⁶⁶⁰. Gli obiettivi primari comuni a tutto il genere umano a parere degli autori sono nove⁶⁶¹: vita (compresa una vita in salute e la soddisfazione sessuale), conoscenza, eccellenza nel gioco e nel lavoro (compreso l'aver affrontato e superato esperienze di padronanza), eccellenza nell'azione (intesa come autonomia e intraprendenza), pace interiore (intesa come libertà da stress e tormenti emotivi), parentela e comunità (che comprendono relazioni intime, familiari e

⁶⁵⁸ P. M. YATES, D. A. KINGSTON, *The Self-Regulation Model of Sexual Offending: The Relationship Between Offence Pathways and Static and Dynamic Sexual Offence Risk*, in *Sexual Abuse, a Journal of Research and Treatment*, 2006, p.4; P.M. YATES, T. WARD, *Good Lives, Self-Regulation, and Risk Management: An Integrated Model of Sexual Offender Assessment and Treatment*, in *Sexual Abuse in Australia and New Zealand*, 2008, p. 11.

⁶⁵⁹ T. WARD, W. L. MARSHALL, *Good lives, etiology, and the rehabilitation of sex offenders: A bridging theory*, in *Journal of Sexual Aggression*, 2004, pp. 153-169; T. WARD, A. R. BEECH, *An integrated theory of sexual offending*, in *Aggression and violent behavior*, 2006, pp. 44-63; T. WARD, A. T. GANNON, *Rehabilitation, etiology, and self-regulation: The comprehensive good lives model of treatment for sexual offenders*, in *Aggression and Violent behavior*, 2006, pp. 77-94; T. WARD, R. MANN, A. T. GANNON, *The Good lives model of offender rehabilitation: Clinical Implications*, in *Aggression and Violent Behavior*, 2007, pp. 87-107.

⁶⁶⁰ T. WARD, W. L. MARSHALL, *Good lives, etiology, and the rehabilitation of sex offenders: A bridging theory*, cit., p. 155: "the major weaknesses include its tendency to focus on risk management rather than positive ways of living, the lack of attention paid to personal identity and human needs, and the perception of offenders as bundles of risk factors rather than integrated, complex beings who are seeking to give value and meaning to their lives".

⁶⁶¹ *Ivi*, p. 158.

romantiche), spiritualità (da intendersi come ricerca del significato della vita), felicità e creatività. Questi vengono più o meno razionalmente inseriti dal soggetto nel suo “piano di vita” (GLP) e il raggiungimento dei medesimi avviene per il tramite di attività e valori conosciuti come “*instrumental/secondary goods*”.

La devianza origina dall’erroneo e/o disfunzionale uso dei beni strumentali per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso del comportamento criminale viene suggerita la possibile coesistenza di quattro errori⁶⁶²: in primo luogo il *deficit* può riguardare i mezzi utilizzati che si rivelano inappropriati o inutili nell’assicurare il raggiungimento del fine, secondariamente l’errore potrebbe derivare dall’assenza nel piano di vita della volontà di raggiungimento di alcuni beni primari, dalla quale discendono carenze importanti e sentimenti di frustrazione (si pensi ad un piano di vita che non contempla tra gli obiettivi la ricerca della pace interiore); il criminale potrebbe sperimentare anche l’incoerenza o il conflitto tra i beni primari (si pensi alla situazione in cui per il raggiungimento del bene primario della vita nella sua accezione di soddisfazione sessuale, si utilizzi la violenza nei confronti del o della partner incidendo negativamente sul bene dell’intimità) oppure dimostrarsi incapace nell’adeguare, mutare e adattare il proprio piano di vita ai cambiamenti alimentando in questo modo la percezione dell’assenza di controllo sulla propria vita.

Il GLM propone una filosofia trattamentale⁶⁶³, che alla necessità di riduzione della recidiva affianchi la volontà di fornire gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi primari, valutati come importanti dal soggetto, nella forma di conoscenze, competenze e abilità ritagliate sul *sex offender* e sulle sue caratteristiche e mancanze. L’individuo è supportato nella costruzione di un’identità personale e di una propria definizione di “vita buona/vita piena” attraverso la comprensione delle proprie abilità, inclinazioni e possibilità anche in relazione all’ambiente in cui verrà reintrodotta e alle peculiarità del medesimo. Nella tendenza a riconoscere come parte integrante del trattamento anche il contesto in cui questo viene somministrato, il GLM sostiene un approccio dei professionisti aderente all’impostazione tendenzialmente positiva del modello, che favorisca perciò la collaborazione, la cooperazione, l’alleanza terapeutica e

⁶⁶² Ivi, p. 159; T. WARD, A. T. GANNON, *Rehabilitation, etiology, and self-regulation: The comprehensive good lives model of treatment for sexual offenders*, cit., p. 80; T. WARD, R. MANN, A. T. GANNON, *The Good lives model of offender rehabilitation: Clinical Implications*, cit., 92.

⁶⁶³ P. GIULINI, C. M. XELLA, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, cit., p. 28.

l'assenza di giudizio, e che parimenti ad un linguaggio negativo, nel quale prevalgono termini come devianza, deficit, mancanza, fattori di rischio, prevenzione della ricaduta, sostituisca termini più accoglienti e speranzosi come autoregolamentazione, bisogni di trattamento, cambiamenti vitali.

Nel vasto e complesso universo del trattamento dei reati sessuali i due modelli maggiormente utilizzati sono l'RNR e il GLM, i quali si diversificano sotto plurimi punti: l'RNR mira a "soltanto" ridurre la recidiva, mentre il GLM è orientato al raggiungimento di una vita piena e soddisfacente, da cui poi deriva la riduzione della recidiva; in aggiunta il *Good Lives Model* si è dimostrato più adatto a favorire l'adesione trattamentale e la motivazione al trattamento rispetto al *Risk-Need-Responsivity*⁶⁶⁴. Entrambi i modelli però condividono l'approccio cognitivo comportamentale che da recenti studi⁶⁶⁵ risulta essere la tecnica psicologica più promettente nella riduzione della recidiva sessuale. L'impostazione cognitivo comportamentale, partendo dal postulato che l'agito è l'esito di una complessa relazione tra emozioni, pensieri e comportamenti, propone un lavoro psicologico che permetta al soggetto di comprendere le motivazioni profonde, le errate convinzioni e i processi maladattivi che hanno inciso sulla reazione disfunzionale a stimoli esterni e che, conseguentemente hanno portato al reato. La consapevolezza dei meccanismi cognitivi devianti e il conseguente lavoro di ristrutturazione cognitiva forniscono all'individuo nuovi strumenti di risposta adeguata agli stimoli e alle situazioni scaturenti dal rapporto con il mondo e con se stesso.

2.5 Conclusioni

La trattazione che precede ha permesso di fornire una descrizione del detenuto *sex offender* e delle possibilità trattamentali ad esso applicabili per il contrasto alla recidiva e per il sostegno ad un reintegro nella società.

Ciò che pare accomunare tutti gli aspetti della trattazione è una generale complessità.

Il fenomeno è tra i più condannati dalle scelte del legislatore e dalle opinioni della comunità sia interna che esterna al carcere, i detenuti *sex offenders* sono i "reclusi tra i reclusi" destinati dalle scelte di politica penitenziaria, a scontare la propria pena in

⁶⁶⁴ M. SCHAFFER, E. L. JEGLIC, A. MOSTER, D. WNUK, *Cognitive-Behavioral Therapy in the treatment and Management of Sex Offenders*, in *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 2010, p. 94.

⁶⁶⁵ I. CARVALHO OLIVEIRA ROCHA, A. MARTINS VALENCA, *The efficacy of CBT based interventions to sexual offenders: A systematic review of the last decade literature*, in *International Journal of Law and Psychiatry*, 2023, p. 6.

“sezioni ghetto”, dalle quali le pur garantite possibilità di comune accesso al trattamento appaiono di più difficile realizzazione.

La riflessione che ha sostenuto le prime esperienze trattamentali specifiche muove da due considerazioni, una più garantista e una maggiormente concreta: in primo luogo, anche nei confronti dei detenuti *sex offenders* va garantito il rispetto del principio costituzionale contenuto nel comma 3 dell’art. 27 attraverso la predisposizione di un programma trattamentale che li accompagni nel corso della reclusione; secondariamente, anche se si volesse prescindere, e non si può, dall’imposizione costituzionale, l’interesse ad un trattamento per questa peculiare categoria di reclusi è *in primis* della società che trarrebbe beneficio dal ritorno nella comunità di un soggetto rieducato e con un livello di recidiva minore. Chiarite le ragioni per le quali appare necessario un trattamento, la complessità riemerge quando l’interrogativo si sposta sulle modalità di predisposizione. Il *focus* principale è la riduzione della recidiva ottenuta attraverso interventi psicologici di stampo cognitivo comportamentale finalizzati, nel modello RNR (*risk-need-responsivity*), all’eliminazione dei fattori di rischio dinamici che la favoriscono e nel modello GLM (*good lives model*) alla ricostruzione di un nuovo programma di vita misurato e adeguato sulle necessità e peculiarità dell’individuo. Le caratteristiche comuni ai detenuti *sex offenders* come la presenza di distorsioni cognitive, la minorata empatia, la carenza di autostima e l’incapacità di creare relazioni affettive stabili e di gestire il conflitto devono formare specifici *target* di lavoro del progetto trattamentale efficace. Parimenti la valutazione del grado di recidiva attraverso procedure *evidence based* è fondamentale per la predisposizione di un trattamento adeguato che miri al raggiungimento di risultati tangibili. Tuttavia, è evidente come entrambe le analisi richiedano scontino una difficoltà legata all’ambiente nel quale avvengono e ai soggetti cui si riferiscono; per ovviare a questa limitatezza la creazione di un’alleanza terapeutica è imprescindibile poiché permette di percepire gli esperti e, in generale tutto il personale, e le attività da questi proposte come un sostegno al processo di miglioramento e rieducazione in un contesto supportivo e incoraggiante.

I tentativi di creazione di programmi *ad hoc* per i *sex offenders* sono stati e sono tutt’ora presenti sul territorio italiano, come si vedrà nel capitolo successivo; tuttavia, la mancanza di procedure uniformi e condivise, di linee guida sistemiche a livello nazionale e di fondi incidono negativamente sull’implementazione di trattamenti specifici che rimane rimessa

alla volontà, all'impegno e al lavoro quotidiano di "esperti illuminati" e al supporto del comparto socioassistenziale.

Capitolo III

Le esperienze trattamentali in Italia

3. Le radici del trattamento per i sex offender: USA un “laboratorio normativo”

Nonostante si sia consci delle differenze sia culturali che ordinamentali tra Paesi europei, in particolare l'Italia, e Stati Uniti, preme qui introdurre, senza alcuna presunzione di completezza, una breve disamina circa le modalità di trattamento per soggetti *sex offenders* nate e implementate nella realtà americana. Le esperienze statunitensi hanno inciso sull'evoluzione dei medesimi programmi in Europa e in Italia fornendo un importante bagaglio di conoscenze teoriche, competenze pratiche e valutazioni circa l'approccio trattamentale considerato più efficace.

Gli Stati Uniti possono essere considerati un “laboratorio normativo”⁶⁶⁶ in tema di prevenzione, repressione e rieducazione⁶⁶⁷ dei detenuti autori di crimini sessuali. Sin dagli anni '30, infatti, la problematica viene attenzionata attraverso interventi volti alla gestione di soggetti ritenuti malati e conseguentemente bisognosi di interventi di recupero di carattere non penale ma medico assistenziale⁶⁶⁸.

Il mutamento di prospettiva interviene negli anni '80 a seguito di un incremento dei reati sessualmente connotati nelle decenni precedenti: il passaggio allo strumento penale della “*determinative sentencing*” assicura l'irrogazione di una pena carceraria a fronte della consapevolezza che sovente il soggetto *sex offender* si configura come individuo agente per volontà e con chiarezza di intenti verso il comportamento deviante⁶⁶⁹.

La forma di governo federale statunitense incide significativamente sulla diversità delle normative applicabili ai soggetti autori di reati sessuali: la risposta sanzionatoria e le possibilità trattamentali variano, e talvolta di molto, in relazione alla rigidità delle politiche applicate nei singoli Stati della federazione⁶⁷⁰.

Sin dagli albori del trattamento di questo tipo di criminali l'approccio prevalente è quello cognitivo comportamentale, che considera i comportamenti umani come il risultato di una

⁶⁶⁶ D. RIPONTI, *Prevenzione, repressione e rieducazione tesi a fronteggiare un fenomeno tanto grave e diffuso*, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, p.1160.

⁶⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁶⁹ *Ibidem*.

⁶⁷⁰ S. BROWN, *Treating Sex Offender An introduction to sex offender treatment programmes*, Willan Publishing, Portland, 2005, pp. 51-54.

complessa articolazione di schemi, pensieri ed emozioni. Di conseguenza, il comportamento deviante origina da una relazione problematica tra pensieri disfunzionali e cattiva gestione delle emozioni, sulla quale è chiamato ad intervenire il trattamento.

La lunga e variegata esperienza nella gestione e nei trattamenti di soggetti *sex offenders* ha permesso di arrivare in anni recenti all'implementazione a livello federale di programmi specifici e strutturati. L'agenzia federale incaricata di gestire le prigioni federali, il *Federal Bureau Of Prison (BOT)*⁶⁷¹, ha tentato l'introduzione di programmi trattamentali (SOMP)⁶⁷² per detenuti *sex offenders* attraverso la predisposizione di linee guida comuni. I SOMP sono applicati all'interno di alcune prigioni federali specifiche, ma mirano a rappresentare una prassi condivisibile in qualsiasi istituto che contempili la somministrazione di un trattamento finalizzato alla riduzione della recidiva. Le realtà SOMP possono accogliere sia nuovi detenuti ad esse immediatamente destinati, sia anche detenuti provenienti da istituti diversi che richiedano una nuova assegnazione. Il trattamento può essere somministrato a due diversi livelli di intensità: il *Residential Sex Offender Treatment Program (SOTP-R)* e il *Non-residential Sex Offender Treatment Program (SOTP-NR)*. Il primo, destinato a detenuti identificati come ad alto rischio di recidiva, prevede la somministrazione, presso aree autonome dei penitenziari, di un trattamento basato sul modello cognitivo-comportamentale per una durata dai dodici ai diciotto mesi ed una frequenza di cinque giorni a settimana; il secondo, indirizzato a soggetti a medio o basso rischio, pur condividendo il metodo del precedente, prevede una durata e un'intensità di somministrazione inferiori e la non predisposizione di aree specifiche per il trattamento stante la collocazione dei detenuti nelle aree comuni⁶⁷³.

Per l'attribuzione del corretto livello di trattamento viene disposta una valutazione del rischio di recidiva basata sul principio per cui l'efficacia dei programmi è massima quando adattata allo specifico livello di rischio. Il modello di trattamento adotta la teoria cognitivo-comportamentale e dispone un intervento individualizzato, basato sui bisogni criminogenici, sulle credenze e sui meccanismi disfunzionali di giustificazione della condotta deviante di ciascun soggetto, il quale viene periodicamente monitorato nei progressi⁶⁷⁴. L'evoluzione sia di *SOTP-R* che di *SOTP-NR* si articola su tre fasi: una prima

⁶⁷¹ <https://www.bop.gov/>.

⁶⁷² *Sex Offender Management Programme*.

⁶⁷³ US DEPARTMENT OF JUSTICE-Federal Bureau of Prisons, *Sex Offender Programs*, 2013, in https://www.bop.gov/policy/progstat/5324_010.pdf, p.14.

⁶⁷⁴ *Ivi*, p.15.

fase orientativa, durante la quale il soggetto è chiamato a sviluppare le capacità interpersonali necessarie per la partecipazione ad un lavoro di gruppo, a dimostrare la volontà di mettere in discussione la propria condotta aggressiva e a dar prova del proprio impegno nell'adesione al trattamento stesso. Parallelamente, gli esperti sono invitati a condurre valutazioni psicologiche e comportamentali e ad utilizzarle per la predisposizione del trattamento. La fase centrale del percorso è finalizzata all'acquisizione di capacità comportamentali e abilità sociali; queste, in un primo momento, vengono sviluppate attraverso modelli psicoeducativi che ne favoriscano l'assimilazione e il miglioramento in un clima di dialogo e, successivamente, concretamente applicate all'interno di *process groups*⁶⁷⁵. La fase finale è la c.d. "fase di transizione", che riconosce al soggetto l'opportunità di mettere in pratica in diversi contesti le capacità acquisite fino al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma personalizzato⁶⁷⁶.

La conclusione del percorso trattamentale può derivare dal completamento del programma, quando il soggetto raggiunge tutti gli obiettivi del proprio trattamento individualizzato, dall'abbandono da parte dell'utente, dall'espulsione del medesimo o dalla dichiarazione di incompletezza qualora il soggetto sia impossibilitato alla prosecuzione per cause non imputabili al medesimo⁶⁷⁷.

Accanto ai programmi trattamentali svolti all'interno degli istituti, nel contesto americano si rileva la presenza anche delle misure di *notification* e *registration*.

A partire dagli anni Novanta, infatti, si diffonde la tendenza all'emanazione di normative restrittive e discriminatorie nei confronti dei detenuti *sex offenders* presenti nella comunità, spesso implementate a seguito di episodi di violenza con grande risonanza mediatica⁶⁷⁸. Nel 1994 una legge federale, il *Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act* (Pub. L. No. 103-322, 13 Settembre

⁶⁷⁵ Ivi, p. 18-19.

⁶⁷⁶ *Ibidem*.

⁶⁷⁷ Ivi, p.19: l'espulsione è disposta dal coordinatore del progetto nel caso di comportamenti distruttivi o insoddisfacenti progressi trattamentali mentre l'abbandono è legato ad una scelta personale; in entrambi i casi è possibile fare richiesta di riammissione.

⁶⁷⁸ K.J. TERRY, *Sex offender laws in the United States: smart policy or disproportionate sanctions?*, in *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 2015, p.114: "Many of the sex offender laws (...) are "memorial laws," named after children who were kidnapped, sexually assaulted, and/or killed by strangers. These emotionally charged crimes have led to a body of legislation that leave sex offenders with few rights, little access to services, and limited options of where to live and work".

1994)⁶⁷⁹, impone agli Stati di adottare l'uso di registri per schedare i detenuti *sex offenders*. La disciplina viene poi ulteriormente inasprita nel 2006 mediante l'introduzione dell'*Adam Walsh Child Safety and Protection Act* (Pub. L. No. 109-248, 27 luglio 2006)⁶⁸⁰, con il quale si dispone la creazione di una banca dati a livello nazionale che racchiuda tutte le informazioni trasmesse dagli Stati, e l'accessibilità della medesima e dei singoli registri da portali consultabili anche da privati cittadini⁶⁸¹. Inoltre, viene disposta la classificazione dei soggetti in tre diversi ordini di pericolosità a cui si ricollega una differente durata della schedatura: nel caso di appartenenti al terzo ordine, ovvero soggetti condannati per violenza sessuale sia semplice sia aggravata, abuso nei confronti di minori degli anni tredici o associazione a delinquere per la commissione dei medesimi reati, questa perdura per tutta la vita del soggetto⁶⁸²; per gli appartenenti al secondo ordine, ossia i condannati per alcuni reati nei confronti di minori o per associazione a delinquere volta a commettere tali reati, la schedatura ha durata di venticinque anni⁶⁸³; qualora il soggetto non rientri in nessuna delle due categorie precedenti viene classificato all'interno del primo ordine e la durata della raccolta delle informazioni viene ridotta a quindici anni⁶⁸⁴.

Seppur con qualche diversità determinata dalla rigidità delle singole normative statali, in generale i registri contengono informazioni sui reati commessi, sulla residenza del trasgressore, una sua breve descrizione e una fotografia recente. La consultazione dei registri è permessa, a diversi livelli, sia al pubblico che alle forze di polizia⁶⁸⁵.

Sin dal *Jacob Wetterling's Act* veniva riconosciuta la possibilità per le forze di polizia di rendere nota alla comunità la presenza sul territorio di un soggetto autore di crimini sessuali; questa possibilità diviene imposizione a seguito dell'approvazione della *Megan's Law*⁶⁸⁶, un provvedimento federale emanato a seguito dello stupro e dell'uccisione di Megan Karka per mano di un vicino di casa già condannato per reati

⁶⁷⁹ *Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act*, Pub. L. No. 103-322, 13 Settembre 1994.

⁶⁸⁰ *Adam Walsh Child Protection and Safety Act*, Pub. L. No. 109-248, 27 luglio 2006.

⁶⁸¹ K. TREGILGAS, *Sex Offender Treatment in the United States: The Current Climate and an Unexpected Opportunity for Change*, in *Tulane Law Review*, 2010, p.730.

⁶⁸² *Adam Walsh Child Protection and Safety Act*, cit., § 111, 120 Stat. at 591; § 115 120 Stat. at 595.

⁶⁸³ *Ibidem*.

⁶⁸⁴ *Ibidem*.

⁶⁸⁵ *Ivi*, p.731.

⁶⁸⁶ *Megan's Law*, Pub. L. No. 104-145, 1996.

sessuali. Da questo momento si impone la divulgazione alla comunità della localizzazione e della presenza di un soggetto *sex offender* nelle vicinanze⁶⁸⁷.

Gli esiti di una disciplina nata per tutelare la comunità e garantire un maggior grado di sicurezza sono tuttavia incerti: se alcuni studi paiono evidenziare l'influenza di queste normative sulla recidiva e riportano una generale riduzione delle condanne e degli arresti per questo tipo di reati, altri non confermano l'esistenza di una reale correlazione tra le due variabili⁶⁸⁸; inoltre vanno evidenziate anche le conseguenze negative che simili provvedimenti determinano in chiave di generale discriminazione dei *sex offenders*, a cui si ricollegano il rischio di isolamento all'interno della comunità, la difficoltà a reinserirsi pienamente nel contesto e il rischio, conseguente, di tornare a delinquere in risposta a bisogni non soddisfatti.

L'impostazione statunitense, che per sommi capi si è tentato di delineare, ha indubbiamente avuto ripercussioni sulle scelte fatte in Italia in termini di predisposizione di un trattamento che, in aderenza al dettato costituzionale, si adatti alle peculiarità della categoria attraverso un intervento mirato e specifico ai meccanismi disfunzionali dell'autore di reati sessualmente connotati. Di contro non appaiono applicabili sanzioni simili a *notification* e *registration* poiché, nella loro caratteristica pubblicità, potrebbero essere considerate pratiche umanamente degradanti e fortemente stigmatizzanti contrarie al principio di progressione trattamentale⁶⁸⁹.

3.1 L'implementazione di programmi trattamentali in Italia: una doverosa premessa

Nella ricerca condotta per l'elaborazione di questa tesi si è tentato di raccogliere alcune testimonianze a livello nazionale che permettessero di dare un'idea del lavoro svolto e in corso negli istituti penitenziari con detenuti *sex offenders* ma la difficoltà di reperimento

⁶⁸⁷ *Ibidem*; R.G. WRIGHT, *Sex Offender Post-Incarceration Sanctions: Are There Any Limits?*, in *New England Journal on Criminal and Civil Confinement*, 2008, p.30.

⁶⁸⁸ K.J. TERRY, *Sex offender laws in the United States: smart policy or disproportionate sanctions?*, cit., p.121.

⁶⁸⁹ Con Legge 30 giugno 2009 n. 85 viene, però, istituita una Banca Dati Nazionale del DNA con la finalità di facilitare l'identificazione, da parte delle forze dell'ordine, degli autori di delitti, la cooperazione internazionale e favorire una maggiore rapidità nelle indagini. Le informazioni genetiche vengono prelevate a chi sia stato arrestato in flagranza di reato, a chi sia stato sottoposto a custodia cautelare o ad arresti domiciliari, a coloro i quali siano sottoposti a misura di sicurezza detentiva, e anche agli ammessi a misura alternativa alla detenzione in fase esecutiva. Rientrano perciò all'interno del catalogo anche gli autori di reati sessuali.

dei dati è parsa subito chiara. Nella maggior parte dei casi le esperienze specifiche rimangono “chiuse tra le mura dei penitenziari”, nei *report* interni; ciò che si riporta in questi paragrafi è perciò l’esito di una ricerca frammentata e, conseguentemente, limitata. I dati e le modalità delle esperienze sono stati reperiti, ove possibile, per il tramite di volumi che ne hanno raccolto i progetti trattamentali⁶⁹⁰ o, in alternativa, attraverso la lettura di articoli.

3.1.1 I vincoli europei, le Convenzioni internazionali e i progetti W.O.L.F. e For W.O.L.F.

L’implementazione di programmi volti al recupero di detenuti autori di crimini sessuali in Italia subisce l’influenza sia di Convenzioni stipulate nell’ambito del Consiglio d’Europa sia anche delle direttive dell’Unione europea in tema di tutela e armonizzazione delle normative statali su tematiche considerate di particolare delicatezza. Le Convenzioni del Consiglio d’Europa rilevanti, cui l’Italia come membro firmatario è vincolata, sono la Convenzione di Lanzarote e la Convenzione di Istanbul, entrambe finalizzate a garantire la tutela di soggetti vulnerabili come donne e bambini a fronte di condotte penalmente rilevanti poste in essere a loro danno.

La Convenzione di Lanzarote⁶⁹¹, conclusa nel 2007 e ratificata dall’Italia con legge 1° ottobre 2012 n.172, all’art. 4 richiede l’adozione da parte degli Stati firmatari di misure legislative, o di altra natura, necessarie ad evitare tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale di minori e, più specificamente negli artt. 15 e 16, dispone che gli Stati aderenti implementino programmi o misure di intervento atte a “evitare o ridurre al minimo i rischi di reiterazione dei reati a sfondo sessuale nei confronti di minori”⁶⁹².

Di simile portata sono gli interventi richiesti dalla Convenzione di Istanbul⁶⁹³, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 e diretta alla lotta alla violenza sulle donne.

⁶⁹⁰ Il riferimento è alle pubblicazioni di P. GIULINI, C. M. XELLA, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, Raffaello Cortina editore, 2011, per il progetto presso la casa di reclusione di Milano-Bollate e di L. M. MARIOTTI, G. DE LEO, *Attendi al lupo Pedofilia e vittime per progetti integrati di trattamento penitenziario. Il progetto europeo “For-W.O.L.F.”*, Giuffrè, Milano, 2005 per l’analisi dell’esperienza For. W.O.L.F.

⁶⁹¹ Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE no. 201), c.d. Convenzione di Lanzarote, 2007, in <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=201>.

⁶⁹² *Ivi*, art. 15 comma 1.

⁶⁹³ Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE no. 210), c.d. Convenzione di Istanbul, 2011, in <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210>.

Oltre agli interventi di assistenza e sostegno alle vittime, l'art 16 comma 2 del patto internazionale richiede l'implementazione di "misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale".

Analogamente a quanto disposto a livello internazionale, l'Unione Europea nella competenza riconosciuta dall'art 83 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dispone l'adozione, attraverso direttive del Parlamento e del Consiglio, di prescrizioni volte all'armonizzazione, per il tramite della condivisione di regole minime comuni, delle normative statali riguardanti alcuni temi specifici o particolarmente delicati; nell'ambito che qui interessa analizzare va citata la direttiva 2011/93/EU in tema di lotta all'abuso sessuale e allo sfruttamento sessuale dei minori⁶⁹⁴, che all'art 24 richiede l'adozione da parte degli Stati di "misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. (...) accessibili in qualunque fase del procedimento, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie".

L'Italia nel corso del tempo ha tentato di adeguarsi a queste spinte comunitarie e sovranazionali attraverso la predisposizione di trattamenti specifici per autori responsabili di condotte sessuali illegittime.

L'inizio della progettualità trattamentale in tema si può riscontrare nell'adesione al programma "STOP" ("Azione comune 96/700/JAI per la cooperazione pratica tra le varie persone responsabili negli Stati Membri dell'azione contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini")⁶⁹⁵, che, nel 1996, mira all'avvio di una cooperazione tra Stati membri per una gestione comunitaria della lotta ai fenomeni della tratta di esseri umani e dello sfruttamento sessuale dei minori attraverso lo scambio di esperienze, ricerche e informazioni⁶⁹⁶.

⁶⁹⁴ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0093>.

⁶⁹⁵ *Incentive and exchange programme for persons responsible for combating trade in human beings and the sexual exploitation of children (STOP)*, 1996, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l33015>.

⁶⁹⁶ L.M. CULLA, S. ZINNA, *Lotta alla pedofilia per una comunità più sicura: il contributo della Amministrazione Penitenziaria*, in *Rass. pen. e crimin.*, 2001, p.195.

In questo contesto interviene nel 1998 il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con la creazione del programma W.O.L.F. (*Working On Lessening Fear*) e della sua prosecuzione, For. W.O.L.F. (2000).

Nell'ottica di cooperazione promossa dalla Commissione europea, il progetto W.O.L.F. tenta di implementare due linee di ricerca e scambio: la prima riguardante le modalità di trattamento più adatte agli autori di sfruttamento sessuale dei minori e la seconda concernente i bisogni di formazione degli operatori penitenziari che con essi si rapportano. La dimensione transnazionale e di confronto è permessa dall'inclusione nel progetto di Olanda e Belgio, due Stati che già dagli anni '90 predispongono la creazione di programmi per autori di reati sessuali. L'invio di delegazioni nei due Paesi ha permesso un confronto immediato e una valutazione concreta delle proposte trattamentali e della loro realizzazione; emerge come il fondamento della possibilità trattamentale si riconduca in entrambe le realtà all'importanza di accendere un faro sulla difficoltà del fenomeno, poiché soltanto attraverso la problematizzazione del medesimo e la conseguente ricerca di una soluzione costruttiva è possibile consegnare alla comunità una risposta concreta e rassicurante⁶⁹⁷.

Un ulteriore aspetto individuato come prioritario nell'implementazione di programmi trattamentali per detenuti *sex offenders* è la necessità di una formazione specifica per gli operatori che si rapportano con questa particolare categoria di detenuti; da questa richiesta è nato il progetto For. W.O.L.F.

For. W.O.L.F. è orientato dal medesimo approccio di collaborazione, questa volta per l'individuazione delle metodologie e dei contenuti della formazione degli operatori sociali e penitenziari addetti al trattamento degli autori di sfruttamento sessuale dei minori. Tale necessità emerge dalle esperienze riportate da professionisti ed esperti nel corso del seminario finale del progetto W.O.L.F. e rappresenta anche un elemento fondamentale qualora si intenda proseguire nell'implementazione di programmi adeguati e personalizzati. Dalle ricerche condotte nell'ambito del progetto For. W.O.L.F. emerge una grande difficoltà degli operatori a rapportarsi con questa specifica categoria di detenuti, dalla quale possono originare "collusioni difensive, reazioni di evitamento o,

⁶⁹⁷ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Istituto Superiore di Studi Penitenziari, *Il progetto Wolf*, Laurus Robuffo, p.151, per il riscontro belga, p.203 per l'esperienza olandese.

anche, (...) chiusure relazionali”⁶⁹⁸; tutti fenomeni, questi, che non favoriscono l’instaurazione di un intervento trattamentale adeguato⁶⁹⁹. I destinatari finali del progetto sono gli agenti di polizia penitenziaria, i direttori, gli educatori, gli assistenti sociali e gli psicologi che quotidianamente subiscono il carico emotivo, mentale e di responsabilità derivante dalla gestione di un’utenza specificamente connotata e particolarmente complessa⁷⁰⁰. Da quanto emerso dai dati raccolti ed enunciati dal Professor G. B. Traverso nella ricerca condotta durante il progetto WOLF, e dalle risultanze di For W.O.L.F., risulta essere di fondamentale importanza la garanzia di una formazione continua, specifica e interdisciplinare che si rivolga a tutta l’*équipe* trattamentale⁷⁰¹ e che supporti nelle ordinarie difficoltà l’implementazione del trattamento.

3.1.2 Il “progetto Azzurro” alla casa circondariale di Biella

La casa circondariale di Biella va annoverata tra le prime realtà in cui si è tentato di creare programmi di trattamento per detenuti autori di crimini sessualmente connotati. Sin dal 1997 l’istituto, a fronte dell’incremento di detenuti da destinare alle sezioni protette per particolari esigenze di tutela, si è posto l’interrogativo circa il lavoro trattamentale potenzialmente idoneo alla categoria.

Un primo tentativo di implementazione coincide temporalmente con lo svolgimento dei progetti di W.O.L.F. e For W.O.L.F., ai quali partecipa parte dell’area trattamentale biellese. Successivamente, a seguito della formazione ricevuta e dell’individuazione, da parte del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria di Torino, dell’istituto di Biella come realtà idonea alla realizzazione di un progetto per il trattamento degli autori di reati a sfondo sessuale, l’evoluzione del precedente esperimento si concretizza nella realizzazione del c.d. “progetto Azzurro”. Questo, destinato agli autori di crimini sessuali in famiglia⁷⁰², si concentra sulla riduzione della recidiva attraverso il superamento della negazione e l’assunzione di responsabilità, un miglioramento della consapevolezza di sé e delle dinamiche che hanno favorito l’atto

⁶⁹⁸L.M. MARIOTTI, G. DE LEO, *Attendi al lupo Pedofilia e vittime per progetti integrati di trattamento penitenziario. Il progetto europeo “For-W.O.L.F.”*, cit., p.14.

⁶⁹⁹*Ibidem*.

⁷⁰⁰ *Ivi*, p.17.

⁷⁰¹ *Ivi*, p.26.

⁷⁰² A seguito dell’analisi circa la composizione della propria sezione *sex offender*, l’istituto opta per l’applicazione del programma a questo particolare tipo di autori di crimini sessuali chiedendo al provveditorato l’integrazione di ulteriori unità omogenee provenienti da altri penitenziari.

delittuoso e l'elaborazione di un progetto relazionale e sociale che preveda il coinvolgimento dei servizi territoriali.

Il trattamento si articola in cinque fasi: tre propedeutiche e di inizializzazione, una centrale di trattamento vero e proprio e una finale volta al reinserimento nella collettività. Nelle prime fasi, l'utenza, dopo un periodo di osservazione da parte degli operatori trattamentali e di sicurezza, viene invitata alla presentazione del progetto. In tale contesto vengono illustrate l'idea trattamentale, le modalità della sua concretizzazione e vengono fornite nozioni di carattere psico-criminologico e giuridico relative al fenomeno dell'abuso sessuale. Successivamente, vengono somministrati test psicologici e reattivi agli utenti che, a seguito degli incontri informativi, acconsentono a partecipare al trattamento.

Nella fase di trattamento ai detenuti viene proposta l'integrazione delle normali attività di cui all'art. 15 ord. penit. con attività specifiche, svolte tramite gruppi di lavoro, finalizzate in primo luogo ad incoraggiare una maggiore consapevolezza circa il reato commesso e le sue conseguenze sulla vittima e sulla famiglia, secondariamente, a ricostruire la storia familiare per individuare eventuali problemi che abbiano influenzato profondamente la condotta deviante, e, successivamente, a identificare possibili modalità di riavvicinamento al nucleo di appartenenza.

La fase conclusiva del trattamento è progressiva e guidata poiché effettuata con il supporto dei servizi esterni dell'UEPE; l'esperienza biellese sin dai primi anni 2000 evidenzia la necessità di una presa in carico di rete, che affianchi gli strumenti interni al carcere alle possibilità trattamentali esterne fornite dalla realtà territoriale, in una continuità di intervento che dia senso al lavoro degli operatori e prospettiva agli utenti nella consapevolezza che non sempre il tempo della pena corrisponde al tempo della rieducazione e che il legame continuo con la comunità così favorito sostiene concretamente l'implementazione di progetti di prevenzione primaria e secondaria, non riducendosi solo ad una mobilitazione emotiva ed occasionale fine a se stessa⁷⁰³.

⁷⁰³ L'intera ricostruzione circa il c.d. "progetto Azzurro" presso la casa circondariale di Biella è stata permessa dal contributo di S. BOTTA, *Il Progetto Azzurro. Il trattamento degli adulti autori di reati sessuali nei confronti di minori presso la casa circondariale di Biella*, in *Minori giustizia*, 2009, p. 399-406.

I risultati cui si ha accesso⁷⁰⁴ si riferiscono ai primi anni di sperimentazione e, data l'ordinaria durata medio lunga di queste pene unita alla possibilità che, a seguito di condotta recidivante, il detenuto sia destinato a istituti penitenziari diversi da quello in cui ha ricevuto il trattamento, non permettono di valutare l'incidenza sulla riduzione della recidiva che il trattamento ha potenzialmente determinato.

3.1.3 “Integrare e proteggere” nella casa circondariale di Chieti

La casa circondariale di Chieti si configura come una realtà penitenziaria abbastanza piccola nel panorama degli istituti italiani; infatti, il trend di presenza si attesta intorno alle 120 unità⁷⁰⁵ di cui una percentuale pari a circa il 45% costituita da detenuti *sex offenders*⁷⁰⁶. La necessità di predisporre un trattamento per la categoria degli autori di reati sessuali si manifesta nel 2014 quando l'istituto apre le porte alla nuova tipologia di detenuti e avvia il progetto “Integrare e proteggere”⁷⁰⁷. Il titolo del progetto evidenzia il problema che era immediatamente emerso circa la necessità di individuare spazi idonei all'implementazione dell'attività trattamentale. La soluzione, nata da una necessità logistica, si è successivamente convertita nella caratteristica principale dell'attività trattamentale promossa: l'integrazione tra detenuti comuni di media sicurezza e *sex offenders*, in opposizione al tradizionale principio della separazione comunemente adottato nei penitenziari italiani, a favore dell'implementazione di una visione olistica del trattamento.

La condivisione viene promossa in diverse aree della vita di comunità, anzitutto attraverso la progettazione di attività trattamentali a partecipazione mista, nelle quali la finalità primaria è l'integrazione tra i detenuti che supera in importanza qualsiasi altra funzione delle attività stesse (tra i progetti trattamentali condivisi si annovera, accanto ai laboratori

⁷⁰⁴ S. BOTTA, *Il Progetto Azzurro. Il trattamento degli adulti autori di reati sessuali nei confronti di minori presso la casa circondariale di Biella*, cit., pp.404-405.

⁷⁰⁵ Questo il dato fornito da Stefania Basilisco, responsabile dell'area trattamento della casa circondariale di Chieti, durante l'intervento al convegno “Il trattamento in carcere delle persone autrici di violenza di genere e di reati sessuali tra diritti, buone prassi e prospettive future” svoltosi a Modena l'11 aprile 2024 (<https://www.radioradicale.it/scheda/725715/il-trattamento-in-carcere-delle-persone-autrici-di-violenza-di-genere-e-di-reati>). Se si guarda ai dati presenti sul sito del Ministero della Giustizia al 30 aprile 2024 i presenti sono 134, 131 al 31 dicembre 2023, 104 al 31 dicembre 2022 e 87 al 31 dicembre 2021.

⁷⁰⁶ S. BASILISCO, *Intervento al convegno “Il trattamento in carcere delle persone autrici di violenza di genere e di reati sessuali tra diritti, buone prassi e prospettive future”*, cit.

⁷⁰⁷ La ricostruzione del progetto che segue riporta le evidenze di G. RUGGERO, S. BASILISCO, G. SCARDACCIONE, L. FONTANELLA, *La condizione detentiva, il trattamento e la relazione professionale con il detenuto autore di reati sessuali. Una visione esperienziale*, in *Riv. di Crim., Vitt. e Sicur.*, 2019, pp.70-78.

teatrali, di lettura, di yoga e meditazione anche l'organizzazione di incontri informativi, culturali e ricreativi); in secondo luogo si tenta di favorire una condivisione dalle sfaccettature più intime prevedendo la possibilità di richiedere un cambio di cella tra appartenenti a quelle che prima del progetto erano due diverse sezioni. Questa iniziativa ha avuto un riscontro immediatamente positivo, con circa 30 richieste di cambio provenienti sia da soggetti "protetti" sia da detenuti comuni⁷⁰⁸. Parimenti sia l'accesso e l'uso di spazi comuni non destinati ad attività strutturate sia lo svolgimento di attività lavorativa all'interno del penitenziario sono garantiti senza differenziazioni.

Nel generale mutamento di approccio si riscontra anche un necessario cambiamento dell'atteggiamento del personale di polizia penitenziaria che, inizialmente ostile, si inserisce successivamente nel clima di condivisione guardando al soggetto come uomo e non come autore di reato. La percezione generale dei soggetti in potenziale situazione di difficoltà viene registrata come positiva, i detenuti previamente destinati alla sezione protetti dichiarano di essersi sentiti sicuri, di apprezzare le attività condivise con i detenuti comuni, di non sentirsi ghettizzati o odiati⁷⁰⁹ e si dichiarano pronti a collaborare con la Direzione e con gli operatori per le proprie e altrui necessità.

Il progetto "Integrare e proteggere" pare evidenziare quanto anche il contesto in cui avviene la detenzione incida sul trattamento e come un clima di positiva condivisione condizioni l'intera esperienza trattamentale e formi parte della stessa favorendone un generale incremento qualitativo.

La casa circondariale di Chieti dall'esperienza pilota del 2014 continua nel percorso, favorendo sempre più la stratificazione di esperienze, studi e buone prassi nell'ambito della gestione del trattamento degli autori di reato sessuale. In questo cammino si inseriscono la collaborazione con l'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara che sfocia nell'elaborazione del contributo "La condizione detentiva, il trattamento e la relazione professionale con il detenuto autore di reati sessuali. Una visione esperienziale" e il progetto comune di ricerca e intervento sviluppato con l'Università La Sapienza, l'ordine degli psicologi del Lazio e il provveditorato Lazio Abruzzo e Molise volto alla

⁷⁰⁸ *Ivi*, p.73 si riporta l'esistenza di 30 richieste dall'inizio del progetto al 2019.

⁷⁰⁹ *Ivi*, p.74 vengono riportate le testimonianze di due detenuti che avevano già scontato parte della condanna presso istituti differenti nei quali la suddivisione in sezioni è presente: il primo riferisce di aver provato nelle esperienze precedenti una sensazione di ghettizzazione alla quale riconduceva una costante sensazione di pericolo, il secondo riporta di aver vissuto la precedente detenzione in un costante senso di oppressione legato, a suo parere, alla detenzione nella sezione protetti.

valutazione dell'applicabilità della metodologia del giudizio professionale strutturato a supporto dell'osservazione scientifica della personalità. Nel progetto d'istituto del carcere di Chieti per l'anno 2024, nella sezione delle attività trattamentali, si conferma la volontà di riconoscere i principi dell'impostazione promossa da “Integrare e proteggere” come trasversali ad ogni programmazione specifica.

3.1.4 L'unità di trattamento intensificato presso la casa di reclusione di Milano-Bollate

Tra i vari progetti che ad oggi sono stati sviluppati con e per i detenuti *sex offenders* l'esperienza della seconda casa di reclusione di Milano-Bollate⁷¹⁰ rappresenta ancora uno dei riferimenti principali e la dimostrazione di quanto aderire al dettato costituzionale sia realizzabile anche a fronte di soggetti che suscitano nell'opinione pubblica e, come si è potuto constatare, talvolta anche tra “gli addetti ai lavori”, sentimenti di repulsione, difficoltà e avversione tali da non giustificare altre possibilità se non il “buttare la chiave”⁷¹¹.

Il primo progetto nel carcere milanese, implementato dall'Associazione Centro Italiano per la Promozione della Mediazione⁷¹² e cofinanziato dal Consiglio Regionale della Lombardia e dalla Provincia di Milano, vede la luce nel 2005 presso l'unità di trattamento intensificato (UTI).

L'esperienza milanese parte dalle valutazioni evidenziate nel precedente capitolo: l'individuo *sex offender* si caratterizza per la presenza di dinamiche e peculiarità specifiche che influenzano il suo rapporto con il mondo esterno; perciò, solo un intervento che tenga conto di queste dinamiche e che si approcci ad esse attraverso un metodo scientifico e strutturato può potenzialmente ridurre la portata e conseguentemente agire sulla diminuzione del rischio di recidiva.

⁷¹⁰La casa di reclusione di Milano Bollate viene spesso identificata come una “punta di diamante” nel panorama degli istituti penitenziari italiani poiché realtà di esecuzione differente orientata quanto più possibile alla finalità costituzionale attraverso la riduzione delle afflittività ulteriori che spesso si sommano alla riduzione della libertà propria della pena. Esplicativo in merito l'articolo di T. NAPOLEONE, *Bollate si racconta*, in *VII Rapporto Antigone*, 2011, pp.135-141.

⁷¹¹ Il riferimento viene riproposto nel titolo del volume che raccoglie l'esperienza nella casa di reclusione di Milano Bollate dei diretti promotori ed esecutori (P. GIULINI, C. M. XELLA *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, cit.), che è stato utilizzato insieme all'articolo P. GIULINI, L. EMILETTI, *Treatment for sex offenders in prison. The experience of the intensified treatment unit in Milano-Bollate prison*, in *Rass. it. di crim.*, 2018, pp. 247-253 per la stesura di questo paragrafo.

⁷¹² Il CIPM è un'associazione con sede a Milano che si occupa dal 1995 della promozione di pratiche di giustizia riparativa e della gestione pacifica dei conflitti.

L'approccio terapeutico utilizzato si compone di interventi psicologici mirati al cambiamento dei meccanismi di personalità e comportamentali, gestiti, nella più larga parte, attraverso terapie di gruppo e attività espressive⁷¹³.

Il modello trattamentale adottato è quello delle *Good Lives Model* (GLM), in base al quale il soggetto è parte attiva del trattamento e come tale viene coinvolto sin da subito e per tutta la durata dell'intervento ricevendo informazioni circa le proprie vulnerabilità, le proprie risorse e confrontandosi continuamente sia con gli altri individui parte del progetto sia con gli esperti di riferimento. Nel GLM il contesto nel quale il trattamento viene realizzato è parte del trattamento medesimo e perciò richiede la creazione di un clima di condivisa collaborazione, di serenità, di supporto, che incida sulla motivazione e sulla volontà di cambiamento. Nell'esperienza di Bollate questo elemento è stato integrato attraverso la predisposizione di una sezione autonoma⁷¹⁴, l'Unità di Trattamento Intensificato (UTI), che garantisce riservatezza, serenità e una specifica attenzione alla qualità di vita e al rispetto della dignità dell'individuo.

La forma della custodia attenuata ed i suoi ridotti livelli di sorveglianza favoriscono l'autogestione del singolo, una maggior discrezionalità, nella gestione delle attività e della vita quotidiana, e libertà ma, al contempo, richiedono una maggior responsabilizzazione⁷¹⁵ posto che l'accesso in unità è subordinato alla firma di un patto trattamentale⁷¹⁶, con il quale il soggetto si impegna a rispettare le regole dell'unità e a partecipare al trattamento adeguandosi al processo di revisione, riflessione e autocritica proposto.

La possibilità di partecipazione è subordinata ad una richiesta da parte del detenuto; questo primo elemento permette di svolgere una riflessione: in primo luogo la previsione aderisce pienamente al divieto di imposizione del trattamento⁷¹⁷ e, secondariamente, la

⁷¹³ P. GIULINI, L. EMILETTI, *Treatment for sex offenders in prison. The experience of the intensified treatment unit in Milano-Bollate prison*, cit., p.248.

⁷¹⁴ È parso più corretto riferirsi in questo modo all'unità di trattamento intensificato perché l'aggettivazione come protetta, nonostante questa sia caratteristica ricercata per la gestione del trattamento, appariva come eccessivamente riconducibile alla realtà delle sezioni protette che negli anni hanno favorito l'esclusione dal trattamento dei detenuti ad esse destinati.

⁷¹⁵ S. CAPPI, V. PALMUCCI, P. SCALA, I. TOCCAFONDI, *Aggressori sessuali Dal carcere alla società: ipotesi e strategie di trattamento*, Giuffrè, Milano, 2006, p.431.

⁷¹⁶ P. GIULINI, C. M. XELLA, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, cit., p.74 riporta i modelli dei due patti trattamentali che si susseguono durante l'esperienza: il contratto di adesione alla fase di valutazione del progetto e il contratto di partecipazione al trattamento.

⁷¹⁷ Al soggetto viene riconosciuto un diritto al trattamento, il "dover tendere" costituzionale della pena alla rieducazione implica proprio questo: lo Stato ha il dovere di garantire il trattamento ma non può imporlo (Corte cost. 2 luglio 1990 n.313) non potendo incidere sul principio della libera autodeterminazione del

richiesta specifica proveniente dal soggetto può intendersi come una prima manifestazione di volontà di adesione alla proposta trattamentale e di condivisione delle modalità con cui questa viene attuata⁷¹⁸.

Il progetto è rivolto ad un'utenza di aggressori sessuali maggiorenni che abbiano ricevuto almeno la condanna di primo grado. L'inserimento è preceduto da una prima fase di selezione, svolta presso i penitenziari di appartenenza, volta *in primis* alla valutazione dell'ammissibilità sulla base di esami criminologici, clinici e psicodiagnostici e, secondariamente, alla raccolta di dati riguardanti le condizioni socio-demografiche e la posizione legale ed individuale del soggetto⁷¹⁹.

In caso di esito positivo di questo primo *screening*, il detenuto viene trasferito all'istituto di Bollate e successivamente nell'UTI. All'interno dell'unità avviene la valutazione individuale, che rappresenta l'elemento cardine per una presa in carico consapevole e completa e per la predisposizione di un trattamento adeguato, personalizzato ed efficace. Lo studio del singolo ricomprende la raccolta di dati anamnestici, riguardanti i dati anagrafici, la professione svolta prima dell'arresto, la storia familiare e personale, l'eventuale presenza di vissuti traumatici, il racconto del reato e le valutazioni sul medesimo; la sottoposizione a test di valutazione psicologica quali il test di Rorschach, utilizzato per valutare alcune specifiche aree della personalità come il rischio suicidario, la capacità di controllo e valutazione delle risorse disponibili, la presenza e la caratterizzazione di indici di psicopatologia, la tenuta dell'esame di realtà e la presenza di un disturbo post traumatico o dissociativo; i test di livello intellettuale (ETA BETA, WAIS-R) e i questionari di personalità (MMPI-2, MCMI-III)⁷²⁰. Sin dalla fase diagnostica si tenta la creazione di un legame con il soggetto proponendo delle riflessioni sulla valenza del trattamento ai fini di un cambiamento di vita, della creazione di nuove possibilità e dello sfruttamento del tempo in carcere come un tempo pieno e utile. La sintesi diagnostica, che segue all'elaborazione dei dati raccolti, riassume le caratteristiche, le carenze, i processi disfunzionali ed il rischio di recidiva e propone le

singolo. Se così fosse, un trattamento frutto di un'imposizione negherebbe la nozione stessa di rieducazione che, per essere tale, richiede la libera e volontaria adesione ad un percorso di reintegro.

⁷¹⁸ Una visione più critica evidenzerebbe l'*appeal* che l'impostazione dell'UTI potrebbe avere in termini di maggiore autonomia, libertà e minore sorveglianza.

⁷¹⁹ S. CAPPI, V. PALMUCCI, P. SCALA, I. TOCCAFONDI, *Aggressori sessuali Dal carcere alla società: ipotesi e strategie di trattamento*, cit., p. 430.

⁷²⁰ P. GIULINI, C. M. XELLA, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, cit., p.86-97 per una puntuale descrizione dei test effettuati.

indicazioni terapeutiche che paiono come più adatte alla personalità specifica. È sempre durante questa prima fase che al soggetto viene sottoposta la griglia di negazione e minimizzazione, uno strumento diagnostico che permette di monitorare e conoscere questi costrutti multifattoriali consentendo un trattamento consapevole ed evitando la dispersione di risorse; la griglia viene somministrata all'ingresso in unità, a metà del percorso e alla conclusione del trattamento per valutarne l'evoluzione e l'efficacia. Lo strumento si suddivide in sei parti, ciascuna delle quali riferita a un ambito specifico (fatti relativi al reato, responsabilità personale per il reato, presenza di fantasie sessuali devianti, conseguenze sulle vittime, problemi in altri settori della vita e bisogno di trattamento); per ogni ambito viene valutato il livello di ammissione e riconoscimento in una scala crescente da diniego globale a responsabilizzazione⁷²¹; a seconda dei vari ambiti considerati è possibile che il livello muti, ma la consapevolezza dell'esistenza e il monitoraggio dell'evoluzione di negazione e minimizzazione costituiscono un fattore fondamentale nella costruzione e nel prosieguo del trattamento⁷²². Nei primi anni di implementazione del progetto, l'*équipe* aveva ritenuto di dover escludere i soggetti negatori, ma una più attenta e successiva analisi ha permesso di concludere che, siccome la negazione è un fenomeno trattabile e la sua risoluzione non è necessaria per progredire nel trattamento, l'esclusione *a priori* di soggetti negatori si sarebbe rivelata un errore, posta l'alta diffusione del fenomeno nella categoria *sex offenders*.

Il *setting* principale del trattamento in unità è la terapia di gruppo che favorisce l'apprendimento indiretto, il confronto e l'alternanza del *focus* tra aspetti individuali e condivisi; i conduttori in questa dinamica svolgono un ruolo fondamentale poiché, pur rimanendo tendenzialmente estranei alla discussione, la osservano, ne valutano le dinamiche e intervengono per favorire il dialogo attraverso la proposta di spunti di riflessione spesso legati a elementi della storia personale di ciascuno dei partecipanti. I gruppi trattamentali previsti a Bollate sono tre: il gruppo di comunicazione e abilità sociali, quello di prevenzione della recidiva e quello di gestione dei conflitti⁷²³.

⁷²¹ *Ivi*, p. 90: i livelli intermedi vengono identificati in livello 2 (giustificazione e razionalizzazione), livello 3 (ammissione superficiale o strumentale) e livello 4 (impegno e ammissione autentica).

⁷²² *Ivi*, pp.88-90.

⁷²³ In questa sede viene proposta solo una breve descrizione delle attività dei singoli gruppi e delle loro finalità, per una trattazione più completa si rimanda a P. GIULINI, C. M. XELLA, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, cit., pp. 127-172.

Accanto ai lavori specifici permessi dai gruppi, l'approccio utilizzato a Bollate favorisce anche la partecipazione ad attività a matrice espressiva nel tentativo di fornire un trattamento quanto più possibile integrato e diversificato. Le attività sportive, le tecniche di rilassamento e meditazione e l'arteterapia permettono al soggetto un lavoro di consapevolizzazione indiretto poiché attraverso l'attività fisica, artistica e riflessiva egli è chiamato a riflettere su di sé, sul proprio rapporto con gli altri, sulla propria capacità di gestione del controllo e del conflitto, sull'elaborazione di emozioni e sentimenti e sulla loro esternazione⁷²⁴. Si consideri poi che il lavoro svolto durante i laboratori a matrice espressiva rappresenta un importante momento di osservazione, da parte degli esperti, delle dinamiche reattive e interpersonali poste in essere in un clima libero e naturale ulteriore e diverso rispetto al *setting* trattamentale terapeutico⁷²⁵.

Il trattamento intensivo ha una durata di sei mesi, durante i quali i responsabili dell'area trattamentale monitorano la progressione di ciascun soggetto attraverso due strumenti clinici informatizzati: il rapporto di attività fantasmatica e il rapporto di *équipe* sulle variabili osservabili⁷²⁶. L'esito dell'elaborazione dei dati di queste valutazioni, unito agli esiti della somministrazione di Static99R e Stable2007 viene analizzato ad un mese dalla fine del trattamento e restituisce un quadro delle progressioni e dei traguardi raggiunti dal soggetto, delle aree di vulnerabilità e delle risorse sviluppate per farvi fronte. A seguito del congedo dall'UTI i *sex offenders* sono trasferiti nella sezione comune, nella quale sono chiamati a sperimentare ciò che hanno precedentemente appreso in un clima diverso, talvolta ostile, che permette loro di verificare come le abilità apprese nello spazio protetto dell'unità possano applicarsi e risultare efficaci nel rapporto con i terzi.

Nella consapevolezza che non sempre il tempo della pena coincide con il tempo necessario per la rieducazione e nella parimenti chiara difficoltà legata all'uscita dal carcere e al rapporto con l'esterno, che accompagna questi peculiari autori di reato, il progetto Bollate ha previsto la creazione di un'area trattamentale esterna di sostegno presso il presidio criminologico territoriale. Al medesimo si riferiscono sia i soggetti dimessi dal circuito carcerario, sia i detenuti, di Bollate o di altri istituti, in misura alternativa alla detenzione. Il supporto fornito dal presidio mira a garantire la continuità della presa in carico e del supporto adeguandoli al mutamento derivante sia

⁷²⁴ *Ivi*, p.227.

⁷²⁵ *Ibidem*.

⁷²⁶ *Ivi*, pp.167-179, 181-190.

dall'esperienza effettuata in carcere che dai cambiamenti conseguenti la libertà. Il soggetto che si riferisce al presidio continua l'opera di riflessione sul reato e su di sé in un'ottica di riduzione della recidiva, ma l'esperienza muta adattandosi al cambiamento del contesto per fornire un sostegno utile e adeguato.

L'esperienza trattamentale dell'unità a custodia attenuata della casa di reclusione di Milano-Bollate è giunta oggi alla sua ventesima annualità; nel corso degli anni ha rappresentato un punto di riferimento per progetti simili nati e sviluppati nei diversi penitenziari italiani, e un laboratorio utile alla sperimentazione e al confronto di prassi e modalità trattamentali adeguate alla gestione degli autori di reati sessualmente connotati.

3.1.5 Progetto CONSCIOUS presso la casa circondariale di Cassino

Sulla scia tracciata dall'esperienza maturata nella casa di reclusione milanese e in adesione al programma europeo “*Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)*”, nell'ottobre 2018 nasce il progetto CONSCIOUS⁷²⁷. L'obiettivo generale è la creazione di una rete intersistemica per la realizzazione di politiche di prevenzione della violenza, che coinvolga diversi attori della società civile e non solo i singoli istituti; l'appello è rivolto alle istituzioni sanitarie chiamate ad intervenire attivamente anche dalla parte del soggetto agente la condotta delittuosa, *in primis* in un'ottica di tutela del medesimo, delle vittime precedenti, delle potenziali vittime future e dell'intera società⁷²⁸ e in secondo luogo per favorire l'omogeneizzazione delle pratiche e, potenzialmente, la garanzia di finanziamenti continui per tali programmi⁷²⁹. Come pare chiaro dagli obiettivi delineati, il progetto è rivolto anche alla predisposizione di azioni volte alla prevenzione della violenza, ma in questa sede preme evidenziare il portato relativo all'esecuzione penitenziaria trattamentale.

⁷²⁷ Il progetto è condotto dal Dipartimento Salute Mentale e Patologie da Dipendenza della ASL Frosinone, in partenariato con il Garante dei Detenuti del Lazio, con l'European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence e con il Centro Nazionale Studi e Ricerche sul diritto della Famiglia e dei Minori e sostenuto dalla Casa Circondariale di Cassino e di Frosinone, dal Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise (P.R.A.P) del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Frosinone (UEPE) e dall'Ordine degli Avvocati di Frosinone.

⁷²⁸A. D'AMBROSI, N. DE ROSA, A. DI STEFANO, C. M. XELLA, *Conscious Project: Systemic Path for the Rights Il trattamento dei Sex Offender presso la Casa Circondariale di Cassino (Fr)*, in <https://www.work-with-perpetrators.eu/projects/conscious>, p.6.

⁷²⁹ *Linee guida Progetto CONSCIOUS*, (https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Projects/CONSCIOUS/Articles_papers_and_guide_lines/Guidelines_IT.pdf), p.39.

L'originalità dell'approccio risiede nella volontà di coinvolgere nella coordinazione, nella gestione e nella realizzazione del trattamento, partner pubblici come le ASL, nel caso specifico l'ASL Frosinone. A seguito del passaggio della sanità penitenziaria nella competenza del SSN, l'ente pubblico è chiamato ad occuparsi della tutela e della garanzia del diritto alla salute anche dei cittadini in esecuzione di pena ed è partendo da questa considerazione che il progetto CONSCIOUS propone l'inserimento dell'intervento pubblico nel settore del trattamento penitenziario degli autori di violenza. L'esperimento mira, inoltre, alla creazione di *best practices* e alla predisposizione di indicazioni strutturate che possano in futuro rappresentare le linee guida generalizzate nel territorio italiano per la creazione di programmi trattamentali per detenuti *sex offenders*. Il c.d. modello CONSCIOUS adotta un approccio riconducibile al GLM, nel quale si supporta la visione della persona nella sua interezza rifiutandosi di ridurla al crimine commesso⁷³⁰. Le linee guida che orientano il modello si riferiscono alla necessaria articolazione in 5 moduli con una precedente fase di valutazione. Durante la fase iniziale il soggetto è sottoposto ad una verifica sia psicologica, riguardante la valutazione di fattori legati alla personalità e alla qualità della relazione intima, sia criminologica, riferita alla relazione e all'approccio alla responsabilità, alle emozioni associate alla commissione del crimine, alla capacità di considerare l'impatto della propria azione sulla vittima e al rapporto con la legge. Viene inoltre richiesta una valutazione del rischio di recidiva tramite l'impiego di Stable2007 e Static99R. A seguito del primo processo valutativo il trattamento vero e proprio si articola sulla base di cinque moduli: sensibilizzazione, consapevolezza, formazione delle competenze sociali, assunzione di responsabilità e integrazione⁷³¹. La modalità di conduzione del trattamento si incentra sulla terapia di gruppo, ma si prevedono anche possibilità di sessioni individuali a fronte di particolari necessità emerse. Il modello viene implementato presso la casa circondariale di Cassino per i detenuti *sex offenders* e presso la casa circondariale di Frosinone per gli autori di violenza domestica. Nella realtà cassinate sono stati contattati per partecipare al progetto 54 detenuti *sex offenders*, di cui, a seguito di una prima valutazione, 24 individui hanno firmato il primo

⁷³⁰ *Ivi*, cit., p.41.

⁷³¹ Per un'analisi più approfondita dei contenuti di ciascun modulo si rimanda a *Linee guida Progetto CONSCIOUS*, cit., p.44-45.

patto di trattamento, ma solo 12 sono arrivati alla stipula del patto per la partecipazione al trattamento intensificato⁷³².

Inizialmente è stata effettuata da uno psicologo una valutazione di personalità attraverso la somministrazione di un'intervista semi-strutturata, l'utilizzo di Stable2007 e, ove possibile, la compilazione di Static99 con i dati contenuti nel fascicolo del soggetto. Le difficoltà iniziali sono legate in primo luogo ad un necessario lavoro sugli aspetti di maggior resistenza dei *sex offenders*, quali, per esempio, la negazione e la minimizzazione, la paura del giudizio e dell'etichettamento e, successivamente, alla creazione di una relazione fiduciaria con gli operatori che favorisca l'alleanza terapeutica⁷³³. Il lavoro di gruppo tenuto con una cadenza di due incontri settimanali ha generato una coesione tra gli appartenenti e la diffusione tra gli stessi della speranza della realizzazione di un concreto cambiamento di vita attraverso l'impiego delle nuove abilità sociali apprese. L'importanza dei legami creati all'interno del gruppo è emersa a seguito della necessaria conversione della modalità di trattamento in colloqui individuali dovuta alla pandemia da Covid-19: alcuni partecipanti hanno manifestato di provare sentimenti negativi legati all'abbandono, al senso di perdita e alla necessità di attesa; anche questi elementi hanno formato oggetto di discussione, rielaborazione e trattamento.

Sebbene la pandemia da Covid-19 abbia inciso sullo svolgimento dell'esperimento, i risultati sono parsi comunque buoni: il personale sanitario impiegato ha maturato competenze specialistiche, gli accordi formali e le interazioni informali tra le istituzioni hanno permesso la gestione di rete e i beneficiari del trattamento hanno compiuto progressi in tema di riabilitazione con generale diminuzione dei livelli di rischio⁷³⁴.

Inoltre, l'Università degli Studi di Torino ha effettuato uno studio di fattibilità circa la possibile replicabilità del modello a livello nazionale giungendo alla conclusione che il modello è replicabile. A livello normativo l'integrazione non dovrebbe determinare troppe difficoltà⁷³⁵ mentre è stato sottolineato come i problemi potrebbero riguardare

⁷³² A. D'AMBROSI, N. DE ROSA, A. DI STEFANO, C. M. XELLA, *Conscious Project: Systemic Path for the Rights. Il trattamento dei Sex Offender presso la Casa Circondariale di Cassino (Fr)*, cit., p.7.

⁷³³ *Ibidem*.

⁷³⁴ *Ivi*, p.53.

⁷³⁵ Quantomeno a livello teorico sarebbe possibile pensare la predisposizione da parte del DAP di linee guida trattamentali unitarie e applicabili con uniformità su tutto il territorio nazionale; parimenti, se gestita a livello statale, la predisposizione di una rete intersistemica attraverso accordi tra le amministrazioni penitenziaria e sanitaria non appare come un'utopia, una grande riforma di sistema certamente, ma non un miraggio.

l'adeguamento e il sostegno sociale; questo perché CONSCIOUS si fonda su un'idea di *welfare* molto ampia, nella quale lo Stato sociale destina le risorse ad autori di reati considerati riprovevoli in un'ottica di investimento per un controllo sociale efficace sia nella riduzione dei tassi di carcerazione sia nell'esclusione della ripetizione di azioni delittuose⁷³⁶.

3.1.6 I progetti trattamentali presso la casa di reclusione di Frosinone

A seguito della partecipazione al progetto CONSCIOUS nel biennio 2018-2020, presso l'istituto frusinate si sono susseguiti diversi progetti di trattamento intensificato per detenuti *sex offenders*.

A parere della responsabile per l'area trattamentale Patrizia De Santis, i quattro progetti posti in essere non vanno interpretati come una successione di eventi ma piuttosto come un percorso unitario, che prende l'avvio da "Stigma e pregiudizio 1" per poi evolversi e proseguire in "Stigma e pregiudizio 2", "W.O.men, work on men" e "Mani in Tasca" in un arco temporale complessivo comprendente gli anni 2021-2022-2023⁷³⁷. La categoria *target* del lavoro di tutti i progetti è in generale quella dei detenuti autori di delitti caratterizzati da violenza, principalmente *sex offenders*, ma in alcuni gruppi trattamentali sono presenti anche autori di omicidio, estorsione e rapina aggravata.

Gli obiettivi specifici, la metodologia utilizzata e le fasi di realizzazione sono le medesime per tutte le esperienze e anche per questo esse vanno intese come un lavoro unitario e non come una sequenza di pratiche autonome. Gli obiettivi del lavoro si riconducono ad una prima generale ricostruzione degli aspetti problematici della violenza e allo sviluppo di una consapevolezza sui medesimi; in secondo luogo, il lavoro svolto all'interno dei progetti trattamentali mira alla creazione, nel contesto del lavoro di gruppo, di uno spazio di riflessione e condivisione che si avvalga del confronto e del supporto emotivo concesso dalla dinamica di socialità. Nel lavoro di gruppo vengono introdotti strumenti esterni come filmati, letture di brani, video e sessioni di *brainstorming* per stimolare il dialogo e il

⁷³⁶ G. TORRENTE, *Intervento alla conferenza finale del progetto CONSCIOUS "Prevenzione della violenza di genere: è un diritto esigibile? La rete intersistemica- il trattamento degli autori di violenza per la riduzione della recidiva"*, 16 dicembre 2020, reperibile presso il canale youtube di WWPEN (work with perpetrators) all'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=FYmhV3WY3oo>.

⁷³⁷ Nell specifico, il Progetto Stigma e Pregiudizio-1 si è svolto tra agosto 2021 e marzo 2022, i Progetti Stigma e Pregiudizio-2 e W.O.Men – Work On Men da agosto 2022 a dicembre 2022, ed il Progetto Mani in Tasca da aprile/maggio 2023 a dicembre 2023.

confronto costruttivo tra le esperienze dell'utenza. Accanto al *setting* di gruppo, il progetto prevede la possibilità di colloqui individuali.

La realizzazione origina da un prima fase di individuazione dei detenuti idonei alla partecipazione, si articola in una fase centrale, nella quale, a seguito della creazione dei gruppi e della condivisione delle regole di appartenenza e di progetto, si svolge l'attività prettamente trattamentale attraverso le modalità già indicate e si conclude con una fase di restituzione durante l'evento conclusivo, che prevede il coinvolgimento, oltre che dell'utenza, anche degli altri soggetti detenuti presso la casa di reclusione, degli appartenenti alle istituzioni e all'associazionismo del territorio. L'evento conclusivo non ha contenuto meramente celebrativo, ma mira a restituire dignità alle storie emerse durante i lavori in un confronto che, coinvolgendo tutta la comunità, possa essere da stimolo ed esempio a tutti⁷³⁸.

I risultati generalmente ottenuti paiono confortanti: la partecipazione ai gruppi è costante e attiva, registrando talvolta una presenza ripetuta nei diversi progetti, il lavoro di confronto gestito in collaborazione tra gli educatori e le psicologhe conduttrici dei gruppi ha permesso l'ampliamento e l'approfondimento dell'osservazione mentre la creazione di una rete di supporto solida si è rivelata fondamentale per la gestione di tutti i progetti.

3.1.7 “Argonauti: tra emozioni e sentimenti. Dalla relazione di cura alla cura delle relazioni” presso la casa circondariale Giuseppe Panzera di Reggio Calabria

Il progetto “Argonauti: tra emozioni e sentimenti. Dalla relazione di cura alla cura delle relazioni” prende avvio nel 2017 presso la casa circondariale Giuseppe Panzera di Reggio Calabria coinvolgendo tutti i soggetti *sex offenders* presenti presso la sezione protetti, siano essi indagati, appellanti o condannati. A questi viene previamente sottoposta una descrizione del percorso e delle modalità con cui si intende implementarlo richiedendo l'eventuale volontà di aderire al progetto⁷³⁹. Gli strumenti utilizzati per l'organizzazione del trattamento sono il gruppo terapeutico e lo svolgimento di laboratori, il primo con

⁷³⁸Dall'intervento di Patrizia De Santis, responsabile dell'area trattamentale della casa di reclusione di Frosinone, al convegno “*Il trattamento in carcere delle persone autrici di violenza di genere e di reati sessuali tra diritti, buone prassi e prospettive future*” svoltosi a Modena l'11 aprile 2024 (<https://www.radioradicale.it/scheda/725715/il-trattamento-in-carcere-delle-persone-autrici-di-violenza-di-genere-e-di-reati?i=4745210>).

⁷³⁹ A. SERGI, M. CARIDI, M. GENOVESE, A. AZZARÀ, M. CUZZUPOLI, J. GULLO, G. CIOFFI, A. MORABITO, N. MODAFFERI, *Reati sessuali: oltre la condanna*, in *Giur. pen. web*, 2019, p.3.

cadenza settimanale e i secondi con cadenza mensile. Il gruppo terapeutico in questa, come in altre esperienze già analizzate, rappresenta l'elemento cardine nel favorire un reale lavoro sugli atteggiamenti e sui comportamenti disfunzionali, sulle difficoltà del soggetto nel confronto con l'altro e nel confronto con sé. In una prima fase, per facilitare la conoscenza tra gli utenti, viene loro proposto di raccontare la propria esperienza di reato: emergono narrazioni statiche, riferibili alla mera descrizione dell'azione criminosa senza alcun riferimento esplicito alle emozioni provate prima, durante e dopo l'azione⁷⁴⁰. In aggiunta si assiste molto spesso a fenomeni di negazione, minimizzazione e deresponsabilizzazione volti a proiettare oltre sé il peso dell'accaduto e la responsabilità per il medesimo⁷⁴¹. Le difficoltà emerse vengono ricondotte ad una generale incapacità di porsi in risonanza con propri stati emotivi profondi e di esternalarli nella difficoltà. Da ciò si deduce la necessità di un lavoro sulle emozioni, sulla comprensione delle proprie e di quelle altrui e sulla capacità di esternalarle come parte integrante di un dialogo costruttivo. L'obiettivo viene perseguito anche per il tramite di alcuni laboratori caratterizzati da un approccio più diretto e "leggero" rispetto al gruppo terapeutico ma parimenti valido nel perseguimento del fine. Gli incontri a carattere psicoeducativo accanto al lavoro sulla gestione delle emozioni tentano di promuovere un lavoro anche sulle distorsioni cognitive sull'empatia, entrambi elementi carenti nella categoria dei *sex offenders*⁷⁴².

L'efficacia del trattamento proposto presso la casa circondariale di Reggio Calabria è stata valutata in base al mutamento riscontrabile su due variabili: l'empatia e le distorsioni cognitive; la valutazione è stata possibile attraverso la somministrazione di due test: il c.d. "Test degli occhi" e la "*Toronto Alexithymia Scale*".

Il test degli occhi progettato da Baron-Cohen e collaboratori⁷⁴³ prevede la somministrazione di trentasette fotografie ritraenti soltanto la regione oculare di alcuni volti umani; a ciascuna di queste vengono abbinati quattro aggettivi o termini riguardanti le emozioni e viene chiesto all'utente di indicare l'aggettivo che meglio si addice, nella sua interpretazione, allo sguardo proposto. Questo test nasce dagli studi sulla teoria della

⁷⁴⁰ *Ivi*, p.5.

⁷⁴¹ *Ivi*, p.6.

⁷⁴² *Ibidem*.

⁷⁴³ S. BARON-COHEN, S. WHEELWRIGHT, J. HILL, Y. RASTE, I. PLUMB, *The "Reading the Mind in the Eyes" Test revised version: a study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism*, in *The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 2001, pp.241-251.

mente, ossia sulla capacità di attribuire stati mentali, emozioni e intenzioni a sé o agli altri⁷⁴⁴. Nello specifico del lavoro effettuato nel penitenziario calabrese questo permette di valutare come mutino le capacità predittive e di riconoscimento delle emozioni nei soggetti *sex offenders* che abbiano effettuato il trattamento.

Un secondo strumento impiegato è la *Toronto Alexithymia Scale*⁷⁴⁵, utile per la valutazione dell'alessitimia, ovvero l'incapacità di leggere ed esprimere emozioni⁷⁴⁶; si compone di 20 *items*⁷⁴⁷ utili per la valutazione di tre fattori: la difficoltà di identificare i sentimenti (*difficulty identifying feelings* (DIF)), la difficoltà a descrivere i sentimenti (*difficulty describing feelings* (DDF)) e lo stile cognitivo orientato all'esterno (*externally-oriented thinking* (EOT))⁷⁴⁸. Per ciascun *item* il soggetto è chiamato a dichiarare la propria aderenza ad una delle venti affermazioni proposte, per il tramite di un punteggio che va da 1 inteso come per niente d'accordo a 5 riferito alla piena condivisione dell'affermazione. L'esito del test conferma la presenza di alessitimia per un punteggio pari o superiore a sessanta mentre è da escludersi qualsiasi quadro alessitimico per punteggi uguali o inferiori a cinquantuno.

Gli esiti della ricerca condotta sul modello trattamentale calabrese evidenziano come la terapia di gruppo e i laboratori siano strumenti potenzialmente idonei a modificare, migliorandole, le capacità empatiche e di riconoscimento delle emozioni nei *sex offenders*⁷⁴⁹.

3.2 Conclusioni

Il confronto svolto all'interno di questo capitolo, circa le diverse esperienze trattamentali implementate nel territorio italiano, permette alcune riflessioni conclusive.

In primo luogo, emerge la condivisa consapevolezza circa la complessità del detenuto *sex offender* che, alle difficoltà correlate alla condizione di ristretto, somma alcune

⁷⁴⁴M. SERAFIN, L. SURIAN, *Il test degli occhi: uno strumento per valutare la "Teoria della Mente"*, in *Giorn. it. di psico.*, 2004, p.214.

⁷⁴⁵R. M. BAGBY, J. D. A. PARKER, G. J. TAYLOR, *The twenty-item Toronto Alexithymia scale—I. Item selection and cross-validation of the factor structure*, in *Journal of Psychosomatic Research*, 1994, p.26-27.

⁷⁴⁶U. SCHROEDERS, F. KUBERA, T. GNAMBS, *The Structure of the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20): A Meta-Analytic Confirmatory Factor Analysis*, in *Assessment*, 2022, p.1806.

⁷⁴⁷Per un riferimento circa gli *items* che compongono il test <https://lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u432/TAS-20.pdf>.

⁷⁴⁸*Ibidem*.

⁷⁴⁹A. SERGI, M. CARIDI, M. GENOVESE, A. AZZARÀ, M. CUZZUPOLI, J. GULLO, G. CIOFFI, A. MORABITO, N. MODAFFERI, *Reati sessuali: oltre la condanna*, cit., p. 15.

caratteristiche specifiche che il trattamento non può esimersi dal tenere in debita considerazione. A fronte della complessità, un intervento che si orienti alla rieducazione e che tenti di ridurre il rischio di recidiva non può che basarsi su una valutazione iniziale del soggetto da trattare. In tutte le esperienze riportate, la fase iniziale di *assessment* risulta essere fondamentale per due ordini di ragioni: *in primis*, permette di comprendere il “punto di partenza”, ossia la condizione nella quale il detenuto si appropria al trattamento e, secondariamente, consente di individualizzare l’esperienza trattamentale, modellando l’intervento sulle aree emerse come disfunzionali o deficitarie. La valutazione iniziale, affinché si concretizzi in uno strumento utile all’intera esperienza, deve essere svolta attraverso l’utilizzo di strumenti diversificati ed eterogenei e mediante la raccolta del maggior numero di informazioni possibili. A questo proposito, accanto al recupero dei più generali dati anamnestici va incentivato l’utilizzo di test psicodiagnostici e criminologici idonei a permettere un successivo confronto per tutta la durata del procedimento.

La vera e propria fase trattamentale viene gestita primariamente attraverso la modalità del lavoro di gruppo in tutte le esperienze riportate: il confronto tra i vissuti personali e il dialogo interno all’utenza e con i conduttori, nei gruppi di trattamento e durante le attività alternative, si rivelano fondamentali nel favorire la progressione e il cambiamento di tutti gli appartenenti.

I progetti italiani riportati rivelano l’impegno significativo che alcune realtà penitenziarie, talvolta in collaborazione con realtà del privato-sociale, hanno profuso nell’implementazione di programmi trattamentali; sono parimenti chiare le difficoltà riscontrate in tema di assenza di indicazioni provenienti dall’amministrazione penitenziaria volte alla condivisione di *best practice* o schemi strutturati che rappresentino un riferimento chiaro e condiviso in una realtà multifaccettata e incerta quale quella del trattamento di soggetti *sex offenders*. Parimenti, l’intervento deciso dell’amministrazione penitenziaria e di altre realtà pubbliche sul tema permetterebbe lo sviluppo di una programmazione di rete che, nella sua caratteristica multidisciplinarietà, contribuirebbe al miglioramento dell’efficienza dei programmi e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della comunità sull’utilità dei medesimi.

Conclusione

Proporre una riflessione sull'importanza del predisporre un trattamento rieducativo per soggetti colpevoli di un crimine non è mai una scelta semplice.

Nonostante la Costituzione abbracci la finalità rieducativa sin dal 1948, ancora gran parte del "sentire comune" stenta ad accettare l'idea di destinare risorse e sforzi della comunità al recupero dei detenuti. Le difficoltà aumentano qualora la proposta di predisporre programmi trattamentali *ad hoc* volti alla rieducazione, venga riferita a detenuti *sex offenders*. In questo caso, più che in altri, il soggetto viene ridotto al crimine compiuto che rientra tra i più odiosi poiché capace di far risuonare la coscienza collettiva e le corde più profonde della sensibilità umana scatenando sentimenti di vendetta.

Ciò che si è tentato di fare con questa tesi è proporre una riflessione ulteriore e distaccata, che riesca a superare i preconcetti e le valutazioni più viscerali in adesione ad un'impostazione prettamente scientifica ed utilitaristica.

Prescindendo da un giudizio sul fatto e sulla disapprovazione che questo può scatenare, va preso atto che le pene che il legislatore commina nel caso di queste peculiari fattispecie sono gravi ma non perpetue, e, di conseguenza, che il ritorno in società di quelli che sono stati *sex offenders* è una concreta realtà. Di qui ben si comprende come rientri nell'interesse collettivo accogliere individui rieducati piuttosto che soggetti resi peggiori dall'esperienza penitenziaria.

Chiarite le ragioni che supportano la necessità di ricerca di un trattamento adatto, si è tentato di esplorare le possibili modalità attuative.

Dalla letteratura consultata, prevalentemente americana e canadese, il *focus* pare da porsi primariamente sulla riduzione del rischio di recidiva attraverso la predisposizione di interventi *evidence based*, che, mediante l'utilizzo della terapia cognitivo comportamentale, mirino a promuovere la modifica dei fattori di rischio dinamici e delle distorsioni cognitive che hanno favorito e, potenzialmente, favoriranno la commissione del reato.

Per una corretta valutazione del rischio di recidiva si rende necessario l'utilizzo di strumenti, quali *Static99*, *Stable2007* e *Acute*, che forniscano una panoramica del livello di rischio sia all'inizio che durante tutta la somministrazione del trattamento. Nelle prime ricerche ed esperienze maturate con questa particolare categoria di detenuti il modello di gestione percepito come maggiormente efficace è il *risk-need-responsivity* (RNR).

Questo orienta il trattamento sulla base di tre principi: il principio del rischio per il quale è necessario adeguare l'intensità dell'intervento al rischio emergente dall'*assessment*, il principio del bisogno che orienta gli interventi ai bisogni criminogenici dei singoli e il principio di responsabilità che impone che le attività vengano adeguate allo stile di apprendimento, alle abilità e ai punti di forza del soggetto trattato per massimizzare le competenze del medesimo. Pur riconoscendone la bontà e l'efficacia, la letteratura successiva propone una progressione ovvero l'implementazione del modello delle *Good Lives Model* (GLM). Rispetto al *risk-need-responsivity*, il GLM amplia la visuale trattamentale sostenendo la necessità di un approccio olistico che guardi alla persona in quanto tale e non solo al suo livello di rischio e, di conseguenza, la affianchi nell'individuazione dei propri obiettivi primari, nella costruzione di un'identità personale e nella definizione di una nozione di "vita buona/vita piena", considerandone le capacità, le inclinazioni e le possibilità in relazione all'ambiente di reintegrazione.

Poste le basi teoriche elaborate e applicate a livello internazionale, quello che emerge da un'analisi sul tema è una generale arretratezza e limitatezza delle ricerche e degli interventi implementati in Italia. Il legislatore, infatti, punisce le condotte, dichiara la necessità di un trattamento individualizzato, ma non fornisce direttive e linee guida uniformi per la gestione di un trattamento così specifico. Sta quindi ai singoli istituti e ad alcuni esperti "illuminati", consci della problematicità della situazione, ricercare delle soluzioni, spesso con il sostegno del privato sociale.

Nel terzo capitolo di questa trattazione si è tentato di fornire una panoramica degli interventi e dei programmi effettuati in Italia, la ricerca si è rivelata però particolarmente complessa data l'assenza sia di *report* nazionali che raccolgano le esperienze maturate, sia di sintesi redatte dai singoli istituti accessibili e complete per la valutazione dei risultati.

L'esperienza più completa che si è avuto modo di analizzare è quella implementata presso l'Unità di trattamento intensificato (UTI) della seconda casa di reclusione di Milano-Bollate, dove l'*équipe* del Dott. Paolo Giulini dal 2005 fornisce un trattamento specifico ai *sex offenders* basato sul metodo del *Good Lives Model*. L'UTI rappresenta ancora oggi il progetto più completo e, per questa ragione, il riferimento italiano per qualunque istituto intenda implementare programmi specifici. Le ulteriori esperienze riportate risultano tendenzialmente omogenee nelle loro modalità attuative, mostrando una predilezione per

l'approccio cognitivo comportamentale e la gestione della terapia attraverso gruppi trattamentali specifici.

In conclusione, ciò che emerge è la necessità di un generale mutamento di approccio che permetta di cogliere nella sfida rappresentata dal trattamento dei *sex offenders* un'opportunità di tutela della collettività e dei singoli. Si auspica perciò una presa di coscienza da parte dell'Amministrazione penitenziaria della potenzialità rivoluzionaria di un suo intervento di sistema che favorisca la condivisione del sapere, delle conoscenze, delle *best practices* e che supporti, attraverso la predisposizione di accordi, la creazione di una rete intersistemica unitaria di supporto e riferimento nella creazione da parte dei singoli istituti di programmi specifici.

Bibliografia

- G. A. GENE, J. V. BECKER, J. CUNNINGHAM-RATHENER, *Complications, consent and cognitions in sex between children and adults*, in *International Journal of Law and Psychiatry*, 1984, pp. 89-103.
- G. A. ABEL, D. K. GORE, C. L. HOLLAND, N. CAMP, J. V. BECKER, J. RATHNER, *The measurement of the cognitive distortion of child molesters*, in *Annals of sex research*, 1989, pp. 135-152.
- A. ACCONCI, *Ordinamento penitenziario e criminalità organizzata al vaglio della Corte costituzionale*, in *Cass. pen.*, 1994, pp. 837-870.
- V. ALBERTA, *L'inesorabile declino dell'ostatività*, in *Dir. di dif.*, 2022, pp. 1-7.
- D. A. ANDREWS, J. BONTA, R. D. HOGE, *Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology*, in *Criminal Justice and behavior*, 1990, pp. 19-52.
- D. A. ANDREWS, J. BONTA, *Rehabilitating criminal justice policy and practice*, in *Psychology, Public Policy, and Law*, 2010, pp. 39-55.
- D. A. ANDREWS, J. BONTA, *Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation*, in *Rehabilitation*, 2007, pp.1-22.
- D. A. ANDREWS, J. BONTA, *The psychology of criminal conduct*, Anderson Publishing, London, 2003.
- D. ASLAN, *Critically evaluating typologies of internet sex offenders: a psychological perspective*, in *Journal of forensic psychology practice*, 2011, pp. 406-431.
- M. R. BAGBY, J. D. A. PARKER, J. G. TAYLOR, *The twenty-item Toronto Alexithymia scale—I. Item selection and cross-validation of the factor structure*, in *Journal of Psychosomatic Research*, 1994, pp. 23-32.
- P. BALDUCCI, A. MACRILLÒ (a cura di), *Esecuzione penale e ordinamento penitenziario*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.
- S. BARON-COHEN, S. WHEELWRIGHT, J. HILL, Y. RASTE, I. PLUMB, *The "Reading the Mind in the Eyes" Test revised version: a study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism*, in *The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 2001, pp. 241-251.
- C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Marco Coltellini, Livorno, 1764.
- R. BERGER, *Successfully investigating acquaintance sex assault*, National Center for Women and policy, OJP, 2000.

- G. BETTIOL, *Il mito della rieducazione*, in AA. VV., *Sul problema della rieducazione del condannato*, Atti del II convegno di diritto penale, CEDAM, Padova, 1964, pp. 3-7.
- G. BEZZI, *Donne e carcere*, in AA.VV., *Gli stati generali dell'esecuzione penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, Pacini giuridica, Pisa, 2016, pp. 47-52.
- N. J. BLAGDEN, B. WINDER, M. GREGSON, K. THORNE, *Working with denial in convicted sexual offenders: a qualitative analysis of treatment professionals' views and experiences and their implications for practice*, in *International Journal of Offender Therapy and comparative criminology*, 2011, pp. 332-356.
- N. J. BLAGDEN, B. WINDER, M. GREGSON, K. THORNE, *Making sense of denial in sexual offenders: a qualitative phenomenological and repertory grid analysis*, in *Journal of interpersonal violence*, 2014, pp. 1698-1731.
- N. J. BLAGDEN, B. WINDER, M. GREGSON, K. THORNE, "No one in the world would ever wanna speak to me again". *An interpretative phenomenological analysis into convicted sexual offenders' accounts and experiences of maintaining and leaving denial*, in *Psychology, Crime and Law*, 2011, pp. 563-585.
- M. BORTOLATO, *Il futuro rientro nella società non può essere negato a chi non collabora, ma la strada è ancora lunga*, in *Dir. pen. e proc.*, 2020, pp. 632-641.
- S. BOTTA, *Il Progetto Azzurro. Il trattamento degli adulti autori di reati sessuali nei confronti di minori presso la casa circondariale di Biella*, in *Minori giustizia*, 2009, pp. 399-406.
- M. BOVENS, *The quest for responsibility: Accountability and Citizenship in Complex Organizations*, in Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- S. BRAKE, D. SHANNON, *Using pretreatment to increase admission in men with sexual convictions*, in B. K. SCHWARTZ, H. R. CELLINI, editors, *The men with sexual convictions: new insights, treatment innovations and legal developments*, vol. II, Civic Research Institute, Kingston, 1997, pp. 1-16.
- F. BRICOLA, *L'affidamento in prova al servizio sociale: "fiore all'occhiello" della riforma penitenziaria*, in *Quest. crim.*, 1976, pp. 373-408.
- S. BROWN, *Treating Sex Offender An introduction to sex offender treatment programmes*, Willan Publishing, Portland, 2005.

- E. BRUTI LIBERATI, *Dieci anni di riforma penitenziaria*, in *Quest. giust.*, 2015, pp. 138-145.
- A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IX, *I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e l'inviolabilità dei segreti*, UTET giuridica, Torino, 2011.
- A. CALCATERRA, *Le novità introdotte dalla riforma Cartabia. Le nuove soluzioni sanzionatorie e il rinnovato ruolo dell'avvocatura*, in *Quest. giust.*, 2023, pp. 1-8.
- P. CANEVELLI, *Emanato il regolamento dell'ordinamento penitenziario*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, pp.1298-1325.
- S. CAPPI, V. PALMUCCI, P. SCALA, I. TOCCAFONDI (a cura di), *Aggressori sessuali. Dal carcere alla società: ipotesi e strategie di trattamento*, Giuffrè editore, Milano, 2006.
- A. CAPUTO, F. ROSSI, *Parafilie, disturbi parafilici, crimini sessuali e popolazione generale*, in R. BRUZZONE, A. CAPUTO, *Criminologia dei sex offender*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 21-32.
- I. CARVALHO OLIVEIRA ROCHA, A. MARTINS VALENCA, *The efficacy of CBT based interventions to sexual offenders: A systematic review of the last decade literature*, in *International Journal of Law and Psychiatry*, 2023, pp. 1-8.
- L. CASO, T. DA ROS, C. MATANO, *Donne autrici di abusi sessuali: una rassegna critica della letteratura*, in *Rass. it. di crim.*, 2011, pp. 39-53.
- L. CASTELLANO, D. STASIO, *Delitti e castighi, Storie di umanità cancellata in carcere*, Il Saggiatore, Milano, 2009.
- A. CELOTTO, M. OLIVETTI, R. BIFULCO, *Commentario alla Costituzione*, vol. I, UTET giuridica, Torino, 2006.
- N. CESARI, *Il nuovo Regolamento penitenziario: continuità e innovazioni*, in *Auton. loc. e serv. soc.*, 2000, pp. 431-445.
- L. CESARIS, *Quel che resta della riforma penitenziaria*, in *Giur. pen. web*, 2018, pp. 1-16.
- COMMISSIONE GIOSTRA, *Il progetto di riforma penitenziaria*, Nuova Editrice Universitaria, Roma, 2019.
- A. COOPER, *Sexuality and the Internet. Surfing into the new millennium*, in *Cyber psychology and behavior*, 1998, pp. 187-193.

- G. DARAIO, *Le novità della riforma Cartabia in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Iura & Legal Systems*, 2022, pp. 103-116.
- F. DE ANGELIS, S. TORGE, *La realtà invisibile. Breve storia del diritto penitenziario dagli Stati preunitari ad oggi*, in PACE LEONARDO, SANTUCCI SIMONE, SERGES GIULIANO (a cura di), *Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario*, Aracne, Roma, 2011, pp. 9-35.
- C. G. DE VITO, *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*, Laterza, Bari, 2009.
- C. G. DE VITO, *La Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri (1949-1950)*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2002, pp. 103-152.
- R. DE VITO, *Fuori dal carcere? La “riforma Cartabia”, le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio*, in *Quest. giust.*, 2021, pp. 28-37.
- R. DE VITO, *Introduzione. La fine era nota: storia di una riforma minima*, in *Quest. giust.*, 2018, pp. 113-118.
- A. DELLA BELLA, *I primi dati ufficiali sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi: già oltre 1.400 in esecuzione*, in *Sistema pen.*, 2023, pp.23-27.
- A. DELLA BELLA, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di assistenza sanitaria, vita detentiva e lavoro penitenziario*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, pp. 1-5.
- F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli editore, Torino, 2023.
- F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, M. BORTOLATO (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, VI ed., CEDAM, Milano, 2019.
- G. DI GENNARO, *La gestazione della riforma penitenziaria*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2005, pp. 15-35.
- S. DI PINTO, *“Amore per forza” e diritto penale: dalla violenza carnale alla violenza sessuale*, in *Il tuo nome è donna, Percorsi del femminile tra violenza e rinascita*, 2014, pp. 1-23.
- E. DI SOMMA, *La riforma penitenziaria del 1975 e l'architettura organizzativa dell'amministrazione penitenziaria*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2005, pp.1-14.
- E. DOLCINI, *Carcere, problemi vecchi e nuovi*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, pp. 1-7.
- E. DOLCINI, *Dalla Corte Costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, pp. 145-150.

- E. DOLCINI, *Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive. Note a margine dello schema di d.lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2022*, in *Sist. pen.*, 2022, pp.1-26.
- M. L. FADDA, *Il trattamento dell'autore di reato con vittima vulnerabile*, in *CSM I reati con vittima vulnerabile: indagini e giudizio (Incontro di studio)*, 2011, pp. 1-20.
- L. FALLICA, *L'autore di reati sessuali, tra criminalità e psicopatologia. Modelli di trattamento*, in *Quale psicologia*, 2016, pp. 49-58.
- E. FASSONE, *Carcere, una riforma da riformare*, in *Il Ponte*, 1975, pp. 35-40.
- E. FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980.
- Y. FERNANDEZ, W. MARSHALL, *Victim empathy, social self-esteem, and Psychopathy in rapists*, in *Sexual abuse: a journal of research and treatment*, 2003, pp. 11-26.
- L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma, 1989.
- G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo I, *I delitti contro la persona*, Zanichelli, Bologna, 2007.
- F. FIORENTIN, C. FIORIO, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.
- F. FIORENTIN, F. SIRACUSANO (a cura di), *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.
- F. FIORENTIN, *La conclusione degli "Stati Generali" per la riforma dell'esecuzione penale in Italia*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, pp. 1-16.
- F. FIORENTIN, *Trattamento penitenziario severo per i sex-offenders*, in *Guida al diritto*, 2012, pp- 110-113.
- C. FIORIO, *Il "doppio binario" penitenziario*, in *Arch. pen.*, 2018, pp. 1-38.
- S. FORTUNA, *I fondamenti del pensiero penalistico di Giuseppe Bettiol: GIUSEPPE BETTIOL, Diritto penale*, in *Rass. penit. e crimin.*, 1982, pp. 880-888.
- G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "legge Cartabia*, in *Sist. pen.*, 2021, pp. 1-30.
- P. GIBBONS, J. DE VOLDER, P. CASEY, *Patterns of denial in sex offenders. A replication study*, in *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 2003, pp. 336-344.

- G. GIOSTRA, *Prefazione*, in AA.VV., *Gli stati generali dell'esecuzione penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, Pacini giuridica, Pisa, 2016, pp. 13-19.
- G. GIOSTRA, *Si schiude un nuovo orizzonte per l'esecuzione penale? Delega penitenziaria e Stati generali: brevi considerazioni a margine*, in *Quest. giust.*, 2015, pp. 61-65.
- P. GIULINI, L. EMILETTI, *Treatment for sex offenders in prison. The experience of the intensified treatment unit in Milano-Bollate prison*, in *Rass. ita. di crim.*, 2018, pp. 247-253.
- E. GOFFMAN, *Asylums: Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, Anchor Books, New York, 1961.
- I. GRATTAGLIANO, A. TAURINO, A. COSTANTINI, A. LATROFA, S. PAPAGNA, M. TERLIZZI, M. G. LAQUALE, R. CASSIBBA, *Sexual offenders: paradigmi teorici ed ipotesi eziologiche*, in *Riv. ita. med. leg.*, 2013, pp. 613-623.
- C. F. GROSSO, G. NEPPI MODONA, L. VIOLANTE, *Giustizia penale e poteri dello Stato*, Garzanti Libri, Milano, 2002.
- F. GROSSO, *Riforma Cartabia: riflessioni preliminari in materia di pene sostitutive*, in *Giur. pen. web*, 2023, p.5.
- N. A. GROTH, W. F. HOBSON, T. S. GARY, *The child molester: clinical observation*, in AA.VV., *Social work and child sexual abuse*, Routledge, New York, 1982, pp. 133-146.
- N. A. GROTH, J. BIRNBAUM, *Man who rape: the psychology of the offender*, Springer, Berlino, 1979.
- K. R. HANSON, K. M. BABCHISHIN, L. HELMUS, D. THORTON, *Quantifying the relative risk of sex offenders*, in *Sexual abuse: a journal of research and treatment*, 2012, pp. 482-515.
- K. R. HANSON, M. T. BUSSIÈRE, *Predicting relapse: a meta-analysis of sexual offender recidivism studies*, in *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1998, pp. 348-362.
- K. R. HANSON, A. J. R. HARRIS, T. SCOTT, L. HELMUS, *Assessing the risk of sexual offenders on community supervision: The Dynamic Supervision Project*, Public Safety Canada = Sécurité publique Canada, Ottawa, 2007.

- K. R. HANSON, K. E. MORTON-BOURGON, *The accuracy of recidivism risk assessment of sexual offenders: a meta-analysis of 118 prediction studies*, in *Psychological assessment*, 2009, pp. 1-21.
- K. R. HANSON, D. THORNTON, *Improving risk assessments for sex offenders: a comparison of three actuarial scales*, in *Law and human behavior*, 2000, pp. 119-136.
- K. R. HANSON, D. THORNTON, *Notes on the development of Static-2002 2003-01*, Public Works and Government Services Canada, Ottawa, 2003.
- K. R. HANSON, P. M. YATES, *Psychological treatment of sex offenders*, in *Current psychiatry reports*, 2013, pp. 1-8.
- R. M. HAPPEL, J. J. AUFFREY, *Sex offender assessment: interrupting the dance of denial*, in *American Journal of Forensic Psychology*, 1995, pp 5-22.
- A. J. R. HARRIS, K. R. HANSON, *Clinical, actuarial and dynamic risk assessment of sexual offenders: why do things keep changing?*, in *Journal of sexual aggression*, 2010, pp. 296-310.
- L. HELMUS, K. R. HANSON, K. M. BABCHISHIN, D. THORNTON, *Sex offender risk assessment with the risk matrix 2000: validation and guidelines for combining with the STABLE-2007*, in *Journal of sexual aggression*, 2014, pp. 1-21.
- N. H. HOGAN, C. SRIBNEY, *Combining Static-99R and STABLE-2007 risk categories: An evaluation of the five-level system for risk communication*, in *Sexual offender treatment*, 2019, pp. 1-14.
- A. IEVINS, B. CREWE, *“Nobody’s better than you, nobody’s worse than you’: moral community among prisoners convicted of sexual offences*, in *Punishment and Society*, 2015, pp. 482-501.
- R. KNIGHT, R. PRENTKY, *Classifying sex offenders: The development and corroboration of taxonomic models*, in AA.VV., *Handbook of sexual assault: Issues, theories, and treatment of the offenders*, Plenum Press, New York, 1990, pp. 23-52.
- H. KRÖBER, *Sexualstraftäter – Klinisches Erscheinungsbild*, in H. KRÖBER, D. DÖLLING, N. LEYGRAF, H. SASS, *Kriminologie und forensische Psychiatrie*, Steinkopff Verlag, Darmstadt, 2009, pp. 420-457.
- G. LA GRECA, *La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione*, in *Rass. pen. e crim.*, 2005, pp. 37-53.

- R. D. LAWS, *The rise and fall of relapse prevention*, in *Australian Psychologist*, 2006, pp. 22-30.
- J. S. LEVENSON, “*But I didn’t do it*”: *Ethical treatment of sex offenders in denial*, in *Sexual abuse: a journal of research and treatment*, 2011, pp. 346-364.
- A. LISI, M. P. CANNITO, V. STALLONE, I. GRATTAGLIANO, *Sexual offenders: quale trattamento*, in *Riv. it. med. leg.*, 2012, pp. 545-569.
- A. LOLLO, *Riflessioni critiche a margine del secondo rinvio della Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo*, in *Consulta online*, 2022, pp. 1189-1201.
- A. LORD, P. WILLMOT, *The process of overcoming denial in sexual offenders*, in *Journal of sexual aggression*, 2004, pp. 51-61.
- F. LUCCHINI, *La teoria anomica della devianza. Riflessioni sull’attualità del pensiero di Robert K. Merton*, in *Stud. soc.*, 2018, pp. 291-304.
- G. MAGGIORE, *Diritto penale*, vol. II, *Parte speciale*, Tomo I, IV ed., CEDAM, Padova, 1960.
- M. MAIN, J. SOLOMON, *Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern*, in AA.VV., *Affective development in infancy*, Ablex Publishing, New York, 1986, pp. 95-124.
- V. MANCA, *Regime ostativo ai benefici penitenziari. Evoluzione del “doppio binario” e prassi applicative*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020.
- A. MANGIARACINA, *Italia e sovraffollamento carcerario: ancora sotto osservazione*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, pp. 410-429.
- V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VI, UTET, Torino, 1915.
- A. MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, pp. 946-972.
- L. MARIOTTI CULLA, G. DE LEO, *Attendi al lupo. Pedofilia e vittime per progetti integrati di trattamento penitenziario. Il progetto europeo “For-W.O.L.F.”*, Giuffrè, Milano, 2005.
- L. MARIOTTI CULLA, S. ZINNA, *Lotta alla pedofilia per una comunità più sicura: il contributo dell’Amministrazione Penitenziaria*, in *Rass. penit. e crimin.*, 2001, pp. 195-217.

- A. G. MARLATT, J. R. GORDON, *Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors*, Guilford Press, New York, 1985.
- J. K. MARQUES, D. M. DAY, C. NELSON, *Findings and recommendations from California's experimental treatment program*, in AA.VV., *Sexual aggression: issues in etiology, assessment and treatment*, Taylor & Francis, 1993, pp. 1-18.
- W. L. MARSHALL, D. ANDERSON, Y. FERNANDEZ, *Trattamento cognitivo comportamentale degli aggressori sessuali*, trad. it., Centro Scientifico Editore, Torino, 2001.
- MARSHALL WILLIAM L., MARSHALL LIAM E., FERNANDEZ YOLANDA, MANN RUTH E., *Treatment of men with sexual convictions who are in categorical denial: a pilot project*, in *Sex abuse*, 2001, pp.205-215.
- W. MARSHALL, D. ANDERSON, F. CHAMPAGNE, *Self-esteem and its relationship to sexual offending*, in *Psychology, crime and law*, 1997, pp. 161-186.
- W. MARSHALL, S. M. HUDSON, S. HODKINSON, *The importance of attachment bonds in the development of juvenile sex offending*, in *The juvenile sex offender*, 1993, pp. 164-181.
- W. MARSHALL, *The role of attachments, intimacy, and loneliness in the aetiology and maintenance of sexual offending*, in *Sexual and relationship therapy*, 2010, pp. 73-85.
- W. MARSHALL, *Intimacy, loneliness and sexual offenders*, in *Behavior research and therapy*, 1989, pp. 491-503.
- S. MARUNA, R. E. MANN, *A fundamental attribution error? Rethinking cognitive distortions*, in *Legal and criminological psychology*, 2006, pp. 155-177.
- R. MATHEWS, J. K. MATTHEWS, K. SPELTZ, *Female sexual offenders: an empirical study*, Safer Society Press, Brandon, 1989.
- A. M. MAUGERI, *L'uso di algoritmi predittivi per accertare la pericolosità sociale: una sfida tra evidence based practices e tutela dei diritti fondamentali*, in *Arch. pen.*, 2021, pp. 1-37.
- R. J. MCGRATH, G. F. CUMMING, B. L. BURCHARD, S. ZEOLI, L. ELLERBY, *Current Practices and Emerging Trends in Sexual Abuser Management*, in *The Safer Society 2009 North American Survey*, Safer Society Press, Brandon, 2009.
- T. NAPOLEONE, *Bollate si racconta*, in *VII Rapporto Antigone*, Edizioni dell'Asino, Firenze, 2011.

- M. G. NAPOLI, *I diritti delle persone detenute tra pregiudizi collettivi ed effettiva garanzia*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2021, pp. 1305-1352.
- V. MONGILLO, *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in *Crit. dir.*, 2009, pp. 173-228.
- F. MORO, *L'art. 4-bis o.p. riformato dal d.l. 162/2022, conv., con modifiche, dalla l. 199/2022: un passo avanti e due indietro*, in *Sistema pen.*, 2023, pp. 109-124.
- A. MORRONE, *Abuso e sfruttamento sessuale dei minori: tipologia dell'autore e problematiche penitenziarie*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, pp. 1424-1435.
- A. MORRONE, *Finale di partita. Cosa davvero vuole la Corte costituzionale con l'ord. n. 97 del 2021 sull'ergastolo ostativo*, in *Consulta online*, 2021, pp. 388-392.
- G. MOSCONI, C. SARZOTTI, *Introduzione*, in *V Rapporto Antigone*, L'harmattan Italia, Torino, 2008.
- G. NEPPI MODONA, voce *Ordinamento penitenziario*, in AA.VV., *Digesto delle Discipline Penalistiche*, vol. IX, UTET professionale, Torino, 1995, pp. 41-64.
- K. L. NUNES, K. R. HANSON, P. FIRESTONE, H. M. MOULDEN, D. GREENBERG, J. M. BRADFORD, *Denial predicts recidivism for some sexual offenders*, in *Sexual abuse: a journal of research and treatment*, 2007, pp. 91-105.
- M. O'BRIEN, W. H. BRERA, *Adolescent sexual offenders: a descriptive typology*, in *Preventing sexual abuse: a newsletter of the national family life education network*, 1986, pp. 1-4.
- A. ORLANDO, *Prefazione*, in AA.VV., *Gli stati generali dell'esecuzione penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, Pacini giuridica, Pisa, 2016, pp. 1-9.
- A. PAGLIARO, *Pluridimensionalità della pena*, in AA.VV., *Sul problema della rieducazione del condannato*, Atti del II Convegno di diritto penale, CEDAM, Padova, 1964, pp. 327-330.
- F. PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *Sistema pen.*, 2021, pp. 1-18.
- M. PAVARINI, *Codice commentato dell'esecuzione penale*, vol. I, a cura di B. GUAZZALOCA, UTET, Torino, 2002.
- M. PELISSERO, *Permessi premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent. 253/2019 della Corte costituzionale*, in *Leg. pen.*, 2020, pp. 1-20.

- M. PELISSERO, *Politica, consenso sociale e dottrina: un dialogo difficile sulle riforme attuate e mancate del sistema sanzionatorio*, in *Arch. pen.*, 2019, pp. 1-14.
- F. PIETRANCOSTA, *Carcerazione, diritti e condizione detentiva in Italia dal Regio Decreto 787/1931 alla riforma del 1975*, in *Diacronie: Studi di Storia Contemporanea*, 2010, pp. 1-19.
- R. POLIDORO, *Gli Stati Generali dell'esecuzione Penale*, in AA.VV., *Gli stati generali dell'esecuzione penale visti dall'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane*, Pacini giuridica, Pisa, 2016, pp 29-43.
- A. POMILLA, *Distorsioni cognitive e schemi maladattivi precoci nei sex-offender: riferimenti teorici e di ricerca nella letteratura*, in *Tendencias sociales. Revista de sociologia*, 2018, pp. 95-127.
- G. PONTI, *Compendio di criminologia*, Raffaele Cortina editore, Milano, IV ed., 1999.
- C. RAGUSA, *L'articolo 27 della Costituzione nel quadro dei lavori preparatori: una lettura del primo e del terzo comma*, in *Norma quotidiano di informazione giuridica*, 2013, pp. 1-25.
- S. G. REEVES, J. R. P. OGLOFF, M. SIMMONS, *The predictive validity of the Static-99, Static-99R, and Static-2002/R: which one to use?*, in *Sexual Abuse*, 2018, pp. 887-907.
- A. RICCI, *Osservazioni a prima lettura degli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 21.10.2022, in tema di "divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia"*, in *Giur. pen.*, 2022, pp. 1-46.
- G. ROBERTIELLO, K. J. TERRY, *Can we profile sex offenders? A review of sex offender typologies*, in *Aggression and violent behavior*, 2007, pp. 508-518.
- L. ROSA, *Stato e moralità pubblica nella costituzione italiana*, estratto dalla rivista *Aggiornamenti Sociali*, Centro Studi Sociali, Milano, 1961, pp. 21-42.
- G. RUGGERO, S. BASILISCO, G. SCARDACCIONE, L. FONTANELLA, *La condizione detentiva, il trattamento e la relazione professionale con il detenuto autore di reati sessuali. Una visione esperienziale*, in *Riv. di crim., vitt. e sicur.*, 2019, pp. 70-91.
- M. RUOTOLO, *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale*, in *Sist. pen.*, 2019, pp. 1-15.
- A. C. SALTER, *Treating child sex offenders and victims: a practical guide*, Sage publications, Thousand Oaks, 1988.

- A. SALVATI, *L'evoluzione della legislazione penitenziaria in Italia*, in *Amministrazione in cammino*, 2010, pp. 1-29.
- A. SCANDURRA, *L'emergenza carceri e la legislazione sulle droghe*, in *VII Rapporto Antigone*, L'harmattan Italia, Torino, 2010.
- M. SCHAFFER, E. L. JEGLIC, A. MOSTER, D. WNUK, *Cognitive-Behavioral Therapy in the treatment and Management of Sex Offenders*, in *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 2010, pp. 92-103.
- U. SCHROEDERS, F. KUBERA, T. GNAMBS, *The Structure of the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20): A Meta-Analytic Confirmatory Factor Analysis*, in *Assessment*, 2022, pp. 1806-1823.
- C. SCHWAEBE, *Learning to pass: sex offenders' strategies for establishing a viable identity in the prison general population*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2005, pp. 614-625.
- M. SERAFIN, L. SURIAN, *Il test degli occhi: uno strumento per valutare la "Teoria della Mente"*, in *Giorn. ita. di psico.*, 2004, pp. 839-862.
- A. SERGI, M. CARIDI GENOVESE, A. AZZARÀ, M. CUZZUPOLI, J. GULLO, G. CIOFFI, MORABITO ANGELA, N. MODAFFERI, *Reati sessuali: oltre la condanna (progetto Argonauti)*, in *Giur. pen. web*, 2019, pp. 1-17.
- G. M. P. SURACE, *Crimini sessuali. Risposte punitive e percorsi di risocializzazione. Progetto trattamentale del PRAP Calabria*, in *Rass. pen. e crim.*, 2009, pp. 117-151.
- F. SYED, S. WILLIAMS, *Case study of female sex offenders in the correctional service of Canada*, Correctional service of Canada, Ottawa, 1996.
- K. J. TERRY, *Sex offender laws in the United States: smart policy or disproportionate sanctions?*, in *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 2015, pp. 113-127.
- G. TORRENTE, *La popolazione detenuta in Italia tra sforzi riduzionisti e nuove tentazioni populiste*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, pp. 1-12.
- M. TRAPANI, *La rieducazione del condannato tra "ideologia correzionalistica" del trattamento e "garanzie" costituzionali di legalità e sicurezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, pp. 1692-1719.
- F. URBAN, *Il diritto del detenuto ad un trattamento penitenziario umano a quattro anni dalla sentenza Torreggiani c. Italia*, in *Riv. dir. comp.*, 2017, pp. 12-63.

- G. VASSALLI, *Funzioni e insufficienze della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, pp. 297-346.
- G. VASSALLI, *Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)*, in *Rass. penit. e crimin.*, 1982, pp. 437-482.
- M. VIRGILIO, *Corpo di donna e legge penale. Ancora sulla legge sulla violenza sessuale?!*, in *Dem. e dir.*, 1996, pp. 157-169.
- O. VOCCA, *Il Carcere, Linee di politica criminale*, Liguori, Milano, 2003.
- T. WARD, S. M. HUDSON, *A model of the relapse process in sexual offenders*, in *Journal of interpersonal violence*, 1998, 700-725.
- T. WARD, R. E. MANN, T. A. GANNON, *The Good Lives model of offender rehabilitation: Clinical Implications*, in *Aggression and Violent Behavior*, 2007, pp. 87-107.
- T. WARD, W. L. MARSHALL, *Good lives, aetiology, and the rehabilitation of sex offenders: A bridging theory*, in *Journal of Sexual Aggression*, 2004, pp. 153-169.
- T. WARD, A. BEECH, *An integrated theory of sexual offending*, in *Aggression and violent behavior*, 2006, pp. 44-63.
- T. WARD, T. A. GANNON, *Rehabilitation, aetiology, and self-regulation: The comprehensive good lives model of treatment for sexual offenders*, in *Aggression and Violent behavior*, 2006, pp. 77-94.
- J. WARE, N. BLAGDEN, *Men with sexual convictions and denial*, in *Current Psychiatry reports*, 2020, pp. 1-6.
- J. WARE, R. E. MANN, *How should "acceptance of responsibility" be addressed in sexual offending treatment programs?*, in *Aggression and violent behavior*, 2012, pp. 279-288.
- J. WARE, *Therapeutic climate within a treatment program for categorical deniers*, in *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2017, pp. 2216-2235.
- J. WARE, W. L. MARSHALL, L. E. MARSHALL, *Categorical denial in convicted sex offenders: The concept, its meaning, and its implication for risk and treatment*, in *Aggression and violent behavior*, 2015, pp. 215-226.
- R. G. WRIGHT, *Sex Offender Post-Incarceration Sanctions: Are There Any Limits?*, in *New England Journal on Criminal and Civil Confinement*, 2008, pp. 17-50.

- C. M. XELLA, *Sex offenders: valutazione del rischio e rischi della valutazione*, in *Rass. it. di crim.*, 2020, pp. 195-201.
- P. M. YATES, *Is sexual offender denial related to sex offence risk and recidivism? A review and treatment implications*, in *Psychology, Crime & Law*, 2009, pp. 183-199.
- P. M. YATES, D. A. KINGSTON, *The Self-Regulation Model of Sexual Offending: The Relationship Between Offence Pathways and Static and Dynamic Sexual Offence Risk*, in *Sexual Abuse A Journal of Research and Treatment*, 2006, pp. 259-270.
- P. M. YATES, TONY WARD, *Good Lives, Self-Regulation, and Risk Management: An Integrated Model of Sexual Offender Assessment and Treatment*, in *Sexual Abuse in Australia and New Zealand*, 2008, pp. 3-20.
- G. ZARA, D. P. FARRINGTON, *Criminal recidivism: explanation, prediction and prevention*, Routledge, New York, 2016.
- G. ZARA, D. P. FARRINGTON, F. FREILONE, F. LÖSEL, *Assessment, management, and treatment of sexual offenders: what is known, what is controversial, what needs further investigation*, in *Rass. it. di crim.*, 2020, pp. 166-185.
- G. ZARA, *Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura*, in *Rass. it. crim.*, 2018, pp. 59-73.
- G. ZARA, *L'impatto del diniego tra rischio di recidiva e trattamento dei reati sessuali: il beneficio paradossale*, in *Giorn. it. di psic.*, 2018, pp. 333-360.
- G. ZARA, *Tra il probabile e il certo. La valutazione del rischio di violenza e di recidiva criminale*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, pp. 1-28.

Sitografia

F. BIOLZI, *Il diniego nei sex offender. Intervista a Georgia Zara*, in *Exagère rivista*, 2023, reperibile al sito <https://www.exagere.it/il-diniego-nei-sex-offender-intervista-a-georgia-zara/>.

Carceri. Antigone: “Il 2022, l’anno dei suicidi, ci dice della necessità di riformare il sistema”, reperibile al sito <https://www.antigone.it/news/antigone-news/3455-carceri-antigone-il-2022-l-anno-dei-suicidi-ci-dice-della-necessita-di-riformare-il-sistema#:~:text=Gravosa%20anche%20a%20fronte%20del,non%20era%20in%20un%20ambiente.>

Communication from Italy concerning the case of Torreggiani and others against Italy (Application No. 43517/09), reperibile al sito <https://rm.coe.int/09000016804ae1a2>.

Consiglio d’Europa, *Recommendation Rec (2006) 2 “European Prison Rules”*, reperibili al sito <https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae>.

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE no. 210), c.d. Convenzione di Istanbul, 2011, reperibile al sito <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=210>.

Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE no. 201), c.d. Convenzione di Lanzarote, 2007, reperibile al sito <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=201>.

A. D’AMBROSI, N. DE ROSA, A. DI STEFANO, C. M. XELLA, *Conscious Project: Systemic Path for the Rights. Il trattamento dei Sex Offender presso la Casa Circondariale di Cassino (FR)*, 2020, reperibile al sito https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Projects/CONSCIOUS/Articles_papers_and_guidelines/3._Il_trattamento_dei_sex_offender_nella_casa_circondariale_d_i_cassino_IT.pdf.

Dentro ad ogni carcere IV Rapporto Antigone, Carocci editore, Roma 2006, reperibile al sito <https://www.rapportoantigone.it/wp-content/uploads/2021/03/2006-IV-rapporto.pdf>.

Detenuti presenti italiani e stranieri- Anni 1991-2003, reperibile al sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_5_32&contentId=SST165666&previousPage=mg_1_14#.

Dossier *In difesa, La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo*, a cura di Terre des hommes, 2023, reperibile al sito https://terredeshommes.it/pdf/Dossier_indifesa_tdh_2023.pdf.

Elenco dei provvedimenti legislativi adottati a seguito della sentenza Torreggiani, reperibili al sito https://www.camera.it/leg17/465?tema=la_questione_carceraria#m.

Federal Bureau of Prisons (BOP), reperibile al sito <https://www.bop.gov/>.

Incentive and exchange programme for persons responsible for combating trade in human beings and the sexual exploitation of children (STOP), 1996, reperibile al sito <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:I33015>.

F. FIORE, *John Bowlby e la teoria dell'attaccamento- Introduzione alla psicologia*, 2017, reperibile al sito <https://www.stateofmind.it/2017/07/john-bowlby-attaccamento/>.

G. ROCCA, intervento al convegno “Il trattamento in carcere delle persone autrici di violenza di genere e di reati sessuali tra diritti, buone prassi e prospettive future”, Modena 11 aprile 2024, reperibile al sito https://www.radioradicale.it/scheda/680667/per-la-vita-della-democrazia-del-diritto-della-scienza-delle-liberta-delle-persone-xix?qt-blocco_interventi=1.

F. GIANFILIPPI, *Il D.L. 162/2022 e il nuovo 4-bis: un percorso ad ostacoli per il condannato e per l'interprete*, reperibile al sito <https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene/2511-il-dl-162-2022-e-il-nuovo-4-bis-un-percorso-a-ostacoli-per-il-condannato-e-per-l-interprete-di-fabio-gianfilippi>.

I lavori preparatori dei codici italiani- una bibliografia, reperibile al sito <https://www.giustizia.it/giustizia/protected/1303127/0/def/ref/BAR951284/>.

ISTAT, Numero di adulti presenti nelle carceri italiane, reperibile al sito https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0840JUS,1.0/JUS_CRIMINAL/DCCV_DETENUTI/IT1,73_173_DF_DCCV_DETENUTI_1,1.0.

Items componenti il Toronto Alexithymia Scale Test, reperibili al sito <https://lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u432/TAS-20.pdf>.

Lavori della Assemblea Costituente, della Commissione e delle Sottocommissioni, reperibili al sito <https://legislatureprecedenti.camera.it/>.

Lavori preparatori dei progetti di legge, reperibili al sito <https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=2435&sede=&tipo=>.

Linee guida Progetto CONSCIOUS, reperibili al sito https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Projects/CONSCIOUS/Articles_papers_and_guidelines/Guidelines_IT.pdf.

S. MANGANESI, E. RISPOLI, *La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale*, reperibile al sito https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_205_Finalita.pdf.

Manuale per l'utilizzo di *Static99*, reperibile al sito <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/sttc-2016/index-en.aspx>.

Materiali prodotti dagli Stati Generali sull'esecuzione penale, reperibili al sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1.page?previousPage=mg_2_19.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Istituto superiore di studi penitenziari, *Il progetto Wolf*, Laurus Robuffo, reperibile al sito http://www.ristretti.it/convegni/wolf_seminario.pdf.

MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, *Violenza di genere: Focus violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo*, Roma, 2023, reperibile al sito <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-09/elaborato.pdf>.

G. NEPPI MODONA, *Carcere e società civile. Una prospettiva storica* (testo della lezione tenuta nella seduta inaugurale del Master "Diritto penitenziario e Costituzione, 2014), reperibile al sito www.dirittopenitenziarioecostituzione.it.

L. PACE, *L'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario tra presunzioni di pericolosità e governo dell'insicurezza sociale*, 2015, reperibile al sito <https://www.costituzionalismo.it/lart-4-bis-dellordinamento-penitenziario-tra-presunzioni-di-pericolosita-e-governo-dellinsicurezza-sociale/?highlight=leonardo%20pace%20>.

G. M. PAVARIN, *La legge "Cartabia" tra pene sostitutive e sorveglianza. Il giudice di cognizione diventa finalmente (ma solo se vuole) giudice della pena, oltre che del fatto reato*, in *Giust. insieme*, 2023, reperibile al sito <https://www.giustiziainsieme.it/en/contatti/289-giovanni-maria-pavarin>.

A. PHENIX, D. DOREN, L. HELMUS, K. R. HANSON, D. THORTON, *Coding rules for Static-2002*, Public Safety Canada= Sécurité publique Canada, Ottawa, 2008,

reperibile al sito <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/sttc-2002/sttc-2002-eng.pdf>.

A. PHENIX, Y. FERNANDEZ, A. HARRIS, M. HELMUS, K. R. HANSON, D. THORNTON, *Static-99R coding rules, revised-2016*, in *Public Safety Canada= Sécurité publique Canada*, 2017.

A. PHENIX, D. DENNIS, L. HELMUS, K. R. HANSON, D. THORTON, *Coding rules for Static-2002*, 2008, reperibile al sito <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/sttc-2002/sttc-2002-eng.pdf>.

PHENIX AMY, HELMUS LESLIE, HANSON KARL R., *Static-99R & Static-2002R evaluators' workbook*, 202, reperibile al sito <https://saarna.org/static-2002r/normative-data-static-20024/>.

Raccomandazione del Consiglio d'Europa 14 giugno 2006 n. 8, reperibile al sito https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805afa5c.

Relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia della Ministra Marta Cartabia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, reperibile al sito <https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART362932>.

Relazione al regio decreto 18 giugno 1931 n.787, reperibile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1931/06/27/147/so/147/sg/pdf>.

Relazione di accompagnamento al disegno di legge presentato alla Camera il 23 dicembre 2014, reperibile al sito https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0027570&back_to=https://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=2798-e-sede=-e-tipo=.

Relazione di accompagnamento al Regio decreto n.1398, reperibile al sito <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1930/10/26/251/sg/pdf>.

Relazione finale degli Stati Generali dell'esecuzione penale, reperibile al sito https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf.

Relazione finale della Commissione Giostra degli Stati Generali dell'esecuzione penale, reperibile al sito https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Giostra_relazione_articolato_riforma_ordpenitenziario_19lug2017.pdf.

Relazione finale Tavolo 12 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, reperibile al sito https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo12_relazione.pdf.

Relazione finale Tavolo 16 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, proposta 6, reperibile al sito https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo16_relazione.pdf.

Relazione finale Tavolo 2 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, reperibile al sito https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo2_relazione.pdf.

Relazione finale Tavolo 3 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, reperibile al sito https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo3_relazione.pdf.

Relazione finale Tavolo 6 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, reperibile al sito https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo6_relazione.pdf.

Relazione finale Tavolo 8 degli Stati Generali dell'esecuzione penale, reperibile al sito https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo8_relazione.pdf.

Resoconto sommario della seduta di giovedì 19 settembre 1946, reperibile al sito http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed009/sed009nc.pdf.

Resoconto sommario della seduta di sabato 25 gennaio 1947, reperibile al sito http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Commissione/sed019/sed019nc.pdf.

C. SARZOTTI, *La riforma dell'ordinamento penitenziario come narrazione giuridica del carcere negli anni della "scoperta" della Costituzione*, in *Quest. giust.*, 2015, reperibile al sito https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-riforma-dell-ordinamento-penitenziario-come-nar_231.php.

Scheda di sintesi del progetto *For- WOLF*, reperibile al sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_11_1.wp?facetNode_1=3_1_6&facetNode_5=0_13&facetNode_4=3_1_6_0_0_2&facetNode_3=3_1_6_0_0&facetNode_2=3_1_6_0&facetNode_6=0_13_0&previousPage=mg_1_11&contentId=SPR31451.

Seduta antimeridiana di martedì 15 aprile 1947, reperibile al sito http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed089/sed089nc_2879.pdf.

Seduta pomeridiana di giovedì 27 marzo 1947, reperibile al sito http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed078/sed078nc_2567.pdf.

D. A. SIMONS, *Adult sex offender typologies*, in *Sex offender management assessment and planning initiative*, 2015, reperibile al sito <https://www.smart.ojp.gov/SOMAPI-brief-typologies>.

Statistiche sui soggetti in carico agli UEPE, reperibile al sito https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/UEPE_SERIE_STORICHE_2023.pdf.

Statistiche sul numero di presenze negli istituti di pena, reperibile al sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_5_1&contentId=SST165666&previousPage=mg_1_14.

Statistiche sulla percentuale di presenze femminili, reperibili al sito https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=1_5_32&contentId=SST165666&previousPage=mg_1_14.

Tabella riassuntiva delle combinazioni dei risultati dati da *Static* e *Stable* per la valutazione del rischio di recidiva, reperibile al sito https://www.stopinc.us/STOP/FA2022handouts/Wilson_handouts/S99R_update_FATS_A_2022_X3_Handout.pdf

Testo della circolare DAP n. 3359/5808 del 21 aprile 1993 sulla creazione dei circuiti penitenziari, reperibile al sito http://www.ristretti.it/commenti/2022/luglio/pdf2/circolare_1993_sezioni.pdf.

Testo della circolare DAP n. 500422 del 2 maggio 2001, reperibile al sito https://win.dirittopenitenziario.it/portale-di-scienze-penitenziarie/circolari/circ_6/500422.pdf.

D. THORTON, *Abbreviated scoring guide for 2017 risk matrix 2000 S& V scales*, reperibile al sito <https://saarna.org/wp-content/uploads/rm2000/users/ABBREVIATED%20SCORING%20GUIDE%20FOR%20RISK%20MATRIX%202000%20April%2015%202017.pdf>.

Treccani, Enciclopedia della Lingua Italiana, reperibile al sito <https://www.treccani.it/>.

US DEPARTMENT OF JUSTICE-Federal Bureau of Prisons, *Sex Offender Programs*, 2013, reperibile al sito https://www.bop.gov/policy/progstat/5324_010.pdf.

